

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	14
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	30
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
GIUSTIZIA (II)	»	62
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	76
DIFESA (IV)	»	80
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	107
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	113

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 67.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	Pag.	163
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	170
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	179
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	185
AFFARI SOCIALI (XII)	»	191
AGRICOLTURA (XIII)	»	207
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	253
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	261
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	262
<i>INDICE GENERALE</i>	»	263

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Esame atto n. 317, Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che il ciclo di seminari vertenti su *Il sistema delle fonti normative e la qualità della legislazione (casi sintomatici)* da lui promosso si è concluso nella giornata del 18 marzo scorso, nella quale si è tenuto un incontro, presso l'Università statale di Pisa, coordinato dal prof. Romboli, sul tema *La delega legislativa. Un esame di casi concreti nella XVI legislatura*.

Come già comunicato in precedenti riunioni del Comitato, di tali seminari sarà redatto un resoconto sommario che verrà inviato ai membri del Comitato, unitamente ad alcuni interessanti materiali acquisiti nel corso del dibattito. È inoltre sua intenzione raccogliere tali resoconti som-
mari al fine di pervenire ad una pubblicazione unitaria che possa tener conto di

tutti i contributi forniti nell'ambito del ciclo di incontri. È suo auspicio completare tale pubblicazione per la metà di giugno.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Esame atto n. 317, Governo.

(Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, in via preliminare, fa presente che, per la prima volta, il Comitato è chiamato ad esprimersi, in virtù della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del

federalismo fiscale, su uno schema di decreto legislativo assegnato per il parere ad una Commissione bicamerale presieduta da un deputato e alla quale, conseguentemente, si applica il Regolamento della Camera.

Vista la rilevanza del provvedimento in oggetto, intende soffermarsi approfonditamente sulle questioni che lo stesso pone.

Al riguardo, fa presente che lo schema in esame è stato adottato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esso non specifica a quali disposizioni della legge – dal contenuto ampio e complesso, che reca una serie di deleghe attinenti a diversi aspetti del federalismo fiscale – dà attuazione e si compone di 5 capi. In proposito, si limita a segnalare che il capo V (articoli da 25 a 27) pur recando la rubrica « *Norme finali ed abrogazioni* », in realtà, non procede a nessuna abrogazione.

Osserva quindi che lo schema non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e che, la relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non « *contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall'obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative* », né « *indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative* ».

Quanto al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, segnala che tale raffronto è reso più difficile dalla mancanza dell'indicazione, nel preambolo, delle disposizioni cui si dà attuazione con lo schema

in esame e dalla sua natura composita: ognuno dei primi 4 capi tratta infatti un diverso argomento.

In linea generale, appaiono presentare elementi problematici le disposizioni dello schema che attribuiscono ad ulteriori atti – peraltro di natura secondaria – compiti che la legge delega attribuisce al decreto legislativo stesso; le previsioni che non attuano pienamente la delega; quelle che si limitano a riprendere i contenuti della legge di delegazione con qualche variante, nonché le disposizioni che si discostano dalle previsioni della delega. A tale ultimo riguardo, segnala, ad esempio, che l'articolo 9, comma 1, appare incongruo con quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge di delega, poiché esso fa riferimento alla disciplina delle « procedure » della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, in luogo della disciplina della « determinazione » dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, prevista dalla norma di delega richiamata.

Sul piano dei rapporti con il contenuto di altri provvedimenti, esaminati o all'esame delle Camere, segnala che l'articolo 18, relativo al finanziamento delle funzioni fondamentali delle province, si intreccia con le previsioni del disegno di legge S. 2259 (*Carta delle autonomie*), già approvato dalla Camera in prima lettura (A.C. 3118), mentre l'articolo 19, che istituisce nel bilancio dello Stato, a decorrere dal 2016, un fondo perequativo per comuni e province, si sovrappone, con una diversa disciplina, a quanto già disposto dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo n. 292-*bis*, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sottoposto all'esame dell'Assemblea della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 42 del 2009 nella seduta del 1° marzo 2011.

Rileva quindi che il provvedimento, all'articolo 8, comma 3, non opera un adeguato coordinamento con le norme costituzionali e che esso si contraddistingue per la previsione di numerosi adempimenti che presentano profili problema-

tici in ordine: al rispetto della legge di delegazione, alla coerenza con il sistema delle fonti, alla complessità delle procedure, che investe sia i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sia l'individuazione delle regioni di riferimento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, (cosiddette regioni benchmark), alla tempistica dell'attuazione della riforma, nonché al regime di pubblicità per gli atti qualificati come non normativi.

Osserva quindi che l'articolo 24, comma 3, rinvia ad un ulteriore decreto legislativo qualificato come « *integrativo* » la determinazione dei « costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale » e la distinzione delle « fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 ». A tale proposito, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 2001 – che ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, disponendo, in particolare, che essa possa intervenire solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega « principale » e che agisca « *solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega « principale »* » – rileva l'incongruità del ricorso allo strumento del decreto legislativo correttivo, dovendosi invece demandare più correttamente la disciplina, come peraltro consentito dalla legge di delega (la quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi), ad un « distinto decreto legislativo », da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale.

Fa quindi presente che lo schema in esame prevede l'adozione di 13 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), cui è demandata la piena attuazione della riforma, con riferimento ai quali rileva che in qualche caso lo schema in esame affida ai DPCM compiti che la legge delega attribuisce al decreto legislativo stesso; è prevista, in genere, una

procedura particolarmente complessa per la loro emanazione, che vede il coinvolgimento di uno o più Ministri proponenti, uno o più Ministri concertanti ed il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata ovvero della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali o, ancora, intese o accordi; in qualche caso si specifica la natura non regolamentare del decreto; per tutti i decreti – ad eccezione di quelli previsti all'articolo 2, comma 1, all'articolo 6, comma 2, ed all'articolo 14, comma 4 – non è stabilito un termine di adozione e che alcune delle disposizioni che rinviano a DPCM incidono sul sistema delle fonti, attribuendo ad una fonte non di rango primario potestà normative ora regolate da una fonte di rango primario.

Segnala inoltre che il provvedimento prevede l'adozione di tre decreti di natura non regolamentare (articoli 3, comma 3; 5, comma 2 e 11, comma 8), con riguardo ai quali, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esprimeva la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004) « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* ».

Illustra quindi le tipologie di adempimenti che lo schema di decreto affida alle regioni, segnalando che l'articolo 8, comma 2, e l'articolo 15, comma 2, che prevedono l'adozione, da parte di ciascuna Regione a statuto ordinario, di un atto amministrativo d'intesa – rispettivamente – con i Comuni e con le Province del proprio territorio, volto a definire una compartecipazione degli enti locali stessi all'addizionale regionale all'IRPEF, pongono una serie di questioni derivanti dalla qualificazione dell'atto che le regioni sono tenute ad adottare come « atto amministrativo ».

Con riferimento all'articolo 22, comma 3, e all'articolo 23, comma 1, osserva, come essi, da un lato trasfondano in una fonte normativa di rango primario il contenuto dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 3 dicembre 2009, e che, dall'altro, prevedano la facoltà – senza precisare a quale soggetto essa sia attri-

buita né mediante quale strumento il soggetto titolato debba intervenire – che i suddetti contenuti, che appaiono dunque « cedevoli » rispetto allo strumento pattizio, siano rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Da ultimo, rileva come il provvedimento contenga alcune disposizioni che appaiono meramente ricognitive delle norme già esistenti e quindi prive di contenuto normativo, rechi taluni richiami generici alla normativa vigente e faccia ricorso a espressioni di cui andrebbe chiarita la portata normativa.

Doris LO MORO, con riferimento alla questione posta dall'onorevole Duilio in merito al fatto che il testo non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, osserva come tale circostanza appaia particolarmente grave nel caso in questione, attesa la complessità del provvedimento e degli effetti che esso è destinato a produrre sui soggetti pubblici e privati.

Manifesta, inoltre, profonde perplessità in merito all'articolo 9, comma 1, del provvedimento, di cui il relatore ha evidenziato l'incongruità rispetto alla legge di delega, che appare, a suo avviso, viziato per eccesso di delega, in quanto la disciplina delle procedure della determinazione dei livelli essenziali di assistenza è cosa ben diversa dalla disciplina dei livelli essenziali di assistenza.

Lino DUILIO, *relatore*, osserva come la questione sollevata dalla collega Lo Moro sull'assenza dell'AIR, che si pone del resto anche con riguardo all'ATN, sia di indubbia rilevanza. Ricorda in proposito quanto rappresentato dal Comitato in occasione dell'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, svolta nella seduta del 25 giugno 2009. Sottopone quindi al presidente Zaccaria la valutazione dell'opportunità di investire della questione la Presidenza della Camera.

Riguardo a quanto correttamente rilevato dall'onorevole Lo Moro con riferi-

mento all'articolo 9, comma 1, osserva, tuttavia, come la questione attenga prevalentemente agli aspetti di competenza della Commissione Affari Costituzionali, in quanto l'eccesso di delega costituisce un classico vizio di incostituzionalità dei decreti legislativi.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel riservarsi l'adozione dell'iniziativa proposta dal collega Duilio, evidenzia come l'assenza delle relazioni istruttorie AIR e ATN, che costituisce una circostanza piuttosto ricorrente in relazione ai decreti-legge, sia ancor più grave nel caso dei decreti legislativi, in considerazione del maggiore lasso di tempo di cui il Governo dispone per predisporle. In proposito, rammenta inoltre che proprio all'inizio della Legislatura in corso, è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008 n. 170, recante « *Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)* », che ha previsto l'obbligo di redigerla.

Lino DUILIO, *relatore*, procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 317, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario in attuazione della delega conferita dalla legge n. 42 del 2009 – alla quale, peraltro, lo schema di decreto legislativo, nel preambolo, effettua un richiamo meramente generico, non integrato dall'indicazione degli articoli cui è volto a dare attuazione – e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

lo schema di decreto reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 8, all'articolo 7, commi 2 e 4 e all'articolo 9, comma 1, secondo periodo; esso contiene altresì norme meramente ricognitive dell'ordinamento vigente e quindi prive di una propria portata innovativa (si vedano l'articolo 13, comma 6 e l'articolo 24, commi 1 e 2);

sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute dalla legge di delega:

esso contiene talune previsioni la cui portata applicativa sembrerebbe discostarsi da quanto disposto dalle norme di delega (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 3, da valutare in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge di delega; l'articolo 9, comma 1, che, pur recando una disposizione pressoché ricognitiva dell'articolo 20, comma 2, della legge di delega, se ne discosta laddove fa riferimento alla *disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni*, piuttosto che alla disciplina della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni; l'articolo 12, commi 2 e 3, da valutare in relazione all'articolo 11, comma 1, lettera f) della legge di delega; l'articolo 17, da valutare in relazione all'articolo 21 della legge di delega e l'articolo 25, comma 1, che, pur riproducendo il principio di delega introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera q) della legge n. 42 del 2009, se ne discosta laddove individua il termine di decorrenza per l'esercizio di alcuni poteri legislativi delle regioni); tale fenomeno si riscontra inoltre, per gli aspetti che maggiormente investono

le competenze del Comitato, all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d) ed all'articolo 19, comma 7; tali ultime disposizioni – in difformità da quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, lettera g) n. 3 e 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che stabiliscono che in sede di esercizio della delega debba essere individuata la dimensione demografica cui riconnettere alcuni effetti sostanziali – demandano, rispettivamente, a un decreto di natura non regolamentare e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione del criterio demografico di riferimento;

lo schema di decreto, inoltre, nel modificare l'ordinamento vigente senza al contempo abrogare le disposizioni che ne risultano incompatibili, non appare rispettoso di quanto disposto dall'articolo 29 della legge di delega che dispone che i decreti legislativi di attuazione « *individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione* »; disposizioni di abrogazione esplicita si rinvencono al solo articolo 7, comma 1, che, nel sopprimere alcuni tributi regionali dispone l'abrogazione della disciplina statale istitutiva, senza tuttavia tener conto che le suddette norme continuano ad applicarsi nelle regioni a statuto speciale;

lo schema di decreto legislativo contiene alcune disposizioni meramente ricognitive di norme recate dalla legge di delega (si vedano, ad esempio, l'articolo 9, comma 1, secondo periodo; l'articolo 10, comma 2, l'articolo 18, comma 1 e l'articolo 22, comma 10);

esso, all'articolo 24, comma 3, rinvia ad un ulteriore decreto legislativo qualificato come « *integrativo* » la determinazione dei « *costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale* » e la distinzione delle « *fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10* »; a tale proposito, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la

sentenza n. 206 del 2001 – che ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, disponendo, in particolare, che essa possa intervenire solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega « principale » e che agisca « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega « principale » – appare incongruo il ricorso allo strumento del decreto legislativo correttivo, dovendosi invece demandare più correttamente la disciplina, come peraltro consentito dalla legge di delega (la quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi), ad un « distinto decreto legislativo », da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

lo schema di decreto demanda l'attuazione della normativa da esso recata a 13 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si vedano l'articolo 2, comma 1; l'articolo 3, comma 3; l'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo; l'articolo 11, commi 2, 3, 5 e 8; l'articolo 14, commi 2 e 4; l'articolo 19, commi 1 e 10; l'articolo 22, comma 5), per la cui emanazione prevede, nella maggior parte dei casi, una procedura particolarmente complessa, che vede il coinvolgimento di uno o più Ministri proponenti, uno o più Ministri concertanti ed il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata ovvero della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali o, ancora, intese o accordi; esso, infine, con la sola eccezione dei decreti previsti dagli articoli 2, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 4, non ne fissa un termine di adozione;

lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 1, laddove opera un rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – cui demanda la rideterminazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF e la riduzione delle aliquote di competenza statale, attualmente oggetto dell'ar-

ticolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) – interviene sul sistema delle fonti, attribuendo ad una fonte secondaria potestà normative ora regolate da una fonte di rango primario, delineando una procedura di cui andrebbe inoltre valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

lo schema di decreto, all'articolo 6, comma 2, ed all'articolo 14, comma 4, laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di trasferimenti statali da sopprimere, destinati, rispettivamente, alle regioni a statuto ordinario e alle province in esse ricadenti, *cui dovrebbe accompagnarsi la abrogazione delle relative disposizioni*, interviene sul sistema delle fonti, con specifico riguardo alla loro idoneità ad incidere su fonti normative di rango primario;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 11, demanda l'attuazione delle disposizioni dallo stesso recate a ben quattro decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, ai commi 2 e 3, nel demandare alla fonte secondaria la definizione di alcune questioni e di alcuni valori (modalità di valutazione del gettito e percentuale di compartecipazione all'IVA), sembra attribuire ai decreti in oggetto la disciplina di aspetti cui avrebbe dovuto provvedere lo schema di decreto stesso, in quanto si tratta, nel primo caso, della definizione di questioni di non particolare complessità ma essenziali al fine di determinare la portata normativa della disposizione e, nel secondo caso, di questioni di maggiore complessità, nelle quali si sostanzia, tuttavia, l'intera disciplina di cui al comma 3, il cui contenuto risulta conseguentemente alquanto indeterminato; esso, ai successivi commi 5 e 8 del medesimo articolo demanda, non già ad un unico regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400

del 1988, bensì a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'integrazione sostanziale della disciplina dagli stessi introdotta; analogamente, all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 19, comma 10, impropriamente demanda la disciplina attuativa a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che a regolamenti da emanare – entro un termine prestabilito – nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

esso prevede l'adozione di tre decreti di natura non regolamentare; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 3, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare la definizione dei criteri di attuazione del medesimo comma, in materia di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni; all'articolo 5, comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare la definizione delle modalità di attuazione del primo periodo del comma, relativo alle maggiorazioni dell'IRPEF da parte delle regioni, nonché all'articolo 11, comma 8, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare la definizione delle modalità della convergenza nonché delle modalità di attuazione dei criteri di assegnazione alle Regioni delle quote del fondo perequativo istituito dal medesimo articolo 11; a tale proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

esso, all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 15, comma 2 – nel prevedere che ciascuna regione a statuto ordinario adotti un atto amministrativo previa intesa, rispettivamente, con i Comuni e con le

Province del proprio territorio, volto a definire, il primo, una compartecipazione dei comuni all'addizionale regionale all'IRPEF e, il secondo, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione – sembra affidare ad atti formalmente provvedimentali veri e propri effetti normativi, determinando così un'incongruenza tra gli effetti prodotti e la forma dell'atto; peraltro, le disposizioni in questione, nel procedere ad un'autonoma qualificazione, mediante una fonte primaria statale, dell'atto che le regioni sono chiamate ad adottare, appaiono altresì di dubbia compatibilità con i principi generali posti a presidio dell'autonomia delle Regioni ai sensi del Titolo V della parte II della Costituzione; analogamente, il comma 2 dell'articolo 5, nella parte in cui affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di base, sembra incidere su ambiti di competenza riservati alle leggi regionali;

sul piano dei rapporti tra lo strumento legislativo e le intese adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni:

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 22, comma 3, e all'articolo 23, comma 1, da un lato trasfonde in una fonte normativa di rango primario il contenuto del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, lettera a) e dell'allegato 1 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 3 dicembre 2009 (articolo 22, comma 3), e, dall'altro, prevede la facoltà – senza precisare a quale soggetto essa sia attribuita né mediante quale strumento il soggetto titolato debba intervenire – che i suddetti contenuti, che appaiono dunque « cedevoli » rispetto allo strumento pattizio, siano rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 23, comma 1);

sul piano dei rapporti con i contenuti di altro decreto legislativo attuativo della medesima legge di delega:

esso, all'articolo 19, che istituisce nel bilancio dello Stato, a decorrere dal 2016, un fondo perequativo per comuni e province, si sovrappone, con l'introduzione di una diversa disciplina, a quanto già disposto dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo n. 292-*bis*, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sottoposto all'esame dell'Assemblea della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nella seduta del 1° marzo 2011;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

lo schema di decreto legislativo adotta talune espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ad esempio, l'articolo 11, comma 7, lettera *d*) e l'articolo 19, comma 7, contengono un riferimento al «fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa», di cui non appare chiara la portata normativa; l'articolo 19, comma 1, laddove prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali», contiene un'espressione che dovrebbe essere riformulata al fine di chiarire se ci si intenda riferire alla Conferenza unificata ovvero alla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali; l'articolo 22, comma 5, nella parte in cui dispone che «Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute», contiene un inciso la cui portata applicativa appare di difficile interpretazione;

esso, all'articolo 2, comma 1, secondo e terzo periodo, e all'articolo 5, comma 1, in materia di addizionale regionale dell'IRPEF, introduce una normativa di cui andrebbe precisata la portata applicativa,

in quanto non appare chiaro se l'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF applicabile a decorrere dal 2014 abbia natura obbligatoria o facoltativa né quale sia il reale potere discrezionale attribuito alle Regioni;

infine, lo schema di decreto legislativo non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008; circostanza questa che appare particolarmente deplorabile nel caso in questione, attesa la complessità del provvedimento e degli effetti che esso è destinato a produrre su soggetti pubblici e privati;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate:

a) all'articolo 2, comma 1, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la rideterminazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF e la riduzione delle aliquote di competenza statale, attualmente oggetto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), sia riformulata la disposizione di cui all'oggetto nel senso di prevedere che la disciplina della materia sia introdotta dallo schema di decreto legislativo all'esame, ovvero affidata ad altra fonte di rango primario;

b) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 19, comma 10 – che demandano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al primo dei quali è peraltro precisata la natura non regolamentare, il compito di stabilire i criteri attuativi della disciplina dagli stessi recata – siano riformulate le disposizioni di cui all'oggetto nel senso di prevedere che i suddetti criteri attuativi siano introdotti da regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988;

c) all'articolo 6, comma 2, ed all'articolo 14, comma 4 – laddove demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di trasferimenti statali da sopprimere destinati, rispettivamente, alle regioni a statuto ordinario e alle province in esse ricadenti – sia valutata la congruità del ricorso ad una fonte di rango secondario, tenuto conto che all'individuazione dei trasferimenti da sopprimere dovrebbe accompagnarsi la abrogazione delle relative disposizioni, da effettuare mediante fonti normative di rango primario;

d) all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d) ed all'articolo 19, comma 7 – che, in difformità da quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, lettera g) n. 3 e 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, i quali stabiliscono che in sede di esercizio della delega debba essere individuata la dimensione demografica cui riconnettere alcuni effetti sostanziali, demandano, rispettivamente, a un decreto di natura non regolamentare e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione del criterio demografico di riferimento – sia espunto il rinvio alle anzidette fonti secondarie e si provveda all'individuazione diretta degli elementi indicati dalla legge di delega;

e) all'articolo 11, commi 5 e 8 – che demandano a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con rife-

rimento al secondo dei quali è inoltre specificata la natura non regolamentare, l'integrazione sostanziale della disciplina da essi introdotta – sia previsto che l'anzidetta normativa debba essere contenuta in un unico regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 8, sia soppresso il comma 3 che, nel disporre che «*resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione*», contiene una disposizione – di dubbia compatibilità con il sistema delle fonti normative – che si limita a confermare l'applicabilità della richiamata norma costituzionale;

all'articolo 24, comma 3 – laddove rinvia ad un ulteriore decreto legislativo qualificato come «*integrativo*» la determinazione dei «*costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale*» e la distinzione delle «*fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10*» – anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 206 del 2001 richiamata in premessa, sia demandata la disciplina, come peraltro consentito dalla legge di delega, ad un «*distinto decreto legislativo*», da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega:

a) all'articolo 1, comma 3, che prevede che il gettito delle fonti di finanziamento delle regioni ivi indicate è da considerarsi senza vincolo di destinazione, si valuti la congruità dell'anzidetta dispo-

sizione con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge delega, che considera senza vincolo di destinazione solo il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;

b) all'articolo 9, comma 1, dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento alla *disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni* piuttosto che alla disciplina della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, come invece previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge di delega;

c) all'articolo 12, comma 3 – ove si precisa che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province è senza vincolo di destinazione – dovrebbe valutarsi la congruità dell'anzidetta disposizione con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge di delega, che considera senza vincolo di destinazione soltanto il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni a tributi erariali e regionali;

d) all'articolo 17, si valuti il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione ivi previsto, alla luce dei principi e criteri direttivi di delega formulati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009;

all'articolo 3, comma 2, ove è previsto un rinvio all'applicazione delle norme vigenti in materia di IVA, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il rinvio alla « *normativa vigente* » con un riferimento esplicito alla fonte che disciplina la materia;

all'articolo 5, comma 2 – nella parte in cui affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di base – dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere l'anzidetta disposizione atteso che essa sembra incidere su

ambiti di competenza riservati alla competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

al medesimo articolo 5, comma 2, ove si richiamano gli scaglioni di reddito senza indicare la normativa di riferimento, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che tali scaglioni sono quelli indicati nell'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di evitare dubbi interpretativi;

all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 15, comma 2 – laddove si prevede che ciascuna regione a statuto ordinario adotti un atto amministrativo previa intesa, rispettivamente, con i Comuni e con le Province del proprio territorio, volto a definire, il primo, una compartecipazione dei comuni all'addizionale regionale all'IRPEF e, il secondo, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di non procedere, al fine di assicurare la compatibilità della norma in oggetto con i principi generali posti a presidio dell'autonomia delle Regioni dal Titolo V della parte II della Costituzione, alla qualificazione dell'atto che le regioni sono chiamate ad adottare mediante fonte primaria statale; con riferimento alla qualificazione di tali atti regionali come atti amministrativi, dovrebbe inoltre considerarsi l'incongruità della forma prevista (provvedimentale) in relazione agli effetti (normativi) che i medesimi atti sarebbero chiamati a produrre;

all'articolo 8, comma 4, primo periodo, che prevede l'istituzione di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisarne modalità, tempi di istituzione e periodo di durata;

al medesimo articolo 8, comma 4, secondo periodo – ove si dispone che ogni regione stabilisce, previo accordo con i comuni, « *le modalità di riparto del Fondo nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in*

cui si sono verificati i presupposti di imposta » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se il suddetto accordo abbia o meno carattere vincolante;

agli articoli 11, commi 2 e 3, 19, comma 1 e 22, comma 5 – che demandano ciascuno a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di alcuni aspetti della disciplina da essi recata – dovrebbe valutarsi la congruità dello strumento in questione in relazione agli effetti che è chiamato a produrre; dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di fissare un termine per l'adozione dei suddetti decreti e di prevedere che degli stessi sia data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

all'articolo 14, comma 7, dovrebbe valutarsi la congruità del ricorso allo strumento normativo secondario (un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) al fine di determinare il *quantum* di accisa dovuta per l'energia elettrica con l'esplicita ed esclusiva finalità di assicurare « *l'equivalenza del gettito* », il cui ammontare non è quantificato, né delimitato in relazione ad un definito arco temporale;

all'articolo 15, comma 4, che prevede l'istituzione da parte di ciascuna regione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, si consideri l'opportunità di indicarne i riferimenti temporali;

al medesimo articolo 15, comma 4, secondo periodo – ove si dispone che ogni regione stabilisce, previo accordo con le province, « *le modalità di riparto del Fondo nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute alla singola provincia*

in cui si sono verificati i presupposti di imposta » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se il suddetto accordo abbia o meno carattere vincolante;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, secondo e terzo periodo e all'articolo 5, comma 1, in materia di addizionale regionale dell'IR-PEF, dovrebbe chiarirsi se l'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IR-PEF applicabile a decorrere dal 2014 abbia natura obbligatoria o facoltativa;

all'articolo 19, comma 1, laddove prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri « *previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali* », dovrebbe chiarirsi se si intenda fare riferimento alla Conferenza unificata ovvero alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Semplificazione normativa Francesco BELSITO prende atto dei rilievi espressi dal Comitato, annunciando che essi potranno essere valutati nel prosieguo dell'*iter* di esame del provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	14
AVVERTENZA	15

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 23 marzo 2011. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.55.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che con lettera al Presidente della Camera, pervenuta il 16 febbraio 2011, il deputato Pippo Gianni ha formulato l'opzione per il mandato parlamentare a seguito della dichiarazione di incompatibilità, nella seduta della Giunta del 19 gennaio 2011, della carica, da lui ricoperta, di deputato regionale siciliano. Con successiva nota pervenuta alla Giunta il 21 febbraio 2011 il segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana ha trasmesso lo stralcio del resoconto stenografico della seduta di quell'Assemblea del 16 febbraio 2011 nella quale si è preso atto delle dimissioni dell'on. Gianni dalla carica di deputato regionale.

La Giunta può, pertanto, prendere atto dell'opzione per il mandato parlamentare formulata dal deputato Gianni.

Avverte, poi, che, in esito ad un accertamento disposto in via d'ufficio, la Giunta ha acquisito copia del verbale della riunione del 22 ottobre 2009 nella quale il consiglio di amministrazione di Agripart s.p.a. ha accettato le dimissioni del deputato Ignazio Abrignani dalle cariche di presidente e consigliere di amministrazione della predetta società.

Il Comitato per le incompatibilità propone, pertanto, alla Giunta di prendere atto della cessazione del deputato Abrignani dalle suddette cariche.

La Giunta prende atto.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, con lettera pervenuta il 18 marzo 2011 ed indirizzata anche al Presidente della Camera, la signora Ulli Mair, segretaria del partito *Die Freiheitlichen*, alla quale aveva già inviato una risposta ad una sua precedente lettera concernente presunti profili di illegittimità costituzionale della legge elettorale per la Camera, chiede di essere ascoltata «in modo da sottoporre agli onorevoli membri della

Camera le conseguenze ingiuste e antidemocratiche della soglia di sbarramento di cui all'articolo 83, comma 1, n. 3, lett. *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 ».

Così come già comunicato alla scrivente con la sua lettera del 10 febbraio 2011, osserva che sulle doglianze mosse dalla signora Mair non sono ravvisabili profili di competenza della Giunta delle elezioni, la quale pertanto non può accogliere la richiesta di audizione formulata con la

nuova lettera. Si riserva in ogni caso di far pervenire per le vie brevi alla signora Mair un riscontro al riguardo.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Discussione sulle comunicazioni rese dal presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli) (<i>Seguito e conclusione</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere</i>)	27

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli).

(Seguito e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali. Si era poi concordato di rinviare il seguito e la conclusione della discussione a oggi.

Pierluigi MANTINI (UdC) si diffonde sulle problematiche evocate dalla lettera dei colleghi Cicchitto e altri e su cui largamente, sulla stampa e in dottrina, si discute ormai da molte settimane. Anche le audizioni che si sono svolte ieri sono state una conferma di quanto il tema sia controverso. Nondimeno ne ha tratto la convinzione che quello posto dalla maggioranza sia un falso problema. Infatti, delle due l'una: o il conflitto d'attribuzione si atteggia a *vindicatio potestatis*, e allora è chiaramente inammissibile; oppure assume il senso di una doglianza per me-

nomazione del potere della Camera da parte di un altro potere che fa cattivo uso di facoltà che la Camera medesima in astratto non gli contesta. In quest'ultimo caso, però, occorrerebbe dire perché si è trattato di un episodio di indebita interferenza con i poteri parlamentari. Da questo punto di vista, le sentenze della Corte costituzionale n. 241 del 2009 e della Corte di cassazione n. 10130 del 2011 non giovano affatto alla tesi contenuta nella lettera in titolo. Il potere di qualificazione giuridica dei fatti-reato non può che spettare all'autorità giudiziaria ed è quindi destituita di fondamento l'accusa mossa ai pubblici ministeri di voler sovvertire l'ordine costituzionale. È anzi plausibile argomentare l'esatto opposto. Si rifà quindi ai contenuti del documento da lui depositato unitamente al collega Lo Presti e preannuncia il voto contrario su eventuali testi che esprimessero parere favorevole sulla levata del conflitto.

Donatella FERRANTI (PD) esamina dettagliatamente i vari profili della discussione svoltasi nei giorni scorsi, nelle sedi parlamentari e non, e confuta gli argomenti ascoltati ieri dai professori Nicotra e Spangher. Non è possibile concepire, a legislazione vigente, un potere di filtro parlamentare sulla ministerialità dei reati,

giacché altrimenti sarebbe surrettiziamente reintrodotta l'autorizzazione a procedere penalmente, come ha acutamente osservato il prof. Alessandro Pace nelle audizioni di ieri. La documentazione disponibile è tutta nel senso che il reato ascritto al deputato Berlusconi è stato commesso al di fuori delle competenze specifiche di membro del Governo e quindi la Camera non ha alcunché di cui dolersi. Chiarito che il dovere di comunicazione alla Camera competente sui procedimenti in corso a carico di ministri e ritenuti non pertinenti alle relative funzioni sussiste soltanto in caso di archiviazione cosiddetta 'asistemica' da parte del tribunale dei ministri, ribadisce il valore imprescindibile della separazione dei poteri e dell'indipendenza della magistratura. Manifesta il suo orientamento drasticamente contrario a ogni conflitto d'attribuzione su questa vicenda.

Anna ROSSOMANDO (PD) ha sentito varie volte i richiami alla giurisprudenza da parte dei colleghi favorevoli alla levata del conflitto d'attribuzione ma li invita a meditare meglio sui relativi contenuti. Anzitutto sottolinea la profonda differenza di situazioni tra i casi risolti con la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 e quella della Corte di cassazione dello scorso 3 marzo sul caso Mastella. Nella prima situazione era stato violato un preciso obbligo di legge, giacché nel dichiararsi incompetente il tribunale dei ministri di Firenze non aveva reso la dovuta comunicazione alla Camera. Nella seconda, la Cassazione respinge con nettezza la pretesa dell'imputato Mastella di considerare abnorme la reiezione della sua eccezione di incompetenza funzionale. Resta dunque evidente che nessun passaggio delle due sentenze giova alla tesi di maggioranza. Distinto il reato di concussione con abuso di qualità dall'analogo fattispecie con abuso di potere, comunica di aver sottoscritto la proposta a firme congiunte Samperi e Palomba e si dichiara contraria ad ogni conflitto tra poteri su questa vicenda.

Federico PALOMBA (IdV), richiamati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009, che non dà alcuna sponda alle pretese della maggioranza, teme che il conflitto d'attribuzione che si vorrebbe elevare sarà ricordato come il conflitto del *bunga bunga*. Ricordato che il dovere di comunicazione – come anche ribadito dalla sentenza n. 10130 della Corte di cassazione dello scorso 3 marzo 2011 – grava solo sul tribunale dei ministri quando questo archivia il proprio fascicolo, sottolinea come la *ratio* di tale comunicazione stia nella necessità di assicurare un controllo parlamentare sui procedimenti penali per reati funzionali da cui i ministri riescono a sottrarsi per i più vari motivi. Ricordato anche come il tribunale di Livorno abbia elevato conflitto d'attribuzione sulla delibera totalmente illegittima della Camera sul caso Matteoli, si rammarica del fatto che le procedure parlamentari siano intasate dai problemi processuali del Presidente del Consiglio. Compiaciuto del riferimento che ieri in audizione il prof. Spangher ha fatto al processo penale minorile, ritiene però non calzante il parallelismo da lui tracciato tra il rapporto di specialità tra processo ordinario e quello minorile, da un lato, e la relazione tra processo ordinario e processo ministeriale, dall'altro. Infatti, secondo l'articolo 96 della Costituzione, il processo ministeriale è anch'esso ordinario. Dettosi concorde circa l'applicabilità alle questioni odierne dell'articolo 26 del codice di procedura penale, tesi affacciata nel corso delle audizioni informali dal collega Lo Presti, rimarca l'incolmabile differenza tra i casi Lockheed e Sigonella, per un verso, e quello attuale, per l'altro. Ciò risulta evidente dalla documentazione agli atti: cita in particolare l'interrogatorio difensivo di Mohamed Reda Hammad, allegato alla lettera in titolo, che chiarisce oltre ogni dubbio che prima dei fatti Berlusconi sapeva che Mubarak ignorasse chi fosse Karima. È stata sempre, quindi, esclusa la sua parentela con il *leader* egiziano. De jure condito manca nella Camera l'interesse costituzionale a elevare il conflitto.

L'ufficio di presidenza dovrebbe pertanto deliberare di non domandare all'Assemblea la decisione sulla relativa questione, come è già avvenuto per i casi Faggiano-Sardelli, D'Elia, Mancini, Evangelisti-Brunetta, nei quali diversi Presidenti e Uffici di Presidenza non fecero mai approdare in Assemblea le richieste di elevazione del conflitto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che l'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prescriva comunque al pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri quando il procedimento riguardi un membro del governo. La Camera non può rimanere supina alle decisioni dell'autorità giudiziaria: ove quest'ultima qualificasse come comune una fattispecie concreta chiaramente ministeriale, si domanda se la Camera stessa non avrebbe il potere di reagire. Da questo punto di vista, gli sembra quasi superfluo stabilire come la Camera medesima assuma l'informazione sul procedimento in corso, se tramite la comunicazione ufficiale del tribunale dei ministri o altrimenti. Gli pare d'altronde che le audizioni di ieri abbiano confermato la possibilità che la Camera si dolga della circostanza che le sue attribuzioni siano state artatamente aggirate. Inoltre, il procedimento dinnanzi a un giudice incompetente sarebbe un danno per la stessa funzione giurisdizionale. Per questo invita i colleghi a votare per il documento, da lui sottoscritto, che reca un orientamento favorevole alla levata del conflitto.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea come il punto centrale della questione è chi debba qualificare il reato come pertinente o non alle funzioni ministeriali. Non crede che la Camera d'appartenenza possa essere espropriata di una sua autonoma valutazione, come ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009. In questo senso, il rimedio del conflitto d'attribuzione gli pare pienamente confacente ai casi in cui si registri una cecità – ora colposa, ora dolosa – dell'autorità giudiziaria sui fatti oggetto d'indagine. Il

meccanismo di rilevazione della ministerialità – per come lo interpretano i colleghi dell'opposizione – è chiaramente fallace perché non considera che il giudizio su tale questione deve rimanere patrimonio delle Camere, come ha lucidamente sostenuto la professoressa Nicotra nell'audizione di ieri. Persino il professor Mangiameli ha dovuto riconoscere che il novero dei reati ministeriali non è un *numerus clausus* di ipotesi tipiche ma è necessariamente una serie aperta. Si orienta quindi in senso favorevole alla levata del conflitto.

Maurizio PANIZ (PdL) rimarca come la richiesta dei colleghi Cicchitto e altri sia pienamente legittima. Nella seduta del 3 febbraio 2011 la Camera aveva mandato un chiaro segnale all'autorità giudiziaria di Milano, statuendo sulla ministerialità del reato. Ricordata la sentenza della Cassazione del 1992, richiamata dal deputato Turco durante l'esame della richiesta di perquisizione dell'ufficio del deputato Berlusconi nello scorso gennaio, secondo cui l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri sussiste anche in caso di dubbio, ribadisce che i fatti si sono svolti per finalità istituzionali. Se ne ricava conferma dalle testimonianze delle ragazze agli atti, dalle deposizioni di vari pubblici ufficiali e delle persone presenti ai colloqui tra l'onorevole Berlusconi e il presidente Mubarak. Una corretta lettura delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, del resto, porta a considerare assolutamente opportuna la levata del conflitto. Vari costituzionalisti hanno sottoscritto questa opinione, compreso Valerio Onida, da cui – ieri ha dovuto prendere atto – il professor Pace dissente. Invita pertanto la Giunta ad approvare il documento che ha testè depositato e sottoscritto anche dal collega Paolini.

Antonino LO PRESTI (FLI) prende atto dell'arrivo dei colleghi del gruppo Iniziativa responsabile, che hanno fatto ingresso nell'aula soltanto adesso, per motivi – a suo avviso – legati al preannunziato rim-

pasto di governo. Crede che debba essere il Governo medesimo a elevare questo conflitto, se sono le prerogative dell'Esecutivo che si assumono violate. Si rammarica di aver ascoltato il collega Paolini appiattito sui rilievi, a suo avviso non corretti, del prof. Spangher, il quale ha avuto però l'accortezza di non depositare pareri scritti. Sottolinea che l'incompetenza funzionale del giudice non comporta la disapplicazione dell'articolo 26 del codice di procedura penale. Osserva come nel testo presentato dalla maggioranza sia contenuto un riferimento alla procedura parlamentare di elevazione del conflitto d'attribuzione da parte della Camera: si tratta di un tema totalmente improprio per questa sede.

Jole SANTELLI (Pdl) crede che le persone che vengono invitate per le audizioni parlamentari meritino più rispetto: il prof. Spangher non era stato richiesto espressamente di contribuire con un documento scritto.

Antonino LO PRESTI (FLI), interrompendo, rimarca come la collega Santelli non fosse presente ieri. Non ha inteso in alcun modo mancare di rispetto al docente ma semplicemente prendere atto che né lui né gli altri esperti hanno manifestato l'opinione che il reato di cui si tratta sia ministeriale e che sussiste, con il professor Spangher, una divergenza d'opinione sull'articolo 26 del codice di procedura penale.

Jole SANTELLI (Pdl), riprendendo, osserva come l'istituto del conflitto d'attribuzione è stato immaginato dal costituente proprio per porre rimedio alle situazioni simili a questa: l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea (cui a suo avviso non può essere sottratta la competenza a decidere) dovranno valutare se ricorrervi anche per creare l'occasione per ricondurre la magistratura nel proprio alveo. Peraltro, la magistratura medesima sarà chiamata a rispondere politicamente delle proprie scelte. Richiamati i colleghi della Giunta alla delicatezza della decisione da assu-

mere e constatato che essa farà comunque precedente, preannuncia il suo voto favorevole sul documento depositato dal collega Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, crede che tutti i docenti ascoltati ieri abbiano dato un contributo alla discussione secondo le proprie conoscenze e legittime convinzioni. Di questo tutti i componenti la Giunta devono dar loro atto. Osserva comunque di non aver trovato offensivo l'intervento del collega Lo Presti.

Giuseppe CONSOLO (FLI) crede che – purtroppo – oggi la legge dei numeri prevarrà su quella delle convinzioni. Si regolerà, pertanto, secondo il criterio della disciplina di gruppo. Nondimeno, rileva che a suo avviso gli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione indicano tutti situazioni nelle quali le Camere sono giudici delle proprie competenze. Non si può infatti sostenere che in materia di immunità parlamentari e di reati presidenziali il perimetro delle competenze parlamentari è stabilito dalle Camere stesse e che ciò non avvenga nel caso dei reati ministeriali.

Marilena SAMPERI (PD), contestati tutti gli assunti della professoressa Nicotra, che le appaiono francamente privi di appigli normativi, teme che la Camera stia per andare incontro all'ennesima mortificazione. Il reato ministeriale si compone – anche alla luce di cospicua dottrina, che richiama – di due elementi imprescindibili: la qualità di ministro e l'esercizio concreto delle relative funzioni. Nella fattispecie manca il secondo requisito. I convulsi contatti tra il Presidente del Consiglio e la questura di Milano nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 erano volti a far rilasciare Karima el Marough in violazione della legge: ciò non aveva niente che fare con le funzioni di capo del Governo. Basta peraltro consultare i precedenti, tra i quali quello relativo all'on. Bindi e, più di recente, all'on. Lunardi, per rendersi conto di che cosa sia un reato ministeriale. Concorda con quanti hanno auspicato che

il disdoro di elevare il conflitto sui fatti in causa sia evitato alla Camera e, se proprio necessario, sia addossato piuttosto alla responsabilità del Governo.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che è stato presentato – già ieri – un documento dei colleghi Lo Presti e Mantini, successivamente sottoscritto dai colleghi Dionisi e Consolo (*vedi allegato 1*). Nel corso dell'odierna seduta è poi pervenuto – come preannunziato – un testo presentato congiuntamente dai deputati Samperi e Palomba, sottoscritto poi dai deputati Ferranti, Rossomando e Turco (*vedi allegato 2*). È stato infine – anche qui come preannunziato – presentato un testo di parere dai colleghi Paniz e Paolini (*vedi allegato 3*). I primi due documenti sono sfavorevoli alle conclusioni della lettera in titolo mentre il terzo è favorevole. Avverte che nel testo proposto dai colleghi Paniz e Paolini è contenuto un capoverso sulla procedura parlamentare di elevazione del conflitto. È evidente che tale passaggio – ove il documento fosse approvato – non potrà essere in alcun modo considerato vincolante per la Giunta per il Regolamento e per l'ufficio di presidenza della Camera, le cui prerogative non ne risul-

terebbero in alcun modo intaccate. Lo stesso vale per il contenuto degli interventi dei colleghi che si sono soffermati su tale profilo.

Metterà ai voti le proposte di parere in ordine cronologico di presentazione. Indica la votazione sul documento Lo Presti, Mantini e altri.

La Giunta respinge per 11 voti a 10.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, indica la votazione sul documento Samperi, Palomba e altri.

La Giunta respinge per 11 voti a 9 e un astenuto.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, indica la votazione sul documento Paniz e Paolini.

La Giunta approva per 11 voti a 10.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che comunicherà al Presidente della Camera l'esito della discussione e delle deliberazioni testé avvenute, trasmettendo gli atti delle sedute svolte.

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO 1

**DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE
NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2011
(lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli).**

PROPOSTA DI PARERE

Il conflitto d'attribuzione proposto dai Presidenti dei gruppi di maggioranza è inammissibile per diversi ordini di ragioni.

1) Esso viene proposto dai capigruppo di maggioranza con una specifica richiesta scritta, indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, oggi all'esame della Giunta per il parere e prende le mosse da un fatto falso.

Infatti, nella lettera si dice che il Presidente del Consiglio ha « chiesto informazioni a un dipendente della questura ». Si tratta di un dato che stride con il capo d'imputazione e con la realtà fattuale accertata negli atti allegati alla missiva (v. per tutte dichiarazione dottor Ostuni).

È come se si volesse elevare conflitto sulla base della considerazione che un certo parlamentare fosse in Italia mentre invece si trovava all'estero. Si pensi ancora se un deputato presentasse un'interrogazione parlamentare basata su un fatto palesemente falso o comunque non sorretto da adeguate fonti; oppure se fosse presentata una proposta di legge o una mozione basata su evidenti fraintendimenti di fatto e di diritto. Il Presidente della Camera dichiarerebbe certamente inammissibile l'atto di cui si parla.

2) Il conflitto d'attribuzione è un rimedio istituzionale previsto dall'articolo 134 della Costituzione. Esso si atteggia in due modi:

a) a vindicatio potestatis: in tal caso il potere ricorrente contesta in radice la possibilità che l'altro potere possa intervenire nella materia contestata;

b) a conflitto da menomazione: qui il potere che eleva conflitto non contesta in astratto la spettanza dell'altro potere ma sostiene che – nel caso concreto – le modalità del relativo esercizio siano lesive delle proprie.

Da questo punto di vista, il conflitto nel caso in esame è motivato sulla base della contestazione dell'astratta titolarità del potere di stabilire la ministerialità in capo all'autorità giudiziaria (e cioè come *vindicatio potestatis*).

Diverso sarebbe stato se il conflitto fosse stato motivato in concreto.

Per esempio, se la magistratura avesse qualificato come comune e non 'ministeriale' il reato dello scandalo Lockheed o il reato di favoreggiamento nei fatti di Sigonella, si sarebbe potuto argomentare che la magistratura aveva in astratto il potere di dire quale reato sia ministeriale o non, ma – nel caso concreto – avrebbe usato male quel potere e avrebbe errato nella qualificazione del fatto.

Ma – si ripete – nel caso Ruby la maggioranza non contesta in concreto l'uso del potere di qualificare i fatti come ministeriali o non; lo contesta in astratto e sostiene che la Camera abbia un potere di filtro preliminare di stabilire se il reato sia pertinente alle funzioni ministeriali o meno.

3) Sotto questo profilo, il conflitto è inammissibile perché tende a sovvertire l'ordine costituzionale, fissato nella riforma dell'articolo 96 della Costituzione, del 1989. Dai lavori preparatori a quella

legge, nel 1988, si evincono chiaramente tre questioni fondamentali:

i. dopo il *referendum* sulla c.d. giustizia giusta del 1987, la Commissione inquirente (organo parlamentare di filtro sulle accuse ai ministri) era stata abolita. Si trattava quindi di trovare un nuovo meccanismo per i procedimenti contro i ministri. Si scelse quindi di togliere al Parlamento ogni ruolo di filtro o d'interdizione. Vale la pena peraltro ricordare quello che affermò il deputato Calderisi nella seduta dell'Assemblea del 7 marzo 1988: « oggetto della dura condanna espressa dall'opinione pubblica, anche prima del voto popolare, non era tanto la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune o gli altri aspetti successivi del procedimento d'accusa ma era l'operato della commissione inquirente, che in virtù dei suoi poteri non previsti dalla Costituzione, ha operato da porto delle nebbie, da grande insabbiatrice, da ombrello protettore a difesa di tutti i reati commessi dai membri dei Governi. [...] Questa legge così com'è è destinata a riprodurre una situazione di paralisi della giustizia in questa materia [...] è gravissimo che si dia il segnale che la classe politica possa invocare per i suoi ministri non la contestazione di un reato che la magistratura asserisce essere stato compiuto e su cui bisogna indagare ma il diritto di violare la legge. Si stabilisce che coloro che vengono eletti perché attuino le norme possano ergersi al di sopra delle norme stesse »;

ii. il nuovo testo dell'articolo 96 della Costituzione non prevede l'autorizzazione a procedere per qualsiasi reato commesso da un ministro ma solo per quelli commessi da un ministro nell'esercizio delle specifiche funzioni esercitate. La verifica della sussistenza di questo doppio requisito fu affidata alla magistratura. Lo si deduce senza equivoci dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dall'articolo 2 della legge n. 219 del 1989;

iii. nella seduta dell'Assemblea dell'8 marzo 1988, la Camera respinse un emen-

damento a firma Mellini, Calderisi e altri che volevano prevedere – accanto al meccanismo del « tribunale dei ministri » – la possibilità per il ministro di eccepire la ministerialità e di provocare una pronunzia della Camera d'appartenenza. La reiezione dell'emendamento era significativa della volontà dell'Aula di non concepire altro ruolo per le assemblee parlamentari che quello di autorizzare o meno il procedimento già qualificato dal tribunale dei ministri come ministeriale.

4) Ma il conflitto è inammissibile anche per un quarto motivo: la carenza di un interesse ad agire. È noto il principio di cui all'articolo 100 c.p.c.: per proporre una domanda in giudizio o per contraddire alla stessa occorre avervi un interesse.

È noto al riguardo che l'unico interesse che la Camera potrebbe avere ad elevare conflitto e – dopo averlo vinto – a vedersi chiedere l'autorizzazione per reato ministeriale è quello di ravvisare nella fattispecie sottopostale la ragion di Stato o l'alta discrezionalità governativa di cui all'articolo 9, comma 3, della l. cost. n. 1 del 1989. Solo sulla base di queste due scriminanti (e a maggioranza assoluta dei componenti) la Camera potrebbe denegare l'autorizzazione.

Ma – come giova ripetere – i colleghi Cicchitto e altri non sostengono che il fatto rientrerebbe nella ragion di Stato o nell'alta discrezionalità governativa. Essi, anzi, non solo travisano il fatto (parlano di una semplice richiesta d'informazione e non di un'azione volta alla consegna della Ruby alla consigliera Minetti) ma chiedono che la Camera rivendichi in astratto il potere di qualificare giuridicamente il fatto come reato ministeriale (dunque: una *vindicatio potestatis* e non un conflitto da menomazione in concreto). Questa tesi è del tutto destituita di fondamento anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte sul caso Mastella, che ha statuito che « il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura, ministeriale o meno, spetta sempre all'autorità giudiziaria ». E infatti – sempre secondo la sentenza del 3 marzo 2011

– «l'affermazione della Corte costituzionale, secondo cui all'organo parlamentare non può essere sottratta una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, non può essere intesa – così come assume la difesa dell'imputato – nel senso di negare all'autorità giudiziaria procedente la potestà esclusiva di qualificare la natura del reato, ovvero di attribuirlo sullo stesso piano al Parlamento».

5) Inoltre, ove si volesse sostenere il potere della Camera di sollevare il conflitto d'attribuzione in via preventiva, si dovrebbe prendere atto del fatto che gli organi giudiziari (il tribunale di Milano, che celebrerà il processo a partire dal 6 aprile) non si sono ancora espressi definitivamente sull'eccezione d'incompetenza sollevata dai difensori del Presidente del Consiglio. Sicché, anche da questo punto di vista, non esiste un interesse attuale della Camera ad agire nel giudizio costituzionale.

6) Infine, non è affatto conducente e persuasivo il riferimento – tanto insistito quanto fallace – che i capigruppo della

maggioranza fanno al passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 sulla pretesa potestà della Camera di svolgere una propria e autonoma valutazione della ministerialità.

Infatti, quella frase viene estrapolata e assolutizzata in modo errato, posto che essa si riferisce in realtà alla sola ipotesi del tribunale dei ministri che abbia archiviato – ai sensi dell'articolo 2 della l. n. 219 del 1989 – il fascicolo ministeriale, vuoi per non ministerialità del reato vuoi per ogni altro motivo. La comunicazione alla Camera dell'avvenuta archiviazione (dovuta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, l. cost. n. 1 del 1989) infatti è tesa a consentire l'esercizio di un controllo parlamentare o l'elevazione di un conflitto in caso di mancata condivisione della valutazione del Collegio per i reati ministeriali. Si tratterebbe in questo caso non di una *vindicatio potestatis* ma di un conflitto da menomazione.

In conclusione, tenuto conto degli utili approfondimenti svolti nelle audizioni, la Giunta esprime parere negativo sulla richiesta dei colleghi Cicchitto e altri.

« Lo Presti, Mantini, Dionisi e Consolo »
Roma, 22 marzo 2011.

ALLEGATO 2

**DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE
NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2011
(lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli).**

PROPOSTA DI PARERE

La Giunta per le autorizzazioni,

letta la lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli, trasmessa dal Presidente della Camera il 2 marzo 2011;

udite le comunicazioni del Presidente Castagnetti del 9 e del 16 marzo 2011;

ascoltate le personalità che si sono presentate per l'audizione del 22 marzo 2011;

considerato che:

la lettera si riferisce alla questione dell'eventuale riconduzione dei fatti ascritti al deputato Berlusconi nel procedimento penale pendente a Milano alla sfera delle sue funzioni ministeriali;

la Camera dei deputati – nella seduta del 3 febbraio 2011 – ha disposto la restituzione degli atti alla magistratura milanese perché – a maggioranza e con tre relazioni di minoranza – ne ha sostenuto l'incompetenza funzionale;

nella lettera dei predetti colleghi ci si duole che tale statuizione sia stata ignorata dagli uffici giudiziari milanesi;

nondimeno la lettera medesima incorre in molti errori di fatto e di diritto;

essa travisa il fatto contestato in sede penale al deputato Berlusconi e lo definisce alla stregua di una mera richiesta d'informazioni alla questura di Milano nell'esercizio di funzioni ministeriali;

è invece accertato che nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 il Presidente del Consiglio telefonò o fece telefonare

molte volte alla questura di Milano per esercitare pressioni affinché una minore (Karima el Marough) in stato di fermo fosse rilasciata e affidata a Nicole Minetti;

tale fatto è certamente riconducibile allo schema – da accertare in concreto – della concussione con abuso della qualità (e non del potere) ai sensi dell'articolo 317 del codice penale;

la stessa documentazione allegata dagli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli smentisce nei fatti la tesi avanzata nella lettera da loro sottoscritta, in particolare che vi fosse il *fumus* della parentela di Karima con il presidente egiziano Mubarak. Dall'interrogatorio difensivo dell'interprete egiziano – svolto dall'avvocato Dinacci – si capisce che questi non conosceva Karima el Marough e che mai Mubarak ha dato da intendere che sue parenti vivessero in Italia;

del resto nella lettera non si afferma in modo alcuno che il reato contestato sia ministeriale né lo ha affermato alcuna delle personalità interpellate;

nella lettera si contesta soltanto il potere dell'autorità giudiziaria di qualificare il fatto-reato,

come già esposto nella relazione di minoranza del 31 gennaio 2011, il procuratore della Repubblica è un « passacarte » solo se la notizia di reato gli appare concernere la materia dell'articolo 96 della Costituzione (*cfr.* F. POSTERARO, 1988, p. 100): non deve infatti dimenticarsi che al procuratore della Re-

pubblica è riconosciuto il compito di formulare all'avvio del procedimento un preventivo inquadramento giuridico della fattispecie di reato e di compiere una preliminare qualificazione della « ministerialità » di quest'ultimo. Il procuratore della Repubblica ha dunque una « funzione fondamentale di impulso » del procedimento (così D. CENCI, *Profili problematici dell'attività del pubblico ministero nei procedimenti d'accusa*, in Giur. it., 1997, p. 17): in capo ad esso sussiste un « potere-dovere di formulare un preventivo inquadramento giuridico della fattispecie, con qualche effetto di vincolo – assolutamente non previsto dal legislatore, ma, in realtà, inevitabile – rispetto all'ambito d'azione » del Collegio (così A. TOSCHI, *Commento alla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1*, in Leg. pen., 1989, p. 493; ma si vedano in tal senso anche le riflessioni di A. CARIOLA, *La responsabilità penale del Capo dello Stato e dei Ministri: disegno costituzionale e legge di riforma*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, p. 48; R. ORLANDI, *Aspetti processuali dell'autorizzazione a procedere*, Torino, 1994, p. 158; A. CIANCIO, *Il reato ministeriale. Percorsi di depoliticizzazione*, Milano, 2000, p. 215; P. DELL'ANNO, *Il procedimento per i reati ministeriali*, Milano, 2001, p. 148);

d'altronde, come riconosciuto dalla Corte di cassazione, da un lato « l'obbligo di trasmissione al c.d. tribunale dei Ministri degli atti concernenti i reati indicati nell'articolo 96 della Costituzione previsto dall'articolo 6, l. cost. del 1989 sussiste a condizione che venga ravvisata l'ipotizzabilità di un reato « ministeriale » » (Sez. VI, 6 agosto 1992, n. 3025); dall'altro, « non è configurabile alcuna competenza del [tribunale dei Ministri], allorché non esista, nei loro confronti, una *notitia criminis* qualificata. Tale verifica spetta, sotto la sua responsabilità, al p.m. pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri di indagine, spettanti solo al predetto collegio » (Sez. I, 22 maggio 2008, n. 28866). Alla luce delle pronunce richiamate, si ricava che, una volta acquisita una *notitia criminis* da parte del

pubblico ministero nei confronti del Presidente del Consiglio o di un Ministro, la qualificazione circa la natura ministeriale del reato o meno spetta inderogabilmente a lui – non essendovi alcuna sentenza della giurisprudenza di legittimità di contrario avviso;

in definitiva, con la decisione della procura di Milano di non inviare gli atti al tribunale dei Ministri (decisione che, come si è ampiamente dimostrato, rientrava pienamente nelle competenze della procura di Milano), non ha avuto avvio il procedimento per i reati ministeriali indicati nell'articolo 96 della Costituzione ma si è incardinato un procedimento di fronte al giudice ordinario;

quanto poi alla tesi sostenuta dalla maggioranza relativa alla presunta statuzione del diritto delle Camere a un'autonomia e propria valutazione sulla ministerialità o non del reato, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009, si tratta – nel migliore dei casi – di un abbaglio in buona fede; altrimenti di una voluta forzatura;

nella sentenza n. 241 del 2009, la Corte ha solo stigmatizzato il comportamento del tribunale dei ministri di Firenze che era incorso nell'omissione della comunicazione dell'avvenuta archiviazione, prevista dall'articolo 8, comma 4, della l. cost. n. 1 del 1989, che sancisce un obbligo di informazione in capo ad un organo terzo. Tale previsione fa nascere in capo alla Camera il diritto ad essere informata dell'avvenuta archiviazione;

invece nel procedimento di cui ci si occupa non sussiste nessuna attribuzione costituzionale in capo alla Camera. Invano i membri della Giunta hanno chiesto agli esperti auditi di indicare la fonte normativa per avallare la tesi sostenuta dai capigruppo di maggioranza;

tale impostazione è totalmente priva di fondamento, anche alla luce di molte sentenze della Corte di cassazione, da ultimo la n. 10130 dello scorso 3 marzo 2011 (VI sezione) che afferma: « l'obbligo

informativo (nei confronti della Camera: n.d.r.) non è richiesto né dalla legge, né dalla sentenza n. 241/2009. ciò proprio perché, non essendo mai stato chiamato in causa il collegio per i reati ministeriali, non è neppure profilabile un interesse giuridicamente qualificato e, per di più, attuale della Camera di appartenenza dell'inquisito ad interloquire all'interno del procedimento, non venendo in considerazione la natura ministeriale del reato, ma soltanto la qualità soggettiva dell'imputato; una qualità da sola irrilevante al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989». E aggiunge la S.C.: «Ne deriva allora che il "coinvolgimento" parlamentare 'per via istituzionale ed in forma ufficiale' è ipotizzabile, nello specifico, solo in presenza dell'archiviazione, soprattutto quella c.d. asistemica, disposta dal collegio per i reati ministeriali». Con il che è la stessa S.C. ad escludere che nella specie si possa ragionare a fortiori, argomentando dalla sentenza n. 241 del 2009;

peraltro, è *ictu oculi* errato contestare alla giurisdizione il potere di interpretare i fatti e le norme, giacché questo significa contestare in radice l'esistenza del potere giurisdizionale;

il conflitto quindi appare del tutto inammissibile, anche alla luce di quanto correttamente affermato dal professor Pace nell'audizione del 22 marzo 2011, presso la Giunta delle autorizzazioni riguardo alla tesi fatta propria dal Senato, secondo la quale anche i rapporti, i referti e le denunce concernenti reati extrafun-

zionali commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri dovrebbero essere trasmessi al tribunale dei ministri. Tale tesi urta infatti non solo contro la lettera degli articoli 96 della Costituzione e 6, commi 1 e 2, della l. cost. n. 1 del 1989 ma anche contro il nuovo articolo 68, comma 2, della Costituzione, il quale ha escluso in via generale la previa autorizzazione a procedere. Opinando come ha fatto il Senato, l'autorizzazione a procedere verrebbe fatta surrettiziamente rivivere con riferimento a tutti i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri;

per quanto riguarda la presunta menomazione delle attribuzioni della Camera dei deputati da parte della procura di Milano, per la omessa trasmissione degli atti al tribunale dei Ministri, il pregiudizio per la Camera dei deputati è solo indiretto. Ad essere pregiudicato è infatti un terzo organo dello Stato, il tribunale dei Ministri, il quale non è stato investito di alcun reato e quindi non ha nessun titolo per lamentare una qualsiasi sua menomazione. In ogni caso non si tratterebbe certo di un conflitto di attribuzione ma solo di un conflitto di competenza interno all'ordine giudiziario:

ESPRIME PARERE CONTRARIO
ALLA LEVATA DEL CONFLITTO.

« Samperi, Palomba, Ferranti,
Rossomando e Turco ».

Roma, 23 marzo 2011.

ALLEGATO 3

**DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE
NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2011
(lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli).**

PROPOSTA DI PARERE

La Giunta per le autorizzazioni,

presa cognizione della lettera dei deputati Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli – Presidenti, rispettivamente, dei Gruppi parlamentari del Popolo della libertà, della Lega nord Padania e di Iniziativa responsabile – pervenuta al Presidente della Camera il 1° marzo scorso e da questi trasmessa, secondo prassi, alla Giunta per le autorizzazioni al fine di acquisirne le relative valutazioni, nonché dei relativi allegati;

posto che, con tale lettera, si sottopone alla valutazione del Presidente della Camera e della Camera nel suo complesso di accertare « la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, a tutela delle prerogative della Camera, lese – secondo quanto sopra illustrato – dall’operato omissivo della magistratura procedente (procura della Repubblica e giudice per le indagini preliminari di Milano) che sta procedendo nei confronti dell’onorevoli Silvio Berlusconi »;

svolto l’esame della questione nelle sedute del 9, 16, 22 e 23 marzo, comprendente, fra l’altro, alcune audizioni informali di esperti di diritto costituzionale;

condivise integralmente le considerazioni contenute nella lettera;

condivisa la preoccupazione, espressa nella lettera dei richiedenti, che una rinuncia da parte della Camera ad una ferma reazione di fronte a questa lesione delle sue prerogative possa introdurre, se trascurata e ripetuta, « una modifica implicita della Costituzione quanto ai rapporti fra poteri dello Stato »;

ribadita la necessità di una presa di posizione da parte dell’Assemblea della Camera – in quanto sede ultima delle decisioni della Camera medesima, in particolare quando tali decisioni involgono rapporti con altri poteri dello Stato – attraverso una iniziativa coerente e conseguente rispetto alle precedenti deliberazioni da essa stessa assunte nella seduta del 3 febbraio 2011, sorrette da valutazioni poi del tutto ignorate dai giudici;

esprime il convincimento che la Camera, a tutela delle sue prerogative costituzionali, debba elevare un conflitto d’attribuzioni nei confronti dell’Autorità giudiziaria di Milano, essendo stata da quest’ultima lesa nella sfera delle sue attribuzioni riconosciute dall’articolo 96 della Costituzione.

« Paniz, Paolini ».

Roma, 23 marzo 2011.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54-A Realacci 28

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 marzo 2011.

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei
piccoli comuni.
C. 54-A Realacci.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
16.10 alle 17.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

Audizione di rappresentanti di Sorgenia, Federutility, Cives, CEI-CIVES, I-Com e del professor Fabio Orecchini coordinatore del Gruppo Energia e Ambiente (*Svolgimento e conclusione*) 29

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

Audizione di rappresentanti di Sorgenia, Federutility, Cives, CEI-CIVES, I-Com e del professor Fabio Orecchini coordinatore del Gruppo Energia e Ambiente.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea FIOCCHI, *direttore investimenti Sorgenia*, Fabio SANTINI, *direttore area mercato dell'energia Federutility*, Pietro MENGA, *presidente CEI-CIVES*, Antonio SILEO, *ricercatore esperto sui temi dell'auto elettrica*, e Fabio ORECCHINI, *coordinatore Gruppo Energia e Ambiente*, svolgono le loro relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marco MAGGIONI (LNP), Andrea LULLI (PD) e Deborah BERGAMINI (PdL).

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione dei successivi lavori delle Commissioni, invita gli auditi ad inviare risposta scritta ai quesiti posti.

Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4119 Fedriga*) 30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4119 Fedriga).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguito il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge abbinata e che si è successivamente convenuto di rinviarne il seguito, essendovi ancora diversi deputati iscritti a parlare.

Avverte, quindi, che è stata nel frattempo assegnata alle Commissioni riunite X e XI anche la preannunciata proposta di legge C. 4119 Fedriga; considerato che la citata proposta di legge verte su una materia analoga a quella recata dai progetti di legge in esame, comunica che la presidenza ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni convengono.

Andrea LULLI (PD) sottolinea preliminarmente l'importanza che il suo partito assegna all'esame delle proposte di legge in discussione, importanza ben segnalata anche dalla presentazione della proposta di legge n. 4068, a prima firma del collega Damiano. In relazione a tale proposta ritiene opportuno chiarire alcuni punti che, a suo parere, sono stati misinterpretati nella relazione del relatore per la XI Commissione; infatti, a differenza di quanto in tale intervento dichiarato, non ritiene che la proposta del gruppo del Partito Democratico vada a restringere la platea dei beneficiari degli interventi in questione: di fronte ad

un più stringente limite di età, la proposta mira ad includere un'ulteriore categoria di beneficiari, quali i disoccupati di lungo termine.

Ritiene inoltre che occorra anche chiarire la portata delle norme della proposta di legge n. 4068 in relazione alla presunta limitazione delle misure in favore dei soggetti che operano all'interno di un sistema basato sugli enti certificati (ovvero centri per l'impiego o altri soggetti pubblici e privati), operando così una certa « burocratizzazione » delle procedure; infatti, la finalità di base delle disposizioni proposte è, al contrario, quella di sostenere concretamente l'iniziativa privata e l'autoimprenditorialità ed evitarne, come molte esperienze precedenti testimoniano, il precoce fallimento. Le disposizioni, quindi, si basano su una drastica semplificazione amministrativa, accompagnata da una serie di iniziative di sostegno (da parte, ad esempio, dell'Agenzia delle entrate, delle organizzazioni delle associazioni professionali, dai cosiddette « *business angels* »), che affiancano le iniziative nel corso dei primi anni di vita, poiché ciò che è davvero essenziale per fare decollare le iniziative imprenditoriali è proprio un contesto di sostegno.

Infine, mette in luce un'altra caratteristica della proposta, che non ritiene sia stata adeguatamente apprezzata, ovvero quella di contrastare la realtà, che si va sempre più affermando, del precariato « eterno », ovvero della tendenza del mercato del lavoro a usare ed abusare di contratti flessibili che non si traducono mai in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che possa consentire ai giovani una piena programmazione della propria esistenza: a tutto ciò sono dirette le misure dei capi II e III della proposta di legge n. 4068.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene che il tema di cui trattano le varie proposte di legge in esame sia delicatissimo, poiché la disoccupazione è uno dei più gravi problemi del Paese, del quale non si riesce ad intravedere una soluzione e che coinvolge,

in particolare, le giovani generazioni che aspettano delle risposte. Ritiene altresì che il provvedimento che le Commissioni riunite si apprestano a definire andrà dotato, per avere un qualche effetto, di adeguate risorse economiche; inoltre, sottolinea che le disposizioni agevolative non devono mirare a distinguere fra aree del Paese, ma essere dirette in modo indifferenziato a tutto il territorio nazionale. Altro elemento da tenere in forte considerazione, e da affrontare con molta attenzione, è – a suo avviso – quello dell'utilizzazione delle politiche di detassazione, che possono rischiare, in un contesto come l'attuale, di compromettere una leale concorrenza fra aziende. Per concludere, sottolinea che nella stesura del testo occorre procedere con grande equilibrio, operando soprattutto in maniera tale da favorire il massimo dell'accordo fra le istituzioni nazionali, quelle regionali e quelle di livello provinciale, che operano nel campo dell'occupazione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il contenuto della proposta di legge presentata dal suo gruppo, fa presente che essa si ricollega, sia pure con talune differenze, ai principi ispiratori del progetto di legge n. 3696, a prima firma del deputato Antonino Foti. In questo senso, rileva anzitutto che la sua proposta non adotta alcuna scelta di carattere territoriale, poiché se ne prevede l'applicazione a tutto il contesto nazionale; inoltre, fa notare che all'articolo 8 è previsto che gli stanziamenti del Fondo per il sostegno all'autoimprenditorialità femminile – ivi contemplato – siano riconosciuti in ragione della partecipazione con le risorse messe a disposizione dalle regioni.

Nel rilevare che è anche disposto un intervento diretto a favorire il reinserimento lavorativo degli ultra-quarantenni disoccupati, anche mediante agevolazioni per le aziende che re-immettano tali soggetti nel circuito lavorativo, sottolinea l'importanza di concentrare gli sforzi delle Commissioni riunite anche sugli aspetti della semplificazione normativa e

burocratica, che rappresentano – a suo avviso – un passaggio di pari importanza rispetto a quello delle misure economiche e degli incentivi fiscali, che pure la sua proposta di legge contempla sia per l'occupazione giovanile sia per l'occupazione femminile.

Segnala, infine, che il proprio intervento normativo ha previsto alcune specifiche misure in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, che vanno tuttavia interpretate come mera nota di indirizzo, necessitando di una attenta riflessione da parte delle Commissioni riunite, che sia in grado di temperare la pur legittima esigenza di semplificazione con l'obiettivo di non ridurre in alcun modo il livello di tutela nei confronti dei lavoratori.

Giovanni PALADINI (IdV), giudicando significativo l'intervento proposto con i progetti di legge in esame, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati alle agevolazioni fiscali e alla semplificazione burocratica, auspica che si possa incrementare la dotazione finanziaria, in modo da favorire la realizzazione di interventi diretti alla più ampia platea possibile di soggetti svantaggiati, tra i quali enumera anche i lavoratori ultra-quarantenni che sono stati espulsi dal mercato del lavoro.

Dopo avere raccomandato di prestare la massima attenzione ai profili connessi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ritiene che l'intervento normativo debba cercare di ispirarsi ad un modello innovativo di stampo europeo, che punti sul rafforzamento delle professionalità e sulla specializzazione delle giovani generazioni; in questo quadro, invita a riflettere su talune esperienze maturate da Paesi confinanti, come la Slovenia, che hanno saputo raccogliere la sfida dell'innovazione tecnologica e della formazione specialistica, per fronteggiare al meglio la dinamica della globalizzazione del mercato del lavoro.

Cesare DAMIANO (PD), nel far notare come la gravità della situazione occupazionale in Italia sia ampiamente nota,

segnala che tale situazione presenta due specifici punti di debolezza, legati alla disoccupazione giovanile, che ha ormai raggiunto livelli da *record*, e a quella femminile: si tratta, dunque, di capire con quali ricette intervenire per invertire la tendenza in atto. Rileva che la politica legislativa adottata dal Governo in carica ha scelto di ampliare la sfera di flessibilità del lavoro, in un modo che giudica ormai sovrabbondante; ritiene, pertanto, che il vero rischio sia ora quello di perpetrare all'infinito la flessibilità, che da potenziale elemento virtuoso può trasformarsi in vera e propria precarietà: senza contare, peraltro, che questa linea normativa allontana il Paese dagli indirizzi maturati in sede di Unione europea, la quale ha chiaramente indicato la stabilità del lavoro come uno dei principali obiettivi di lungo periodo.

Illustra, quindi, i principali elementi che la proposta di legge presentata dal suo gruppo intende perseguire, per fronteggiare adeguatamente i pericoli appena evidenziati: in primo luogo, un chiaro investimento sull'autoimprenditorialità, che rappresenta una prima risposta – seppur parziale – al problema occupazionale; inoltre, un impegno per il miglioramento delle tutele dei lavoratori «flessibili», anche mediante incentivi fiscali che favoriscano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; infine, una serie di interventi in materia previdenziale, che possano invertire la rotta di un sistema pensionistico che rischia di diventare profondamente insoddisfacente per le giovani generazioni.

Dichiarandosi convinto della necessità di dare risposte importanti nei confronti di coloro che vedono costantemente diminuire il senso di certezza del futuro, auspica pertanto che nel seguito dell'esame dei provvedimenti abbinati possano emergere punti di convergenza tra i gruppi, che consentano di lavorare con serietà all'individuazione di misure efficaci e concretamente applicabili.

Paolo FADDA (PD) svolge il suo brevissimo intervento soltanto per sottolineare che iniziative differenziate sulle diverse aree del territorio nazionale non dipendono – e non devono dipendere – da una teorica discriminazione tra Nord e Sud, ma debbono essere ancorate a criteri e parametri ben definiti ed incontestabili (ad esempio, il tasso di disoccupazione). Si associa, poi, ai rilievi svolti in merito alla necessità di convogliare sui provvedimenti in discussione il massimo livello di risorse finanziarie disponibili.

Gabriele CIMADORO (IdV), intervenendo per una precisazione, si domanda se non possano essere coinvolti anche i maggiori istituti di credito ai fini dell'erogazione alle nuove imprese di mutui o crediti a tasso agevolato, con un eventuale sostegno pubblico a garanzia dei crediti.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione alla questione appena posta, ritiene che – se l'intervento normativo in esame venisse strutturato in modo adeguato – gli istituti di credito potrebbero fare con serietà la propria parte per sostenere gli sforzi dell'imprenditoria giovanile e femminile, senza ricorrere necessariamente al contributo dello Stato.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, intervenendo per alcune precisazioni relative agli interventi svolti nella corrente seduta e riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni al termine dell'esame preliminare, rileva anzitutto l'opportunità di riflettere seriamente

sul ruolo degli istituti di credito, favorendo iniziative che consentano di utilizzare le risorse disponibili per il finanziamento della libera iniziativa di impresa. Precisa, altresì, di non avere affermato – nella propria relazione integrativa – che la proposta di legge n. 4068, a prima firma del deputato Damiano, propone il mero restringimento della platea dei beneficiari, bensì di avere descritto un intervento restrittivo sotto il profilo anagrafico (giovani tra i diciotto e i venticinque anni compiuti ovvero fino ai ventinove anni, se laureati), accompagnato da un ampliamento della platea stessa ai soggetti in « stato di disoccupazione », ai « disoccupati o inoccupati di lunga durata » e alle donne in « reinserimento lavorativo ». Fa notare, infine, che le proposte di legge in esame non sembrano dirette a favorire soltanto i territori del Sud del Paese, ma più in generale le cosiddette « zone assistite », come individuate da precisi atti dell'Unione europea, che sono collocate su tutto il territorio nazionale, poiché presentano oggettive e gravi problematiche legate ai livelli occupazionali.

In conclusione, nel riservarsi di verificare la possibile individuazione di ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi e nel giudicare in termini positivi le misure che promuovono la partecipazione delle regioni alle misure introdotte, auspica la convergenza di tutti i gruppi su soluzioni condivise.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori del comitato permanente per i pareri	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	52
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	41
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Ernesto Lupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>) .	42
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato</i>)	57
SEDE CONSULTIVA:	
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	45
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	60
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	45

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	61
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Emendamenti C. 2854-A Buttiglione ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	46
AVVERTENZA	46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori del comitato permanente per i pareri.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede la rimessione alla Commissione plenaria dell'esame della nuovo testo della proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, recante misure contro la durata indeterminata dei processi.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta, comunica che la Commissione sarà convocata su questo punto nella giornata di oggi, al posto del comitato permanente per i pareri, e che la stessa dovrà esprimersi sulla proposta di legge entro domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*) e che la stessa è stata trasmessa ieri a tutti i componenti la Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), rilevato che nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata presentata dal relatore di maggioranza una proposta di parere favorevole condizionata all'introduzione nel testo di numerose e rilevanti modifiche e integrazioni delle quali non tiene conto la proposta di rilievi della relatrice, chiede se tali modifiche e integrazioni saranno oggetto di dibattito da parte della Commissione affari costituzionali.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i rilievi della Commissione affari costituzionali dovranno riferirsi al testo del provvedimento sul quale il Governo ha richiesto il parere, vale a dire al testo attuale dello schema di decreto; ciò non impedisce, tuttavia, di tenere conto degli sviluppi della discussione in corso di svolgimento presso la Commissione di merito.

Quindi, considerata l'assenza della relatrice, la quale è impegnata nei lavori della Giunta per le autorizzazioni, sospende la seduta in attesa del suo arrivo.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.30.

Paolo FONTANELLI (PD) rileva che la proposta di rilievi della relatrice evidenzia

molti aspetti critici e solleva forti dubbi sulla qualità del testo all'esame della Commissione, che in molti punti è poco chiaro o incoerente rispetto alla delega. Esprime preoccupazione per il modo frettoloso e frammentario in cui il Governo, con provvedimenti non ben coordinati tra loro, sta attuando la delega per il federalismo fiscale, alla quale il suo gruppo non è era contrario, e manifesta il timore che in questa maniera si finisca con l'affermare, in luogo del federalismo, un nuovo centralismo a danno delle autonomie territoriali.

Invita la maggioranza a procedere con maggiore ponderazione, prendendo tutto il tempo necessario a realizzare questa riforma di portata storica, per evitare il « deragliamento » del processo attuativo del federalismo fiscale, e la esorta a riflettere sulle questioni segnalate dall'opposizione: in particolare, insiste sull'importanza di tradurre in dettato normativo l'impegno preso dal Governo a livello politico con le autonomie territoriali introducendo nel provvedimento una « clausola di salvaguardia » volta a sospendere l'applicazione del decreto legislativo nel caso in cui il prossimo anno la situazione della finanza pubblica non fosse tale da permettere al governo di revocare i tagli disposti con il decreto-legge n. 78 del 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), dopo aver sottolineato come molti rilievi proposti dalla relattrice attengano ai singoli rinvii disposti dal provvedimento in esame ad atti normativi secondari per la disciplina di aspetti sostanziali della materia tributaria, esprime l'avviso che si dovrebbe formulare un rilievo di carattere generale, per evidenziare come questi rinvii diano luogo in sostanza alla delegificazione di una materia, quella tributaria, che è coperta da riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

Osserva poi che il fatto che sugli schemi di questi atti normativi secondari sia prevista l'intesa o il parere della Conferenza unificata è un'ulteriore prova del processo in atto in questa legislatura tendente a

trasferire il potere normativo dal Parlamento al Governo e alla Conferenza unificata, che, benché priva di qualsiasi legittimazione democratica, si qualifica sempre più nel sistema come il principale interlocutore del Governo stesso. La proposta di parere presentata dal relatore Corsaro nella Commissione di merito accentua questa tendenza delegando alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che è un organismo amministrativo interno alla Conferenza unificata, competenze spettanti alla Conferenza unificata stessa. Si aggiunga che, in base all'articolo 24-*quinquies* del nuovo testo proposto dal relatore Corsaro, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sarà copresieduta dal ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Conferenza unificata, vale a dire dal presidente del Consiglio dei ministri: in altre parole si prevede espressamente che questo organismo così rilevante sarà presieduto a pari titolo dal presidente del Consiglio, quando presente, e dal ministro dell'economia e delle finanze.

Rileva, ancora, che l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica non è stata oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto non era prevista nel testo iniziale del Governo, e che pertanto la sua previsione costituisce una violazione del procedimento di formazione dei decreti attuativi previsto dall'articolo 2 della legge delega.

Osserva poi che ulteriori profili di criticità riguardano la variabilità delle aliquote Irpef, la cui manovrabilità è suscettibile di produrre una forte differenziazione della pressione fiscale, a parità di reddito, incidendo sull'unitarietà e sulla progressività dell'imposta, in violazione dell'articolo 53 della Costituzione.

Quindi, dopo aver ricordato come obiettivo del federalismo non sia solo l'efficienza della spesa, ma anche la perequazione dei territori con diversa capacità fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, osserva che la capacità fiscale non può essere misurata

soltanto mediante il gettito tributario, altrimenti si determinerebbe il paradosso per cui regioni ricche e produttive, ma fortemente inclini all'evasione fiscale, sarebbero premiate proprio per il fatto di evadere le imposte.

Ritiene poi inaccettabile demandare alla SOSE spa la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi ai fini della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

Infine, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, nel ricordare come l'articolo 27 della legge delega detti per queste ultime una disciplina speciale, sottolinea la necessità di chiarire che, nondimeno, il principio della corrispondenza tra risorse assegnate e fabbisogni corrispondenti ai costi standard deve valere su tutto il territorio nazionale: diversamente si sottrarrebbero risorse alla perequazione per destinarle a territori privilegiati, discriminando quindi ingiustamente tra cittadini e cittadini.

Per queste ragioni, ritenendo la proposta di rilievi della relatrice ampiamente insufficiente, preannuncia il proprio voto contrario su di essa.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime apprezzamento per la proposta di rilievi della relatrice, che dà voce ad alcune delle forti preoccupazioni del suo gruppo, evidenziando i numerosi problemi di costituzionalità del testo. Rileva peraltro che non si fa mai riferimento espresso alla Costituzione, ancorché si evidenzino aspetti del testo che violano diversi articoli di questa. Si sofferma in particolare sul rinvio della disciplina di aspetti sostanziali della materia *de quo* ad atti normativi secondari per i quali non è previsto il termine di adozione: in questo modo si elude il termine di esercizio della delega disposto dalla legge n. 42 ai sensi dell'ar-

ticolo 76 della Costituzione, in base al quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non per un tempo limitato. La medesima elusione sostanziale del termine di esercizio della delega si verifica quando si rinvia a un decreto correttivo la disciplina di una materia nuova.

Rileva inoltre che il rinvio ad atti secondari determina in alcuni casi, come quando si interviene nella materia tributaria, una violazione di riserve di legge stabilite dalla Costituzione.

Stigmatizza, ancora, la tendenza ricorrente del Governo a qualificare gli atti secondari cui si fa rinvio come atti di natura non regolamentare, ricordando che si tratta di un espediente per sottrarre al controllo del Consiglio di Stato atti a carattere regolamentare e per invadere la competenza normativa delle regioni in determinate materie.

Segnala, infine, l'inopportunità di prescrivere alla regione la natura dell'atto con il quale istituire la compartecipazione comunale all'addizionale regionale IRPEF, come fa l'articolo all'articolo 8, comma 2, che prevede a questo scopo un atto amministrativo regionale, in violazione dell'autonomia organizzativa interna delle regioni, oltre che della riserva di legge in materia tributaria.

Parimenti fuori luogo, infine, è la previsione dell'articolo 8, comma 3, in base al quale «resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione»: è infatti evidente che, nel sistema delle fonti, una fonte di rango ordinario non potrebbe in nessun modo derogare alla fonte costituzionale.

David FAVIA (IdV) rileva che quello in esame è un provvedimento la cui finalità è più politica che istituzionale: serve infatti a consentire alla maggioranza di sostenere di fronte al suo elettorato che il federalismo fiscale è stato realizzato. Si tratta però di un provvedimento concepito in modo frettoloso e quindi pericoloso. Premesso che i rilievi proposti dalla relatrice, pur essendo tutti condivisibili, non sono che una parte di quelli che si pos-

sono formulare, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. A suo avviso, l'unica proposta che si dovrebbe approvare è quella di chiedere alla Commissione di merito di esprimere al Governo un parere contrario sullo schema in esame, che non solo viola l'autonomia delle regioni dettando norme prescrittive in ogni campo e stravolge il sistema delle fonti rinviando a fonti secondarie la disciplina di punti che dovrebbero essere normati con legge o decreto legislativo, ma – a dispetto di quanto enunciato – pone le premesse per un innalzamento della pressione fiscale.

Ritiene che un esempio del federalismo che il Governo ha in mente – un federalismo non solidale, che premia i territori ricchi e penalizza quelli meno abbienti – lo offra la vicenda della sua regione, le Marche, che è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali di questo inverno, ma non riceverà alcun aiuto dallo Stato, e questo perché il decreto-legge « mille proroghe » (n. 225 del 2010) ha stabilito che, se il bilancio regionale non reca risorse sufficienti a far fronte all'emergenza, il presidente della regione può deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, e solo qualora tali misure non siano sufficienti può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, che in ogni caso deve essere reintegrato attraverso l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina. In sostanza, i cittadini danneggiati dagli eventi calamitosi sono chiamati a contribuire al reperimento delle risorse per far fronte al danno che hanno subito.

Mario TASSONE (UdC) osserva che i rilievi proposti dalla relatrice, la quale ha svolto un ottimo lavoro, confermano le preoccupazioni nutrite fin dall'inizio dal suo gruppo, da sempre contrario al federalismo fiscale. È un processo che sta trasformando radicalmente l'assetto istituzionale del paese, sottraendo potere decisionale al parlamento senza attribuirlo

alle regioni e agli enti locali, che restano istituzioni a sovranità limitata. Fa presente, tra l'altro, che in tutto questo non è chiaro che fine farà il debito pubblico dello Stato ed esprime il timore che finisca con il ricadere sui cittadini delle regioni meno ricche, mentre le regioni a statuto speciale continuano a godere di privilegi intoccabili.

Conclude affermando che, se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovesse ignorare, come è probabile, anche in considerazione dei tempi ristretti di cui dispone, i rilievi che la Commissione affari costituzionali si accinge a deliberare, si dovrà riflettere su una qualche revisione delle procedure parlamentari che permetta un effettivo raccordo e una reale collaborazione tra le Commissioni permanenti e la Commissione bicamerale.

Doris LO MORO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che non ha nascosto i problemi posti da un provvedimento che suscita forti preoccupazioni in quanto non rispetta appieno la delega, né per l'oggetto né per i principi e criteri direttivi, e inoltre rinvia per molti versi ad atti secondari.

Intende tuttavia soffermarsi in questa sede soltanto sull'articolo 9 dello schema, che prevede che la legge statale stabilisca la disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e che fino alla loro determinazione si considerino quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente. Fa presente che su questo punto intervengono più disposizioni che compongono nell'insieme un quadro normativo estremamente confuso: la materia è infatti trattata anche dal comma 2 dell'articolo 20 della legge delega (n. 42 del 2009), ai sensi del quale la legge statale disciplina direttamente la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, e non la procedura per la loro determinazione, nonché dall'articolo 24, comma 3, dello schema in esame, che prevede che con decreto legislativo integrativo – e non

si sofferma sulla questione, già affrontata da altri, della impossibilità per i decreti legislativi integrativi di disciplinare materie nuove – siano determinati i costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale.

Sottolinea inoltre come l'articolo 9 dello schema, stabilendo che fino alla determinazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni si deve far riferimento a quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, in sostanza riafferma il criterio della spesa storica, legando il fabbisogno alle risorse disponibili, contro lo spirito della legge delega sul federalismo fiscale.

Pierluigi MANTINI (UdC) ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento e alla proposta di rilievi della relatrice, già dichiarata dal deputato Tassone, alle cui riflessioni si associa. In particolare, ritiene condivisibile ma insufficiente la proposta di rilievi della relatrice, che, nel segnalare alcuni problemi del testo, trascura tuttavia di menzionarne altri. In definitiva, quello in esame è un testo inadeguato ad attuare la legge delega e conferma il fallimento del progetto del federalismo fiscale, che rappresenta una strada sbagliata, a proseguire sulla quale si rischia di peggiorare la situazione del paese. Meglio sarebbe stato, a suo avviso, adeguare il sistema della finanza derivata correggendolo nel senso di una maggiore autonomia fiscale delle regioni.

Ciò premesso, esorta la relatrice a riformulare i suoi rilievi in termini più diretti e coraggiosi, evitando di nascondere dietro perifrasi e garbati inviti quelle che sono critiche radicali.

Enrico LA LOGGIA (Pdl), intervenendo anche in qualità di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che segnala numerosi problemi sui quali anche la Commissione da lui presieduta ha discusso. Deve tuttavia avvertire che i rilievi della Commissione affari costituzionali rischiano di mancare

il bersaglio in quanto si riferiscono, come è necessario in ragione dei regolamenti e delle prassi parlamentari, a un testo ormai superato nella Commissione di merito, dove il dibattito verte ora sul nuovo testo proposto dal relatore di maggioranza nella sua proposta di parere. Poiché non è la prima volta che questa circostanza si verifica, invita la presidenza a valutare l'opportunità di sottoporre il problema al Presidente della Camera, affinché nei investimenti eventualmente la Giunta del regolamento, in vista di una eventuale revisione delle prassi parlamentari che permetta ai rilievi delle Commissioni permanenti di inserirsi nell'iter di esame in Commissione di merito in modo più proficuo.

Nel ribadire che il testo risultante dal dibattito nella Commissione di merito ha profondamente rivisto il provvedimento, chiarisce che, per quanto riguarda il rinvio ad atti secondari, è stato previsto nel nuovo testo che questi siano adottati previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, in generale, si è prestata grande attenzione al rispetto della gerarchia delle fonti. Si sta inoltre rivedendo l'assetto organizzativo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nel senso di prevedere che la presidenza spetti solo al presidente del Consiglio dei ministri, il quale può però delegarla al ministro dell'economia e delle finanze. Quanto alle regioni a statuto speciale, si prevede che le norme dei decreti siano attuate secondo le norme dei rispettivi statuti. Nega infine che abbia fondamento la tesi secondo cui i provvedimenti attuativi del federalismo fiscale determineranno un aumento della pressione fiscale, che anzi diminuirà grazie a una maggiore efficienza della spesa quando il sistema andrà a regime, e assicura che la riforma non nuocerà alle regioni meno abbienti, ma solo agli amministratori regionali e locali incapaci e corrotti. Ricorda infatti che il progetto federalista, del quale personalmente è un sostenitore convinto, si fonda su due pilastri – la responsabilità e la solidarietà – dei quali l'uno non può

stare senza l'altro, nel senso che non può esistere solidarietà senza responsabilità.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a valutare la possibilità, anche alla luce dell'intervento del presidente La Loggia, di sospendere l'esame del provvedimento per sottoporre la questione procedurale al Presidente della Camera, in modo da verificare se esista un modo per permettere alla Commissione di esprimersi sul nuovo testo di cui si discute nella Commissione di merito.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che i rilievi della Commissione Affari costituzionali dovranno necessariamente riferirsi al testo del provvedimento sul quale il Governo ha richiesto il parere, vale a dire al testo attuale dello schema di decreto. Peraltro, fermo restando che nella seduta di oggi, come convenuto, la Commissione deve concludere i suoi lavori esprimendo i rilievi, si riserva di valutare se sottoporre la questione al Presidente della Camera.

Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver rilevato come l'articolo 7 dello schema, nel disporre la soppressione nelle regioni a statuto ordinario di una serie di tributi, abroghi le norme istitutive di tali tributi, determinando in questo modo indirettamente la soppressione dei tributi in questione anche nelle regioni a statuto speciale, invita la relatrice ad integrare la sua proposta con un rilievo che segnali alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in luogo dell'abrogazione delle norme in questione, la cessazione della loro efficacia limitatamente al territorio delle regioni a statuto ordinario.

Intervenendo quindi per dichiarazione di voto, giudica ragionevole la proposta del presidente La Loggia di verificare la possibilità di rivedere le procedure parlamentari per permettere alle Commissioni permanenti di esprimersi alla luce del lavoro svolto dalla Commissione di merito, anziché sul testo iniziale del Governo. Chiede in ogni caso al presidente La Loggia di

farsi garante, nella sua doppia veste di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e di componente della Commissione affari costituzionali, di una attenta valutazione delle questioni di costituzionalità emerse nel dibattito di quest'ultima.

Quanto alla proposta di parere della relatrice, ritiene che sia corretta e obiettiva, in quanto prende atto delle gravi insufficienze dello schema in esame, e pertanto pienamente condivisibile. Invita pertanto i deputati degli altri gruppi di opposizione, che hanno preannunciato un voto contrario, a considerare che un voto contrario su una proposta di rilievi come quella della relatrice non ha motivo di essere, atteso che la contrarietà al provvedimento nel suo insieme deve essere dichiarata in altra sede. Considerato d'altra parte che un voto favorevole potrebbe essere equivocado nel senso di una valutazione favorevole dello schema in esame, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

Ciò premesso, ritiene che a questo punto occorra porsi una domanda politica ben precisa: i decreti che il Governo sta adottando sulla base della legge delega n. 42 del 2009 stanno realizzando il federalismo fiscale o non invece qualcos'altro? A suo avviso non c'è dubbio che i decreti attuativi stiano tradendo la legge delega, che recava grandi potenzialità per la realizzazione del progetto federalista. La maggioranza ha a cuore solo di adottare tutti i decreti per poter poi dire di aver realizzato la riforma, come il suo elettorato si aspetta, senza però attuare davvero la grande riforma che si è preannunciata, quella del passaggio dalla finanza derivata all'autonomia tributaria e di spesa. Per poter ottenere questo risultato occorre infatti una riflessione molto più lunga e accurata. Per questa ragione si può a questo punto dire che il Governo ha fallito, sprecando un'occasione storica forse irripetibile.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti, anche per i giudizi

positivi espressi sulla sua proposta di rilievi, si dichiara disponibile a recepire quanto suggerito dal deputato Bressa e riformula pertanto la sua proposta di rilievi in questo senso (*vedi allegato 2*). Rispondendo quindi a quanti hanno espresso valutazioni negative sul lavoro del Governo e della maggioranza, fa presente che quello in esame è soltanto uno dei decreti attuativi e che la riforma andrà valutata nel suo insieme, quando tutti i tasselli del mosaico saranno andati al loro posto. Al deputato Zaccaria, che l'ha invitata a richiamare le disposizioni costituzionali potenzialmente lese dalle norme oggetto dei rilievi, fa presente che in passato nei rilievi della Commissione non si è fatta menzione espressa degli articoli della Costituzione, il che non ha impedito alla Commissione di merito di recepirli. Al deputato Tassone fa presente che il problema del debito pubblico è stato affrontato nel decreto legislativo sul federalismo demaniale, dove si è previsto che le entrate derivanti dalla allocazione dei beni andranno a sconto del debito. Nel dichiararsi, infine, d'accordo con il presidente La Loggia sulla necessità che le Commissioni permanenti si esprimano alla luce del lavoro della Commissione di merito, assicura anche da parte sua, in quanto componente della Commissione bicamerale, il massimo impegno affinché le questioni di costituzionalità sollevate dai rilievi della I Commissione siano tenute nel debito conto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011 — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Ernesto Lupo.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Ernesto LUPU, *Primo Presidente della Corte di Cassazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Pierluigi MANTINI (UdC) e Gianclaudio BRESSA (PD).

Ernesto LUPU, *Primo Presidente della Corte di Cassazione*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ringrazia il dott. Ernesto Lupo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea il quale è favorevole con alcune osservazioni e che alla luce del suddetto parere la relatrice ha presentato una nuova proposta di documento finale.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, illustra la nuova proposta di documento finale elaborata sulla base del dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di documento finale della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato Bruno.

La seduta comincia alle 15.45.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il deputato Bressa, a nome del gruppo del Partito Democratico, ha chiesto che l'esame del provvedimento si svolga in sede di Commissione plenaria.

Isabella BERTOLINI (PDL), *relatore*, illustra il provvedimento all'esame, che reca

misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi. Il testo della Commissione Giustizia risultante dall'esame degli emendamenti consta di sei articoli. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati infatti soppressi gli articoli 1, 4, 7, 8 e 9. Ricorda che l'articolo 1 novellava la legge n. 89 del 2001, la cosiddetta legge Pinto, in materia di procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo; l'articolo 4 interveniva in materia di ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile; l'articolo 7 prevedeva un meccanismo di monitoraggio per valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge; l'articolo 8 prevedeva l'applicabilità anche ai procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato del meccanismo di estinzione del processo per decorso dei termini di fase contemplato dal testo originario dell'articolo 5; l'articolo 9, nell'ambito delle disposizioni transitorie, prevedeva un meccanismo di estinzione dei processi in corso in primo grado relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, diversi da quelli rientranti nelle esclusioni previste dalla legge sull'indulto. Il testo attuale è quindi composto dagli articoli 2, 3, 4-*bis*, 5, 6 e 10.

Passa quindi all'illustrazione degli articoli del testo della Commissione: l'articolo 2 assoggetta al pagamento di un contributo unificato di 70 euro i processi per equa riparazione previsti dalla citata legge Pinto, attualmente esenti da tale pagamento; l'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall'articolo 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, interpretazione volta ad escludere dall'applicazione della relativa norma transitoria esclusivamente i casi in cui sia stata pronunciata sentenza « di merito » anche non definitiva.

Ricorda che l'articolo 4-*bis* è stato inserito a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore. Il comma 1 dell'articolo novella il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione del reato. Osserva al proposito che gli atti giuridici in presenza dei quali la prescrizione si interrompe sono indicati dall'articolo 160, primo e secondo comma del codice penale (sentenza di condanna, decreto di condanna, ordinanza che applica le misure cautelari personali, ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, invito a presentarsi davanti al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio). Rileva che a seguito di interruzione della prescrizione il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Ricorda che il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, novellato dall'articolo 4-*bis*, individua i limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l'interruzione comporta. A seguito della riforma operata con la legge n. 205 del 2005, tali limiti si differenziano in funzione sia delle tipologie dei reati sia dei rei. Con riferimento al primo profilo, il testo vigente esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Con riferimento al secondo profilo, osserva che esso prevede che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento come regola generale di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Nei casi di cui all'articolo 99,

secondo comma, del codice penale. (recidiva aggravata), tale aumento non può eccedere la metà del tempo necessario a prescrivere, mentre nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale (recidiva reiterata) non può essere superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere. Infine, nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale (abitudine e professionalità nel reato), in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento del doppio del tempo necessario a prescrivere.

Osserva che il testo risultante dall'esame degli emendamenti, da un lato, conferma l'eccezione per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, dall'altro riduce il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nella fattispecie generale da un quarto ad un sesto e introduce una disposizione specifica per un'ulteriore categoria di reati, ovvero i recidivi semplici di cui all'articolo 99, primo comma, del codice penale, prevedendo il limite di un quarto.

Il comma 2 dell'articolo 4-bis introduce una disposizione transitoria, prevedendo l'inapplicabilità della novella all'articolo 161, secondo comma, del codice penale nei procedimenti nei quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

Illustrando l'articolo 5, riferisce che è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore. Il testo approvato dal Senato, attraverso una novella al codice di procedura penale, disciplinava un meccanismo di estinzione dei processi penali a seguito del decorso di termini specificamente indicati, senza che il medesimo grado fosse stato definito. I «termini di fase» erano individuati con riferimento a ciascun grado del processo penale ed erano diversamente articolati in funzione della gravità del reato e, quindi della pena comminata. Il testo della Commissione invece novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – e non il codice di

procedura penale – inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater. Osserva che l'articolo conferma i termini di ciascun grado del processo contenuti nel testo approvato dal Senato, ma all'inutile decorso dei medesimi ricollega non l'estinzione del processo penale, ma una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale preso la Corte di Cassazione.

In particolare illustra in dettaglio i termini dei medesimi. Per i reati per cui è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i limiti sono di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello, di un anno e sei mesi per il giudizio di Cassazione e di un anno per gradi ulteriori, vale a dire nel caso di annullamento con rinvio. Per i reati per cui è prevista una pena detentiva pari o superiore nel massimo a dieci anni, di reclusione i limiti sono di quattro anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello, di un anno e sei mesi per il giudizio di Cassazione e di un anno per gradi ulteriori. Infine per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, i limiti sono di cinque anni per il giudizio di primo grado, di tre anni per il giudizio di appello, di due anni per il giudizio di Cassazione e di un anno e sei mesi per gradi ulteriori. Riguardo al *dies a quo*, per il giudizio di primo grado decorre dal momento dell'esercizio dell'azione penale, vale a dire dalla formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, per il giudizio di appello dalla pronuncia della sentenza di primo grado e per il giudizio di cassazione dalla pronuncia della sentenza d'appello. Per quanto riguarda i gradi ulteriori, il *dies a quo* decorre dalla pronuncia della sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio.

Rileva che il nuovo articolo 205-quater detta ulteriori disposizioni che prevedono: il limite temporale di tre mesi dal termine

delle indagini preliminari entro il quale il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale; il prolungamento di tre mesi dei termini nel caso di modifica dell'imputazione ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 del codice di procedura penale; i casi di sospensione del decorso dei termini. Un'ulteriore ipotesi di sospensione è contenuta inoltre nel comma 2 dell'articolo 4-bis per il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008.

Il comma 3 dell'articolo 5, come modificato dalla Commissione, reca una norma transitoria, prevedendo in particolare l'inapplicabilità della disposizione ai processi in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato già emesso il provvedimento con cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Illustra quindi l'articolo 6, che novellando l'articolo 23 del codice di procedura penale, prevede che, se in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L'articolo 10, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Emendamenti C. 54-A Realacci.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rilevato che l'articolo aggiuntivo 8.020 Ciccanti, interviene su una materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, propone di esprimere su di esso parere contrario; propone invece di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, ed abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il contenuto del provvedimento, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**Emendamenti C. 2854-A Buttiglione ed abb.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.100, 3.100, 17.100, 18.100, 29.100 e 51.100 della Commissione non presentano

profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo « Schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario » (Atto n. 317),

premessi che:

il provvedimento riguarda l'autonomia impositiva degli enti territoriali, la perequazione per comuni e province, nonché una specifica disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

il medesimo provvedimento, che non specifica quali disposizioni della legge n. 42 del 2009 sono oggetto di attuazione, non reca tuttavia alcuna disposizione relativa al sistema finanziario delle città metropolitane;

numerose disposizioni dello schema in esame rinviano a decreti del presidente del Consiglio dei ministri, per la piena attuazione di disposizioni di delega, talora con riferimento a oggetti specificamente attribuiti dalla legge delega allo strumento del decreto legislativo (come ad esempio l'articolo 11, comma 7, lettera d) e l'articolo 19, comma 7, in relazione, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettera g), n. 3) e all'articolo 13, comma 1,

lettera f) della legge n. 42 del 2009) e in alcuni casi senza indicazione del termine per la loro adozione;

talune disposizioni, invece, che demandano interventi ad atti amministrativi regionali, appaiono meritevoli di valutazione dal punto di vista della coerenza con i principi generali in tema di autonomia delle Regioni ai sensi del Titolo V della parte II della Costituzione;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

si valuti la previsione dell'articolo 1, in base alla quale il gettito delle fonti finanziamento delle regioni ivi indicate è da considerarsi senza vincolo di destinazione, alla luce dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge delega, che considera senza vincolo di destinazione solo il gettito dei tributi regionali derivati e le partecipazioni al gettito dei tributi erariali;

si consideri che la previsione dell'articolo 2, comma 1, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione della misura dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e per la riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, interviene sul sistema delle fonti che attualmente disciplinano l'IRPEF, attribuendo potestà normative, ora esercitate da fonti di rango primario, a fonte di rango secondario;

si valuti l'opportunità di un ulteriore coordinamento delle previsioni dell'arti-

colo 2, comma 1, secondo e terzo periodo con quelle dell'articolo 5, in quanto, se quest'ultimo articolo, al comma 1, configura come facoltà delle regioni la potestà di aumento percentuale dell'aliquota addizionale IRPEF, d'altro canto il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 letteralmente prevede che «all'aliquota così rideterminata si aggiungono» le misure percentuali indicate nel richiamato articolo 5, rendendo non chiara quale sia la natura – obbligatoria o facoltativa – dell'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF applicabile a decorrere dal 2014 e quale sia il reale potere discrezionale attribuito alle regioni;

si esamini inoltre, al medesimo articolo 2, comma 1, terzo periodo, l'opportunità di precisare – eventualmente anche al fine di una espressa esclusione, come appare plausibile – se tale riduzione delle aliquote IRPEF debba operare anche in riferimento agli incrementi dell'addizionale regionale IRPEF previsti, con decorrenza 2014, dal secondo periodo del medesimo comma, in quanto, qualora sia effettivamente facoltà delle regioni deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale regionale, la contestuale riduzione delle aliquote IRPEF non dovrebbe essere effettuata;

all'articolo 3, comma 2, ove è previsto un rinvio all'applicazione delle norme vigenti in materia di IVA, appare preferibile sostituire il rinvio alla «normativa vigente» con un riferimento più esplicito alla fonte che disciplina la materia;

allo stesso articolo 3, comma 3, ove si individua il fondamento del criterio di territorialità dell'attribuzione della compartecipazione IVA nel luogo di consumo del bene o servizio oggetto di scambio, precisandosi che, nel caso delle prestazioni di servizio, il luogo di consumo può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore, si valuti l'opportunità di chiarire in modo univoco in sede di attuazione la portata e gli effetti della disposizione.

al medesimo articolo 3, comma 3, si valuti che l'atto di determinazione della

misura annuale di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione, è qualificato come non regolamentare, qualificazione – utilizzata anche per gli atti richiamati negli articoli 5, comma 2 e 11 comma 8 – da esaminare alla luce del sistema delle fonti e del regime di pubblicità previsto per l'atto stesso, considerato che, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), ha utilizzato la definizione di «atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

all'articolo 5, comma 2, ove si richiamano gli scaglioni di reddito senza indicare la normativa di riferimento, si valuti l'opportunità di confermare che tali scaglioni sono quelli indicati nell'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al fine di evitare dubbi interpretativi;

all'articolo 6, si valuti il comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei trasferimenti statali alle regioni di parte corrente dei quali il comma 1 dispone la soppressione, alla luce dell'articolo 29, comma 1 della legge n. 42 del 2009, in base al quale «i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione»;

all'articolo 8, comma 2, si consideri se l'atto amministrativo regionale – fonte di rango secondario cui viene rinviata l'istituzione della compartecipazione comunale all'addizionale regionale IRPEF, sia pure nel limite quantitativo dato dalla previsione legislativa di «assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi», nonché la manovrabilità dell'aliquota di compartecipazione – sia produttivo di effetti normativi riconducibili, nel sistema delle fonti, a fonti di rango primario; appare opportuno, inoltre, valutare la coerenza con i principi generali in tema di autonomia delle Regioni ai sensi del Titolo V della parte II della Costituzione, della qualificazione dell'atto regionale in termini amministrativi operata dallo stesso comma 2;

allo stesso articolo 8, si consideri l'opportunità di sopprimere il comma 3, in base al quale « resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione », non potendo comunque una fonte di rango primario intervenire su fonte costituzionale;

al medesimo articolo 8, comma 4, primo periodo, si consideri che non sono precisati modalità, data di istituzione e periodo di durata del Fondo sperimentale regionale di riequilibrio ivi previsto;

al medesimo articolo 8, comma 4, secondo periodo, ove si dispone che ogni regione stabilisce, previo accordo con i comuni, le modalità di riparto del Fondo nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta, si valuti che non è specificato se l'accordo preventivo sia vincolante e se, in mancanza di esso, la regione possa comunque procedere al riparto del Fondo stesso;

all'articolo 11 comma 8, ove si rinvia la definizione della disciplina ad un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, si consideri l'esigenza di stabilire il termine di emanazione dell'atto e si valuti il rinvio a decreto di natura non regolamentare per stabilire la soglia di popolazione al di sotto della quale la quota perequativa è incrementata in ragione inversa alla dimensione demografica (che risulta dal combinato disposto dei commi 7, lettera *d*) e 8 alla luce dell'articolo 9, comma 1 lettera *g*) n. 3, della legge delega, ai sensi del quale il limite di popolazione dovrebbe essere stabilito dal legislatore delegato attraverso i decreti legislativi di attuazione della delega; si consideri comunque l'esigenza di stabilire un termine per l'emanazione degli atti previsti ai commi 5, 7 lettera *d*) e 8 secondo periodo;

al Capo II del provvedimento si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni di attuazione dell'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, che riguardino il patrimonio e il

sistema finanziario delle città metropolitane, con effetto a decorrere dalla data di insediamento dei rispettivi organi;

all'articolo 12, comma 3, ove si precisa che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province è senza vincolo di destinazione, appare opportuno valutare che l'articolo 11, comma 1, lettera *f*), della legge di delega considera senza vincolo di destinazione soltanto il gettito delle partecipazioni a tributi erariali e regionali;

all'articolo 14, appare opportuno valutare il comma 4, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del quale non è stabilito il termine di emanazione, il compito di individuare i trasferimenti statali da sopprimere – rispettivamente – alle regioni statuto ordinario ed alle province in esse ricadenti, cui dovrebbe accompagnarsi la abrogazione delle relative disposizioni; alla luce dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 42 del 2009, in base al quale « i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione »;

allo stesso articolo 14, comma 7, che prevede la soppressione dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, si consideri che viene assegnato ad una fonte di rango secondario, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di modificare le aliquote dell'accisa sull'energia elettrica, in modo da assicurare l'equivalenza del gettito, il cui ammontare non è quantificato, né tanto meno riferito ad uno specifico lasso temporale;

all'articolo 15, comma 2, si valuti che viene affidata ad un atto amministrativo di competenza regionale – con previsione alla quale si estende quanto osservato sopra con riferimento all'articolo 8 comma 2 – l'istituzione della compartecipazione delle province alla tassa automobilistica regionale, sia pure nel limite quantitativo dato dalla previsione legislativa di « assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi »;

al medesimo comma si consideri l'opportunità di specificare ulteriormente la fattispecie in cui la medesima fonte può intervenire a fini di modificabilità dell'aliquota della suddetta compartecipazione — che si concreta nella rideterminazione del *quantum* dell'obbligazione tributaria — in quanto tale fattispecie è ricondotta alla soppressione di trasferimenti il cui ammontare non è quantificato dalla norma, ovvero a un riferimento a « disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province »;

al medesimo articolo 15, comma 4, si consideri l'opportunità di precisare, con riferimento all'istituzione da parte di ciascuna regione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, riferimenti temporali e criteri di riparto; in merito andrebbe inoltre valutato che dell'accordo preliminare per il riparto del Fondo da parte di ciascuna regione andrebbe precisata la natura e la valenza eventualmente vincolante;

all'articolo 17 si valuti il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione, ivi previsto alla luce dei principi e criteri direttivi di delega formulati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera *d*), che, prevede che i fondi perequativi siano quantificati, per ciascun livello di governo, in misura pari alla differenza tra i trasferimenti statali soppressi e le maggiori entrate spettanti a comuni e province in sostituzione di tali trasferimenti, tenendo conto del principio del graduale superamento del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno standard e della capacità fiscale in base alla tipologia di funzioni da finanziare; e al comma 1, lettera *e*), che prevede che il finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali; a tale stregua andrebbe chiarito se le percentuali di finanziamento delle

spese degli enti locali siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio;

allo stesso articolo 17, comma 3, appare opportuno stabilire un termine per l'adozione del decreto ivi previsto, nonché chiarire la natura e la valenza, eventualmente vincolante, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di evidenziare se, in mancanza dello stesso, si possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto;

all'articolo 19, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri « previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali » appare opportuno chiarire se si intenda riferirsi alla Conferenza unificata ovvero alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

all'articolo 19, si valuti il comma 1, primo periodo, alla luce dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*) della legge 42 del 2009 che prevede che il fondo perequativo dello Stato sia alimentato con le risorse provenienti dalla fiscalità generale e che la dimensione del fondo stesso sia determinata, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, per ogni tipologia di ente, in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettanti ai comuni e alle province;

al suddetto articolo 19, comma 1, secondo periodo, ove si rinvia a fonte di rango secondario la determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto del fondo perequativo per le province e i comuni, si valuti l'esigenza di stabilire il termine per l'emanazione del relativo atto e di chiarire la valenza, vincolante o meno, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché se, in mancanza dello stesso accordo, si possa comunque procedere all'adozione dell'atto medesimo;

allo stesso articolo 19, si valutino le disposizioni riferite ai fondi previsti dal

comma 2, alla luce dell'articolo 13 della legge di delega, che dispone che il decreto legislativo attuativo del sistema perequativo per gli enti locali rechi la definizione delle modalità con cui si procede periodicamente all'aggiornamento dell'entità dei fondi perequativi e alla ridefinizione delle relative fonti di finanziamento;

al medesimo articolo 19, comma 7, ove è previsto un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle soglie di minor popolazione dei comuni ai fini di una disciplina specifica dei criteri di riparto per tali comuni, si consideri che l'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge n. 42, prevede che la suddetta soglia sia individuata in sede di esercizio della delega;

allo stesso articolo 19, comma 10, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di riferimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto, da adottare per la definizione delle modalità applicative « del presente articolo », considerato che già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, secondo periodo, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata a

differenza dell'atto in questione, dovrebbe coprire l'area applicativa dell'articolo in esame;

all'articolo 24, comma 3, che rinvia ad un ulteriore decreto legislativo qualificato come « integrativo » la determinazione dei « costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale », nonché la distinzione delle « fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 », appare opportuno sopprimere la qualificazione « integrativo », in quanto la legge delega consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; al riguardo si consideri che la giurisprudenza costituzionale ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), che può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo « Schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario » (Atto n. 317),

premessi che:

il provvedimento riguarda l'autonomia impositiva degli enti territoriali, la perequazione per comuni e province, nonché una specifica disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

il medesimo provvedimento, che non specifica quali disposizioni della legge n. 42 del 2009 sono oggetto di attuazione, non reca tuttavia alcuna disposizione relativa al sistema finanziario delle città metropolitane;

numerose disposizioni dello schema in esame rinviano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la piena attuazione di disposizioni di delega, talora con riferimento a oggetti specificamente attribuiti dalla legge delega allo strumento del decreto legislativo (come ad esempio l'articolo 11, comma 7, lettera d) e l'articolo 19, comma 7, in relazione, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettera g), n. 3) e all'articolo 13,

comma 1, lettera f) della legge n. 42 del 2009) e in alcuni casi senza indicazione del termine per la loro adozione;

talune disposizioni, invece, che demandano interventi ad atti amministrativi regionali, appaiono meritevoli di valutazione dal punto di vista della coerenza con i principi generali in tema di autonomia delle Regioni ai sensi del Titolo V della parte II della Costituzione,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

si valuti la previsione dell'articolo 1, in base alla quale il gettito delle fonti finanziamento delle regioni ivi indicate è da considerarsi senza vincolo di destinazione, alla luce dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge delega, che considera senza vincolo di destinazione solo il gettito dei tributi regionali derivati e le partecipazioni al gettito dei tributi erariali;

si consideri che la previsione dell'articolo 2, comma 1, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione della misura dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e per la riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, interviene sul sistema delle fonti che attualmente disciplinano l'IRPEF, attribuendo potestà normative, ora esercitate da fonti di rango primario, a fonte di rango secondario;

si valuti l'opportunità di un ulteriore coordinamento delle previsioni dell'arti-

colo 2, comma 1, secondo e terzo periodo con quelle dell'articolo 5, in quanto, se quest'ultimo articolo, al comma 1, configura come facoltà delle regioni la potestà di aumento percentuale dell'aliquota addizionale IRPEF, d'altro canto il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 letteralmente prevede che «all'aliquota così rideterminata si aggiungono» le misure percentuali indicate nel richiamato articolo 5, rendendo non chiara quale sia la natura – obbligatoria o facoltativa – dell'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF applicabile a decorrere dal 2014 e quale sia il reale potere discrezionale attribuito alle regioni;

si esamini inoltre, al medesimo articolo 2, comma 1, terzo periodo, l'opportunità di precisare – eventualmente anche al fine di una espressa esclusione, come appare plausibile – se tale riduzione delle aliquote IRPEF debba operare anche in riferimento agli incrementi dell'addizionale regionale IRPEF previsti, con decorrenza 2014, dal secondo periodo del medesimo comma, in quanto, qualora sia effettivamente facoltà delle regioni deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale regionale, la contestuale riduzione delle aliquote IRPEF non dovrebbe essere effettuata;

all'articolo 3, comma 2, ove è previsto un rinvio all'applicazione delle norme vigenti in materia di IVA, appare preferibile sostituire il rinvio alla «normativa vigente» con un riferimento più esplicito alla fonte che disciplina la materia;

allo stesso articolo 3, comma 3, ove si individua il fondamento del criterio di territorialità dell'attribuzione della compartecipazione IVA nel luogo di consumo del bene o servizio oggetto di scambio, precisandosi che, nel caso delle prestazioni di servizio, il luogo di consumo può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore, si valuti l'opportunità di chiarire in modo univoco in sede di attuazione la portata e gli effetti della disposizione;

al medesimo articolo 3, comma 3, si valuti che l'atto di determinazione della

misura annuale di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione, è qualificato come non regolamentare, qualificazione – utilizzata anche per gli atti richiamati negli articoli 5, comma 2, e 11 comma 8 – da esaminare alla luce del sistema delle fonti e del regime di pubblicità previsto per l'atto stesso, considerato che, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), ha utilizzato la definizione di «atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

all'articolo 5, comma 2, ove si richiamano gli scaglioni di reddito senza indicare la normativa di riferimento, si valuti l'opportunità di confermare che tali scaglioni sono quelli indicati nell'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al fine di evitare dubbi interpretativi;

all'articolo 6, si valuti il comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei trasferimenti statali alle regioni di parte corrente dei quali il comma 1 dispone la soppressione, alla luce dell'articolo 29, comma 1 della legge n. 42 del 2009, in base al quale «i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione»;

all'articolo 7, considerato che le disposizioni istitutive dei tributi richiamati al comma 1, primo periodo, spiegano efficacia su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, appare opportuno prevedere che, in luogo dell'abrogazione, ne sia prevista la cessazione dell'efficacia limitatamente al territorio delle regioni a statuto ordinario;

all'articolo 8, comma 2, si consideri se l'atto amministrativo regionale – fonte di rango secondario cui viene rinviata l'istituzione della compartecipazione comunale all'addizionale regionale IRPEF, sia pure nel limite quantitativo dato dalla previsione legislativa di «assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi», nonché la manovra-

bilità dell'aliquota di compartecipazione — sia produttivo di effetti normativi riconducibili, nel sistema delle fonti, a fonti di rango primario; appare opportuno, inoltre, valutare la coerenza con i principi generali in tema di autonomia delle Regioni ai sensi del Titolo V della parte II della Costituzione, della qualificazione dell'atto regionale in termini amministrativi operata dallo stesso comma 2;

al medesimo articolo 8, si consideri l'opportunità di sopprimere il comma 3, in base al quale « resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione », non potendo comunque una fonte di rango primario intervenire su fonte costituzionale;

al medesimo articolo 8, comma 4, primo periodo, si consideri che non sono precisati modalità, data di istituzione e periodo di durata del Fondo sperimentale regionale di riequilibrio ivi previsto;

al medesimo articolo 8, comma 4, secondo periodo, ove si dispone che ogni regione stabilisce, previo accordo con i comuni, le modalità di riparto del Fondo nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta, si valuti che non è specificato se l'accordo preventivo sia vincolante e se, in mancanza di esso, la regione possa comunque procedere al riparto del Fondo stesso;

all'articolo 11, comma 8, ove si rinvia la definizione della disciplina ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, si consideri l'esigenza di stabilire il termine di emanazione dell'atto e si valuti il rinvio a decreto di natura non regolamentare per stabilire la soglia di popolazione al di sotto della quale la quota perequativa è incrementata in ragione inversa alla dimensione demografica (che risulta dal combinato disposto dei commi 7, lettera *d*) e 8) alla luce dell'articolo 9, comma 1, lettera *g*), n. 3, della legge delega, ai sensi del quale il limite di popolazione dovrebbe essere stabilito dal legislatore delegato at-

traverso i decreti legislativi di attuazione della delega; si consideri comunque l'esigenza di stabilire un termine per l'emanazione degli atti previsti ai commi 5, 7 lettera *d*) e 8 secondo periodo;

al Capo II del provvedimento si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni di attuazione dell'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, che riguardino il patrimonio e il sistema finanziario delle città metropolitane, con effetto a decorrere dalla data di insediamento dei rispettivi organi;

all'articolo 12, comma 3, ove si precisa che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province è senza vincolo di destinazione, appare opportuno valutare che l'articolo 11, comma 1, lettera *f*), della legge di delega considera senza vincolo di destinazione soltanto il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali;

all'articolo 14, appare opportuno valutare il comma 4, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del quale non è stabilito il termine di emanazione, il compito di individuare i trasferimenti statali da sopprimere — rispettivamente — alle regioni a statuto ordinario ed alle province in esse ricadenti, cui dovrebbe accompagnarsi la abrogazione delle relative disposizioni; alla luce dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 42 del 2009, in base al quale « i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione »;

al medesimo articolo 14, comma 7, che prevede la soppressione dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, si consideri che viene assegnato ad una fonte di rango secondario, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di modificare le aliquote dell'accisa sull'energia elettrica, in modo da assicurare l'equivalenza del gettito, il cui ammontare non è quantificato, né tanto meno riferito ad uno specifico lasso temporale;

all'articolo 15, comma 2, si valuti che viene affidata ad un atto amministrativo di

competenza regionale – con previsione alla quale si estende quanto osservato sopra con riferimento all'articolo 8, comma 2 – l'istituzione della compartecipazione delle province alla tassa automobilistica regionale, sia pure nel limite quantitativo dato dalla previsione legislativa di « assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi »;

al medesimo comma si consideri l'opportunità di specificare ulteriormente la fattispecie in cui la medesima fonte può intervenire a fini di modificabilità dell'aliquota della suddetta compartecipazione – che si concreta nella rideterminazione del *quantum* dell'obbligazione tributaria – in quanto tale fattispecie è ricondotta alla soppressione di trasferimenti il cui ammontare non è quantificato dalla norma, ovvero a un riferimento a « disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province »;

al medesimo articolo 15, comma 4, si consideri l'opportunità di precisare, con riferimento all'istituzione da parte di ciascuna regione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, riferimenti temporali e criteri di riparto; in merito andrebbe inoltre valutato che dell'accordo preliminare per il riparto del Fondo da parte di ciascuna regione andrebbe precisata la natura e la valenza eventualmente vincolante;

all'articolo 17 si valuti il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione, ivi previsto alla luce dei principi e criteri direttivi di delega formulati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera *d*), che, prevede che i fondi perequativi siano quantificati, per ciascun livello di governo, in misura pari alla differenza tra i trasferimenti statali soppressi e le maggiori entrate spettanti a comuni e province in sostituzione di tali trasferimenti, tenendo conto del principio del graduale superamento del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno standard e della capacità fiscale in base alla tipologia di funzioni da finanziare; e al comma 1, lettera *e*), che prevede che il

finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali; a tale stregua andrebbe chiarito se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio;

al medesimo articolo 17, comma 3, appare opportuno stabilire un termine per l'adozione del decreto ivi previsto, nonché chiarire la natura e la valenza, eventualmente vincolante, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di evidenziare se, in mancanza dello stesso, si possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto;

all'articolo 19, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri « previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali » appare opportuno chiarire se si intenda riferirsi alla Conferenza unificata ovvero alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

all'articolo 19, si valuti il comma 1, primo periodo, alla luce dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della legge 42 del 2009 che prevede che il fondo perequativo dello Stato sia alimentato con le risorse provenienti dalla fiscalità generale e che la dimensione del fondo stesso sia determinata, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, per ogni tipologia di ente, in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettanti ai comuni e alle province;

al suddetto articolo 19, comma 1, secondo periodo, ove si rinvia a fonte di rango secondario la determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto del fondo perequativo per le province e i comuni, si valuti l'esigenza di stabilire il termine per l'emanazione del relativo atto

e di chiarire la valenza, vincolante o meno, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché se, in mancanza dello stesso accordo, si possa comunque procedere all'adozione dell'atto medesimo;

al medesimo articolo 19, si valutino le disposizioni riferite ai fondi previsti dal comma 2, alla luce dell'articolo 13 della legge di delega, che dispone che il decreto legislativo attuativo del sistema perequativo per gli enti locali rechi la definizione delle modalità con cui si procede periodicamente all'aggiornamento dell'entità dei fondi perequativi e alla ridefinizione delle relative fonti di finanziamento;

al medesimo articolo 19, comma 7, ove è previsto un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle soglie di minor popolazione dei comuni ai fini di una disciplina specifica dei criteri di riparto per tali comuni, si consideri che l'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, prevede che la suddetta soglia sia individuata in sede di esercizio della delega;

al medesimo articolo 19, comma 10, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di riferimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto, da adottare per la definizione delle modalità

applicative « del presente articolo », considerato che già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, secondo periodo, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata a differenza dell'atto in questione, dovrebbe coprire l'area applicativa dell'articolo in esame;

all'articolo 24, comma 3, che rinvia ad un ulteriore decreto legislativo qualificato come « integrativo » la determinazione dei « costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale », nonché la distinzione delle « fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 », appare opportuno sopprimere la qualificazione « integrativo », in quanto la legge delega consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; al riguardo si consideri che la giurisprudenza costituzionale ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), che può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega ».

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminata la comunicazione della Commissione europea (COM(2010)776) sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali;

visto il parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati;

considerato che:

in linea con le indicazioni del Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia 2010-2014, la comunicazione intende avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, « controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali »;

l'associazione dei Parlamenti nazionali al controllo sull'attività di Europol costituisce un presidio essenziale per la democrazia, stante la delicatezza e il rilievo delle attività svolte da Europol, attualmente costituito in forma di Agenzia

dell'Unione europea, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare una adeguata tutela dei diritti dei cittadini;

la comunicazione correttamente ricorda che attualmente l'operato della Agenzia può essere oggetto del vaglio dei singoli Parlamenti nazionali, sia pure indirettamente, attraverso il controllo sui rispettivi governi;

la comunicazione fornisce altresì un quadro esauriente delle riflessioni e delle valutazioni espresse nell'ultimo decennio dalle istituzioni dell'Unione europea e dai Parlamenti nazionali sul tema del controllo democratico su Europol;

anche sulla base di tali riflessioni e valutazioni, al fine di adeguare il livello del controllo democratico sull'attività di Europol al nuovo quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona, la comunicazione propone l'istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente, composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. La comunicazione peraltro fa uso alternativamente del termine *forum interparlamentare permanente / organo misto*, ingenerando una certa ambiguità nell'individuazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tale sede;

a giudizio della Commissione europea, tale forum costituirebbe un dispositivo formale dotato di sufficiente flessibilità per un efficace scambio di informazioni e coordinamento tra i Parlamenti

nazionali e il Parlamento Europeo, in modo tale da unificare il controllo parlamentare a livello dell'Unione europea, fatte salve le procedure proprie dei Parlamenti nazionali;

il documento in esame propone inoltre una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, suggerendo lo svolgimento, in seno alla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, di dibattiti relativi alla strategia pluriennale di Europol e al suo programma di lavoro annuale;

nell'ambito della nuova strategia di comunicazione proposta, la Commissione europea suggerisce inoltre che l'agenzia trasmetta sistematicamente al Parlamento Europeo e ai Parlamenti nazionali informazioni periodicamente aggiornate sui risultati delle sue operazioni nonché i risultati di un sondaggio degli utenti che misuri il livello di soddisfazione per le prestazioni generali di Europol e per prodotti e servizi specifici, inviato ogni due anni per via elettronica a determinati utenti negli Stati membri e ad altri partner;

la Commissione ritiene che, al fine di consolidare la comunicazione tra il futuro forum interparlamentare e gli organi direttivi di Europol, si potrebbe prevedere anche uno scambio periodico di opinioni in occasione della presentazione dei documenti strategici di Europol o delle suddette relazioni da parte del direttore e/o del presidente del consiglio di amministrazione;

la comunicazione esprime la posizione della Commissione europea anche in relazione a ulteriori questioni che, nell'ultimo decennio, hanno interessato il dibattito sull'evoluzione dell'Agenzia, quali, in particolare, la separazione dei ruoli;

a questo proposito la comunicazione ricorda opportunamente la richiesta da tempo avanzata dal Parlamento europeo di essere coinvolto nelle procedure di nomina e revoca del direttore e del vice-

direttore di Europol e di prevedere che il Consiglio di amministrazione sia ampliato includendovi anche rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo;

tenuto conto che:

la riflessione sulle modalità con cui organizzare il controllo parlamentare sullo Spazio di libertà sicurezza e giustizia è stata oggetto di discussione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, in occasione della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2010; il tema del ruolo dei Parlamenti nell'attività di controllo di Europol risulta peraltro all'ordine del giorno della prossima Conferenza che si terrà a Bruxelles il 4-5 aprile 2011;

in occasione della Conferenza di Stoccolma era emerso, per quanto riguarda le sedi e le modalità di dialogo e confronto tra Parlamenti (europeo e nazionali), un orientamento diffuso nel senso di evitare la creazione di nuove sedi *ad hoc*, e di ricorrere piuttosto all'attivazione del circuito delle riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni, da svolgere con cadenza semestrale;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento, unitamente al parere della XIV Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo,

valuta favorevolmente la comunicazione in esame, esprimendo le seguenti osservazioni:

a) allo scopo di evitare l'istituzione di nuovi organismi *ad hoc* per lo scambio di informazioni, appare opportuno avvalersi, secondo una prassi consolidata, dello strumento costituito da periodiche (eventualmente con cadenza semestrale) riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti per la materia, in modo da valorizzarne le conoscenze e le competenze acquisite, in ogni caso garantendo una

equilibrata rappresentanza dei parlamenti nazionali rispetto al Parlamento europeo;

b) occorre approfondire le questioni, su cui la comunicazione della Commissione europea non sembra fornire puntuali elementi, relative alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare il controllo di Europol, con particolare riferimento alla individuazione dei documenti che Europol sarebbe tenuta a trasmettere ai Parlamenti dell'Unione Europea ai fini di un proficuo controllo, e con quale periodicità. A riguardo, appare opportuno stabilire che il controllo da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali non si attui solo *ex post* ma debba esercitarsi anche preliminarmente, sul programma annuale del-

l'Agenzia, al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi strategici elaborati dall'Unione europea in sede politica;

c) si valuti inoltre l'opportunità di sostenere la richiesta avanzata dal Parlamento europeo di partecipare, con modalità da definire, alla procedura per la valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia;

d) occorre infine approfondire ulteriormente gli aspetti, che la comunicazione della Commissione europea non sembra definire con precisione, relativi alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare il controllo di Europol, al fine di garantire, in particolare, un accurato monitoraggio in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Emendamenti C. 54-A Realacci).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 8.020 Ciccanti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 5

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**(Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato ed abbinata, recante « Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente;

rilevato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile alle

materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva statale;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03833 Contento e Carlucci: Sulla carenza di personale degli uffici giudiziari della Carnia	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	66
5-04298 Cassinelli: Sull'iter del concorso pubblico per educatore penitenziario.	
5-04314 Ferranti: Questioni relative all'assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	68
5-04285 Bernardini: In materia di trattamento di detenuti	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70
5-04316 Palomba: Sui rimedi da adottare relativamente alla grave situazione nella quale si trovano gli uffici giudiziari di Nuoro	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	65
AVVERTENZA	65

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-03833 Contento e Carlucci: Sulla carenza di personale degli uffici giudiziari della Carnia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interroga-

zione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che conferma la situazione di grave difficoltà degli uffici giudiziari della Carnia. Sottolinea come sia intollerabile che degli uffici giudiziari abbiano difficoltà perfino a svolgere le attività di ordinaria amministrazione e come ciò renda indispensabili anche degli interventi di informatizzazione e di razionalizzazione della distribuzione del personale sul territorio. Precisa, peraltro, che l'ufficio giudiziario di San Vito al Tagliamento,

citato nella risposta, è una sezione distaccata del Tribunale di Pordenone.

5-04298 Cassinelli: Sull'iter del concorso pubblico per educatore penitenziario.

5-04314 Ferranti: Questioni relative all'assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-04298 Cassinelli e 5-04314 Ferranti vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che contribuisce alla ricostruzione della complessa vicenda che ancora non consente l'assunzione delle residue 44 unità del concorso di educatore penitenziario pubblicato nel 2004 e concluso nel 2008. Chiede quindi un forte impegno del Governo non solo per risolvere rapidamente la questione in oggetto, ma anche affinché si possano superare le interpretazioni restrittive cui si fa riferimento nella risposta: interpretazioni evidentemente dannose e che non tengono conto di come in questo settore dell'amministrazione non sia assolutamente possibile immaginare qualsiasi riduzione del personale.

Roberto CASSINELLI (PdL), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita ed auspica che le 44 unità possano essere assunte in tempi brevi, anche perché sarebbe assurdo fare scadere la graduatoria e trovarsi poi a bandire un nuovo concorso. Sottolinea come nel settore della pubblica amministrazione di cui si tratta sarebbe del tutto irragionevole una qualsiasi riduzione dell'organico, già gravemente carente.

5-04285 Bernardini: In materia di trattamento di detenuti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta molto puntuale, che fa risaltare come la vicenda di Natascia Berardinucci sia stata un vero e proprio calvario, assolutamente inaccettabile in un Paese che voglia definirsi civile. Ricorda, tra l'altro, come la signora Berardinucci, affetta tra l'altro dal morbo di Parkinson, sia la seconda donna in Italia alla quale sia stata applicata la custodia cautelare in carcere per delitti fra i quali anche quello di *stalking*; come alla stessa sia stato somministrato in carcere un farmaco che l'ha costretta ad un immobilismo pressoché totale; come sia poi finita in un ospedale psichiatrico giudiziario, dal quale è stata dimessa improvvisamente e senza alcuna assistenza.

Sottolinea come la vicenda in questione evidenzi un problema molto grave e di carattere generale, rappresentato dal netto peggioramento della situazione della sanità nelle carceri che si è verificato da quando l'amministrazione penitenziaria non è più competente alla cura e all'assistenza delle persone detenute, in seguito al trasferimento del servizio sanitario penitenziario al servizio sanitario nazionale.

5-04316 Palomba: Sui rimedi da adottare relativamente alla grave situazione nella quale si trovano gli uffici giudiziari di Nuoro.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta fornita, della quale peraltro

non può dichiararsi soddisfatto. Esprime quindi forte preoccupazione per la situazione di grave difficoltà nella quale si trovano gli uffici giudiziari di Nuoro, invitando il Governo ad intervenire con urgenza e con misure, anche legislative, realmente efficaci. In tale contesto, ritiene opportuno sopprimere o quanto meno modificare l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 marzo 2011.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha sollecitato il Governo per avere notizie sulla preannunciata presentazione di un disegno di legge in materia di Corte penale internazionale, chiedendo in particolare se tale presentazione fosse prossima. Ricorda di aver presentato da tempo una proposta di testo unificato (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 17 settembre 2009*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara che un testo è stato predisposto ma che ancora non sono certi i tempi di

esame del medesimo da parte del Consiglio dei ministri e quindi della successiva presentazione del disegno di legge alle Camere.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, dopo aver ribadito quanto espresso nella scorsa seduta circa l'urgenza dell'approvazione di un provvedimento volto ad introdurre nell'ordinamento le norme necessarie per attuare lo statuto della Corte penale internazionale, propone di procedere quanto prima all'adozione di un testo unificato e quindi alla fissazione del termine per gli emendamenti. Nella fase emendativa il Governo potrà proporre le eventuali modifiche al testo che riterrà opportune, riprendendo eventualmente quanto previsto dall'elaborato al quale ha fatto riferimento il rappresentante del Governo. Chiede pertanto che il provvedimento possa essere inserito all'ordine del giorno della Commissione già a partire dalla seduta di domani.

Rita BERNARDINI (PD) si associa alle considerazioni del relatore circa l'urgenza di approvare la legge di attuazione dello statuto della Corte penale internazionale non ritenendo che si possa ulteriormente attendere il Governo. Auspica che, al contrario di quanto avvenuto molte volte in passato, il Governo non presenti, una volta che il Parlamento abbia elaborato un testo, un maxiemendamento che riscriva totalmente tale testo calpestando in tal modo le prerogative parlamentari.

Manlio CONTENUTO (PdL) dopo aver condiviso l'intervento del relatore circa l'urgenza di dare attuazione allo statuto della Corte penale internazionale, propone al relatore di riformulare la propria proposta di testo unificato eliminando la parte relativa alle disposizioni penali, la cui definizione in Commissione potrebbe richiedere degli approfondimenti tali da non consentire l'approvazione della legge in tempi celeri. A tale proposito ricorda come anche dall'audizione del dottor Eugenio Selvaggi, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed

esperto della materia, sia emersa la possibilità di approvare una legge che contenga unicamente le disposizioni di natura processuale relative ai rapporti con la Corte penale internazionale, lasciando alla normativa penale vigente il compito di punire quei comportamenti che secondo lo statuto di tale Corte debbono essere perseguiti penalmente dagli Stati. Ricorda come su alcuni dei reati che si intenderebbero introdurre nell'ordinamento da parte della proposta di testo unificato del relatore vi sia stato un lungo dibattito in Parlamento che si è protratto per più di una legislatura.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il Parlamento non possa e non debba aspettare il Governo per approvare un testo tanto urgente quanto è quello diretto ad attuare lo statuto della Corte penale internazionale. Dichiarò di condividere la proposta dell'onorevole Contento, essendo questa giustificata proprio dall'esigenza di colmare una grave lacuna dell'ordinamento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver preso atto di una condivisione unanime circa l'urgenza di attuare nell'ordinamento interno lo statuto della Corte penale internazionale, avverte che il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno della Commissione nella seduta di domani.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, dichiara di accogliere del tutto la proposta dell'onorevole Contento che, come già avvenuto in passato, prospetta soluzioni condivisibili che servono a superare ostacoli nel lavoro parlamentare. Preannuncia pertanto che presenterà nella seduta di domani, qualora il provvedimento venisse posto all'ordine del giorno, una nuova proposta di testo unificato scesra della parte di diritto penale sostanziale.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 febbraio 2011.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il suo gruppo ha chiesto al Governo di fornire una serie di elementi e dati relativamente alla materia oggetto dei provvedimenti in esame.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, replica all'onorevole Ferranti che tale richiesta di dati è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, che non ha ancora preso una decisione in merito. Assicura che la questione sarà sollecitata presso tale organo, convocato per la seduta di domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-04334 Tenaglia: *Sulla situazione organizzativa e sulla carenza di organico del Tribunale di Pescara.*

5-03279 Codurelli: *Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria.*

SEDE REFERENTE

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03833 Contento e Carlucci: Sulla carenza di personale degli uffici giudiziari della Carnia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Contento, posso riferire quanto segue, sulla scorta delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria.

Voglio in primo luogo rammentare che in base al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento» nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.

Conseguentemente, il Ministero della giustizia ha tempestivamente attivato, con nota a firma dell'onorevole Ministro del 6 agosto 2008, successivamente integrata con nota del 6 novembre 2008, la procedura di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da realizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall'articolo 74, comma 6.

La proposta di rimodulazione predisposta e trasmessa al Dipartimento per la funzione pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla legge n. 133/2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a

consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di *part-time* obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2) ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti e ciò al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.

In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, che ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 26 gennaio 2009.

Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del 15 marzo 2010, si è quindi provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

Per quanto attiene, in particolare, agli uffici NEP, va posto invece nel dovuto rilievo che l'applicazione del criterio proporzionale ha presentato senz'altro minori criticità: le figure professionali e posizioni economiche effettivamente « presenti » (cioè effettivamente coperte in tutto o in parte), presso gli uffici in questione sono state infatti aumentate o sono rimaste invariate nella relativa consistenza numerica (nello specifico trattasi delle ex posizioni economiche C1, B3 e B2) per tutti gli uffici, riflettendosi le riduzioni sulle sole ex posizioni economiche C3 e C2 completamente vacanti, trattandosi di posti creati per la riqualificazione, mai avvenuta, del personale.

Per l'ufficio NEP del tribunale di Tolmezzo e della sua sezione distaccata in San Vito al Tagliamento sono state adottate determinazioni conformi ai criteri generali fissati per gli uffici della medesima tipologia.

Attualmente, nell'ufficio NEP di Tolmezzo sono presenti 4 dipendenti rispetto ad una dotazione organica di 8 unità previste.

Nello specifico, è interamente coperto l'organico dell'assistente giudiziario (3 unità su altrettante previste) mentre è coperto un posto di funzionario UNEP sui 3 previsti e sono scoperti entrambi i posti di ufficiale giudiziario.

Voglio in ogni caso sottolineare che il Ministero ha tenuto in debita considerazione le esigenze dell'ufficio in esame, nei limiti delle possibilità di intervento previste dalle vigenti normative. In particolare, in occasione delle autorizzazioni ad assumere concesse nel 2004 negli uffici NEP del distretto di Trieste sono stati coperti 12 posti di ufficiale giudiziario C1 – tra cui l'unico posto allora vacante nell'UNEP di Tolmezzo – e altri 4 posti sono stati coperti con le autorizzazioni concesse nel 2005.

In tal modo, quindi, la pianta organica di ufficiale giudiziario C1 (ora funzionario UNEP) era interamente coperta.

Tuttavia, a seguito dell'ultimo interpello per la mobilità interna, pubblicato a maggio 2007, i tre funzionari in servizio nell'ufficio sono stati trasferiti in altre sedi da loro richieste.

Due di essi hanno assunto possesso nei nuovi uffici lo scorso anno, mentre il dottor Tenace ha revocato in data 15 dicembre 2010 la richiesta di trasferimento.

Va aggiunto poi che, al fine di superare le problematiche connesse alla mancanza di ufficiali giudiziari, nel giugno del 2009 il Ministero ha interessato il Presidente della Corte di appello di Trieste per effettuare un interpello distrettuale per la copertura di 2 posti di funzionario UNEP e di 1 posto di ufficiale giudiziario F3, ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007.

Tale iniziativa ha avuto esito negativo ed il Presidente della Corte di appello, competente al riguardo, ha continuato a garantire la funzionalità dell'ufficio con applicazioni temporanee, anche in modo frazionato.

Infatti, attualmente, l'applicazione temporanea di ufficiali giudiziari da altri uffici NEP del distretto, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (con le procedure previste dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007), costituisce l'unico mezzo per fronteggiare le criticità dell'ufficio.

Tale strumento consente al Presidente della Corte d'appello di garantire la funzionalità dei servizi mediante un'ottimale utilizzazione e redistribuzione delle risorse presenti nel distretto.

Non è opportuno, invece, intervenire con il comando di personale da altre amministrazioni date le peculiari e specifiche caratteristiche della figura professionale dell'ufficiale giudiziario che prevedono una competenza difficilmente riscontrabile tra le figure professionali di altri enti o amministrazioni.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04298 Cassinelli: Sull'iter del concorso pubblico per educatore penitenziario.**Interrogazione n. 5-04314 Ferranti: Questioni relative all'assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta al comune quesito formulato da entrambi gli onorevoli interroganti mi induce ad una chiarificazione di natura evolutiva-procedurale.

Faccio presente, infatti, che il concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2004, ma si è concluso soltanto in data 9 luglio 2008.

Nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori, mentre nell'anno 2010 si è proceduto all'assunzione delle ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio.

La questione, pertanto, deve essere circoscritta alle residue 44 unità del predetto concorso, anch'esse assegnate regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma rese nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.

Orbene, proprio per tali unità si è già proceduto – ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 – allo scorrimento della relativa graduatoria che, lo ricordo, manterrà la propria validità fino al 31 maggio 2012.

Contestualmente, ci si è attivati per il perfezionamento del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n.133, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nella misura pari al 10 per cento.

Tale provvedimento è contenuto nello schema di regolamento che riordina e razionalizza l'assetto organizzativo, centrale e periferico, del Ministero della giustizia: quest'ultimo – lo preciso – è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta 17 dicembre 2010, n. 119, ed è stato anche tempestivamente trasmesso sia al Consiglio di Stato, sia alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.

In sostanza, si è quindi provveduto a determinare la nuova dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche.

Al riguardo, devo tuttavia evidenziare, che l'articolo 2, comma 8-*bis* della legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di operare una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento delle stesse.

In verità, il comma 8-*quinqies* del medesimo articolo ha previsto anche alcune deroghe riguardanti, tra l'altro, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari ed il Corpo di polizia penitenziaria, ma si tratta di una prescrizione che deve essere a sua volta raccordata con l'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un

anno », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° dicembre 2010, n. 281.

A norma del predetto articolo « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati... ».

Ed infatti, la dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria prevista dallo schema di regolamento in fase di approvazione, non riporta l'ulteriore riduzione contemplata dalla legge 25/2010, con la conseguenza che, anche dopo l'approvazione del regolamento, non sarebbe comunque possibile procedere ad ulteriori

assunzioni, stante il divieto previsto dall'articolo 2, comma 8-*quater*, della medesima legge 25/2010.

Tale interpretazione restrittiva trova conferma nelle disposizioni contenute nella circolare 22 febbraio 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Questi, dunque, i limiti ed termini entro i quali è lecito operare.

Ad ogni buon conto, ritengo doveroso segnalare che è attualmente in atto – nelle more della definizione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 199/2010 – uno studio per ricomprendere l'Amministrazione penitenziaria tra i destinatari di una deroga all'applicazione dell'ulteriore riduzione della dotazione organica di personale, prevista dal citato articolo 2, comma 8-*bis*, della legge 25/2010.

Tale l'obiettivo – al quale si stanno interessando tutti gli organi a vario titolo competenti – permetterà all'Amministrazione, ove raggiunto, di dare corso a tutte le assunzioni del personale interessato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04285 Bernardini: In materia di trattamento di detenuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione oggi in discussione riguarda la vicenda processuale occorsa alla signora Natascia Berardinucci, imputata nell'ambito del procedimento penale n. 9052/09 instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica di Teramo per i reati di cui agli articoli 612-*bis* (atti persecutori), 582 (lesioni personali) 635-625 n. 7 codice penale (danneggiamento aggravato) ed 81 codice penale, a seguito di querela sporta dalla parte offesa al Commissariato di pubblica sicurezza di Atri il 5 novembre 2009.

Dalle notizie acquisite al riguardo presso gli uffici giudiziari intervenuti nel procedimento in questione, è stato possibile ricostruire detta vicenda nei termini che seguono.

La notizia di reato pervenuta alla Procura di Teramo il 16 novembre 2009 è stata iscritta al R.E.G.E. in data 18 novembre 2009 ed il procedimento è stato assegnato, nel rispetto dei criteri organizzativi, al Pubblico ministero di turno del gruppo famiglia-minori che, nel caso di specie, era la dottoressa Laura Colica.

In data 23 novembre 2009 il Pubblico ministero inoltrava al Gip presso lo stesso Tribunale richiesta di misura cautelare – regolarmente assentita dal Procuratore F.F, configurando a carico della Berardinucci i reati sopra indicati, commessi in danno della persona offesa in un arco di tempo ricompreso tra la fine del 2008 e la fine del 2009.

Va sottolineato, in proposito, che nella stessa data in cui veniva richiesta la misura cautelare (23 novembre 2009) la parte offesa proponeva nei confronti della Berardinucci una nuova querela per ana-

loghi reati commessi fino al 20 novembre 2010 e, conseguentemente, gli atti relativi venivano depositati al Gip a sostegno della stessa richiesta di misura cautelare.

Con ordinanza del 30 novembre 2009, eseguita in pari data, il Gip, in accoglimento della richiesta, applicava alla Berardinucci la misura cautelare della custodia in carcere e l'indagata veniva quindi tradotta presso la casa circondariale di Chieti.

Il responsabile dell'Unità operativa di medicina penitenziaria di quell'istituto, in data 7 dicembre certificava, tra l'altro, che la detenuta «...risulta affetta da parkinsonismo ad esordio giovanile che presenta tutti i sintomi della malattia nonostante il trattamento farmacologico. Dal lato psichico risulta essere affetta da disturbi dell'umore con idee persecutorie, ipomaniacalità in comorbilità a disturbo ossessivo-compulsivo e tendenza al passaggio all'azione con ridotti freni inibitori. Tali condizioni rendono la detenuta incompatibile con la permanenza nell'istituto (di Chieti). Necessita e si chiede un immediato trasferimento in un ex CDT per le ulteriori definizioni diagnostiche ».

In data 17 dicembre 2009 il Pubblico ministero firmava l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e richiesta di notifica dell'avviso.

Il successivo 8 gennaio lo stesso Pubblico ministero procedeva all'interrogatorio della Berardinucci presso la casa circondariale di Teramo, ove la stessa era stata trasferita ed era stata ammessa, a far data dal 23 dicembre 2009, appena otte-

nuta la necessaria autorizzazione dall'autorità giudiziaria competente, a fruire dei colloqui con i propri familiari.

Alla luce dell'interrogatorio, delle note mediche stilate dai sanitari del presidio ospedaliero penitenziario di Pisa (ove la Berardinucci era stata nel frattempo trasferita), il Pubblico ministero, in data 28 gennaio 2010, chiedeva al Gip l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia.

In data 3 febbraio 2010 la Berardinucci veniva nuovamente trasferita presso la casa circondariale di Teramo dove permaneva fino al 16 marzo 2010, allorquando le venivano concessi gli arresti domiciliari.

All'esito della conclusione delle indagini preliminari il Pubblico ministero, in data 29 gennaio 2010, richiedeva al Presidente del tribunale la fissazione della data di udienza per la citazione diretta della Berardinucci davanti alla sezione distaccata di Atri del tribunale di Teramo, udienza che veniva fissata il 21 aprile 2010 davanti al giudice dottoressa Redaelli.

Nelle more della citazione diretta, il Gip dottoressa Tommolini disponeva perizia medico-legale psichiatrica che veniva poi depositata davanti al tribunale monocratico di Atri all'udienza del 21 aprile 2010.

I periti riscontravano che l'imputata presentava « uno scompensamento mentale su un delicato quadro neuro-psichico preesistente, caratterizzato fra l'altro da un disturbo *borderline* di personalità (...) l'infermità mentale che ne è derivata, qualificata in una manifestazione attenuata delle psicosi note quali appunto un disturbo *borderline* di personalità, ha determinato uno stato di mente tale da far scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere, producendo un vizio parziale di mente... ».

All'udienza dibattimentale del 30 aprile 2010 venivano escussi 11 testimoni dell'accusa, si procedeva all'esame dei periti medici-legali, all'esame dell'imputata e all'escussione di 5 testimoni della difesa; alla successiva udienza del 9 giugno 2010, il tribunale dichiarava Berardinucci Natascia colpe-

vole dei reati a lei ascritti e, ritenendo nella fattispecie la sussistenza della diminuzione costituita dal vizio parziale di mente, condannava l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, disponendo altresì la sua sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di cura e custodia per il tempo di mesi 10.

Voglio in proposito segnalare che la sentenza di condanna è stata appellata dall'imputata e che il giudizio di appello si svolgerà tra pochi giorni, segnatamente, il prossimo 25 marzo.

Nel motivare, con separata ordinanza del 9 giugno 2010, l'applicazione in via provvisoria nei confronti dell'imputata della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, il giudice ha sottolineato la sussistenza, a suo carico, del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui vi era stato il processo, testualmente evidenziando – in relazione alla Berardinucci – « che il percorso riabilitativo costituito dalla lunga permanenza in carcere e dal successivo ricovero in una casa di cura, agli arresti domiciliari, non appare aver sortito l'effetto deterrente se, prima della celebrazione di un'udienza del medesimo processo, la donna aveva ancora telefonato insistentemente alla parte offesa e, dopo aver ottenuto risposta, l'aveva minacciato di nuovo. Ed invero le innumerevoli telefonate trovate sul telefono della stessa parte offesa prima della celebrazione di una delle udienze del processo, dovevano ritenersi senz'altro attribuibili alla Berardinucci che aveva insistito nel chiamarlo finché questi non le aveva risposto, così come anche in passato era avvenuto ».

Nella stessa motivazione, il giudice ha, poi, evidenziato che « le minacce rivolte nell'attualità alla p.o. e il ripetersi di modalità di offesa già percorse nel passato (le nuove condotte si riferiscono al maggio 2010), evidenziano una personalità tuttora pervasa dai medesimi elementi di criticità che hanno caratterizzato la genesi delle precedenti condotte aggressive. La pericolosità invero non può essere valutata esclusivamente sul piano clinico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello

stato patologico del soggetto, è necessario tuttavia tener conto dei dati relativi alle condizioni neurologiche dell'imputata e delle implicazioni comportamentali che hanno tali condizioni – che sono state concordemente indicate dai periti d'ufficio come da quelli della difesa – per confrontarsi con lo svolgersi degli accadimenti nel passato, la gravità degli stessi e il ripetersi nell'attualità delle condotte lesive. La pericolosità sociale deve desumersi sotto il profilo penale dalla circostanza che al di fuori della struttura di cura non vi sia alcuna garanzia che il soggetto sia in grado di astenersi dal commettere altri reati. Ed invero allo stato non si dimostra che abbia avuto alcuna efficacia deterrente né la celebrazione del processo, né la misura cautelare cui la stessa è stata lungamente sottoposta ».

Per tale complesso di ragioni, conseguentemente, il giudice ha ritenuto di dover procedere nei confronti dell'imputata all'applicazione, in via provvisoria, della misura di sicurezza della casa di cura e custodia, in quanto unica misura idonea ad elidere il pericolo di reiterazione di altri reati, « in considerazione della condizione di infermità neurologica (che è alla base) della infermità psichica della Berardinucci e del persistere della pericolosità sociale della stessa che fanno emergere come sia inappropriata qualsiasi misura diversa ».

Il provvedimento in questione veniva quindi impugnato dall'imputata innanzi alla Corte di appello de L'Aquila. Tale organo giudicante, pur rilevando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della Berardinucci, anche alla luce della richiamata sentenza di condanna, riteneva tuttavia di non poter condividere le motivazioni indicate dal giudice di Atri per l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza, rilevando che « il discontrollo degli impulsi » da cui era affetta l'imputata erano stati « slatentizzati » dalla assunzione del farmaco Mirapexin che prevede tale effetto come collaterale, tanto da aver consigliato l'utilizzo di altro farmaco antiparkinsoniano.

Ha osservato, infatti, la Corte di appello « che l'originaria prognosi sfavorevole nei confronti dell'imputata si è andata col tempo ridimensionando tanto che gli stessi sanitari della casa di cura e custodia istituita presso l'ospedale psichiatrico giudiziario "Carlo Poma" di Castiglione delle Stiviere, confermando la valutazione dello psicologo dottor Canfora, nominato ausiliario dai periti del giudice, hanno escluso la pericolosità sociale della Berardinucci » in quanto, « Sotto il profilo squisitamente clinico » non si sono ravvisate, « pur a fronte di un'osservazione necessariamente breve, » (dal 12 al 29 giugno 2010) « problematiche di tipo psicotico né a livello timico né a livello neotico che possano giustificare un giudizio di pericolosità sociale discendente da fattori psichiatrici ».

Per tale complesso di ragioni la Corte di appello ha deciso di revocare la misura precedentemente applicata all'imputata, sostituendo alla stessa quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenuta sufficiente al soddisfacimento delle sussistenti esigenze cautelari derivanti dal pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per i quali era stata prima tratta in arresto e poi condannata dal giudice di primo grado.

Questi, in sintesi, sono i dati riguardanti il procedimento penale a carico di Natascia Berardinucci nei cui confronti – rammento ancora una volta – avrà inizio il giudizio di appello il prossimo 25 marzo.

Quanto, poi, al secondo quesito formulato dall'interrogante devo ricordare che l'Amministrazione penitenziaria non è più competente alla cura e all'assistenza delle persone detenute in quanto, come è noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 si è concluso l'iter di trasferimento del Servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale. A carico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è rimasta, ancora, l'organizzazione del servizio sanitario negli istituti penitenziari ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, in attesa dell'ado-

zione, da parte di tali enti, delle norme di attuazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Ciò posto, preme comunque evidenziare che, indipendentemente dagli aspetti prettamenti sanitari, il D.A.P. presta massima cura al momento dell'accoglienza dei soggetti che fanno ingresso in carcere e, a tale riguardo, ha emanato, nel corso del tempo, diverse direttive con le quali ha fornito precise indicazioni alle direzioni degli istituti. Ciò, al fine di ottenere un

particolare attenzione del personale tutto, sia di polizia penitenziaria che del comparto ministeri, nei confronti di quei soggetti che manifestino segni di disagio personale o di fragilità psichica, al fine di attivare rapidamente tutti i necessari interventi, consistenti anche nel rappresentare al personale medico delle Asl informazioni che, seppur non aventi natura sanitaria, possano fornire un prezioso contributo nella predisposizione di un accurato programma terapeutico.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04316 Palomba: Sui rimedi da adottare relativamente alla grave situazione nella quale si trovano gli uffici giudiziari di Nuoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Palomba, si fa presente quanto segue, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Segnalo in primo luogo – con un'osservazione di carattere generale – che le problematiche attinenti alla copertura degli organici del personale di magistratura e, conseguentemente, anche quello del tribunale di Nuoro, richiamano profili di specifica competenza del Consiglio superiore della magistratura.

La mia è una premessa doverosa che non intacca, né sminuisce l'importanza della questione affrontata dall'onorevole interrogante, che ruota sulla necessità ineludibile e, sicuramente condivisa, di potenziare le risorse di molti uffici giudiziari del Paese. Si tratta, piuttosto, di una esplicitazione chiarificatrice, di cui si deve conto nel valutare l'adeguatezza degli interventi correttivi che sono già stati predisposti dal Governo e che sono in via di definizione.

Faccio presente, nello specifico, che l'organico magistratuale del tribunale di Nuoro, composto, oltre al Capo dell'ufficio, da 2 Presidenti di sezione e da 13 magistrati, presenta, allo stato, la sola vacanza di 3 dei predetti 13 posti di giudice.

Preciso, in proposito, che la situazione come sopra descritta tiene conto dei trasferimenti (già disposti ma attualmente ancora privi di effetti) della dottoressa Livia De Gennaro al tribunale di Napoli e della dottoressa Cristina Satta al tribunale di Nuoro.

Quanto, invece, al personale amministrativo, posso comunicare che, attualmente, la pianta organica dell'Ufficio prevede 50 posti e le risorse umane presenti sono 48.

Nello specifico:

sono coperti interamente, ed in alcuni casi presentano unità in sovrannumero rispetto alle dotazioni previste, gli organici di direttore amministrativo (4 presenti rispetto ai 3 posti previsti), di cancelliere (8 posti previsti, tutti coperti con una unità ivi assegnata che attualmente presta servizio al tribunale di Marsala *ex* articolo 78 del decreto legislativo 267/00 per mandato amministrativo), di assistente giudiziario (16 unità in servizio con 5 esuberanti rispetto alla dotazione organica) e di conducente di automezzi (6 unità);

sono, invece, vacanti 3 posti di funzionario giudiziario, 2 posti di assistente giudiziario ed 1 posto di ausiliario compensati, nei limiti delle funzioni compatibili, con il personale in sovrannumero innanzi menzionato.

Preciso, inoltre, che uno dei due posti vacanti di operatore giudiziario sarà coperto all'esito della procedura di assunzione per collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99.

Infine, voglio in ogni caso rammentare che per fronteggiare le criticità dovute ad assenze, anche temporanee, del personale è possibile ricorrere all'applicazione in ambito distrettuale, secondo le previsioni

dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007; tale istituto costituisce, di fatto, il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane esistenti.

L'opportunità di disporre le applicazioni in ambito distrettuale e l'individuazione dell'ufficio da cui attingere sono rimessi alla valutazione del Presidente della Corte d'appello (per gli uffici giudicanti) il quale, in quanto titolare del

potere di sorveglianza sugli uffici del distretto, conosce le effettive esigenze degli uffici di competenza.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare l'interrogante che resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche del tribunale di Nuoro e l'impegno a fronteggiarne le esigenze operative, nell'imprescindibile temperamento con i bisogni di tutti gli altri uffici giudiziari.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04425 Di Biagio: Sulla situazione del personale ministeriale evacuato dal territorio libico ...	78
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009. C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Francesco Tempestini, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra il provvedimento

in titolo, licenziato dal Senato il 3 marzo scorso. Al riguardo segnala che la *ratio* del Protocollo in titolo è quella di emendare l'articolo 27 della Convenzione italo-russa del 1996, definendo una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente attraverso il superamento dell'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall'OCSE. Il risultato di tale intervento rappresenta un elemento utile all'inclusione della Federazione russa in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario – la cosiddetta *white list* – che si prevede di prossima emanazione.

In relazione ai contenuti specifici del Protocollo, esso si compone di quattro articoli. L'articolo I, che riguarda il campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale, sostituisce in parte il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1996 aggiornando l'elenco delle imposte

considerate: tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sostituisce le non più vigenti imposta locale sui redditi e imposta sul patrimonio netto delle imprese. L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione italo-russa del 1996 il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, indicato quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese. L'articolo III dispone la sostituzione dell'articolo 27 della Convenzione del 1996 in materia di scambio di informazioni. In particolare, rispetto al testo attualmente vigente si prevede che lo scambio di informazioni riguardi anche le imposte prelevate dalle articolazioni politiche interne o dagli enti locali dei due Stati. Si prevede inoltre che le informazioni ricavate dallo scambio di informazioni possano essere comunicate, in deroga all'obbligo generale di segretezza, anche alle persone o autorità incaricate del controllo delle attività di accertamento, riscossione o altre procedure relative a tali imposte, nonché delle relative decisioni di ricorso e non più solamente alle persone o autorità incaricate di tali attività. Infine, vengono introdotti nell'articolo 27 due nuovi paragrafi. Il nuovo paragrafo 4 rafforza gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti previsto, tra il resto, che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Inoltre, in base al nuovo paragrafo 5, si prevede che uno Stato contraente non possa rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

Infine, l'articolo IV disponendo in tema di entrata in vigore del Protocollo, parte integrante della Convenzione del 1996, stabilisce che esso dispieghi i propri effetti il primo giorno del mese successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in

ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna. È da segnalare che la relazione tecnica che correda il disegno di legge originario (A.S. 2170) non ascrive effetti di gettito per l'erario italiano a seguito della ratifica del Protocollo in esame.

Gianpaolo DOZZO (LNP) sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame da cui potrebbe derivare l'inclusione della Federazione russa nell'elenco degli Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario.

Franco NARDUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del relatore e del collega Dozzo e interviene sui lavori della Commissione, auspicando iniziative parlamentari finalizzate a promuovere anche una revisione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera in tema di doppie imposizioni, a tutela della condizione dei lavoratori transfrontalieri.

Stefano STEFANI, *presidente*, concordando con il collega Narducci sull'opportunità che la Commissione discuta su tali temi, ricorda l'analoga soluzione dei rapporti con la Repubblica di San Marino.

Aldo DI BIAGIO (FLI) concorda con quanto osservato dal collega Narducci e condivide l'opportunità che la Commissione elabori uno specifico atto di indirizzo.

Gianpaolo DOZZO (LNP), condividendo le questioni di merito sollevate, osserva che si potrebbe procedere con gradualità provvedendo alla presentazione di distinti atti di sindacato ispettivo da parte dei gruppi presenti in Commissione.

Enrico PIANETTA (PdL), nel dare conto della notizia testé pervenuta in merito ad un attentato avvenuto quest'oggi nel cuore di Gerusalemme, a ulteriore testimonianza del clima di elevata tensione geopolitica presente nel quadrante mediterraneo e mediorientale, si associa a quanto opinato dai colleghi intervenuti.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04425 Di Biagio: Sulla situazione del personale ministeriale evacuato dal territorio libico.

Aldo DI BIAGIO (FLI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Aldo DI BIAGIO (FLI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta illustrata dal sottosegretario Scotti,

che ringrazia. Al riguardo osserva che, nella palese complessità della crisi in atto, il Governo dovrebbe assicurare carattere prioritario a tutti gli aspetti in gioco. Sottolinea, peraltro, che le criticità emerse con riferimento alla condizione dei connazionali che hanno dovuto abbandonare Tripoli erano state preannunciate e segnalate con anticipo dagli stessi interessati, soprattutto in relazione ai ritardi nel rilascio dei passaporti di servizio, essenziali per garantire condizioni di sicurezza nei movimenti sul territorio libico. Nel sottolineare che le misure urgenti finora adottate non possono porre rimedio a tutti i bisogni dei lavoratori evacuati dalla Libia, auspica da parte del Ministero degli affari esteri un'azione di monitoraggio sulla situazione, con particolare attenzione al personale a contratto.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'interrogazione n. 5-04424, onorevoli Barbi e Tempestini, impossibilitati a prendere parte alla seduta, ne hanno chiesto il rinvio. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI concorda.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

5-04425 Di Biagio: Sulla situazione del personale ministeriale evacuato dal territorio libico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il drammatico precipitare della crisi libica ha imposto l'esigenza di chiudere i nostri uffici a Tripoli – Ambasciata, Consolato Generale e Istituto italiano di Cultura – evacuandone il personale. L'operazione è stata effettuata con la rapidità richiesta dalla situazione ma l'ipotesi di una evacuazione era stata, naturalmente, messa in conto e preparata con congruo anticipo.

Dei 16 impiegati a contratto in servizio presso i tre uffici a Tripoli, 12 sono cittadini italiani o doppi cittadini. Sono 9 quelli che ad oggi hanno lasciato la Libia.

La possibilità di partire è stata offerta, senza distinzioni, a tutti i dipendenti, quale che fosse la loro nazionalità, quindi ai cittadini italiani, ma anche ai libici ed ai cittadini di Paesi terzi, su base volontaria. Dei 7 dipendenti a contratto tuttora a Tripoli, 5 sono doppi cittadini italo-libici che hanno scelto di restare in Libia.

Dei 9 che invece sono partiti, 4 sono cittadini italiani, gli altri hanno doppia o diversa nazionalità. Ci sono, infatti, un italo-senegalese, un italo-pakistano, un italo-giordano, un libico, un greco-britannico. A tutti continua ad essere corrisposto lo stipendio previsto dal contratto. Quattro di loro avevano lasciato Tripoli prima del 20 marzo.

Al momento sono tutti in ferie: 8 di loro stanno trascorrendo il congedo in Italia. La nona, ugualmente in ferie, si trova attualmente a Malta.

La Direzione generale del Personale del Ministero degli Esteri ha provveduto a prendere contatto, direttamente o per telefono, con tutti i dipendenti a contratto partiti da Tripoli.

Va sottolineato che di questi, solo 2 hanno chiesto assistenza logistica per il periodo del loro soggiorno a Roma. Grazie alla Protezione Civile, attivata dalla Farnesina attraverso l'Unità di Crisi, essi sono stati alloggiati per cinque notti presso una struttura alberghiera a Roma, da dove hanno manifestato l'intenzione di recarsi rispettivamente in Marocco ed in Pakistan per proseguire in quei Paesi il periodo di congedo.

La Farnesina mantiene un costante contatto con tutti gli impiegati che hanno lasciato Tripoli e tiene nella dovuta considerazione la loro situazione. La Direzione Generale del Personale sta definendo le modalità per assicurare il proseguimento della loro attività lavorativa presso l'Amministrazione Centrale finché non sarà loro possibile riassumere presso le rispettive Sedi di servizio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia e C. 4106 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>) .	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.

C. 2861 Paglia e C. 4106 Cirielli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che le proposte di legge oggi all'esame della Commissione mirano entrambe ad assicurare al modello di difesa introdotto con la legge n. 226 del 2005, basato su un esercito di tipo professionale, un bacino di professionalità non disponibili o presenti in numero troppo esiguo nell'ambito del personale in servizio permanente o, ancora, la cui formazione e permanenza nei ranghi risulterebbero troppo onerose in relazione alle previsioni

d'impiego. Entrambe le iniziative legislative nascono, quindi, dalla considerazione che l'accresciuto impegno delle Forze armate nelle missioni internazionali di stabilizzazione e ricostruzione da un lato e, dall'altro lato, i sempre maggiori e complessi compiti che negli ultimi anni sono stati assolti in Patria dal personale militare, hanno posto in evidenza la necessità di individuare un modello di difesa più flessibile alle esigenze del Paese in cui, accanto a unità composte da personale in servizio permanente, si collochi un bacino di personale appositamente addestrato al quale attingere per assolvere incarichi particolari e per periodi di tempo determinati, selezionando il relativo personale dal mondo civile.

Inoltre, si è tenuto conto del considerevole numero di cittadini italiani che, pur avendo fatto una scelta professionale diversa da quella militare, intendono mettere la propria disponibilità al servizio della nazione, concorrendo alla difesa delle sue istituzioni, della collettività e dei suoi beni, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Rileva, quindi, che le proposte di legge in esame affrontano tale questione con

due diverse soluzioni che contemplano però numerosi punti in comune.

La proposta di legge a sua firma, sottoscritta da numerosi colleghi, traendo spunto sia dalla normativa vigente in altri Paesi — che contemplano un sistema analogo — sia della normativa vigente in Italia in materia di riserva, prevede la delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. Si tratta di uno strumento che è essenzialmente mirato a costituire uno strumento sostitutivo della leva obbligatoria, la cui sospensione necessita evidentemente di soluzioni alternative che non sono ancora state progettate. Non va sottovalutato, peraltro, che una delle conseguenze della sospensione della coscrizione obbligatoria è l'invecchiamento del personale riservista e la progressiva riduzione della consistenza numerica della riserva, adesso alimentata in modo minimale.

La proposta di legge del deputato Paglia mira a costituire una struttura — che riproduce, con talune innovazioni la materia relativa alle Forze di completamento, recependo talune delle istanze provenienti da coloro che vi appartengono e che da tempo richiedono un intervento legislativo sul punto — di supporto all'operatività delle Forze armate.

Nell'illustrazione dei contenuti normativi, si prenderà in esame la proposta di legge C. 4106 Cirielli, di più ampia portata, evidenziando poi i punti in comune e quelli divergente con la proposta di legge C. 2861 Paglia.

L'articolo 1 indica le caratteristiche principali del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), con particolare riferimento ai suoi obiettivi, ai soggetti che vi possono partecipare e alla sua organizzazione interna. Nel prevedere la delega al Governo per la realizzazione del citato Servizio, da attuare entro un anno dalla data di approvazione della legge, si precisa che il compito prioritario del SNM è quello della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione. Possono essere arruolati i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 che intendano concorrere alla difesa delle

istituzioni, della collettività e dei beni della Patria, sul territorio nazionale e all'estero; si prevede inoltre che il Servizio sia costituito in reparti aggregati a reparti già esistenti su base regionale, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa maschile e femminile.

L'articolo 2, definisce le caratteristiche fondamentali del reclutamento del personale civile che intende essere arruolato nell'istituendo Servizio. In particolare, si stabilisce che il numero del personale che annualmente può essere arruolato viene definito dal Ministro della difesa sulla base delle esigenze manifestate dalle singole Forze armate, dei possibili impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione. La selezione per l'accesso al Servizio, da svolgersi su base esclusivamente regionale, consiste in un accurato accertamento dell'idoneità psico-fisica attitudinale dell'aspirante arruolato, al fine di selezionare i partecipanti a corsi di formazione presso istituti di formazione militare di base e avanzata.

L'articolo 3 reca i requisiti del reclutamento. Sottolinea l'importanza di tale disposizione in quanto stabilisce il principio generale secondo cui possono accedere al citato servizio non solo coloro che in passato hanno avuto una esperienza militare — ad esempio militari in congedo o cittadini che in passato hanno svolto il servizio militare — ma anche privati cittadini che, pur non avendo alle spalle tale esperienza e non possedendo titoli di studio qualificati (e che dunque non possono accedere alla riserva selezionata) intendano comunque mettere al servizio delle Forze armate la propria disponibilità. A seconda del *curriculum* individuale, il personale arruolato svolgerà inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza. Inoltre, proprio in considerazione della citata eterogeneità delle categorie degli aspiranti arruolati nel Servizio, la proposta di legge contempla corsi propedeutici di formazione e di addestramento organizzati in maniera differente a

seconda del diverso grado di conoscenza militare degli appartenenti all'arruolamento.

Osserva che tale disposizione è presente in altri ordinamenti come, ad esempio, in Germania. In questo Paese i riservisti possono essere richiamati per cicli di formazione e aggiornamento fino a 15 giorni l'anno. La formazione avviene più frequentemente per gli ex-militari caratterizzati da alte competenze specifiche, mentre quelli scarsamente qualificati vengono richiamati più di rado. Normalmente gli ufficiali sono sottoposti ad un periodo di richiami formativi periodici di 10 anni, i sottufficiali 7 anni, il resto del personale 4 anni, anche se per specifiche qualifiche il periodo può essere più lungo.

L'articolo 5, relativo alle modalità di impiego operativo, stabilisce il principio generale in base al quale gli appartenenti al Servizio devono presentarsi ogni qualvolta convocati da parte del comando da cui dipendono. Sono quindi sottoposti durante il citato periodo alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare che si applicano, altresì, al citato personale durante i periodi di addestramento di cui all'articolo 4. La mancata presenza alla convocazione senza giustificato motivo comporta la rinuncia all'arruolamento nel Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione.

Da ultimo, si sofferma sull'articolo 7, che disciplina lo *status* e gli incentivi economici, fiscali e contributivi connessi all'arruolamento. In particolare, è riconosciuto al personale con rapporto di lavoro dipendente arruolato nel Servizio che partecipa alle attività operative e di addestramento, il diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; sono altresì riconosciuti incentivi, nei confronti dei datori di lavoro, stabiliti in misura proporzionale alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel Servizio, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione; sono infine concesse agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore

dei professionisti e dei lavoratori autonomi, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione.

In particolare, per quanto riguarda i volontari dipendenti pubblici, l'intero trattamento economico e previdenziale è posto totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, mentre per i dipendenti privati tale onere grava direttamente sul datore di lavoro al quale è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme erogate da parte dell'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Ciò al fine di non dover fare gravare l'onere derivante dall'assenza dall'attività lavorativa né sui cittadini che intendono arruolarsi nel Servizio, né sui datori di lavoro privati. Alla luce di quanto evidenziato, infatti, gli oneri sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto altresì l'obbligo, per lo stesso Ministero, di versare annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro. Ai volontari che siano lavoratori autonomi, viene conferita un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni di astensione dal lavoro per lo svolgimento delle attività operative o di formazione. A tal fine, viene costituito un apposito fondo di accantonamento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, si riconosce la corresponsione, al personale arruolato nel Servizio privo di occupazione al momento del richiamo, relativamente ai periodi di impiego nelle attività, un'indennità corrispondente a quella prevista per il grado militare di inquadramento.

Gli ultimi due articoli riguardano, infine, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Passando alla proposta di legge C. 2861 del deputato Paglia, osserva che essa mira ad intervenire su un quadro normativo frammentario che riguarda le Forze per il completamento volontarie. A tal fine, essa istituisce una riserva di completamento delle Forze armate, delegando ad un apposito Regolamento il compito di definirne

il concreto funzionamento sulla base delle indicazioni previste nella medesima proposta.

Anche in tale sede si stabilisce il principio fondamentale in base al quale l'istituenda riserva è funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e sono definiti modi e i tempi dei cicli di addestramento della Riserva, nonché la sospensione o la decadenza dalla riserva in caso di mancata risposta ai richiami.

Segnala, ancora, che in entrambe le proposte sono stabiliti i tempi massimi di richiamo del personale. Inoltre anche la proposta C. 2861 Paglia, analogamente a quella C.4106, Cirielli ed altri, prevede incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti e collaboratori in ragione dei richiami in servizio attivo, nonché agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito a favore dei professionisti e lavoratori autonomi, effettivi della Riserva di completamento, in caso di loro richiamo in servizio sebbene la disciplina concreta sia affidata ad un successivo regolamento.

Uno dei punti di maggiore distanza tra le due iniziative legislative riguarda la platea di soggetti potenzialmente interessati. La proposta Paglia è riferita infatti a specifiche categorie di soggetti, con esclusione dei cittadini comuni salvo che non abbiano particolari qualifiche, differenziandosi in ciò dalla iniziativa legislativa a sua prima firma. Inoltre, la proposta Paglia prevede che il personale della Riserva di completamento sia assegnato agli enti, distaccamenti e reparti a completamento del personale in servizio permanente e per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale. Viceversa, nella proposta C. 4106 Cirielli, il Servizio nazionale è costituito in reparti aggregati a reparti già esistenti su base regionale al fine di rendere più agevole lo svolgimento del servizio consentendone l'esplicazione nel territorio delle regioni di provenienza.

Quanto all'organico complessivo, la proposta di legge Paglia differenzia le

condizioni ordinarie dal caso in cui vi siano particolari situazioni di necessità ed urgenza. Nel primo caso l'organico numerico complessivo della Riserva ha consistenza « complementare » all'organico complessivo delle Forze armate, mentre nel secondo caso può essere anche « supplementare » a quello complessivo delle Forze armate. Inoltre, nel primo caso, l'entità complessiva è stabilita con decreto del Ministro della difesa; nel secondo caso la definizione dell'entità complessiva della Riserva rientra invece nelle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva, poi, che la proposta C. 2861 Paglia prevede che il richiamo in servizio del personale della Riserva di completamento sia obbligatorio in casi di grave crisi internazionale, mentre si prevede il richiamo in servizio su base volontaria nei casi di pubblica calamità e straordinaria necessità ed urgenza.

Sono infine differenti le coperture finanziarie dei due provvedimenti, su cui evidentemente occorre una riflessione supplementare.

Nella proposta di legge Paglia, infatti, al fine di coprire l'onere complessivo stimato in 50 milioni di euro si ricorre all'aumento delle aliquote sui prodotti alcolici intermedi ed alcole etilico. La proposta di legge C. 4106 Cirielli prevede invece un sistema di copertura che vede interessati i fondi di diversi Ministeri ed in particolare, il Ministero del lavoro, dell'economia e della difesa.

Conclusivamente, si riserva di integrare la relazione illustrativa allorquando sia assegnata alla Commissione la proposta C. 4174, Gidoni, nonché ulteriori iniziative legislative vertenti su analoghi argomenti, che i gruppi hanno già preannunciato di voler presentare.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nel confermare l'intenzione del proprio gruppo di promuovere una iniziativa legislativa su tale materia, osserva come l'esame degli argomenti affrontati dalle proposte di legge in questione non possa essere svolto in maniera esaustiva senza una compiuta riflessione sul modello di

difesa che si intende adottare. Al riguardo sottolinea come l'audizione del Ministro della difesa che era dedicata a tale riflessione non si sia mai conclusa malgrado sia trascorso più di un anno.

Ritiene, dunque, che non sia razionale, al fine di produrre un proficuo lavoro, avviare una discussione sulle proposte in esame senza che si sia preventivamente definito l'ambito del nuovo modello di difesa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel condividere parzialmente le osservazioni del deputato Garofani, osserva che le proposte di legge in discussione hanno anche lo scopo di stimolare il Governo ad un maggior dinamismo. È un dato di fatto che dalla riforma della leva ad oggi nessun Governo abbia affrontato e risolto il problema del reclutamento. In quest'ottica ritiene che la Commissione non debba restare inerte su un tema fino ad oggi trascurato ma di fondamentale importanza, in attesa di conoscere gli orientamenti del Governo sul nuovo modello di difesa. Rileva che, in ogni caso, la sua iniziativa si struttura in termini di delega legislativa, proprio per la consapevolezza che occorra su questa materia una piena condivisione e partecipazione dell'Esecutivo.

Francesco BOSI (UdC), pur avendo sottoscritto la proposta C. 4106, Cirielli, di cui condivide la finalità, ritiene giusto porre il dibattito su corretti binari. Osserva, infatti, che quando fu presa la decisione di sospendere la leva obbligatoria, sostituendola con il reclutamento di volontari in ferma breve o prefissata, le previsioni allora ipotizzate stimavano un'elevata percentuale di transito di volontari al servizio effettivo, non inferiore al settanta per cento. Gli attuali problemi legati alla carenza di risorse di bilancio stanno invece determinando dati in assoluta controtendenza, al punto che le suddette percentuali raggiungono appena il dieci per cento.

Ritiene pertanto che le proposte in esame mirano sicuramente a colmare un

vuoto normativo, ma che è altrettanto importante cercare di capire quale sia il modello di difesa che si intende adottare in presenza di una politica di tagli globali rilevanti che colpisce anche il bilancio della difesa. Auspica, quindi, che sul punto possano intervenire ulteriori chiarimenti che rendano possibile alla Commissione di lavorare proficuamente.

Marcello DE ANGELIS (Pdl) rileva che le proposte di legge illustrate stimolino una riflessione di ampio respiro sul modello di difesa che si intende costruire per il futuro. L'organizzazione delle Forze armate è stata tradizionalmente tarata sulle esigenze di difesa del territorio nazionale e dei suoi confini. Le vicende degli ultimi anni hanno invece richiesto un utilizzo dello strumento militare sempre più finalizzato alla sua proiezione nei diversi teatri operativi su scala mondiale. In questo ambito le due iniziative appaiono non del tutto sovrapponibili, quanto piuttosto idonee ad integrarsi vicendevolmente l'una con l'altra.

La proposta dell'onorevole Paglia appare infatti voler costituire una struttura di supporto alle attività delle Forze armate che potrebbe essere principalmente orientata allo svolgimento delle missioni internazionali. In questo senso appare particolarmente utile procedere al riordino dell'attuale normativa sulla riserva selezionata. Viceversa la proposta del presidente Cirielli intende costruire un percorso di formazione su larga scala di personale mobilitabile essenzialmente in situazioni di emergenza sul territorio italiano. In quest'ottica si prefigura anche una sua organizzazione a livello regionale, che tuttavia potrebbe pregiudicare le possibilità di scelta dei volontari in ordine alla specializzazione di tipo militare da sviluppare, essendo possibile che quelle prescelte non siano presenti nei reparti dislocati nella regione di appartenenza. Si tratta di una innovativa forma di integrazione tra strutture militari e popolazione civile che, per certi versi, richiama il modello di paesi come la Svizzera, la Gran Bretagna e la stessa Guardia nazionale statunitense.

Proprio in ragione dell'esigenza di assicurare che l'accesso a questa nuova istituzione avvenga per ampi strati della popolazione occorre, tuttavia, ragionare con molta attenzione sulle possibili risorse economiche da investire in questa importante struttura.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, in relazione alle considerazioni emerse nel dibattito, desidera ulteriormente precisare che le proposte in esame affrontano le questioni connesse alla difesa nazionale da prospettive simili, ma non del tutto sovrapponibili. Mentre la proposta dell'onorevole Paglia intende potenziare l'operatività delle Forze armate razionalizzando strumenti esistenti che ne integrano la funzionalità, la sua iniziativa legislativa trae invece origine dalla necessità di riprendere una riflessione sulle conseguenze della sospensione della leva obbligatoria. Ritiene che infatti sia stata frettolosamente accantonata l'esigenza di promuovere strumenti alternativi alla leva obbligatoria, che siano idonei a rispondere ad esigenze particolari di difesa e di intervento che potrebbero verificarsi nel futuro. Auspica che la sua iniziativa legislativa possa consentire di riprendere il dibattito ed il confronto con il Governo su questa fondamentale tematica, che indubbiamente si connette con le scelte sul nuovo modello di difesa ma che, a suo avviso, riveste una portata ben più ampia.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che le proposte di legge in esame, poiché tendono a colmare dei vuoti normativi, costituiscano un'iniziativa meritevole di attenzione. Tuttavia non può esimersi dall'osservare che esse pongono degli interrogativi che necessitano di ricevere una risposta prima ancora che si entri nel merito. Infatti, indubbiamente tali proposte rivestono un ruolo di stimolo al Governo e di individuazione delle problematiche in vista di successive iniziative volte ad affrontare pragmaticamente le questioni poste. Esse potrebbero anche concludere positivamente il loro *iter* già in questa legislatura qualora la loro discussione avvenisse nel-

l'ambito della riflessione avviata sul nuovo modello di difesa. Ricorda di aver presentato numerosi atti di sindacato ispettivo sui risultati del lavoro della commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza nazionale, istituita in seno al ministero della Difesa, senza che ad oggi abbia ricevuto risposte adeguate. Ciò premesso, ritiene che le due proposte siano tra di loro culturalmente inconciliabili e che ben difficilmente potrebbero confluire in un testo unificato che le accomuni, a maggior ragione in assenza di un contributo da parte dell'Esecutivo che chiarisca quale direzione sia la più percorribile.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01570 Ruggia: *Sugli oneri finanziari derivanti dal cambio di denominazione da « Regione » a « Legione » dei Comandi di Regione dell'Arma dei Carabinieri.*

5-01707 Di Stanislao: *Sul susseguirsi di tragici eventi, collegati alle elezioni del 20 agosto 2009 in Afghanistan.*

5-03774 Bosi: *Sulle dichiarazioni del Responsabile del comparto difesa dell'Osservatorio militare di Roma su questioni inerenti lo stesso Osservatorio.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti*) 86

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti*) 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 92

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 94

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 96

ALLEGATO (*Proposta di documento finale*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81,*

quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, nel segnalare preliminarmente l'esigenza di acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti, con riferimento alla quantificazione degli oneri e alla loro copertura finanziaria, nella documentazione elaborata dagli uffici della Camera, segnala che il testo approvato dalla Commissione politiche dell'Unione europea presenta inoltre rilevanti implicazioni di carattere sistematico, che si riflettono in modo evidente sulle materie di competenza della Commissione bilancio, con riferimento tanto alla partecipazione del nostro Paese all'elaborazione degli atti dell'Unione europea quanto al recepimento della normativa adottata in quella sede nel nostro ordinamento. Per quanto riguarda le procedure di consultazione e di informazione del Parlamento, segnala in primo luogo che l'articolo 3, comma 4, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicuri, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma. La disposizione sembra volta ad armonizzare il progetto di legge in esame con quello, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, relativo all'adattamento del nostro ordinamento al cosiddetto semestre europeo. Rileva, tuttavia, che la disposizione non sembra tenere nella debita considerazione le competenze ministeriali implicate dal semestre europeo e appare

sovrapporsi, almeno parzialmente, alla nuova disciplina relativa al coinvolgimento del Parlamento nel predetto semestre che risulterebbe dalla nuova formulazione dell'articolo 9 della legge n. 196 del 2009. Ritiene, pertanto, che il comma 4 dell'articolo 3 andrebbe modificato al fine di prevedere che sia il Governo – e non il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie – ad assicurare la consultazione e l'informazione delle Camere in materia.

In merito al comma 5 dell'articolo 4, ritiene che occorrerebbe valutare la compatibilità della relativa formulazione con le norme di contabilità pubblica. Per quanto riguarda le relazioni e comunicazioni trasmesse al Parlamento, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 del provvedimento, rileva che resta sostanzialmente confermato e, in parte, accresciuto il livello informativo a disposizione del Parlamento a legislazione vigente, con una razionalizzazione della cadenza e dei termini della presentazione di taluni documenti informativi. In merito alla previsione di nuclei europei all'interno delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 18, al fine di non determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenzia che l'attuazione di tale disposizione non potrebbe in ogni caso comportare l'istituzione di nuove strutture organizzative. Inoltre, sempre con riferimento a tale articolo, ritiene opportuno precisare che i nuclei in questione sono tenuti a collaborare con tutte le strutture delle amministrazioni centrali competenti in materia di coordinamento di singole politiche europee. Con riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, segnala che: l'articolo 28 conferma il contenuto della disposizione già prevista dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis della legge n. 11 del 2005, come modificata dalla legge comunitaria per il 2008, secondo la quale gli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo

specifiche tariffe, e che le entrate derivanti dalle suddette tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli; l'articolo 29 del provvedimento delinea una nuova procedura per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con l'introducenda legge di delegazione europea. In particolare, evidenzia come il comma 10 confermi che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della legge di delegazione europea sia effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, introducendo allo stesso tempo una specifica disposizione volta a prevedere che la legge di stabilità indichi annualmente la quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare a tale finalità. Segnala che la disposizione precisa che detta quota non può essere utilizzata per finalità difformi, salvo che la legge di delegazione non sia approvata entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento. A tale riguardo, ritiene che occorra considerare come, in linea di principio, il recepimento delle direttive comunitarie debba avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma sulla base degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte. Solo in casi eccezionali, infatti, il recepimento delle direttive può assumere un carattere oneroso e, per far fronte a tale evenienza, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 risulta uno strumento sicuramente appropriato. Infine, con riferimento al recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa, evidenzia come l'articolo 33 confermi il contenuto della disposizione prevista dall'articolo 11 della legge n. 11 del 2005, in base alla quale deve provvedersi, in ogni caso, con legge all'attuazione delle direttive che comportino l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative e la previsione di nuove spese e minori entrate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI Riguardo all'articolo 16, comma 4, osserva che la previsione di istituire singoli gruppi di lavoro nell'ambito del comitato tecnico permanente è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e ritiene che pertanto, andrebbe espressamente previsto nel testo che gli stessi debbano operare senza oneri aggiuntivi. Con riferimento agli articoli 16, comma 10, 50, 51, comma 1, rileva che l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, ivi prevista, comporta maggiori oneri in termini di minori economie. Riguardo all'articolo 18, sottolinea che non è chiara la natura giuridica dei « nuclei europei » che comunque, anche in assenza di idonee delucidazioni da recarsi nelle relazioni illustrative e tecnico finanziaria, essi generano oneri non quantificati e non coperti a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla riorganizzazione dei ministeri interessati. Si rammenta altresì che non è la presente sede idonea per tale tipo di disposizione, che impatta direttamente sugli assetti organizzativi dei ministeri stessi. Circa l'articolo 19, rileva che l'estensione della possibilità, già prevista, di destinare funzionari pubblici a prestare temporaneamente servizio presso istituzioni ed organi dell'Unione europea ed altri Stati, anche tutte le altre organizzazioni ed enti internazionali a cui l'Italia aderisce, senza la previsione di un contingente massimo di unità, può determinare disfunzioni sul funzionamento delle amministrazioni di appartenenza di tale personale. In particolare, rileva che tale disposizione, ampliando la platea dei soggetti temporaneamente distaccati presso le altre organizzazioni internazionali, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò con riguardo alla possibilità, già prevista per gli esperti nazionali presso l'Unione europea, di porre a carico dell'amministrazione di appartenenza anche l'ulteriore trattamento economico dovuto per il servizio prestato presso tali organismi. Inoltre, evidenzia che l'attribuzione a tale personale della qualifica di « esperti

nazionali distaccati » potrebbe far sottendere lo svolgimento di funzioni e compiti differenti dallo scambio internazionale di esperienze amministrative previste dalla vigente normativa, con conseguenti possibili aspettative da parte degli interessati. Infine, per quanto attiene l'istituzione della banca dati prevista al comma 2, fa presente che anche tale disposizione appare suscettibile di determinare nuovi oneri a carico delle interessate amministrazioni. In ogni caso, osserva che va verificata la possibile duplicazione di tale banca dati con l'analogo elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 227 del 2010. Con riferimento all'articolo 29, commi 10, 11 e 12, nel merito, osserva che tali norme produrrebbero, verosimilmente, un effetto di richiesta di maggiori risorse da parte di tutte le amministrazioni interessate da appostare sui fondi speciali destinati alla copertura di nuove iniziative per le quali occorrerebbe, in sede di manovra di finanza pubblica, reperire idonea copertura finanziaria, in contrasto con le norme vigenti, che vogliono l'adozione delle direttive comunitarie, di norma « a costo zero », con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni coinvolte. Inoltre, rammenta che la quantificazione degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi posti dalla normativa comunitaria, ai sensi della normativa vigente, deve essere effettuata al momento della presentazione della legge di delega, e può essere puntualmente definita solo in sede di emanazione dei singoli provvedimenti di recepimento, in relazione alle effettive, verificate esigenze. Circa l'articolo 35, chiede il ripristino della formulazione recata dall'articolo 29 del testo precedentemente bollinato. Con riferimento all'articolo 44 esprime parere contrario alla proposta di cui al comma 5, scorretta dal punto di vista delle norme di contabilità nella parte in cui parla di somme « revocate » e di « entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti » e che era già stata espunta rispetto alla precedente versione, bollinata, del testo.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 2854 e abb.-A, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e le proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale la disposizione recata dall'articolo 44, comma 5, in materia di procedure di recupero, non appare conforme alle vigenti norme di contabilità;

rilevato che:

in coerenza con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e con la titolarità delle competenze in materia di coordinamento delle politiche economiche in ambito europeo, al comma 4 dell'articolo 3 le funzioni ivi previste devono essere attribuite al Governo;

all'istituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma 16, comma 4, può provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli organismi di cui agli articoli 16, 50 e 51 risultano operanti nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e pertanto il loro mantenimento non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto di precisare che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione dei nuclei europei di cui all'articolo 18 non deve determinare una revisione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali, ma limitarsi a rappresentare una forma di collaborazione tra strut-

ture amministrative già esistenti, finalizzata a meglio coordinare le attività delle amministrazioni;

considerata l'opportunità di prevedere che i nuclei europei di cui all'articolo 18 collaborino con tutte le strutture amministrative titolari di competenze di coordinamento di singole politiche europee;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 18, introdurre le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: *legislazione vigente*, aggiungere le parole: *e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative*;

al comma 2, sostituire le parole: *operano all'interno delle rispettive amministrazioni*, con le seguenti: *sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano*;

all'articolo 19, comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: *determinando il contingente massimo di esperti nazionali distaccati*.

all'articolo 44, sopprimere il comma 5;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, con le seguenti: Il Governo assicura*;

all'articolo 18, comma 2, dopo le parole *politiche europee*, aggiungere le seguenti: *e collaborando con le strutture amministrative delle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento di singole politiche europee*;

all'articolo 29, sopprimere i commi 10, 11 e 12;

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

C. 60 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, segnala che il testo del provvedimento, recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2010, esprimendo nulla osta sull'ulteriore nuovo testo trasmesso dalla Commissione ambiente. Fa presente che, successivamente a tale data, nella seduta del 1° marzo 2011, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, dopo aver approvato cinque emendamenti presentati dal relatore al fine di recepire talune delle condizioni e osservazioni recate dai pareri trasmessi dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva. Osserva che le modifiche introdotte nel testo a seguito dell'approvazione di tali emendamenti hanno carattere essenzialmente formale e, pertanto, il testo all'esame dell'Assemblea non sembra pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Anche alla luce del testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito, rileva, peraltro, l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 10 al fine di precisare che l'ammontare diritto annuale deve garantire la copertura integrale dei nuovi o maggiori oneri derivanti non dall'attuazione dell'intero provvedimento, ma dal solo articolo 10. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Borghesi 10.50, volto a sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5, che disciplinano la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione di nuovi compiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Chiede invece l'avviso del Governo sull'emendamento Margiotta 10.51, che modifica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attribuzione di nuovi compiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura prevista dall'articolo 10, sopprimendo il diritto di prima iscrizione e affidando l'intera copertura al diritto annuale, il cui ammontare è, comunque, determinato in modo da garantire la copertura integrale degli oneri derivanti dal provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale modifica assicuri, comunque, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore sull'opportunità di modificare la dispone di cui all'articolo 10, comma 3, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 10.50 e Margiotta 10.51.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 60 e abb.-A, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 10, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo.

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.50 e 10.51 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire e ragioni per le quali ha espresso un parere contrario sull'emendamento Margiotta 10.51, che, a suo avviso, rafforzerebbe la copertura del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che la formulazione dell'emendamento Margiotta 10.51 non garantisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10 del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Maria Teresa ARMOSINO (Pdl), *relatrice*, nell'informare la Commissione dell'andamento dell'esame del provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, fa presente che i due relatori presso la Commissione hanno formulato le rispettive proposte di parere e, successivamente alla presentazione di proposte emendative riferite alla proposta di parere dell'onorevole Corsaro, hanno presentato modifiche a tali proposte di parere. Segnala, inoltre, come in quella sede i due relatori abbiano evidenziato l'esigenza di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare la possibilità di introdurre ulteriori eventuali modifiche al testo dello schema. Ritiene, tuttavia, opportuno segnalare che la proposta di parere elaborata dal relatore Corsaro recepisce circa l'80-85 per cento dei contenuti delle proposte formulate dall'opposizione e, pertanto, costituisce una base di discussione ampiamente condivisa dalle diverse parti

politiche. Nel fare presente che i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbero concludersi attorno alle ore 17 di domani, ritiene opportuno che la Commissione bilancio si convochi successivamente a tale orario, in modo da poter esaminare un testo consolidato che tenga conto di tutte le proposte approvate dalla Commissione bicamerale, valutando in tal modo anche le loro implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'osservare come la Commissione dovrà disporre di tempi adeguati per l'esame dello schema, anche alla luce delle modifiche risultanti dal parere che dovesse esser approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, richiama l'esigenza di acquisire la relazione tecnica sulle modifiche proposte, al fine di consentire una puntuale verifica della quantificazione degli oneri e della neutralità finanziaria del provvedimento. Ritiene, in ogni caso, che un approfondimento della discussione in ordine ai tempi di esame dello schema potrebbe essere svolta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine dell'odierna seduta pomeridiana.

Amedeo CICCANTI (Udc) chiede se la relazione tecnica verrà predisposta sul testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta di parere dell'onorevole Corsaro oppure sul testo che risulterebbe dall'approvazione di eventuali proposte emendative riferite a tale proposta.

Il Ministro Roberto CALDEROLI osserva, preliminarmente, come il contenuto delle proposte di parere dell'onorevole Corsaro e dell'onorevole Boccia si sia progressivamente avvicinato e, attualmente, le due proposte presentino un contenuto sostanzialmente analogo. A suo giudizio, infatti, il tasso di coincidenza delle due proposte è addirittura superiore a quello indicato dalla relatrice Armosino ed ammonta a circa il 95 per cento. Per quanto attiene al quesito posto dall'onorevole Cic-

canti, fa presente che la relazione tecnica in corso di predisposizione ha ad oggetto il testo che risulterebbe dall'approvazione del parere dell'onorevole Corsaro, non potendo, ovviamente, tenere conto dell'approvazione di eventuali emendamenti a tale proposta. Nel ribadire che la proposta di parere riconducibile alla maggioranza ha recepito gran parte dei temi posti nel corso del dibattito dai gruppi dell'opposizione, osserva, tuttavia, che permangono alcuni temi per i quali non si è raggiunta una completa uniformità tra le due proposte. In primo luogo, segnala che la proposta del relatore Corsaro, sostanzialmente in linea con il testo dello schema presentato dal Governo, consente alle Regioni di ridurre le aliquote dell'IRAP fino al loro azzeramento e di disporre deduzioni dalla base imponibile, mentre la proposta di parere dell'onorevole Boccia consente alle Regioni di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, consentendo ulteriori riduzioni solo per determinate settori di attività e categorie di soggetti passivi e subordinando eventuali riduzioni generalizzate ad un'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, osserva come, evidentemente, tale ultima proposta intende evitare le forme di concorrenza impositiva tra le Regioni, che, tuttavia, a suo avviso, costituiscono uno degli elementi caratterizzanti di un sistema fiscale federale. Ulteriori elementi di differenziazione sono rappresentati dalla disciplina della maggiorazione delle addizionali all'IRPEF e dalla regolamentazione della fase transitoria conseguente alle riduzioni dei trasferimenti disposte dal decreto-legge n. 78 del 2010. In proposito, segnala che la proposta di parere dell'onorevole Corsaro prevede che a decorrere dall'anno 2013 non si tenga conto delle riduzioni previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, mentre la proposta dell'onorevole Boccia determina sostanzialmente una sospensione del provvedimento in esame fino all'adozione, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, di interventi necessari al fine di assicurare

dall'anno 2012 la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010. Fa, inoltre, presente che nella giornata di oggi si è svolto un incontro con i rappresentanti delle Regioni, nel quale è emerso un sostanziale apprezzamento per i progressi compiuti e si sono anticipate ulteriori limitate proposte di modifica, che dovrebbero avere ad oggetto principalmente aspetti di carattere tecnico.

Lino DUILIO (PD), in considerazione della presumibile espressione del parere di competenza della Commissione nella seduta di domani, chiede alla relatrice ed al Ministro Calderoli di anticipare alla Commissione gli elementi di conoscenza necessari per la valutazione delle modifiche che si intenderebbe apportare al testo.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), *relatrice*, sottolinea che la proposta di parere presentata dall'onorevole Boccia indica espressamente le questioni che sarebbero recepite.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che si è convenuto di apportare al testo modifiche molto significative che sarebbe troppo riduttivo sintetizzare in poche battute, sottolineando comunque come vi sia stato un accoglimento di quasi tutte le proposte formulate dall'opposizione.

Massimo VANNUCCI (PD) si riserva di verificare il grado di recepimento delle modifiche proposte al testo.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che la Commissione non è chiamata ad esprimere rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, bensì un parere autonomo e che quindi saranno necessari tempi congrui di discussione anche per il dovere della Commissione di approfondire gli aspetti di propria competenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolineando la complessità e la delicatezza del provvedimento, ricorda che l'Ufficio di presidenza, convocato al termine della seduta odierna, potrà valutare l'organizzazione del dibattito nei tempi che saranno ritenuti più congrui.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede quando sarà disponibile la relazione tecnica sul provvedimento.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che gli uffici dei Ministeri competenti hanno lavorato all'elaborazione della relazione tecnica, che, tuttavia, non è stato ancora possibile trasmettere alle Camere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione alle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Osserva preliminarmente che le norme in esame intervengono in un ambito esteso di regolazione del mercato dell'energia, comprendente l'approvvigionamento, la realizzazione di infrastrutture, la fornitura e la vendita dei combustibili e dei relativi servizi, i requisiti e gli obblighi degli operatori e dei clienti nei vari segmenti della produzione e della distribuzione, le funzioni delle autorità pubbliche di settore. Tali misure vanno ad incidere a vario titolo sui rapporti economici intercorrenti fra i diversi operatori e i soggetti interessati, rapporti a loro volta regolati, a legislazione vigente, sia da meccanismi di mercato sia da vincoli di sistema che trovano una corrispondenza nella composizione dei prezzi dell'energia. Poiché tali elementi condizionano la redditività e gli equilibri di bilancio degli enti interessati, ritiene opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo circa le possibili implicazioni della normativa in esame sugli assetti finanziari degli enti, tenuto conto che le imprese interessate, pur non appartenendo al comparto della PA, sono a prevalente partecipazione pubblica. Analoga valutazione andrebbe acquisita con riferimento ai possibili effetti di carattere indiretto riguardanti, invece, la pubblica amministrazione. In proposito osserva, infatti, che le variazioni dei prezzi all'utenza possono determinare, per la finanza pubblica, effetti di segno opposto connessi a un aumento o una riduzione degli oneri sostenuti da amministrazioni pubbliche in quanto utenti finali di forniture energetiche; a un aumento o una riduzione dell'IVA corrisposta da tutte le utenze e incassata dal-

l'erario; a un aumento o una diminuzione dei costi obbligatori e degli altri oneri deducibili in capo alle imprese, con corrispondente effetto, inverso, di riduzione o di incremento delle entrate fiscali per lo Stato. In particolare, quanto all'articolo 1, comma 1, osserva che, tenuto conto della formulazione generica del testo, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, andrebbe meglio precisata la portata applicativa della disposizione, volta a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica. Analogo chiarimento ritiene che andrebbe acquisito riguardo all'articolo 7, comma 7, che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri per la fornitura del gas naturale ai consumatori domestici, alle piccole imprese e agli enti di servizio pubblico. In relazione all'articolo 6, ritiene che andrebbe escluso che le modifiche relative alla qualificazione di soggetti, tipologie di impianti e di attività che formano oggetto della disciplina in esame possano determinare effetti finanziari, sia pure di carattere indiretto, connessi ad un diverso trattamento fiscale dei predetti soggetti, impianti e attività. In ordine all'articolo 7, comma 6, osserva che andrebbe chiarito su quali soggetti graverà l'obbligo di realizzare gli sportelli unici di informazione ai clienti e con quali modalità tali strutture saranno finanziate. Quanto all'articolo 16, precisa che andrebbero chiarite le possibili implicazioni di carattere finanziario della norma che prevede l'adozione di un piano decennale di sviluppo della rete e sembrerebbe limitare la possibilità di copertura dei costi degli investimenti tramite regolazioni tariffarie al caso di investimenti non realizzati dal Gestore della rete di trasporto del gas « per cause ad esso non imputabili ». Con riferimento all'articolo 30, comma 1, ritiene che andrebbe chiarito se l'estensione della disciplina sul mercato interno del gas naturale di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000 anche al biogas, al gas derivante dalla biomassa e ad altri tipi di gas, a determinate condizioni di utilizzo, possa riflettersi sul regime fiscale applicato a questi

ultimi prodotti, determinando effetti di riduzione del gettito per l'erario. In ordine all'articolo 45, comma 4, osserva che andrebbe escluso che la fissazione di un limite massimo e la previsione di misure alternative alle sanzioni pecuniarie irrogabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa determinare effetti finanziari negativi, in particolare per i profili di cassa relativi alle spese previste a valere su tali introiti. Osserva, infine, che il testo in esame prevede una significativa estensione dei compiti e degli adempimenti posti a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A fronte di ciò, coerentemente con l'obbligo di invarianza finanziaria previsto dal provvedimento in esame, la relazione tecnica afferma che i nuovi compiti assegnati all'AEEG saranno svolti nell'ambito delle risorse finanziarie derivanti dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995 e quindi senza oneri per la finanza pubblica. In proposito rileva che, nel caso di un eventuale incremento della misura del contributo, trattandosi di un costo obbligatorio e quindi, presumibilmente, di un onere deducibile per le imprese, potrebbero determinarsi effetti di riduzione del gettito fiscale. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 38, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 43, comma 7, prevedono specifiche clausole di neutralità finanziaria. In considerazione del fatto che l'articolo 49 reca una clausola di analogo tenore riferita all'intero provvedimento, appare utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di coordinare le tre disposizioni. Ritiene comunque opportuno, anche in considerazione dei termini assegnati alla Commissione di merito, effettuare ulteriori approfondimenti e non addivenire all'espressione del parere nella seduta odierna.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando preliminarmente sull'opportunità, segnalata dal relatore, di un ulteriore approfondimento, con riferimento

all'articolo 45, comma 4, rileva che possono essere esclusi effetti finanziari negativi anche sulla base del presupposto che, derivando da sanzioni, le entrate non sono collegate ad alcuna uscita di carattere continuativo. In proposito, fa presente che il citato fondo opera se, ed in quanto, dotato di strumenti finanziari, come mero supporto per il finanziamento di progetti a favore dell'utenza ciò che accade per tutti i fondi simili che sono stati istituiti con l'alimentazione con sanzioni. Circa i profili di copertura, evidenzia che la presenza delle tre clausole è da considerarsi, comunque, rafforzativa dell'obbligo di neutralità ma è possibile accedere positivamente alla richiesta del relatore, mantenendo soltanto quella generale. Per quel che concerne specificamente il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., pur rilevando ugualmente che non sembrano sussistere particolari impatti economico-finanziari su di essa così come sulle società dalla stessa partecipate, evidenzia tuttavia che eventuali incrementi degli oneri gestionali della citata società dovrebbero trovare copertura attraverso i flussi finanziari rivenienti dalla componente tariffaria, in base alle delibere in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas e conformemente al quadro regolatorio del sistema energetico nazionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolineando la complessità e la delicatezza del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato*), auspicando che, come avvenuto in occasione di altri importanti atti dell'Unione europea, la Commissione possa addivenire ad una deliberazione unanime. Sottolinea in particolare che, nella proposta da lui formulata, si è tenuto conto dell'importante contributo derivante dall'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, nonché dei pareri espressi dalle altre Commissioni. Evidenzia quindi che il documento affronta, in termini necessariamente sintetici, i temi strategici trattati dalla Comunicazione della Commissione europea e formula indicazioni al Governo circa le riforme strutturali da adottare nell'ambito della finanza pubblica, dell'energia, della competitività del sistema imprenditoriale italiano, dell'istruzione e del mercato del lavoro.

Pier Paolo BARETTA (PD) ringraziando preliminarmente il relatore per l'ottimo lavoro svolto, osserva, tuttavia, che il contenuto della proposta di documento finale presentata dal relatore dovrà essere oggetto di attento esame, anche al fine di valutare possibili integrazioni e modifiche. Ritiene, in ogni caso, che l'indagine conoscitiva svolta debba considerarsi incompleta in quanto il programma stabilito prevedeva anche l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel segnalare, pertanto, che sarebbe una decisione sbagliata concludere l'esame della Comunicazione senza audire il Ministro dell'economia e delle finanze, sottolinea che il Governo non ha partecipato in modo at-

tivo all'esame fin qui svolto. In proposito, ricorda come non solo la proposta di legge recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta ad adeguare il nostro ordinamento alle procedure del semestre europeo, preveda un rafforzamento del coinvolgimento del Parlamento nell'esame degli atti e dei documenti adottati in tale ambito, ma già le vigenti disposizioni della legge n. 11 del 2005 prevedono che il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisca alle Camere illustrando la posizione che intende assumere. Rileva, in proposito, che il Governo non ha ottemperato a tale ultima disposizione con riferimento al Consiglio europeo che si svolgerà il 24 e 25 marzo 2011, senza pertanto aver svolto una seria interlocuzione con il Parlamento con riferimento alle decisioni che verranno assunte nei prossimi giorni in sede europea. In questo contesto, a suo avviso, prevedere una conclusione dell'esame della Comunicazione prima dell'imminente Consiglio europeo rischia di non essere un esercizio particolarmente utile se l'esame della Comunicazione avviene nel quadro di una sostanziale mancanza di interlocuzione con l'Esecutivo. A suo giudizio, dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di prevedere un approfondimento dei temi posti dalla Comunicazione in esame anche in Assemblea, in modo da far fronte alla generale sottovalutazione delle implicazioni di carattere sistematico poste dalla riforma della *governante* economica europea. Il Parlamento ha, in questo contesto, un dovere di intervenire su temi così importanti per il futuro del nostro Paese e, pertanto, a suo giudizio, è chiamato ad un lavoro particolarmente approfondito che non dovrebbe necessariamente esaurirsi in tempi brevi.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel riservarsi di trasmettere proposte di modifica ovvero di integrazione rispetto alla proposta di documento finale presentata dal relatore, sottolinea come l'esame della Comunicazione della Commissione europea abbia consentito di affrontare temi di grande rilievo nazionale ed europeo. Ri-

tiene in proposito necessario un confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze su tali questioni, ricordando che i contributi forniti nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione indicano anche riforme concrete da realizzare nei diversi ambiti strategici per il Paese. Ricorda in particolare l'intervento del professor Bruni, particolarmente apprezzato dalla Commissione. Fa presente di avere predisposto, sulla scorta di quanto effettuato anche in altri Paesi europei, una proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 81 della Costituzione e che su questo e sugli altri temi ritiene necessaria un'interlocuzione con il Ministro Tremonti. Chiede quindi se tale disponibilità vi sia prima del voto sul documento finale.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che sulla Comunicazione della Commissione europea in esame, malgrado il suo gruppo avesse richiamato l'opportunità anche un dibattito in Assemblea, tale dibattito non sia stato poi organizzato. Osserva tuttavia come sia, a suo avviso, più opportuno, atteso che il Consiglio europeo è convocato nelle giornate del 24 e 25 marzo, richiedere l'intervento del Ministro Tremonti all'esito di tale riunione e, in quella sede, procedere alla votazione del documento finale, eventualmente modificato alla luce del dibattito e degli esiti del vertice. Rileva che solo in tal modo il documento potrà essere un atto di indirizzo importante per il Governo e si potrebbe realizzare quel dibattito, in Assemblea, sull'economia, più volte sollecitato dalle forze di opposizione.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva preliminarmente come la Commissione bilancio abbia svolto un ampio e approfondito esame della Comunicazione della Commissione europea, procedendo ad un ciclo di audizioni particolarmente intenso e qualificato. Nel dichiararsi, comunque, disponibile a proseguire il lavoro anche nei prossimi giorni, sottolinea che l'eventuale audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, pur essendo indubbiamente estremamente utile ai fini dell'esame della

Comunicazione, non è tuttavia assolutamente indispensabile. Ritiene, pertanto, che anche qualora non fosse possibile procedere a tale audizione, la Commissione potrebbe utilmente concludere i propri lavori con l'approvazione di un documento che rappresenti la propria posizione sui contenuti della Comunicazione in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur condividendo l'intervento dell'onorevole Ciccanti, rileva che i gruppi di opposizione, anche in considerazione dell'intensità dei lavori dell'Assemblea, avrebbero potuto chiedere, ove lo avessero ritenuto opportuno, la calendarizzazione di un atto

di indirizzo al fine di svolgere un dibattito sull'economia. Ritiene comunque utile il confronto con il Ministro Tremonti sugli esiti del prossimo Consiglio europeo in Commissione ed eventualmente anche in Assemblea, impegnandosi a sollecitarne la presenza.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Premessa

La Commissione bilancio ha svolto l'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi, COM(2011)11 definitivo, pubblicata il 12 gennaio 2011, che rappresenta il primo atto della procedura relativa al semestre europeo, avviato per la prima volta nell'anno in corso sulla base di una decisione del Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010.

In merito ai temi oggetto della Comunicazione la Commissione bilancio ha già avuto modo di esprimersi attraverso la risoluzione Toccafondi (8-00095), approvata il 12 novembre 2010, a conclusione dell'esame del progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020, nonché, congiuntamente con la Commissione politiche della Unione europea, attraverso il documento finale relativo alle proposte di atti normativi dell'Unione europea sulla riforma della *governance* economica approvato nella seduta del 10 dicembre 2010.

Nel corso dell'esame dell'analisi annuale della crescita, la Commissione bilancio ha acquisito informazioni ed elementi di valutazione attraverso le audizioni del presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini, dell'ammini-

stratore delegato di Enel S.p.A., Fulvio Conti, dell'amministratore delegato di Finmeccanica S.p.A., Pier Francesco Guaraguaglini, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, del direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli, dell'amministratore delegato di ENI S.p.A., Paolo Scaroni, di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA, del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Antonio Marzano, del professor Franco Bruni, ordinario di teoria e politica monetaria internazionale. Come richiesto dalla Commissione bilancio, dando luogo ad una procedura innovativa, sulla Comunicazione hanno inoltre espresso un parere – oltre alla Commissione politiche dell'Unione europea – la Commissione affari esteri, difesa, finanze, cultura, ambiente, attività produttive e agricoltura.

I contenuti dell'analisi annuale della crescita

L'analisi annuale della crescita è composta da una parte generale, ove sono delineate le dieci azioni ritenute prioritarie per l'economia europea, da una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda l'attuazione della strategia per la crescita e l'occupazione Europa 2020, da una relazione che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più

idonee a produrre effetti favorevoli alla crescita e da un progetto di relazione comune sull'occupazione.

La Commissione europea osserva come prerequisiti fondamentali per la crescita siano l'attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso, la correzione degli squilibri macroeconomici e la garanzia della stabilità del settore finanziario. Nella relazione macroeconomica vengono esaminate le politiche da attuare per il risanamento della finanza pubblica ed è inoltre posto l'accento sulle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e consentire la crescita. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, si pone l'accento, in particolare, sulla riforma dei sistemi pensionistici, sul reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro e sulla conciliazione di sicurezza e flessibilità. Con riferimento alle politiche volte ad accelerare la crescita, la Commissione europea raccomanda di sfruttare le potenzialità del mercato unico, attrarre capitali privati e creare un accesso all'energia a costi inferiori agli attuali.

La relazione sulla strategia Europa 2020 reca, tra l'altro, una valutazione dei progetti dei Programmi nazionali di riforma (PNR) presentati dagli Stati membri nel mese di novembre. La Commissione rileva come i PNR riservino scarsa attenzione alle riforme strutturali e l'azione strategica venga illustrata in modo assai vago. Osserva inoltre come gli scenari macroeconomici risultino eccessivamente ottimistici a fronte di scenari occupazionali eccessivamente pessimistici perché influenzati da fattori negativi a breve termine. La relazione rileva quindi come la maggior parte degli Stati membri incontri seri problemi nella riduzione dei disavanzi strutturali e nel migliorare il rapporto debito/PIL, evidenzia un indebitamento eccessivo delle famiglie e la necessità di un'efficace vigilanza sul sistema bancario. Tutti gli Stati membri concordano in merito alla necessità di promuovere la capacità di innovazione e di investire sul capitale umano, riconoscono inoltre che occorre migliorare le condizioni della domanda interna mediante l'adeguamento

dei salari e dei prezzi relativi, nonché la partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni di occupazione.

Implicazioni generali per l'Italia

Il semestre europeo e, in particolare, l'analisi annuale della crescita rappresentano per l'Italia l'occasione per un'attenta messa a punto della politica di bilancio e della politica economica nazionali in una prospettiva di medio termine, volta a consolidare la ripresa dell'economia, incrementare la produttività e la crescita e accelerare il risanamento della finanza pubblica.

Sul piano generale, sembra sussistere una piena coincidenza tra istanze e obiettivi della strategia europea e istanze e obiettivi da perseguire nell'interesse dell'Italia, a partire dall'evidenziazione del nesso esistente tra stabilità finanziaria e crescita economica. Il vincolo esterno rappresentato dall'Unione europea si rivela, anche in questo caso, di carattere virtuoso ed idoneo ad orientare nella giusta direzione le politiche nazionali, finalizzandole ad affrontare quei nodi che sono all'origine delle attuali difficoltà economiche e sociali. Occorre tuttavia assicurare che il percorso che l'Italia dovrà intraprendere nel contesto europeo tenga conto, nei tempi e nelle modalità di attuazione, delle peculiarità del nostro Paese e consenta di verificare con attenzione l'impatto delle singole scelte.

Nel corso dell'esame della Comunicazione, la Commissione bilancio ha avuto modo di affrontare tutte le diverse tematiche oggetto dello stesso e che attengono peraltro ai contenuti che, nel quadro della nuova *governance* economica europea, dovranno assumere i Programmi di stabilità e convergenza e i Programmi nazionali di riforma.

La finanza pubblica

Per quanto riguarda i problemi di risanamento della finanza pubblica, è opi-

nione diffusa, a livello internazionale ed europeo, che l'Italia abbia assorbito con successo gli effetti della crisi economica, mantenendo sotto controllo i conti pubblici e deviando nella misura strettamente necessaria dal perseguimento degli obiettivi originariamente concordati in sede europea. La fiducia nutrita dai mercati nei confronti dello stato della finanza pubblica e nella possibilità per l'Italia di portare a compimento il risanamento finanziario è dovuta anche alla solidità del sistema bancario e creditizio e alle dimensioni contenute del debito privato. Per queste ragioni, le modifiche e le integrazioni al Patto di stabilità e crescita e le nuove disposizioni in materia di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici in via di definizione in ambito europeo appaiono in linea con gli orientamenti in materia di politica di bilancio adottati a livello nazionale.

In questi mesi si è molto discusso in sede europea riguardo all'opportunità di prevedere una disciplina automatica o discrezionale in materia di riduzione dei deficit e dei debiti dei Paesi membri. L'Italia potrebbe guardare con favore ad una disciplina con un elevato grado di automaticità applicata a livello comunitario che non comporti l'adozione di piani di rientro uguali per tutti, ma rispetti le condizioni specifiche di ciascun Paese e si accordi con i suoi programmi di riforma. Andrebbe, in particolare, tenuto conto delle condizioni di equilibrio finanziario del nostro settore privato, ossia del risparmio, del debito e della ricchezza delle famiglie e delle imprese, nonché della liquidità e della solvibilità degli intermediari finanziari. I piani di rientro andrebbero definiti *ex ante* in modo trasparente e dovrebbero basarsi su regole certe, definite secondo il metodo comunitario. Sembrerebbe inoltre opportuno introdurre meccanismi non solo di tipo sanzionatorio, ma anche premiali, al fine di indurre i singoli Paesi a concentrarsi, oltre che sul *quantum* della riduzione della spesa pubblica, sulla qualità della medesima, privilegiando riduzioni della spesa corrente mirate e selettive e, con il coinvolgimento

delle parti sociali, gli interventi strutturali, i quali, pur producendo importanti risparmi di spesa nel medio e nel lungo periodo, richiedono nella fase iniziale taluni investimenti. A tale riguardo, va sottolineato come risulterebbe del tutto coerente con il nuovo modello di *governance* introdurre regole che consentano di affiancare al risanamento dei bilanci oculate politiche di investimenti.

È opportuno sottolineare, infatti, che, specialmente nella presente congiuntura economica e finanziaria, la sostenibilità dei bilanci pubblici passa ineludibilmente attraverso il raggiungimento di adeguati obiettivi di crescita del prodotto interno lordo e, pertanto, alla definizione di nuove e più severe regole in materia di debito e di deficit, si devono necessariamente accompagnare misure di sostegno allo sviluppo economico. A tale ultimo riguardo è possibile, in particolare, immaginare il ricorso a strumenti diversi e già ipotizzati, a partire dall'introduzione di una *golden rule* per gli investimenti nazionali in ricerca e infrastrutture sino all'emissione di *eurobond* per finanziare il perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Poiché nel medio termine si prevede per il nostro Paese una crescita moderata, è verosimile che gli obiettivi di correzione strutturale e di riduzione del debito pubblico determinino la necessità di ridurre la percentuale della spesa corrente rispetto al PIL e il conseguimento di consistenti avanzi primari.

Le riforme strutturali

La priorità che, anche nei prossimi anni, dovrà essere data all'obiettivo del risanamento della finanza pubblica renderà difficile destinare risorse aggiuntive agli investimenti volti ad aumentare la competitività e la produttività. È quindi essenziale definire quanto prima quelle riforme strutturali ritenute in grado di fornire un contributo significativo alla crescita dell'economia nazionale.

Per aumentare la competitività del nostro sistema produttivo è necessario com-

pletare la riforma della pubblica amministrazione puntando sulla semplificazione, sullo snellimento delle procedure e sulla riduzione degli oneri burocratici. La semplificazione, a livello legislativo ed amministrativo, deve realizzarsi con modalità convergenti a livello nazionale e locale. Tra gli interventi possibili vanno evidenziati: una riforma della conferenza dei servizi volta a ridurre i tempi procedurali; la trasformazione dello sportello unico delle attività produttive in una struttura amministrativa in grado di gestire, attraverso un unico procedimento, tutte le procedure relative alle imprese; la riduzione degli oneri amministrativi in materia di fisco, previdenza, appalti, ambiente, lavoro ecc.; la valutazione sistematica dell'impatto della regolamentazione sul tessuto produttivo; la previsione di tempi certi per il riconoscimento dei diritti e l'avvio di nuove attività.

Una indubbia centralità assume inoltre per il sistema produttivo la riforma del sistema giudiziario civile che dovrebbe garantire la tutela dei diritti in tempi certi e ragionevoli e con modalità tali da non compromettere i rapporti imprenditoriali. Occorrerebbe inoltre eliminare gli incentivi ad agire in giudizio, incentivare la produttività dei giudici e una gestione più orientata ai risultati degli uffici giudiziari, nonché promuovere strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. Tali obiettivi sono stati in parte perseguiti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, e dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Particolare attenzione occorre inoltre riservare al fenomeno dei ritardi dei pagamenti nei confronti delle imprese da parte di privati ma, soprattutto, delle pubbliche amministrazioni, che rappresenta il maggior fattore anticompersitivo per le piccole e medie imprese. In materia si dimostra inefficace la disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, che ha introdotto la presunzione di termini per il pagamento, quando non espressamente contemplati dalle parti, e disposto l'applicazione di interessi moratori particolarmente one-

rosi. Nella prassi ha infatti prevalso l'esigenza, da parte delle piccole e medie imprese, di preservare le relazioni commerciali nonché i tempi della giustizia civile che vanificano qualsiasi forma di tutela. Si attende adesso, entro il 2013, il recepimento della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, che prevede un termine massimo pari a 60 giorni per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il cui recepimento lascerebbe peraltro aperto il problema degli effetti deterrenti conseguibili solo attraverso una riduzione dei tempi per ottenere giustizia.

Alcuni degli interventi che sono stati sin qui prospettati sono contenuti nella proposta di legge « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese » (C. 2754), approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato.

Positivi effetti sistemici avrebbe inoltre una riforma delle professioni che introducesse una regolamentazione aperta e flessibile che, sulla scorta di quanto avviene in altri Paesi europei, renda operative discipline alternative delle attività professionali al fine di assicurare una maggiore competitività dell'Italia nell'economia globale. La nuova normativa dovrebbe essere diretta a valorizzare e internazionalizzare i professionisti italiani, mettendoli nelle condizioni di competere con le società di consulenza e gli studi professionali esteri diffusamente presenti sul territorio nazionale.

La Comunicazione della Commissione europea pone inoltre l'accento sulla necessità di riformare i sistemi previdenziali, al fine di favorire una maggiore durata della vita lavorativa. A tal proposito, l'Italia ha già adottato significative riforme strutturali, a partire dall'introduzione del sistema contributivo nel 1995, e recentemente ha provveduto all'introduzione di meccanismi volti ad aumentare l'età pensionabile e il criterio di calcolo della pensione, in ragione dell'aspettativa di vita, al fine di mantenere in equilibrio costante il sistema, come riconosciuto anche dalle Istituzioni europee. In tale quadro, occorre tuttavia dare un impulso alla realizzazione di un efficiente sistema di previdenza

complementare, anche al fine di evitare l'aumento, in prospettiva, dei livelli di povertà della popolazione.

La questione energetica

Nell'esame delle misure a sostegno della crescita la Commissione europea individua una specifica azione riferita alla creazione di un accesso all'energia economicamente efficiente, sottolineando come, da un lato, il prezzo dell'energia rappresenti una voce fondamentale dei costi delle imprese e, dall'altro, per i consumatori le bollette energetiche costituiscano, specialmente per le famiglie a basso reddito, una voce importante del bilancio familiare. Il particolare rilievo del settore energetico è, del resto, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, che attribuisce particolare rilevanza all'utilizzo efficiente delle risorse energetiche e alla riduzione delle emissioni di carbonio, fissando come obiettivo dell'Unione Europea per il 2020 il raggiungimento dei traguardi « 20/20/20 » in materia di clima ed energia, particolarmente ambiziosi per il nostro paese che partiva da una situazione di minore produzione di inquinamento rispetto ad altri partner europei.

In questo contesto, l'Italia sconta tuttavia alcune deficienze strutturali, dovute essenzialmente alla scarsa disponibilità nel territorio nazionale di fonti di energia primaria ed alle scelte di approvvigionamento energetico fatte in passato. L'effetto di questa situazione è che l'Italia registra una bassa competitività dei prezzi dell'energia rispetto ai principali partner continentali, che può, quindi, essere attribuito in primo luogo alla più elevata dipendenza dagli approvvigionamenti dall'estero e allo sbilanciamento delle fonti di approvvigionamento, tra le quali predominano il gas e il petrolio. Non mancano, tuttavia, ulteriori fattori di debolezza del nostro sistema energetico, che è caratterizzato dalla presenza di un ritardo in termini di infrastrutture di trasporto e di stoccaggio, che ha contribuito a determinare lo svi-

luppo di un mercato nel quale si registrano differenze, talvolta anche sensibili, dei prezzi praticati a livello territoriale.

A fronte di tale situazione, l'Italia dovrebbe proseguire sulla strada di una maggiore indipendenza e diversificazione nella produzione dell'energia, al fine di contenere il rischio derivante da eventuali crisi, anche di natura politica, negli Stati fornitori, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale delle scelte compiute. In tale quadro, occorrerebbe sviluppare, anche nell'utilizzo delle fonti tradizionali, tecnologie che ne riducano fortemente le emissioni nocive, come nel caso delle centrali elettriche a carbone « pulite ».

La bozza di Programma nazionale di riforma, presentato a novembre dal Governo, prevedeva un forte impulso nella direzione della reintroduzione della tecnologia nucleare per la produzione dell'energia. A tal proposito, anche alla luce delle recenti decisioni assunte da diversi paesi europei, in conseguenza della tragedia giapponese, appare apprezzabile la posizione del Governo di svolgere una riflessione estremamente approfondita sulla sicurezza delle centrali nucleari, al fine di evitare ogni rischio per la salute dei cittadini.

Con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili, ferma restando l'opportunità di una politica incentivante per tale settore, è necessaria una revisione della medesima volta a favorire, in linea con la normativa europea, il costante aggiornamento tecnologico delle imprese operanti nel comparto e la riduzione del prezzo dell'energia, garantendo un carattere il più possibile stabile alle diverse forme di incentivo, al fine di dare alle imprese un orizzonte di programmazione sufficiente. A tal proposito, si potrebbe valutare anche un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili come quelle idroelettriche, termiche e quelle derivanti dalle biomasse.

Al fine di ridurre i costi dell'energia e quindi lo squilibrio competitivo che grava sul nostro paese ed a complemento delle politiche finalizzate alla maggiore indipendenza e diversificazione delle fonti ener-

getiche, occorre favorire il costante sviluppo di nuove tecnologie e proseguire la liberalizzazione dei mercati.

Ricerca e innovazione

È auspicabile che nella versione definitiva del PNR che verrà presentata nel mese di aprile venga individuato un obiettivo in termini di spese per la ricerca e lo sviluppo più prossimo all'obiettivo del 3 per cento del PIL individuato nell'ambito della strategia Europa 2020. Il tema della ricerca e dell'innovazione non può tuttavia essere declinato solo in termini quantitativi. Appare generalizzata, e del tutto comprensibile, la richiesta da parte delle imprese di potere disporre di incentivi di carattere automatico, in particolare attraverso i crediti di imposta, che diano precise garanzie in termini di ritorni attesi dagli investimenti. Un esito piuttosto deludente ha invece avuto l'assegnazione fondi per la ricerca e lo sviluppo tramite bandi, che hanno tempi di erogazione incompatibili con le dinamiche imprenditoriali.

Andrebbe tuttavia anche valutata con maggiore attenzione l'opportunità di promuovere la crescita in settori strategici per il futuro del nostro sistema produttivo. In un quadro di collaborazione tra settore pubblico e privato, potrebbero essere in particolare individuate le aree in cui appare più urgente una ristrutturazione del sistema produttivo, da attuare attraverso l'innovazione e finalizzata alla crescita della produttività. Andrebbero, in particolare, rafforzati i punti di forza dei settori *high-tech*, favorite nuove specializzazioni produttive e stimolati gli investimenti in ricerca e sviluppo anche nei settori tradizionali. In questo modo potrebbe essere tra l'altro favorita l'ascesa di nuove imprese a più alto contenuto tecnologico, evitando che l'economia nazionale divenga eccessivamente dipendente da prodotti tradizionali e da settori a bassa produttività. Ciò presuppone una distribuzione mirata delle risorse disponibili idonea a garantire un ritorno più significativo in

termini di innovazione e, indirettamente, di competitività sui mercati internazionali. Non potrebbe, infine, essere trascurato lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che hanno un effetto moltiplicatore degli investimenti.

Sotto un altro aspetto, andrebbero approfondite le ragioni del modesto concorso dei capitali privati alla spesa per la ricerca e lo sviluppo, verificando in quale misura ciò sia dovuto alle caratteristiche del sistema produttivo ove predominano le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese andrebbe superato il concetto di settori innovativi, prendendo atto di come l'innovazione afferisca oramai a filiere, reti e processi trasversali multisetoriali. Ciò suggerisce tra l'altro la creazione di punti di accesso e di condivisione delle conoscenze (imprese, università, reti di centri di competenze), nonché la valorizzazione delle innovazioni che si sviluppano all'interno di aggregazioni imprenditoriali.

Sul piano istituzionale, andrebbe sottoposta ad un'attenta verifica l'attuale articolazione delle competenze tra Stato e regioni al fine di verificare se essa, per le modalità attraverso le quali si manifesta, possa ritenersi in grado di assicurare un'efficiente allocazione delle risorse e la definizione di politiche nazionali efficaci e coerenti.

Il mercato del lavoro

Dalla Comunicazione in esame emerge con forza la necessità di adottare politiche che aumentino il potenziale di crescita dell'economia italiana attraverso incrementi della produttività. Tale obiettivo può essere perseguito realizzando una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro. In Italia si è fino ad oggi investito soprattutto sulla flessibilità esterna, che consente di variare il numero dei lavoratori occupati ricorrendo al mercato del lavoro esterno all'impresa. Tratto tipico di questa forma di flessibilità è la temporaneità dell'impiego dei lavoratori, che si realizza attraverso un'articolata tipologia di contratti di

lavoro (co.co.co, contratti a progetto ecc.), l'utilizzo di lavoratori forniti da agenzie di somministrazione, l'attenuazione dei vincoli relativi ad assunzioni e licenziamenti. La crisi economica ha dimostrato la particolare vulnerabilità dell'occupazione atipica e l'ampliamento dell'occupazione si è rivelato limitato al breve periodo. Inoltre, riducendo il costo del lavoro rispetto a quello del capitale, ha diminuito la propensione delle imprese all'innovazione attraverso gli investimenti e ha comportato una riduzione della dotazione di capitale per lavoratore.

Andrebbe a questo punto valutato se non incentivare piuttosto, sul modello tedesco, la flessibilità interna all'impresa nella duplice forma della flessibilità numerica e della flessibilità funzionale. La prima si basa sulla capacità di variare le modalità di impiego dei lavoratori adeguando l'orario di lavoro alle esigenze produttive, attraverso strumenti quali gli straordinari, i turni aggiuntivi, il *part-time*. La seconda consente alle aziende di adattare l'organizzazione del lavoro ai cambiamenti del mercato, spostando i lavoratori tra differenti attività e compiti all'interno dell'azienda. In Germania il ricorso alla flessibilità interna ha consentito di affrontare la crisi economica essenzialmente attraverso una riduzione del numero di ore lavorate per addetto ed ha inoltre sostenuto l'accumulazione di capitale e l'innovazione, determinando un significativo incremento del tasso medio di crescita della dotazione di capitale innovativo.

È auspicabile che le relazioni industriali si sviluppino in senso collaborativo e partecipativo coinvolgendo in maniera crescente le rappresentanze dei lavoratori nelle problematiche attinenti alla gestione delle imprese. Le parti sociali dovrebbero affrontare inoltre i temi dello sviluppo territoriale, del rapporto tra impresa, lavoratori e territori, approfondendo le condizioni in termini di infrastrutture, trasporti, servizi locali, formazione e amministrazioni pubbliche in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

Ad oggi per l'Italia l'obiettivo di un tasso di occupazione pari al 75 per cento definito nel quadro della strategia Europa 2020 appare, per un insieme di fattori che attengono alle condizioni del sistema economico e produttivo, assai ambizioso. Nello schema di Piano nazionale di riforma è stato individuato l'obiettivo del 65/69 per cento che potrà essere rivisto al rialzo solo sulla base dell'andamento di un complesso di variabili che non attengono solo al mercato del lavoro. In questo quadro, destano preoccupazione i dati relativi alla disoccupazione giovanile, che nelle più recenti rilevazioni dell'ISTAT supera il 29 per cento, con punte significativamente maggiori nelle regioni del Mezzogiorno. A tal proposito, occorrerebbe razionalizzare i meccanismi di incentivazione all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, evitando frammentazioni, e sviluppando anche gli istituti contrattuali a tal fine previsti dall'ordinamento.

Istruzione e formazione

La marcata tendenza all'invecchiamento della popolazione, il protrarsi della vita lavorativa e la necessità di competere utilizzando nuove tecnologie e concentrandosi sulle produzioni più avanzate impone di privilegiare gli investimenti nel capitale umano, quale fattore essenziale per il futuro del Paese, nell'istruzione e nella formazione, con l'obiettivo di incrementare il numero dei laureati, la cui incidenza è percentualmente inferiore, e il divario continua ad aumentare, rispetto a quello che si registra nei Paesi avanzati, ma anche di rafforzare la qualità del ciclo dell'obbligo scolastico e di assicurare la formazione permanente dei lavoratori. In particolare, occorre colmare il divario tra ciò che si impara a scuola e quanto viene richiesto dal mondo del lavoro.

Nell'ambito della strategia Europa 2020 sono stati definiti due obiettivi in materia di istruzione: un livello di istruzione terziaria pari al 40 per cento e un tasso di abbandono scolastico non superiore al 10

per cento. In entrambi i casi, lo schema di Piano nazionale di riforma presentato dal Governo nello scorso mese di novembre stabilisce due obiettivi di livello inferiore: il 26-27 per cento per l'istruzione terziaria ed il 16 per cento per l'abbandono scolastico. L'Italia, in realtà, denuncia livelli di istruzione assai più bassi della media europea. La quota di popolazione che ha completato l'istruzione secondaria è di 18 punti percentuali inferiore alla media OCSE mentre i possessori di un titolo di

studio universitario risultano la metà rispetto a tale media. In Italia, tuttavia, nella scuola secondaria la spesa per studente è superiore a quella della media OCSE mentre quella per studente universitario è inferiore ma solo qualora si considerino anche il 33 per cento degli studenti fuori corso. Anche nell'ambito dell'istruzione sembra esservi dunque spazio per riforme di natura strutturale che promuovano la qualità dell'istruzione e il merito con riferimento sia agli studenti che al corpo docente.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione del Presidente della CONSOB (*Svolgimento e conclusione*) 107

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi C. 3137, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 112

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione del Presidente della CONSOB.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe VEGAS, *Presidente della CONSOB*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (Pdl), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Giuseppe VEGAS, *Presidente della CONSOB*.

Durante l'intervento in replica di Giuseppe VEGAS, *Presidente della CONSOB*, Gianfranco CONTE, *presidente*, pone, a più riprese, ulteriori quesiti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Professor Vegas e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.**Misure contro la durata indeterminata dei processi C. 3137, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte preliminarmente che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 28 marzo prossimo, e che pertanto l'esame in sede consultiva su di esso dovrà concludersi entro la giornata di domani.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si componeva, nel testo trasmesso dal Senato, di 10 articoli, ha subito significative modifiche durante l'esame da parte della II Commissione.

L'articolo 1, soppresso dalla Commissione di merito, novellava la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta « legge Pinto »), che disciplina le procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

In particolare, l'articolo, modificando gli articoli 2 e 3 della legge n. 89, prevedeva che la domanda di equa riparazione fosse subordinata a una specifica istanza di sollecitazione nel giudizio in cui si assume essersi verificato il mancato rispetto del termine ragionevole; tale istanza deve essere presentata nel processo entro sei mesi dalla scadenza dei nuovi termini indicati dal nuovo comma 3-ter del predetto articolo 2, finalizzati a definire la « non irragionevole durata ».

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale novella gli articoli 10 e 13 del Testo unico spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In particolare, la lettera a) del comma 1 sopprime l'esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione previsti dalla già citata legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), mentre la lettera b) assoggetta gli stessi processi al pagamento di un contributo unificato di 70 euro.

Il comma 2 specifica che tali previsioni si applicano soltanto ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009.

A tale proposito, rammenta che i commi da 30 a 31 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 hanno introdotto diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti, tra cui alcune relative al giudizio per danno erariale.

In particolare, i primi tre periodi del comma 30-ter del citato articolo 17 dispongono che le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno; che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del

dipendente pubblico per delitti contro la pubblica amministrazione e che, in pendenza del procedimento penale vengono sospesi i termini di prescrizione dell'azione per danno all'immagine.

In tale contesto, il quarto periodo del predetto comma 30-ter, oggetto della disposizione interpretativa, prevede che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni sopra sintetizzate, è nullo e che tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni.

Inoltre, la disposizione prevede che sono fatti salvi i casi per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78 del 2009 (ossia al 5 agosto 2009).

L'articolo 3 chiarisce che devono intendersi escluse da tale ultima norma transitoria esclusivamente le sentenze di merito e che solamente per queste possono essere considerati validi gli atti formati in modo difforme dalla nuova disciplina.

L'articolo 4, anch'esso soppresso dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevedeva l'applicazione di termini di estinzione del processo ai giudizi di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti.

L'articolo 4-bis, introdotto dalla II Commissione, al comma 1, sostituisce il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, in materia di interruzione dei termini di prescrizione dei reati.

In particolare, la disposizione stabilisce che, per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (si tratta dei casi più gravi di associazione a delinquere, della tratta di persone, dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, del sequestro di persona a scopo di estorsione, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico in materia di

stupefacenti e dall'articolo 291-quater del testo unico in materia doganale, relativo in particolare al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo), in nessun caso l'interruzione della prescrizione, i cui casi sono disciplinati dall'articolo 160 del codice penale, può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere il reato.

La disposizione specifica, inoltre, che tale aumento massimo del termine di prescrizione non può superare:

un quarto del termine, nel caso di soggetto già condannato per un delitto non colposo che ne commette un altro;

la metà, nel caso di soggetto già condannato per un delitto non colposo che ne commette un altro della stessa indole, ovvero entro 5 anni dalla condanna precedente, ovvero ancora durante o dopo l'esecuzione della pena;

due terzi, nel caso di soggetto già recidivo che commette un ulteriore delitto non colposo;

il doppio, nel caso si tratti di delinquente abituale.

Al riguardo, ricorda che il testo vigente del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale prevede che, per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'interruzione della prescrizione non può mai comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere il reato. Tale aumento massimo del termine di prescrizione non può superare:

la metà del termine, nel caso di soggetto già condannato per un delitto non colposo che ne commette un altro della stessa indole, ovvero entro 5 anni dalla condanna precedente, ovvero ancora durante o dopo l'esecuzione della pena;

due terzi, nel caso di soggetto già recidivo che commette un ulteriore delitto non colposo;

il doppio, nel caso si tratti di delinquente abituale.

Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio, la quale stabilisce che la novella all'articolo 161 del codice penale non si applica ai procedimenti per i quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5, ampiamente modificato dalla Commissione Giustizia rispetto al testo approvato dal Senato, introduce nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, un nuovo articolo 205-*quater*, il quale prevede che il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice procedente comunichi al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione che è decorso un certo termine di durata del processo, specificamente indicato, con riferimento a ciascun grado del processo penale.

Il nuovo articolo 205-*quater* articola, ai commi 1 e 2, il termine in funzione della gravità del reato e, quindi della pena prevista, secondo il seguente schema.

Per il giudizio di primo grado il termine è:

3 anni se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;

4 anni se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;

5 anni per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Per il giudizio di appello il termine è:

2 anni se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;

2 anni se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;

3 anni per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Per il giudizio di cassazione il termine è:

1 anno e 6 mesi se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;

1 anno e 6 mesi se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;

2 anni per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Per gli ulteriori gradi del processo, nel caso di giudizio di cassazione con rinvio, il termine è:

1 anno se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;

1 anno se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;

1 anno e 6 mesi per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda il *dies a quo* del termine per ciascuna fase del processo, esso è individuato:

per quanto riguarda il giudizio di primo grado, nella data dell'emissione del provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione;

per quanto riguarda il giudizio di appello, nella data della pronuncia della sentenza di primo grado;

per quanto riguarda il giudizio di Cassazione, nella data della pronuncia della sentenza di appello;

per quanto riguarda i gradi ulteriori del processo nel caso di annullamento con rinvio, nella data della sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio.

Il comma 5 del nuovo articolo 205-*quater* prevede la sospensione del decorso dei termini sopra indicati nei seguenti casi:

autorizzazione a procedere;

deferimento della questione ad altro giudizio;

in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

In base al comma 6 del nuovo articolo 205-*quater*, i termini riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

Il comma 7 del nuovo articolo 205-*quater* precisa che, nelle ipotesi di modifica dell'imputazione di cui agli articoli 516, 517 e 518 del codice di procedura penale, i termini fissati dai commi 1 e 2 sono aumentati di tre mesi.

Il comma 2 dell'articolo 5 della proposta di legge prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione dei termini previsti dal nuovo articolo 205-*quater* per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008.

Il comma 3 dell'articolo 5 reca la disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni recate dall'articolo non si ap-

plicano ai processi per i quali è stato emesso il provvedimento con cui il PM esercita l'azione penale formulando l'imputazione.

L'articolo 6 introduce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 23 del codice di procedura penale, il quale prevede attualmente che se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

Il nuovo comma 2-*bis* si riferisce alla fase antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, prevedendo che, se in tale fase il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso, e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L'articolo 7, soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, recava un meccanismo di monitoraggio volto a valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, deve assumere le conseguenti iniziative legislative.

L'articolo 8, anch'esso soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, estendeva il nuovo meccanismo di estinzione del processo per decorso dei termini previsto dall'articolo 5 del provvedimento, anche ai procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 9, a sua volta soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso del-

l'esame in sede referente, recava la disciplina transitoria, relativamente all'applicabilità ai processi in corso delle nuove norme in materia di ragionevole durata del processo recate dall'articolo 5.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame alla seduta già prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03111 Villecco Calipari: Sull'ammissione al finanziamento di tutti i progetti FIRB valutati meritevoli	114
<i>ALLEGATO 1 (testo della risposta)</i>	126
5-03591 De Pasquale: Chiarimenti sull'iniziativa « Allenati per la vita »	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	128
5-03800 Pedoto: Rappresentanza della categoria magistrale nell'INPDAP a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM)	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	130
5-03821 Coscia: Contributi al Museo della liberazione di via Tasso a Roma	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132
5-03875 Gatti: Inserimento della clausola sociale nel capitolato d'appalto del bando di gara del polo museale fiorentino	115
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	133
5-03945 Bobba: Sulla disattivazione della facoltà di ingegneria di Vercelli, sede universitaria distaccata del Politecnico di Torino	115
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	134
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	116
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	116
<i>ALLEGATO 7 (Testo unificato della proposte di legge C. 1373, 1656, 2110, 2777 e 4085 elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione)</i>	136
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
<i>ALLEGATO 8 (Emendamento e articolo aggiuntivo)</i>	140
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	118

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Sui lavori della Commissione	121
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri (<i>Esame e rinvio</i>)	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	125
ALLEGATO 9 (Proposta di documento conclusivo)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.

5-03111 Villecco Calipari: Sull'ammissione al finanziamento di tutti i progetti FIRB valutati meritevoli.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, con riferimento alla sentenza n. 39286 del 2010 del T.A.R., a cui si fa cenno nell'ultimo parte del testo dell'Esecutivo, che risulta chiaro che essa riduce il significato e la portata della sua interrogazione. Deve però ugualmente sottolineare di non condividere sia le premesse che le conclusioni della risposta del rappresentante del Governo, ed anche le valutazioni che vengono fatte in merito alla evoluzione della nota vicenda dei finanziamenti previsti sia per l'anno 2009, che per l'anno 2010. Ritene illegittimo, in specie, l'atteggiamento as-

sunto dall'Amministrazione sulla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, sottolineando come, nella fattispecie, siano stati violati i principi basilari del buon andamento della Pubblica amministrazione, della buona fede, della correttezza e del rispetto delle regole in generale. Ritene, in particolare, che non si possa rilevare l'assenza di consapevolezza del danno, in quanto i sessantasei ricercatori dichiarati idonei al concorso e poi esclusi possono, a diritto, ritenersi danneggiati. Aggiunge che la decisione del Ministro – di non riconoscere i diritti degli idonei indicati – sia arbitraria e lesiva soprattutto dei principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e, fra l'altro, di quello del legittimo affidamento. Conclude, ricordando che nella risposta fornita ad un'analoga interrogazione presentata dal collega Melis sul medesimo argomento il Governo dava rassicurazione sul reperimento di ulteriori fondi per sanare la situazione i oggetto. Costata invece che si tratta di una promessa ancora una volta non mantenuta che la porta ad esprimere una ulteriore, profonda insoddisfazione.

5-03591 De Pasquale: Chiarimenti sull'iniziativa «Allenati per la vita».

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, constatata la sua esauriente completezza. Condivide, come affermato dal Governo, che l'iniziativa rientri nell'alveo dell'insegnamento curricolare di «Cittadinanza e Costituzione», non prevedendo un'educazione militaresca dei ragazzi. Apprende inoltre con soddisfazione che le spese per l'iniziativa non vanno a gravare sulle già scarse risorse destinate al Ministero per l'università e la ricerca, derivando invece da un apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale.

5-03800 Pedoto: Rappresentanza della categoria magistrale nell'INPDAP a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Ricorda che la legge n. 122 del 2010, disponendo la soppressione dell'ENAM e attribuendone le funzioni all'INPDAP, rinviava per la sua attuazione all'emanazione di decreti ministeriali. In questi era necessario prevedere in particolare, come emerso anche in sede di discussione della legge, una rappresentanza della categoria magistrale nel Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INPDAP. Si tratta di una previsione per ora disattesa, come pure rimane insolta la questione della cancellazione delle tratte obbligatorie. Ritiene quindi importante sottolineare che, ove si procedesse a tale cancellazione, sarebbe essenziale conoscere la destinazione del cosiddetto «tesoretto» dell'ENAM, consistente anche in un ingente patrimonio immobiliare.

5-03821 Coscia: Contributi al Museo della liberazione di via Tasso a Roma.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Prende atto che la decurtazione subita rispetto ai 50.000 euro stanziati per il Museo storico della Liberazione è dovuta ai tagli disposti dal decreto legge n. 78 del 2010 per tutti gli istituti inseriti nella tabella triennale. Deve rilevare peraltro che nella risposta nulla si dice sulla possibilità che con il nuovo bilancio triennale verrà garantita la medesima cifra, che va giudicata comunque assolutamente insufficiente.

5-03875 Gatti: Inserimento della clausola sociale nel capitolato d'appalto del bando di gara del polo museale fiorentino.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, avendo constatato la decisione di introdurre le richieste clausole sociali di salvaguardia per il personale dell'Opera Laboratori Fiorentini. Invita comunque il Governo a vigilare affinché la Sovrintendenza recepisca operativamente le clausole nel momento dell'emanazione dei bandi, in modo che tali disposizioni possano divenire effettive.

5-03945 Bobba: Sulla disattivazione della facoltà di ingegneria di Vercelli, sede universitaria distaccata del Politecnico di Torino.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara fortemente insoddisfatto in merito al contenuto della risposta fornita dall'Esecutivo. Stigmatizza il fatto che per la sede di Vercelli – l'unica a godere del

titolo di Facoltà e che annovera un migliaio di studenti – nulla sia stato finora fatto se non un incontro con l'Unione degli industriali della città. Sottolinea, inoltre, che a Vercelli non sono stati attivati gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e che sono stati chiusi laboratori di alta specializzazione, unici nel Piemonte. Lamenta, inoltre, che la sede versa in uno stato di sostanziale abbandono, confermato dal fatto che al personale viene offerto di trasferirsi nella sede di Torino e che gli stessi studenti, constatata la situazione, faranno mancare le iscrizioni. Rileva che per altre sedi, come Mondovì e Alessandria, siano stati stipulati proficui protocolli d'intesa, mentre a Vercelli non è stato fatto nulla di concreto se non addirittura anticipare la stessa decisione del senato accademico, in merito alla riduzione delle ore di didattica.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che è stato nominato il nuovo ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, al quale formula, a nome della Commissione, gli auguri di buon lavoro. Preannuncia, al riguardo, che proporrà nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di audire il ministro sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda che a seguito di tale nomina il Governo

pare aver fatto marcia indietro rispetto a decisioni precedentemente assunte, reintegrando le risorse finanziarie del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Valentina APREA, *presidente*, segnala al riguardo come il Governo in tale occasione sia anche intervenuto in materia di credito d'imposta nel settore. Anche per questo ha rivolto al sottosegretario Gianni Letta, un sincero ringraziamento per gli interventi previsti nel settore dal Governo.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, nel dare la parola al collega Barbieri quale relatore del testo in esame, ricorda come l'esecuzione dell'opera lirica Nabucco di Verdi sia stato un grande successo sia nella rappresentazione al Teatro dell'Opera di Roma sia alla Camera, durante le celebrazioni per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 7*). Segnala come eventuali modifiche al testo, che pure sono state avanzate in via informale da alcuni colleghi, comporterebbero una riapertura dell'*iter* finora seguito, il ritorno in Comitato ristretto e un allungamento dei tempi di esame. Propone, pertanto, di proseguire l'esame fissando il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, pur

invitando i colleghi a valorizzare il lavoro finora svolto, superando la tentazione di presentare proposte emendative al testo.

Carmen MOTTA (PD) concorda con il collega Barbieri, ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto in Comitato ristretto. Segnala l'esigenza di apportare alcune correzioni di carattere formale al testo. Rileva, nel merito, come, all'articolo 2, lettera *d*), si citi soltanto il concorso per giovani cantanti lirici « Corale Giuseppe Verdi » di Parma, finalizzato a inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche, omettendo di fare riferimento, invece, ad altri concorsi – quale il Concorso internazionale di voci verdiane di Busseto – che sono molto più importanti. Si riserva quindi, al riguardo, di presentare una proposta emendativa nel senso di non fare riferimento nel testo ad alcun concorso specifico ovvero di citare, quantomeno, quelli più importanti anche a livello internazionale.

Valentina APREA, *presidente*, osserva come le correzioni proposte potranno essere effettuate in fase emendativa. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, giovedì 24 marzo 2011.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione.
C. 4117 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati al testo del prov-

vedimento in esame un emendamento e un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 8*).

Paola GOISIS (LNP), in qualità di co-firmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Cavallotto 1.01.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Cavallotto 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.1.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame verrà inviato alle Commissioni di merito per il previsto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di rinviare l'esame del provvedimento per svolgere un ulteriore approfondimento tra tutte le forze politiche, al fine di verificare la permanenza delle condizioni per una sua condivisione da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Paolo GRIMOLDI (LNP) ribadisce, anche a nome del suo gruppo, la necessità che sia garantita la previsione che gli

impianti rispettino i vincoli idrogeologici che gravano sui territori sui quali dovrebbero essere costruite le strutture sportive.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) accoglie l'invito del collega Barbieri ad effettuare un approfondimento preliminare all'esame degli emendamenti. Ricorda come ci sono diversi nodi politici che vanno risolti, quali ad esempio la questione dei vincoli idrogeologici e la ripartizione dei diritti radiotelevisivi. Concorda quindi, al riguardo, con il collega Grimoldi.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con i colleghi che sono intervenuti, auspicando che vi possa essere una pausa di riflessione proficua, seppure breve, per l'ulteriore esame del testo nel quale sia reinserita la previsione del rispetto dei vincoli idrogeologici.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, prescindendo dal formulare ogni considerazione nel merito del provvedimento, concorda con l'esigenza di rinviarne l'esame ad altra seduta.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, propone l'istituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge, allo scopo di pervenire alla definizione di un testo unificato delle medesime.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene necessario verificare se nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in discussione, si possa recuperare la previsione dell'inserimento dei beni immateriali nella lista dell'UNESCO. Ricorda infatti che nella scorsa legislatura erano stati inseriti nella lista indicata alcuni giochi e manifestazioni storiche.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Comunica quindi che il testo sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricorda che è all'esame della Commissione, in terza lettura, la proposta di legge recante una nuova disciplina del prezzo dei libri, già approvata dalla Commissione cultura, in sede legislativa, il 14 luglio dello scorso anno e modificata, durante l'esame al Senato che si è concluso in aula lo scorso 2 marzo con il parere favorevole del governo e con un voto che, fatte salve poche astensioni, ha raccolto l'unanimità dei consensi. In base al regolamento della Camera, le odierne deliberazioni potranno riguardare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato. È, pertanto, solo su di esse che si soffermerà, rimandando al momento auspicabile dell'approvazione definitiva della proposta di legge un più ampio commento tanto sul merito del provvedimento quanto sul metodo con il quale esso è stato predisposto e dibattuto. Prima di procedere ad un'illustrazione in dettaglio del testo tiene, tuttavia, a rimarcare che le modifiche apportate dal Senato non mutano l'impianto della proposta di legge ma, anzi, spostando, se così si può dire, un poco più in avanti il punto di equilibrio in essa individuato, ne confermano l'ispirazione e l'impianto. Rileva come a questo positivo risultato ha indubbiamente contribuito l'ampio dibattito che ha accompagnato l'iter del provvedimento anche e durante tutto il periodo dell'esame al Senato e che ha visto la più larga partecipazione di tutto il mondo del libro.

Come evidenziato dalla documentazione predisposta, come sempre con grande cura e competenza, dagli uffici a

cui rivolge un ringraziamento non di circostanza, osserva che le modifiche apportate dal Senato si ritrovano negli articoli 2 e 3. Le modifiche relative all'articolo 2 si riferiscono: nel comma 2 alla disciplina degli sconti applicabili da parte dei singoli punti di vendita al dettaglio, quali librerie indipendenti e di catena, grande distribuzione organizzata, attività di commercio elettronico; nel comma 3, alla disciplina degli sconti e, più in generale, alle condizioni di vendita applicabili da parte degli editori, e solo da parte dagli editori, nel corso delle loro campagne promozionali. Per quanto riguarda gli sconti praticabili dai punti di vendita al dettaglio, nel comma 2 si dispone che il limite massimo del 15 per cento debba valere per tutti, comprese – ed è questa la prima novità rispetto al testo della Camera – le attività di commercio elettronico, la cui natura viene correttamente e logicamente equiparata a quella delle vendita per corrispondenza. Pur lasciando spazi di manovra nella definizione del prezzo finale che permettono ad ogni livello politiche commerciali flessibili e favorevoli ai consumatori, nel confermare un limite agli sconti possibili la proposta di legge intende evitare che gli operatori finanziariamente più forti, dalle grandi catene di librerie ai super e ipermercati sino ai nuovi giganti del commercio elettronico – ai quali, oltre e al di là del prezzo, restano comunque altri potenti strumenti di sostegno alle proprie attività – possano imporre una concorrenza fondata su riduzioni di prezzo che solo le loro *spalle* possono sopportare, provocando, così, la progressiva espulsione dal mercato degli operatori più piccoli e finanziariamente più deboli. Per quanto riguarda le condizioni praticabili da parte degli editori nel corso delle loro campagne promozionali, nel comma 3 si stabilisce che queste – come, peraltro, già avviene nella concreta pratica commerciale – non debbano prevedere sconti che eccedano il 25 per cento, cioè un quarto del prezzo di copertina. Si prevede, inoltre, che le campagne promozionali, escluse, come già nel testo approvato dalla Camera, durante il mese di dicembre,

debbano essere distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e debbano avere una durata non superiore ad un mese. Precisa al riguardo che, nello stabilire che le campagne debbano essere distinte tra loro, si deve intendere che il testo faccia riferimento alla tipologia libraria delle promozioni, non bastando certo una semplice variazione della percentuale di sconto a far considerare differenti tra loro promozioni che fossero, invece, tra loro uguali per la scelta dei libri offerti.

Da ultimo, ma certo non per ultimo, desidera sottolineare che lo stesso comma 3, confermando quanto già stabilito dalla Camera, e cioè che i dettaglianti sono liberi di non aderire alle campagne promozionali degli editori, aggiunge che essi, cioè i dettaglianti, debbono esser messi in grado di partecipare alle promozioni alle medesime condizioni. Una disposizione, questa, che traduce la chiara intenzione di evitare possibili discriminazioni tra i canali di vendita e che, come tale, vale come una garanzia di equità sul terreno di gioco. Ricorda, quindi, come le ultime modifiche apportate dal Senato, e che si trovano nell'articolo 3, riguardano la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove disposizioni, data fissata al prossimo 1° settembre così da consentire a tutti gli operatori una adeguata preparazione, e un meccanismo volto a permettere una documentata valutazione degli effetti della nuova normativa. Rileva, al riguardo, come sia infatti previsto che, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione delle nuove disposizioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti della nuova normativa sul settore del libro. Si riserva quindi di offrire una più ampia relazione sui significati di questa proposta di legge nel momento in cui, raccolti i pareri delle altre Commissioni, si tratterà di approvarla in via definitiva. Sin d'ora, in conclusione, tiene, tuttavia, a sottolineare

che giudica quella in esame una buona proposta di legge; la considera tale perché, individuando un ragionevole punto di equilibrio tra le ragioni e gli interessi dei tanti e diversi soggetti che popolano il mondo del libro – lettori, consumatori, autori, librai, editori, distributori – essa contribuisce a tutelare il pluralismo dell'informazione garantendo, nel contempo, la concorrenza in un mercato aperto.

Osserva quindi che, assicurando le condizioni perché il mondo dei libri continui ad essere diversificato e plurale, la disciplina contenuta nella proposta di legge corrisponde, con efficacia ed onestà, alle finalità indicate nel suo articolo 1, cioè all'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione. Ricorda come valga – a conferma di questa lettura e, dunque, delle ragioni di una disciplina del prezzo dei libri come quella contenuta in questa proposta di legge – quanto rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla base di un'analisi comparata su scala europea e riferito nel corso dell'audizione presso la VII Commissione del Senato e cioè che « nei contesti dove si registra una disciplina degli sconti si è potuto mantenere un sistema di distribuzione e di editoria diversificato e plurale, caratterizzato dalla presenza di operatori di differenti dimensioni, anche piccoli ». Sottopone, quindi, con tale spirito alla Commissione cultura un parere favorevole all'approvazione della proposta di legge recante una nuova disciplina del prezzo, così come risulta sulla base delle modifiche apportate dal Senato.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) apprezza la relazione del collega Levi, auspicando inoltre che nel corso dell'esame in sede legislativa possa comunque essere approvato un ordine del giorno, che impegni il Governo ad intervenire sulle tariffe postali

per la spedizione dei prodotti dell'editoria e del credito d'imposta per l'acquisto della carta.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge in esame alle ore 12 di domani, giovedì 24 marzo 2011.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) riterrebbe opportuno procedere ad un'audizione del rappresentante del Governo competente, sulla riferita integrazione del Fondo unico dello spettacolo (FUS), in modo da chiarire se le risorse che sono state reintegrate non siano in realtà quelle derivate dalla vendita delle frequenze radiotelevisive.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda, al riguardo, che ha già rappresentato l'esigenza di procedere ad un'audizione del ministro Galan, appena nominato, il quale in quella sede potrà pertanto chiarire anche le problematiche sollevate dal collega Giulietti.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame prevede una serie di interventi volti alla conservazione, al restauro, al recupero e alla valorizzazione di monumenti e luoghi significativi per la memoria civile e storica dell'Italia, nonché iniziative per la celebrazione di ricorrenze ad alcuni di essi riconducibili.

In particolare, osserva che l'articolo 1 autorizza la spesa di 4,6 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013 per interventi di manutenzione e conservazione del Duomo di Milano e delle sue pertinenze. Gli interventi sono attuati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la quale, per il tramite della competente soprintendenza, è tenuta a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali il programma degli interventi, i suoi eventuali aggiornamenti, nonché – entro il 31 marzo di ciascun anno – una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente e sull'impiego del relativo finanziamento. Al riguardo, ricorda che l'articolo 6 della legge n. 444 del 1998 aveva autorizzato a favore della Veneranda Fabbrica limiti di impegno decennali pari a 5 miliardi di lire dal 1999 e 5 miliardi di lire dal 2000 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo. Rileva quindi che l'articolo 2 prevede la realizzazione di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dell'area archeologica di Paestum e, a tal fine, autorizza la spesa di 800 mila euro annui per il 2012 e il 2013. La programmazione e l'attuazione degli interventi sono demandate alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Osserva quindi che l'articolo 3 concerne l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, cui viene concesso un contributo di 1,1 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013, al quale possono aggiungersi ulteriori contributi di soggetti pub-

blici o privati. L'istituzione della Fondazione è promossa dal MIBAC, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni delle medesime province interessati, e con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia. Ricorda che scopo della Fondazione è conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentario degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, mediante la realizzazione di una struttura museale e la promozione di ricerche e altre iniziative culturali relative alla storia della psichiatria e degli istituti di cura. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata – oltre che dalla medesima legge e dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, esplicitamente richiamati – dall'atto costitutivo e dallo statuto. Quest'ultimo definisce gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Tra gli organi, necessari sono l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il patrimonio della Fondazione è costituito da parte della prima annualità del contributo statale, per un importo di 600 mila euro, nonché dalle somme e dai beni, determinati dall'atto costitutivo, conferiti alla medesima dai soggetti promotori della sua istituzione. Al riguardo, osserva che all'articolo 3, comma 4, appare necessario aggiornare il riferimento alle disposizioni del codice civile, in considerazione dell'abrogazione dell'articolo 12 dello stesso codice.

Ricorda quindi che l'articolo 4 è volto al riconoscimento quale monumento nazionale del Campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena. Alla Fondazione ex campo di Fossoli è assegnato un contributo di 300 mila euro annui per il 2012 e il 2013, per interventi conservativi e di recupero, nonché per la promozione di attività di ricerca storica sulle fasi di utilizzazione del Campo dal 1942 al 1970. Al riguardo, ricorda che la normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al

contempo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, definisce inalienabili i beni del demanio culturale «dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» ai sensi dell'articolo 54 e fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali, ai sensi dell'articolo 129. Osserva quindi che l'articolo 5 propone la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione – anche mediante lo sviluppo di attività agricole e artigianali – del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda, inclusi il censimento e l'inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui per il 2012 e il 2013. Il programma degli interventi, al pari degli eventuali aggiornamenti, è predisposto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS – proprietaria dell'area – e approvato dal MIBAC, sentito il parere della competente soprintendenza. La Fondazione, che cura anche l'attuazione degli interventi, trasmette al Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sui lavori svolti nell'anno precedente, asseverata dal direttore dei lavori, nonché sullo stato di avanzamento della realizzazione del programma e sull'impiego del relativo finanziamento. Aggiunge che, con riferimento agli interventi di restauro, il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali. In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati, quale è quello in esame. Relativamente a quest'ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione. Entrambe le tipologie di intervento – volontario o imposto – sono accomu-

nate da una serie di disposizioni. In particolare, gli oneri dell'intervento sono a carico del proprietario; il proprietario può fruire di un contributo statale fino a totale concorrenza della relativa spesa per interventi di particolare rilevanza o eseguiti su beni in uso o godimento pubblico; il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta, ovvero possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

Osserva quindi che l'articolo 6 autorizza una spesa di 500 mila euro annui per il 2012 e il 2013, finalizzata alla realizzazione di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione culturale, ambientale e turistica del Sacro Eremo e del Cenobio di Camaldoli – ubicati nel comune di Poppi, in provincia di Arezzo – nonché delle opere ivi custodite e dei fondi antichi della biblioteca e dell'archivio. Gli interventi comprendono l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. Ricorda che l'articolo 7 autorizza una spesa di 2 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013 per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici – come definiti dal comma 2 del medesimo articolo – nonché per la celebrazione, nel 2015, del IX centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, mediante iniziative di studio sulla sua figura. Segnalo al riguardo che mentre l'articolo 7 autorizza la spesa anche per le celebrazioni, questo non risulterebbe, letteralmente, dal comma 1 dell'articolo 6. Inoltre, all'articolo 7, comma 4, invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole «interventi di cui al comma 1» con le parole «interventi di restauro e di valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici», in considerazione del fatto che il comma 1 comprende anche gli interventi celebrativi, il cui programma scientifico-culturale

è oggetto specifico del comma 5. Rileva quindi che per le finalità indicate, gli articoli 6 e 7 istituiscono presso il MIBAC appositi comitati, cui compete adottare il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti, comunicarlo al MIBAC e curarne l'esecuzione. Per gli interventi relativi alla Rocca di Canossa, l'articolo 7 precisa che il piano esecutivo degli stessi è definito dal MIBAC con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro. Rispettivamente all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 7, comma 3, è stabilita la composizione dei comitati: un presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti con provata competenza nel campo della valorizzazione dei beni culturali; rappresentanti del MIBAC e dei ministeri competenti in materia di ambiente e turismo, oltre che, nel Comitato per gli interventi relativi a Canossa, del MIUR; rappresentanti delle regioni e delle province interessate; i sindaci dei comuni interessati; esperti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, scelti dal MIBAC tra docenti e ricercatori universitari. Del comitato per gli interventi relativi a Camaldoli fa parte anche il Priore generale della Congregazione. Ricorda altresì che i comitati sono preposti, altresì, ad adottare il programma scientifico-culturale per le celebrazioni, rispettivamente, del millenario della fondazione dell'Eremo e del Cenobio di Camaldoli nel 2012 – ai sensi dell'articolo 6, comma 4 – e del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana nel 2015 – ai sensi dell'articolo 7, comma 5 – e a trasmetterlo al Ministero curandone l'esecuzione. A tali fini, la composizione dei due organi è integrata da esperti in discipline storiche e letterarie, scelti dal MIBAC tra docenti e ricercatori universitari. L'articolo 7 prevede, altresì, che partecipi al comitato afferente a Canossa un rappresentante della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, nonché, qualora ai sensi della legge n. 420 del 1997 sia istituito un comitato

nazionale per le celebrazioni, un suo rappresentante. Ai membri dei comitati, che vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non spettano compensi o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento degli organi si provvede nell'ambito degli stanziamenti rispettivamente autorizzati. I comitati sono sciolti all'atto del completamento degli interventi, per la realizzazione dei quali gli organi possono avvalersi anche delle risorse eventualmente conferite da amministrazioni statali, regioni interessate, enti locali o altri soggetti pubblici o privati. Al riguardo, ricorda che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, la legge ha previsto l'istituzione, presso il MIBAC, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e sull'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull'accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. La Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del MIBAC. Con riferimento al programma delle celebrazioni, invita quindi a considerare l'opportunità di un chiarimento sul riparto delle competenze fra il comitato istituito dall'articolo 7, comma 3, ed il comitato eventualmente istituito ai sensi della legge n. 420 del 1997.

Precisa, infine, che l'articolo 8 reca la copertura finanziaria, al cui onere complessivo, pari a 9,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando

quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i medesimi anni. Al riguardo, fa presente che nella Tabella A della legge n. 220 del 2010, recante la legge di stabilità per il 2011, il Ministero dell'ambiente non ha accantonamenti di competenza per alcuno degli anni del periodo 2011-2013.

Rileva quindi che la proposta di legge in esame è firmata da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione e che sulla stessa vi è un consenso unanime, di guisa che si potrebbe procedere ad una sua rapida approvazione.

Valentina APREA, *presidente*, considerato che vi è un consenso unanime sulla proposta di legge in esame, riterrebbe che la Commissione potrebbe concluderne l'esame preliminare nella seduta odierna, passando alla fase emendativa.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la proposta formulata dal presidente, anche considerando che l'attuale testo riassume fra l'altro il contenuto di altre proposte di legge già esaminate dalla Commissione cultura.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda anch'esso con la proposta del presidente.

Manuela GHIZZONI (PD), pure concordando sull'opportunità di una rapida approvazione della proposta di legge in esame, chiede che sia prevista un'ulteriore seduta per approfondire l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, prendendo atto della richiesta della collega Ghizzoni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luigi NICOLAIS (PD) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che illustra (*vedi allegato 9*).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-03111 Villecco Calipari: Sull'ammissione al finanziamento di tutti i progetti FIRB valutati meritevoli**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante che conosce esattamente le modalità e le fasi operative, relative al bando emanato con Decreto Direttoriale n. 992/Ric. del 6 Ottobre 2008 per la realizzazione del programma denominato « Futuro in ricerca », pone alcuni quesiti ai quali si risponde nell'ordine in cui sono stati esposti.

1) Non corrisponde al vero che « l'Amministrazione abbia inteso sostituirsi alle valutazioni espresse dalla Commissione di esperti » che, nel verbale del 23 febbraio 2010, ha formulato il giudizio complessivo sui progetti ammessi alla fase delle audizioni.

La Commissione, infatti, ha espresso un parere obbligatorio ma ovviamente non vincolante per le decisioni dell'Amministrazione che non ha adottato alcuna decisione difforme, ma solo più limitativa rispetto al suddetto parere.

2) L'Amministrazione non ha trattato somme impegnate per le finalità del bando, né destinato ad altra finalità le stesse somme, ma, avendo ritenuto di finanziare soltanto i progetti che la stessa Commissione di esperti aveva giudicato come progetti assolutamente « da finanziare », e non anche quelli ritenuti soltanto « finanziabili » (di livello evidentemente inferiore e sicuramente non altrettanto eccellente) ha conseguito un risparmio di meno di 5 milioni di euro, che saranno destinati ad analoghe finalità.

3) Non sono attualmente in distribuzione né sono già stati distribuiti finanziamenti relativi ad accordi di programma;

in ogni caso, la vigente normativa e, precisamente, l'articolo 7 del decreto ministeriale 378 del 26 marzo 2004 « Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie dei FIRB-Fondo degli investimenti della ricerca di base, » consente al Ministero di avviare, come già fatto ripetutamente in passato, anche dal precedente Governo, iniziative di tipo negoziale che prescindono dall'emanazione di un bando, che presuppone la necessità di una valutazione comparativa e che va ad inquadrarsi nelle procedure di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale

Si osservi, ad ogni buon conto, che la competenza della Commissione medesima non è mai stata messa in dubbio nella fase antecedente alle audizioni, pur essendo nota da tempo la composizione della stessa. La presunta inadeguatezza è stata denunciata al Ministero, da parte dei soli esclusi dal finanziamento, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale n. 85 del 9 aprile 2010 con il quale è stata disposta l'approvazione soltanto per i 105 progetti, dei quali si è già riferito, che al termine della fase delle audizioni sono stati classificati come « progetti da finanziare », e cioè per i soli progetti giudicati come eccellenti in entrambe le fasi di valutazione.

L'impegno finanziario assunto è stato quindi pari a euro 45.149.040,00.

Per quanto concerne la mozione del 14 aprile 2010, cui fa riferimento l'onorevole Villecco Calipari, con la quale il CUN ha chiesto che, per il bando in argomento, « vengano messi a disposizione ulteriori

fondi affinché tutti i 171 progetti valutati dopo le audizioni come finanziabili lo possano essere effettivamente », si fa presente che il TAR del Lazio, con sentenza n. 39286/2010, ha respinto il ricorso (n. 5871/2010) proposto dai ricercatori i cui progetti erano stati considerati finanziabili, in presenza di risorse economiche, per l'annullamento del decreto ministeriale n. 85 del 9 aprile 2010.

ALLEGATO 2

5-03591 De Pasquale: Chiarimenti sull'iniziativa « Allenati per la vita ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto, relativa al protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto « Allenati per la vita », l'Onorevole Deputato chiede se tale iniziativa sia frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'istruzione; se non sia da revocare per i suoi discutibili contenuti e se la stessa non assorba delle risorse sottratte al miglioramento del servizio scolastico.

Per quanto riguarda la validità dei contenuti del progetto in questione, con cui si impegnano a collaborare, nell'ambito della proprie competenze istituzionali, il Comando militare dell'esercito della Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale della stessa regione, si fa presente che le finalità e gli obbiettivi dello stesso, non firmato comunque dai Ministri chiamati in causa, sono pienamente conformi ai principi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008.

Educare alla Cittadinanza e alla Costituzione è infatti anche l'occasione per costruire nelle nostre classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che mettano insieme contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione.

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell'educazione civica comprende anche l'educazione alla cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani; l'educazione ambientale; i principi

di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato; le basi dell'educazione stradale e dell'educazione alla salute; il valore del rispetto delle regole.

I sottoscrittori del protocollo si sono impegnati infatti nella realizzazione di iniziative volte ad attuare gli indirizzi per la sperimentazione dell'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », riallacciandosi ad un progetto che risale al settembre del 2007.

« Allenati per la vita » trae infatti origine da un altro progetto denominato « La pace si fa a scuola », promosso dai Ministri del Governo Prodi alla guida dell'istruzione e della Difesa.

Lo scopo della iniziativa è di far vivere ai giovani delle scuole superiori esperienze di sport e giochi di squadra, ma anche introdurre corsi specifici e prove tecnico/pratiche, per avvicinare la realtà scolastica alle Forze armate, ai Corpi dello Stato e alla Protezione civile e gruppi volontari di soccorso.

Tale progetto tende inoltre a far vivere ai ragazzi questo momento come stimolo per toccare con mano i valori della lealtà, dello spirito di corpo e di squadra, oltre ad acquisire senso di responsabilità e rispetto delle regole e dei principali valori della vita.

Nelle attività messe in campo non è rintracciabile alcuna forma nostalgica dell'ordinamento militare, che possa intaccare minimamente i valori fondanti della Costituzione, come il ripudio della guerra. Non a caso uno degli aspetti del progetto, non sicuramente il più importante, è rappresentato dalle prove olimpioniche di tiro con l'arco e con la carabina compressa,

come sottolinea nell'atto in esame l'onorevole deputato interrogante, che non rientrano però in attività paragonabili a tecniche militari, come ha già assicurato in sede parlamentare il rappresentante del Ministero della difesa, ma che sono finalizzate alla competizione sportiva provinciale in chiusura del percorso formativo, che si svolge di solito alla fine del periodo invernale.

Si precisa inoltre che per lo svolgimento delle attività non vengono impiegati mezzi o strutture dell'esercito, intervenuto solo nella fase di definizione concettuale del progetto, proprio perché il processo di formazione è gestito e curato da personale di Enti/Associazioni, tra cui la Croce Rossa, la Protezione civile, l'Unione nazionale ufficiali in congedo.

Il protocollo adottato dalle parti non sta alla base, come strumentalmente è stato riportato da alcuni *mass media*, di un'iniziativa finalizzata all'esaltazione della cultura militare, in quanto lo scopo del progetto è quello di stimolare negli studenti la conoscenza e l'apprendimento della legalità e della Costituzione, delle Istituzioni e dei principi del Diritto internazionale.

Le espressioni di carattere militare vanno perciò viste non come elementi di una presunta « educazione militare », ma sotto l'aspetto puramente organizzativo

della risposta formativa che si vuole dare ai ragazzi, che sono chiamati a fronteggiare situazioni particolari nell'ambito di possibili interventi volontari, in operazioni tipiche di protezione civile, quali il superamento ostacoli, la sopravvivenza in ambienti ostili, finalizzati a prestare soccorso e tutela alle comunità eventualmente interessate.

Lo *staff* del progetto, che non prevede alcun rimborso o altro onere finanziario a carico dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, come si evince dal protocollo d'intesa in questione e da una nota ufficiale dell'Ufficio scolastico regionale medesimo, richiesta da questo Ministero, è formato da personale di elevata professionalità che contribuisce alle attività previste in modo volontario e gratuito, consentendo lo svolgimento delle varie fasi istruttive, senza quindi far gravare alcun costo sui fondi destinati all'istruzione.

L'Ufficio regionale, infine, in data 18 marzo ha informato che al termine dell'anno scolastico svolgerà un'indagine tra le scuole superiori della regione per conoscerne il livello di adesione, stante comunque la possibilità, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, di attuare iniziative anche sul progetto in questione, sulla base di autonome proposte educative e didattiche.

ALLEGATO 3

5-03800 Pedoto: Rappresentanza della categoria magistrale nell'INPDAP a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla soppressione dell'E.N.A.M. (ente nazionale assistenza magistrale) ed il passaggio delle funzioni e del patrimonio del predetto ente all'I.N.P.D.A.P., questa amministrazione ha già riferito in questa stessa sede il 17 novembre 2010 rispondendo all'atto dell'onorevole De Pasquale n. 5-03239.

Come noto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, la legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha disposto la soppressione dell'E.N.A.M., attribuendone le funzioni all'I.N.P.D.A.P., ente posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'E.N.A.M. stesso. A fronte della continuità nell'erogazione delle prestazioni – soggiorni e interventi assistenziali –, la legge sopra citata ha mantenuto l'obbligo di contribuzione a carico della categoria beneficiaria.

È noto, altresì, che l'I.N.P.D.A.P. con nota del 25 ottobre 2010, ha dato le prime istruzioni operative per il subentro ed ha precisato che le prestazioni erogate dall'E.N.A.M. continuano ad essere erogate nei confronti degli iscritti al disciolto ente.

A tal proposito l'I.N.P.D.A.P., in relazione al presente atto di sindacato ispettivo, ha comunicato all'amministrazione vigilante – Ministero del lavoro – che nel progetto di bilancio 2011 sono stati previsti apposti capitoli di entrata e di uscita.

Quanto alla richiesta di istituire un organo di rappresentanza della categoria

magistrale, il medesimo ente non ha potuto che rilevare che la legge nulla prevede in merito.

Si ricorda che, con decreto del 30 settembre 2010, questo Ministero, allo scopo di garantire un ordinato passaggio all'I.N.P.D.A.P. delle competenze dell'ente disciolto, ha nominato il presidente uscente come commissario *ad acta* con il compito di svolgere le attività previste nella legge, nonché il riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2009, la ricognizione delle risorse umane, la predisposizione degli inventari di chiusura alla data di soppressione, comprensivi di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Successivamente, con nota del 29 ottobre 2010 il Commissario ha trasmesso il Rendiconto della gestione al 31 luglio 2010 dell'ex ENAM privo della relativa delibera di adozione in mancanza della documentazione riferita alla dotazione dei beni mobili ed alla rendicontazione finale della gestione dei Comitati provinciali. Al Rendiconto era allegato il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, seppur limitato alla documentazione esaminata.

Al fine di ultimare le operazioni contabili mancanti, il Commissario *ad acta* ha chiesto, pertanto, la proroga del proprio incarico. Tale proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Ministro perfezionato il 23 dicembre 2010.

In mancanza di un ulteriore prolungamento dell'incarico affidatogli, il Commissario professor Di Francia ha ritenuto di trasmettere con nota del 23 febbraio 2011,

il rendiconto della gestione al 31 luglio 2010 dell'Ente soppresso, completato con le scritture riferite ai beni mobili di pertinenza dei Comitati provinciali, privo, però, della relativa delibera di adozione e dell'ulteriore parere del Collegio dei revisori dei conti per la cui convocazione il Commissario ritiene necessario acquisire un formale provvedimento di proroga.

Con nota prot. n. 1595 del 9 marzo 2011, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica ha chiesto l'avviso delle varie am-

ministrazioni interessate circa la situazione determinatasi per effetto di quanto sopra rappresentato. In particolare, la Direzione generale chiede di conoscere l'avviso delle Amministrazioni in merito alla situazione che si è determinata, al fine di pervenire alla conclusione della procedura relativa all'approvazione del Rendiconto dell'ex E.N.A.M., che costituisce atto propeedeutico all'adozione del decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ALLEGATO 4

5-03821 Coscia: Contributi al Museo della liberazione di via Tasso a Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Coscia relativa allo stanziamento del fondo che il Ministero per i beni e le attività culturali eroga annualmente al Museo della Liberazione di via Tasso a Roma, quale contributo all'attività istituzionale del Museo.

Al riguardo preciso che il Museo Storico della Liberazione di Roma è inserito nella tabella delle istituzioni culturali per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 1 della legge 534/96, con un contributo annuale di euro 50.000,00.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2010, la competente Direzione generale per le biblioteche e gli istituti culturali ha erogato a favore del Museo un contributo di euro 41.851,40, pari all'83,70

per cento rispetto alla somma assegnata al medesimo nell'anno 2009.

La suddetta decurtazione è stata applicata indistintamente a tutti gli Istituti inseriti nella tabella triennale ed è dovuta unicamente alle riduzioni apportate dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante, come noto, « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'attività culturale altamente valida e meritoria del Museo della Liberazione non è stata mai messa in discussione da questa Amministrazione che ha inserito fin dal 1984 il Museo nella tabella degli Istituti culturali più rappresentativi della cultura italiana.

ALLEGATO 5

5-03875 Gatti: Inserimento della clausola sociale nel capitolato d'appalto del bando di gara del polo museale fiorentino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Gatti volta a conoscere se nel capitolato d'appalto per i servizi aggiuntivi del polo museale fiorentino sia stata inserita una clausola per mantenere i livelli occupazionali esistenti al momento del bando.

Comunico agli onorevoli interroganti che il 14 maggio 2010, la Filcams Cgil e la Uiltucs Uil, venute a conoscenza della pubblicazione della richiesta di partecipazione alla futura gara d'appalto per i servizi aggiuntivi presso i Musei del Polo Fiorentino hanno chiesto alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze di conoscere se era intenzione di quell'Ufficio inserire una clausola di salvaguardia occupazionale per il personale dipendente dell'attuale concessionario Opera Laboratori Fiorentini.

Il Soprintendente ha provveduto immediatamente ad interessare della questione il Responsabile Unico del Procedimento incaricato dell'istruttoria della gara d'appalto informando contestualmente la Direzione generale per la valorizzazione del Ministero, depositaria della stesura delle linee guida per la formulazione della gara e l'Ufficio legislativo.

A seguito di uno scambio di note fra le organizzazioni sindacali e la Soprintendenza, nella lettera del 6 agosto 2010, dette organizzazioni sindacali venivano rassicurate circa il fatto che le clausole di salvaguardia richieste sarebbero state inserite efficacemente nel bando vero e proprio nella misura consentita dalla normativa vigente, previo nulla-osta della direzione generale per la valorizzazione, da predisporre

nella seconda fase della Gara ovvero dopo la scadenza delle richieste di partecipazione fissata il 15 settembre 2010.

Dopo gli incontri fra il Responsabile Unico del Procedimento e le organizzazioni sindacali del 9 settembre 2010, la Soprintendenza si è fatta latore delle proposte della rappresentanza del personale di Opera Laboratori Fiorentini presso la Direzione generale per la valorizzazione. È stato tuttavia rilevato che nella tipologia di Contratto Nazionale di Lavoro della Confcommercio (Confterziario, categoria della quale fanno parte i dipendenti del Concessionario), non esiste l'obbligo per la stazione appaltante di inserire una qualsivoglia clausola di salvaguardia per i lavoratori.

È stato quindi lo stesso Ministero a contattare la Confcommercio per sanare la situazione.

Il 20 ottobre, tuttavia, le organizzazioni sindacali Filcams e Uil Tucs hanno proclamato lo stato di agitazione che è scaturito, pur con le trattative in corso d'opera, allo sciopero degli addetti del 5 dicembre 2010.

In data 10 dicembre 2010 presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali è stato steso un protocollo di intesa con Confcommercio settore terziario e le organizzazioni sindacali di categoria con il quale è stata redatta una clausola di salvaguardia occupazionale estesa anche ai contratti di lavoro che riguardano i concessionari dei servizi nei musei dello Stato.

La Soprintendenza si è assunta l'impegno di inserire detta clausola della documentazione relativa ai bandi di gara per servizi di ristoro, servizi di editoria e oggettistica e servizi integrati da essa banditi.

ALLEGATO 6

5-03945 Bobba: Sulla disattivazione della facoltà di ingegneria di Vercelli, sede universitaria distaccata del Politecnico di Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto all'onorevole interrogante il Politecnico di Torino, fin dagli anni '90, ha attivato poli universitari in sedi decentrate con l'obiettivo di fornire un servizio al territorio portando l'Università verso l'utenza.

Oggi, in una realtà sempre più tesa alla globalizzazione, il Politecnico deve evidentemente tener conto di un quadro di sostenibilità complessiva della propria offerta didattica, compresa quella dei poli decentrati, assai differente da quella del passato. Tale assunto trova riscontro anche nel testo della recente legge n. 240 del 2010 di riforma del sistema universitario, che persegue gli obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale anche attraverso la razionalizzazione dell'offerta formativa con la conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate.

In precedenza, il decreto ministeriale n. 270 del 2004 per il riordino dell'offerta didattica delle Università e la nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 riguardante « Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio », hanno imposto limiti stringenti alle possibilità di progettazione dei percorsi formativi universitari.

In particolare, ai sensi della citata nota, gli Atenei, nel tener presente tre obiettivi ben precisi (1. determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati para-

metri quantitativi; 2. eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti; 3. assicurazione che le Università erogino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona), potevano valutare « le implicazioni per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività formativa nelle sedi decentrate ».

In tal senso, il Politecnico ha avviato una riformulazione dell'offerta formativa dovendo, tuttavia, tener anche conto del quadro di compatibilità gestionale ed economica derivante dalla riduzione tanto degli organici, in conseguenza del blocco del *turn over*, quanto del Fondo di Finanziamento Ordinario disposti dalla normativa nazionale.

Occorre, peraltro, rilevare che molte delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 160 sono state riprese, recentemente, nel decreto ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010 « Requisiti necessari dei corsi di studio ».

In considerazione delle menzionate circostanze e nell'ottica di mantenere ed accrescere la qualità dell'attività didattica offerta, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, nelle sedute del 15 luglio e del 9 settembre 2009, ha stabilito di contenere significativamente l'ammontare delle ore retribuibili di didattica frontale svolte dai docenti in aggiunta a quelle loro istituzionalmente richieste per legge.

Nell'ambito della revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa, alla luce dei vincoli di sostenibilità sopra descritti, il Senato Accademico il 21 ottobre 2009 ha

quindi deliberato di ridurre, dall'anno accademico 2010/2011, di oltre 80.000 le ore di didattica erogate a partire dalle attuali 180.000.

Nello specifico, è stata prevista la riduzione di 40.000 ore di didattica presso la Sede Centrale e la disattivazione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale presso sedi non metropolitane, essendo tali percorsi intrinsecamente molto più costosi di quelli metropolitani e, frequentemente, mere repliche decentrate di essi. Nella definizione dell'offerta formativa relativa ai corsi di laurea e laurea magistrale presso le sedi metropolitane, si è tenuto e si terrà conto delle caratterizzazioni di tale offerta derivanti dalle peculiarità dei territori delle sedi decentrate.

Il Senato Accademico ha comunque stabilito, in ciò supportato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2009, di garantire in tutte le sedi non metropolitane (Vercelli inclusa), il regolare completamento di tutti i corsi di studio, organizzati secondo l'ordinamento 509/99, attivi nell'anno accademico 2009/2010.

Nell'anno accademico 2010/2011 sono state assicurate lezioni, esercitazioni e laboratori nelle forme tradizionali per il secondo e il terzo anno dei corsi di Laurea triennali. Nell'anno accademico 2011/2012 saranno assicurate lezioni, esercitazioni e laboratori per il terzo anno delle Lauree triennali e gli studenti potranno sostenere gli esami in sede. Negli anni successivi, per gli studenti della Laurea triennale, saranno individuate appropriate soluzioni di Ateneo per consentire agli studenti di sostenere eventuali esami arretrati e saranno, altresì, individuate modalità opportune per l'accesso dei laureati triennali alle Lauree metropolitane di II livello.

Con particolare riguardo allo specifico mandato conferito al Rettore dal Senato per la progettazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), con il concorso delle istituzioni competenti, si rileva che sono già stati attivati 3 ITS di cui 2 a Torino e 1 a Biella.

Va, peraltro, precisato che nell'ambito della formazione istituzionale erogata con modalità diverse, sono state attivate 2 strutture decentrate di supporto agli studenti (SDSS) a Verrés ed a Biella ed è, quindi, concreta la possibilità che in futuro iniziative come quelle indicate vengano realizzate anche a Vercelli.

Per quest'ultima sede, inoltre, considerato anche il tessuto industriale del territorio, sono già state avviate importanti consultazioni con gli esponenti del sistema socio-economico, al fine di imprimere a Vercelli una forte caratterizzazione improntata alla ricerca scientifica.

Si segnala, in particolare, che si è tenuto un incontro presso l'Unione Industriale del Verellese, cui hanno partecipato il Rettore, i vertici dell'imprenditoria ed alcuni rappresentanti delle istituzioni locali. In tale occasione sono stati manifestati il grande interesse e la disponibilità da parte del Politecnico nei confronti di iniziative di sviluppo della ricerca scientifica a Vercelli, da effettuarsi con l'apporto delle istituzioni competenti e con il diretto coinvolgimento delle aziende locali, dalle quali si attendono proposte e indicazioni sugli ambiti di ricerca il cui sviluppo possa dare importanti ricadute sul territorio.

Da quanto esposto, pertanto, risulta che il Politecnico di Torino sta seguendo con particolare attenzione la valorizzazione della sede di Vercelli.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1373, 1656, 2110, 2777 e 4085 ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.

2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato « anno verdiano ».

3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

ARTICOLO 2.

(Interventi).

1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento gli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli privati, le attività formative, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati;

c) attuazione di mostre e di iniziative, anche di carattere didattico, finalizzate alla divulgazione dell'opera dell'artista;

d) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le « mattinate teatrali – musicali verdiane » con il coinvolgimento di giovani artisti e la rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici « Corale Giuseppe Verdi » di Parma, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;

e) realizzazione di iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse da associazioni e da istituzioni che hanno come scopo la diffusione delle opere e la salvaguardia della figura di Giuseppe Verdi o comunque finalizzate alla valorizzazione del ruolo artistico e culturale di Giuseppe Verdi;

f) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

g) realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture degli immobili dedicati o comunque riferibili a Giuseppe Verdi. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5;

h) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

i) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione

turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi;

h) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

l) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

ARTICOLO 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni verdiane).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione Istituto di studi verdiani, Fondazione Teatro regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini, famiglia Carrara-Verdi; nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la figura e l'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2014, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il quale la trasmette alle Camere.

5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 4.

(Festival Verdi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, la Repubblica riconosce quale patrimonio di interesse nazionale il Festival Verdi, di seguito denominato « Festival ».

2. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma che per l'ideazione si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3.

3. Al fine di garantire la realizzazione del Festival, è riconosciuto alla Fondazione Teatro Regio di Parma il contributo di 3 milioni di euro per il triennio

2011-2013. La Fondazione Teatro Regio di Parma annualmente redige e pubblica il bilancio culturale e finanziario del Festival.

ARTICOLO 5.

(Contributo straordinario).

1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani, nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 6.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011, per le finalità di cui all'articolo 1, sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a: 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, per le finalità di cui all'articolo 1; 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3; 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, per le finalità di cui all'articolo 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 8

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti.**EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO**

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità storiche e ideali, al fine di promuovere l'appartenenza territoriale, è previsto altresì lo studio dei simboli identitari della regione di appartenenza.

1. 1. Cavallotto, Goisis.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ferma restando l'autonomia di ogni singola istituzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'affissione in ogni classe degli istituti scolastici della scuola primaria e della

scuola secondaria di primo grado di un pannello con i colori della relativa bandiera regionale con stampato il testo dell'inno « Il Nabucco – Va pensiero » di Giuseppe Verdi.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno scolastico 2011.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Cavallotto, Goisis, Grimoldi.

ALLEGATO 9

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***1. Premessa.*

La VII Commissione, cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, ha deliberato in data 7 aprile 2009 lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, volta a verificare lo stato dell'arte della materia, intendendo approfondire le problematiche connesse al settore della ricerca in Italia.

L'indagine è partita dal risultato di un lavoro analogo svolto dal Senato negli anni scorsi, ed ha avuto lo scopo di offrire al Parlamento una « fotografia » il più possibile approfondita ed attuale sulle reali condizioni della nostra ricerca e di presentare proposte e possibili soluzioni per valorizzare questa attività fondamentale per il presente e per il futuro dell'Italia, anche in vista dell'adozione del Programma Nazionale di Ricerca 2010-2012 ⁽¹⁾. In tal senso, è apparso fondamentale non solo acquisire le esperienze dei vari enti pubblici che si occupano istituzionalmente dell'attività di ricerca in Italia – tra i quali, in particolare, le università, il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – ma coinvolgere anche i soggetti impegnati in attività di ricerca industriale e privata. L'indagine, inoltre, ha inteso approfondire il tema della configurazione della « ricerca scien-

tifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi » tra le materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, in conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione.

In base al programma deliberato, è stata audita un'ampia gamma di rappresentanti del settore, di diversa estrazione professionale e nazionalità, con una specifica e accertata competenza in materia. Durante l'indagine, infatti, sono stati auditi, in particolare: docenti universitari, rettori di università pubbliche e private nonché rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane; rappresentanze dei ricercatori e dei dottori di ricerca, presidenti e dirigenti dei massimi enti italiani, quali il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN), la Stazione zoologica Dohrn; dirigenti della ricerca industriale in Italia, a capo di progetti innovativi quali il Progetto speciale « Ricerca e Innovazione » di Confindustria e dirigenti e componenti dei comitati di valutazione sul sistema universitario e sulla ricerca, quali il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). È stato audito, inoltre, l'onorevole Bart Gordon, presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America.

L'indagine conoscitiva, che ha avuto la durata di circa nove mesi, si è articolata,

(1) Si segnala che il Programma risulta pubblicato in bozza, aggiornata alla data dell'11 gennaio 2010, nel sito www.miur.it.

tra la metà del maggio 2009 e il marzo 2010, in dieci sedute, con l'audizione di 20 soggetti diversi. Le considerazioni emerse nel corso delle audizioni hanno permesso quindi di approfondire e sviluppare gli obiettivi che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha inteso realizzare con lo svolgimento dell'indagine.

2. Obiettivi dell'indagine.

Come è noto, la ricerca rappresenta uno dei settori fondamentali sui quali puntare al fine di aumentare la preparazione e la competitività di tutte le aree di interesse economico e culturale di un Paese. La globalizzazione dell'economia, l'impetuoso sviluppo di Paesi come India e Cina, l'accelerazione dello sviluppo tecnologico hanno determinato infatti la necessità di aumentare la competitività dei settori produttivi, ricorrendo a nuove forme di tecnologia e di sperimentazione, per migliorare le condizioni di vita dei singoli individui e contribuire in modo più consistente allo sviluppo dell'economia nel suo complesso.

D'altra parte, la ricerca in Italia è da tempo « sotto osservazione ». Da più parti si lamenta la carenza di risorse pubbliche e private investite nella ricerca e una scarsa attenzione da parte delle istituzioni; altri lamentano la cattiva gestione delle risorse e l'incapacità di incrementare il capitale umano che vi si dedica, tanto che si assiste ad un costante processo di trasferimento in università e imprese straniere di ricercatori e scienziati italiani, che nei Paesi esteri trovano condizioni migliori per esprimere i propri talenti. Al contempo, alcuni affermano che nel nostro Paese esiste in realtà una ricerca « diffusa » e « sommersa », che sfugge alle rilevazioni statistiche e che consente all'Italia di essere, comunque, all'avanguardia in diversi settori. Proprio al fine di rilanciare il settore, è stata d'altro canto approvata la legge 27 settembre 2007, n. 165 recante « Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca », alla quale però non è stata ancora data attuazione e che necessita di un'attività di monitoraggio sul

campo, per verificare le condizioni di una sua effettiva idoneità al rilancio del settore. In tale quadro, non va inoltre dimenticato il ruolo che l'attività di ricerca sviluppata dalle istituzioni private può svolgere al fine di contribuire allo sviluppo del settore in Italia e l'importanza della collaborazione tra università pubbliche e istituzioni private. Nel corso dell'indagine sono state svolte, infatti, le audizioni di rappresentanti di istituzioni private e di quanti fanno ricerca sul campo, come ad esempio gli stessi rappresentanti di Confindustria, il Presidente della Associazione italiana per la ricerca industriale o il Presidente della Fondazione Filarete, al fine di operare una dettagliata ricognizione dello stato della normativa concernente gli incentivi previsti per l'attività di ricerca svolta dai privati, anche attraverso la comparazione con altri sistemi giuridici stranieri. Le diverse audizioni svolte sulla base del programma hanno così evidenziato luci e ombre del settore della ricerca in Italia; dalle dichiarazioni degli esperti del settore e dalle « memorie » consegnate alla valutazione della Commissione, è stato così possibile avere una visione articolata sulla ricerca in Italia, attraverso l'esposizione dell'ampio ventaglio delle problematiche esposte e delle suggestioni messe in campo, portate all'attenzione dei commissari. Anche i rappresentanti dei diversi maggiori – e storicamente eccellenti – enti di ricerca italiani, nell'illustrare la loro storia e la loro attività, hanno evidenziato uno spaccato significativo della ricerca scientifica in Italia, svolta sulla base dei cambiamenti normativi incorsi negli ultimi anni, tesi alla razionalizzazione e alla riorganizzazione degli enti stessi.

L'indagine conoscitiva ha inteso quindi approfondire i seguenti aspetti:

l'effettivo valore in Italia della ricerca come elemento essenziale dello sviluppo di un Paese;

la consistenza effettiva della filiera dei finanziamenti alla ricerca e i relativi tempi di finanziamento alla stessa e la necessità che i finanziamenti derivanti dai

diversi soggetti della *governance*, protagonisti della filiera – Unione europea per una tipologia di interesse continentale, Governo centrale e locale per ricerche di interesse nazionale oltre che per ricerche *curiosity-driven*, che possono rispondere anche ad interessi più territoriali – possano essere coordinati da un'unica autorità centrale, ottenendo che le diverse realtà istituzionali possano interagire sinergicamente e virtuosamente tra loro;

la necessità di avviare un piano di sviluppo del sistema ricerca sia industriale, sia accademico;

il Programma nazionale di Ricerca come importante momento strategico e caratterizzante, non più procrastinabile, per scegliere come muoversi nel settore della ricerca, individuando nuove metodologie per finanziare le nuove idee;

individuazione di settori competitivi per il futuro del Paese, dalla *green technology* alle nanotecnologie.

Un altro elemento unanimemente emerso e approfondito è stato quello legato alla certezza dei tempi di finanziamento che è un punto importante per qualunque tipologia di ricerca. Tutti i soggetti auditi, inoltre, hanno fatto rilevare che, pur in un momento difficile per l'economia, occorre saper trovare i finanziamenti per rilanciare il sistema della ricerca nazionale, sia per quanto riguarda l'impresa, sia per ciò che concerne l'università e la ricerca pubblica. Una ricerca innovativa e competitiva che non può però essere disgiunta – come è stato evidenziato nel corso dell'indagine – da sistemi di valutazione scientifica e di controllo, terzi e indipendenti, che sappiano far emergere i risultati e il merito.

Innanzitutto, quindi, il ruolo della ricerca e dell'innovazione, quali efficaci motori di sviluppo economico.

3. *Ricerca e innovazione come motori dello sviluppo: l'esperienza italiana e quella statunitense.*

Ricerca e innovazione come volani della crescita economica e le problemati-

che relative ai conseguenti finanziamenti è stato uno dei temi, se non il tema trainante, su cui maggiormente si sono accentrate le riflessioni degli auditi nonché le repliche dei commissari. In particolare la dottoressa Diana Bracco, come presidente del progetto speciale « Ricerca e Innovazione » e rappresentante di Confindustria, nella seduta del 15 luglio 2009, ha sviluppato un'analisi di largo respiro incentrata soprattutto ad individuare e a definire risposte di medio e lungo periodo per una ripresa trainante dell'economia dopo la crisi, basata appunto sull'innovazione, sui processi e sui prodotti innovativi. La dottoressa Bracco ha sottolineato la grande importanza anticiclica del tema ricerca e innovazione, ricordando che Paesi come gli Stati Uniti, la Germania e la Svezia stanno già percorrendo questa strada, investendo in maniera più che significativa nella ricerca, mentre in Italia – come è stato ricordato – non vengono potenziati gli strumenti per la ricerca, bloccando il credito di imposta in ricerca e innovazione, impiegando troppo tempo per far partire i programmi comunitari e lasciando per troppo tempo il Paese senza bandi pubblici per ricerca e innovazione. Si è evidenziato, così, che si è di fronte ad un'emergenza nazionale che richiede un piano di sviluppo non solo economico, ma anche culturale e sociale. In questa ottica, la presidente Bracco ha sottolineato che la Confindustria ha varato un « Progetto speciale Ricerca e innovazione » per farne un progetto-Paese dal punto di vista delle imprese. La dottoressa Bracco ha parlato di un Paese in ritardo soprattutto negli investimenti privati in ricerca e sviluppo ed ha ricordato la particolare struttura sia dimensionale che settoriale dell'industria italiana. Le piccole e medie imprese, ha sottolineato infatti la presidente Bracco, rappresentano numericamente il 99 per cento delle imprese italiane, e investono poco in ricerca e sviluppo – nei settori tradizionali anche meno – mentre le imprese di più grandi dimensioni investono in ricerca e sviluppo una percentuale del fatturato in linea con i *competitor* di altri Paesi. Indicando le classifiche per settori

delle imprese europee che investono di più in ricerca e sviluppo, la presidente Bracco ha quindi evidenziato che due imprese italiane sono fra le prime undici nel settore petrolio e gas e nel settore trasporti industriali, aerospazio e difesa, e cinque tra le prime venticinque nei prodotti per la casa. Offrendo poi un'analisi dei dati disaggregati – incrociati con quelli di partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali – la dottoressa Bracco ha evidenziato che è cresciuta notevolmente anche la parte delle piccole e medie imprese che investono in ricerca e innovazione, impegno sottolineato dai dati dell'*export*. Si tratta di uno sforzo quasi completamente realizzato con risorse proprie, perché il 90 per cento degli investimenti in ricerca e innovazione delle imprese è autofinanziato; impegno rimasto costante, d'altra parte, proprio perché le imprese hanno imparato e si sono convinte di dover fare innovazione per mantenere il livello competitivo, anche in mancanza del supporto pubblico.

Si è evidenziata quindi la stasi quasi completa degli strumenti di finanziamento pubblico per ricerca e innovazione. Al riguardo la presidente Bracco ha ricordato che i bandi nazionali del MIUR mancano dal 2007 e che, per gli ultimi progetti approvati nel 2007 dal MIUR, le imprese vincitrici dei bandi non hanno ancora il contratto né il finanziamento, andando avanti con le proprie forze e lasciando scoperte proprio le aree del Paese in cui è concentrata la ricerca e sviluppo. Dai dati illustrati dalla dottoressa Bracco è emerso come l'investimento privato in alcuni territori regionali – segnatamente Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria – sia leggermente superiore all'1 per cento, quindi al di sotto della media europea, che è 1,39, ma, comunque superiore alla media italiana che è 0,55, dovuta principalmente ad investimenti molto bassi in altre regioni. È stato quindi sottolineato dalla presidente Bracco che la ricerca deve quindi diventare una priorità di Governo, auspicando un nuovo sistema di *governance* che crei sinergie e la realizzazione di un centro unico che raccordi gli aspetti

legati alla ricerca che sono distribuiti presso i diversi Ministeri, per un piano di medio-lungo periodo, che possa basarsi sull'allocazione di risorse adeguate, sicure e certe nel tempo. D'altra parte, l'assoluta necessità di individuare e rendere operativo al più presto un unico e autorevole centro nazionale di coordinamento delle molteplici iniziative dei vari ministeri, per il sostegno della ricerca industriale e dell'innovazione tecnologica, è stato auspicato anche dal professor Renato Ugo, Presidente della Associazione italiana per la ricerca industriale, nella audizione del 20 ottobre 2009. La presidente Bracco ha rilevato infine l'opportunità di fissare un obiettivo concreto per portare al 2 per cento del PIL gli investimenti in ricerca e innovazione, sia pubblici che privati, oggi fermi all'1,1 per cento, anche se la media europea è del 2,7; pur considerando il 2 per cento non una cifra esagerata ma un traguardo possibile su cui lavorare, con uno stanziamento economico di circa 2 miliardi di investimenti pubblici che potrebbero attivare oltre 3 miliardi di risorse private nei prossimi quattro anni. Per quello che concerne settori in crescita da sviluppare è stato portato l'esempio della *green technology* come tema veramente pervasivo, in cui si potrebbero sviluppare livelli di competitività internazionale. Anche il Professor Renato Ugo, nella seduta già ricordata del 20 ottobre 2009, ha toccato in parte tematiche analoghe rilevando la cronica debolezza dell'Italia rispetto a nazioni come Francia, Germania e Regno Unito e sottolineando che tali Paesi, pur avendo dei PIL molto simili ai nostri, spendono molto di più in ricerca e innovazione con una media europea che ammonta, come già precedentemente ricordato, al 2 per cento, contro l'1,1 per cento dell'Italia, cifra che posiziona l'Italia fra i fanalini di coda circa le capacità innovative e di ricerca degli Stati membri. Occorre, tuttavia, considerare che la dimensione dell'investimento privato in ricerca, largamente sottodimensionato rispetto agli altri paesi industrializzati, dipende anche dalla larga prevalenza di PMI nel tessuto industriale italiano.

Dalla visuale differente offerta dagli Stati Uniti, Bart Gordon, Presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, nella seduta dell'11 novembre 2009 ha affrontato argomenti analoghi e, sulla scorta di quanto avviene negli Stati Uniti, ha insistito sulla necessità di investimenti per la ricerca e l'innovazione, via obbligatoria per la ripresa dello sviluppo economico dei Paesi in una nuova era contraddistinta dalla globalizzazione e dall'entrata in scena di nuovi *competitors*. Bart Gordon ha evidenziato aspetti e problematicità, soprattutto inerenti la difficoltà di far tradurre gli investimenti in ricerca, in crescita economica e occupazione. Partendo dalla situazione specifica statunitense dove per gli investimenti nella ricerca, le competenze sono diffuse tra molti enti, il presidente Gordon ha sottolineato la necessità di formulare delle priorità trasversali a livello nazionale e di mobilitare le risorse e le competenze tra tutti gli enti preposti. Pertanto, come auspicato anche per l'Italia sia dalla dottoressa Bracco che dal professor Ugo e dal Rettore Fabiani, il rappresentante statunitense ha evidenziato la presenza negli USA di un centro di coordinamento che, anche sotto il profilo dell'azione legislativa, viene svolto dalla Commissione da lui presieduta. La funzione di coordinamento e di identificazione delle priorità di investimento, ha sottolineato Gordon, è indispensabile per valorizzare le risorse finanziarie e intellettuali e per far fronte alle esigenze a livello nazionale e globale. Un criterio per fissare delle priorità può essere quello della competitività economica o delle esigenze della società. Il presidente Gordon ha evidenziato che per i finanziamenti, non si segue un criterio basato sull'anzianità o sull'influenza politica, ma basato sul merito scientifico, sostenendo la ricerca interdisciplinare, finanziando centri in cui la ricerca viene effettuata in *équipe* e con altri modelli collaborativi. È presente, inoltre, un programma per la ricerca innovativa nelle piccole aziende, per aumentare il coinvolgimento delle piccole aziende ad alto te-

nore tecnologico nello sforzo di ricerca e sviluppo a livello federale. Questo programma finanzia le nuove aziende che vogliono mettere a punto tecnologie commerciali o svolgere ricerche di particolare interesse. Secondo la normativa vigente, ha spiegato Gordon, ogni ente preposto alla ricerca a livello federale deve accantonare una parte del suo bilancio per questi due programmi dedicati alle piccole imprese. Poiché, anche negli Stati Uniti è stato evidenziato che la parola chiave è « occupazione », gli investimenti nella ricerca possono portare alla creazione di posti di lavoro validi e gli investimenti nell'istruzione danno alle persone le competenze di cui hanno bisogno per potere svolgere quelle mansioni. Solo creando una base di consenso su questi valori si può far crescere ricerca, occupazione e sviluppo.

Con quali strumenti è l'altro profilo che è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione.

4. *Gli strumenti per gli investimenti alla ricerca: i finanziamenti pubblici, quelli privati e il credito d'imposta.*

Uno dei punti critici più ricorrenti, sollevati da più parti, è quello legato agli investimenti e ai finanziamenti alla ricerca, sia di natura pubblica che privata. A questo proposito, nell'audizione del 20 ottobre 2009 il Presidente dell'INAF Professor Tommaso Maccacaro ha citato anche il Presidente della Repubblica, che più volte ha richiamato l'attenzione sul problema affermando che per la ricerca italiana è indispensabile reperire maggiori risorse, sia umane, che materiali, con un piano di finanziamento pluriennale. Ciò non significa, come già ricordato, che non si debba anche spendere meglio e che, dove necessario, si possa redistribuire, onde ottimizzare quello che già si investe. D'altra parte, il Presidente del CNR Professor Luciano Maiani nella prima seduta del 14 maggio 2009, ha evidenziato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche riceve dallo Stato un contributo, il cosiddetto

« fondo di funzionamento ordinario », che copre il 67 per cento del totale delle entrate. Di questo 67 per cento, circa il 43 per cento viene speso per gli stipendi, mentre la frazione restante viene investita in spese di infrastrutture e affitti; il contributo dello Stato non copre dunque completamente le spese fisse dell'Ente. Il contributo dato al fondo di finanziamento si è mantenuto sostanzialmente costante in termini monetari, pur con una perdita dovuta all'inflazione; un aspetto comune a tutti gli enti di ricerca italiani, che hanno subito d'altra parte, a differenza del CNR, anche notevoli decurtazioni. Rimane costante il fatto che, pur rientrando il CNR in un modello virtuoso – infatti per ogni euro investito dallo Stato, si è in grado di spenderne 1,5-1,6, giacché la differenza viene garantita dai contratti che il CNR conquista sul mercato – la parte più grossa rimane costituita dal fondo di finanziamento ordinario, mentre l'altra riguarda la vendita di prodotti e prestazioni di servizi prevalentemente in campo medico (settore pubblico e privato), attività internazionali, regioni ed Enti locali, altri Ministeri.

L'ingegner Giovanni Lelli, Commissario dell'Agenzia ENEA ha confermato che i finanziamenti per gli Istituti sono la parte più delicata e di rilievo a cui sono stati dedicati i primi sei mesi di commissariamento dell'ENEA, volti alla ricerca di finanziamenti, organizzando in maniera specifica e funzionale a questo scopo alcune unità organizzative dell'ENEA, dedicandole al trasferimento tecnologico e al drenaggio di finanziamenti comunitari. In tal senso, nel bilancio di previsione 2010 dell'ENEA, basato sulla previsione di 300 milioni di euro, 200 milioni sono riferibili al contributo ordinario dello Stato e 60 milioni come finanziamenti reperiti dal mercato della ricerca nazionale ed europea. Una situazione grave è stata denunciata dal Professor Maccacaro, presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nella seduta del 20 ottobre 2009, nel corso della quale ha sottolineato che, passando dal comparto università al comparto ricerca, per effetto di un decreto di

riordino del 2005 dell'allora ministro Moratti, l'INAF ha perso l'accesso ai fondi per l'edilizia universitaria, senza ricevere un adeguamento della sua dotazione per il funzionamento ordinario, perché la riforma appunto era a costo zero. Da due anni ormai, l'INAF, avendo esaurito le sue riserve finanziarie, ha dovuto ricorrere, come ha evidenziato il presidente dell'Istituto, all'indebitamento esterno, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, per far fronte alle spese obbligatorie per la messa a norma e in sicurezza delle molte sedi. Il ricorso all'indebitamento esterno, è stato ricordato, rappresenta una soluzione estrema e impossibile da replicare sul lungo periodo, e da questo punto di vista è stata evidenziata la necessità di un intervento finanziario *ad hoc* da parte del ministero vigilante. Medesime criticità sono emerse dall'esposizione tenuta il 26 gennaio 2010 dal Professor Petronzio, presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), che ha definito il problema finanziario la piaga della ricerca italiana. Il presidente dell'INFN ha sottolineato che la metà del finanziamento destinato all'ente va per le spese del personale e circa la metà nell'investimento per la ricerca: come ha rilevato Petronzio, il denaro disponibile per la ricerca negli ultimi cinque anni di è ridotto del 40 per cento. È stato fatto notare, quindi, che senza investimenti, senza nuove potenzialità per grandi infrastrutture di ricerca il meccanismo stesso dell'ente rischia di implodere. Problematiche diverse, ma uguali criticità rispetto agli investimenti e ai finanziamenti alla ricerca sono state sollevate nel settore della ricerca privata.

Il Professor Renato Ugo, Presidente dell'Associazione italiana per la ricerca industriale (AIRI), nella seduta del 20 ottobre 2009, ha fatto rilevare la debolezza dell'Italia rispetto al contesto internazionale, per quanto riguarda non solo gli investimenti per la ricerca ma anche nel definire e attuare politiche nazionali per il sostegno della ricerca pubblica e privata che siano adeguate alla competizione mondiale e la necessità di strumenti per il

sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo tecnologico e il loro finanziamento con continuità nel tempo. Il professor Ugo ha sottolineato che per lo stato della ricerca industriale italiana sta divenendo rilevante l'effetto dei continui, e spesso non ancora conclusi, processi di ristrutturazione e anche della progressiva riduzione, frantumazione, e talvolta scomparsa, di alcune grandi industrie, in settori caratterizzati da un alto contenuto tecnologico, come la farmaceutica, la chimica e le apparecchiature per le telecomunicazioni. In particolare il professor Ugo ha fatto riferimento al grande patrimonio industriale italiano, ora scomparso, che era rappresentato da Montedison, Farmitalia Carlo Erba, Telettra, Italtel. Inoltre è stato sottolineato che anche le multinazionali di questo settore, che portavano avanti attività di ricerca, si stanno allontanando dall'Italia: un fatto molto grave, che solo in parte è stato controbilanciato dall'avvenuta ristrutturazione e dal rilancio di alcune ex partecipate statali, operanti nell'energia, l'Eni ad esempio, nella difesa, e nell'aerospazio, la Finmeccanica. La conclusione di tale cambiamento, ha affermato il Professor Ugo, porta a considerare che vi è un numero minore di imprese di medio-grandi dimensioni, rispetto al recente passato, che operano nel Paese in settori di rilevanza tecnologica e quindi strategica. Il presidente dell'AIRI ha anche evidenziato che il quadro delle politiche di sostegno della ricerca industriale italiana, all'inizio degli anni 2000, sembrava consolidato in una legge-quadro, la n. 297 del 27 luglio 1999, recante il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori. La legge n. 297 riprendeva e razionalizzava la legislazione che, a partire dalla legge base, la n. 46 del 117 febbraio 1982 – norma fondamentale per lo sviluppo della ricerca industriale –, si era venuta sviluppando negli anni '80 e '90, in maniera poco coordinata. La n. 297 del 1999, ed in particolare gli articoli 5, 6, 10 e 12 che sono i più rilevanti, sono privi di

finanziamento nella maniera prevista all'atto dell'approvazione, per cui la legge stessa, in assenza dei mezzi per svilupparsi, non ha potuto raggiungere gli obiettivi che si era posta. In definitiva, una legge che era stata varata per dare una spinta è stata molto meno efficace di quanto previsto e ha anche causato un suo svilimento, a causa della lentezza dei processi di valutazione e di erogazione. Anche questo è dovuto al fatto che, spesso, in maniera inaspettata, per ragioni ovvie, venivano bloccati i finanziamenti; molto spesso, ha aggiunto il Professor Ugo, un progetto presentato nel 2000, finiva per essere finanziato nel 2007, il che significava perdere le risorse assegnate. A partire dal 2007, si è ricorso quindi, anche su pressione delle aziende e di Confindustria, allo strumento fiscale, cioè al credito d'imposta, per sostenere la ricerca industriale. Le agevolazioni concesse automaticamente pari al 10 per cento dei costi del 2007, nel 2008, come credito d'imposta, ammontavano a 712 milioni di euro, per 11.800 domande. Tuttavia, il 94 per cento di queste ultime erano concentrate nel centro nord e solo l'1,4 per cento delle stesse presentava contratti coinvolgenti università ed enti pubblici di ricerca. In totale, quindi, la spesa sostenuta nel 2007 ammontava a 7,1 miliardi di euro, pari all'82 per cento della spesa per la ricerca e lo sviluppo. Come esplicitato dal Presidente Ugo, l'entità inattesa di questa cifra ha evidenziato l'uso non corretto di questo intervento per cui improvvisamente tutti erano diventati ricercatori. Per tale motivo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha bloccato lo strumento fiscale indicato, che invece poteva essere molto utile.

Da più soggetti auditi è stato ricordato poi che il credito d'imposta si configura come una tipologia di strumento incentivante, agile e diretto, anche se di difficile controllo, ed in crescita costante negli ultimi anni, nel mondo. Al riguardo la stessa dottoressa Bracco, nella seduta del 15 luglio 2009, ha ricordato che circa 29.000 imprese sono state considerate ammissibili, delle quali però circa 22.000

rischiano di restare escluse per mancanza di risorse e ha sottolineato la forte convinzione delle imprese sul fatto che lo strumento del credito di imposta sia fondamentale, perché è accessibile a tutti senza distinzioni, giacché consente di fare ricerca nel proprio settore senza dover rientrare in alcuni settori specifici segnalati come prioritari, portando così avanti la propria idea imprenditoriale. Il dato emerso da un *panel* di imprese realizzato da Confindustria, ha illustrato ancora la dottoressa Bracco, evidenzia che circa il 70 per cento delle imprese che ha utilizzato il credito d'imposta ha aumentato o consolidato gli investimenti in ricerca e sviluppo e che il 64 per cento ha aumentato o confermato le commesse di ricerca con università e enti pubblici. Ricordando esperienze analoghe in atto in Europa la dottoressa Bracco ha sottolineato che è necessario cambiare mentalità dando fiducia alle imprese e attuando severi controlli *ex post* in modo da evitare un cattivo uso delle agevolazioni.

Un altro capitolo importante dei finanziamenti che sta assumendo un ruolo sempre più preminente nelle attività e nei bilanci degli enti è la cosiddetta attività di *fund raising*, la raccolta di fondi da destinare alla ricerca. In particolare il Professor Rossini del Campus Biomedico, nell'audizione del 2 dicembre 2009, ha parlato dell'attenzione posta dal Campus lavorando in maniera approfondita sulle possibilità offerte dall'utilizzo del « 5 per mille ». Esempio il caso del Comitato Telethon che, come specificato nella seduta del 15 dicembre 2009 dalla dottoressa Monaco del medesimo istituto, è nato sulla raccolta fondi e continua con successo un percorso virtuoso, anche se oggi gli Istituti Telethon con il passare del tempo, dipendono in misura sempre minore dal finanziamento Telethon. Essi hanno, infatti, spinto scienziati molto validi a procurarsi fondi altrove, soprattutto all'estero – ad esempio dalla Comunità europea, dai fondi ministeriali o dal *National Institutes of Health* (NIH) – in sintonia con tutti gli altri Enti e Istituti di ricerca italiani che hanno partecipato alle

audizioni svolte dalle Commissione. Sul tema del *fund raising* si è soffermato in particolare l'onorevole Antonio Palmieri, rappresentante del Popolo della Libertà, uno dei promotori dell'indagine conoscitiva, che lo ha descritto come un modello innovativo, anche se ormai perfettamente collaudato, che va arricchito continuamente, pur proseguendo nel solco di una via tracciata all'origine. L'attività della raccolta fondi, anche con il ricorso al 5 per mille, è infatti un'attività capace di coinvolgere le persone. A giudizio dell'onorevole Palmieri, tutto ciò consente al singolo cittadino di essere coprotagonista di una realtà che altrimenti sarebbe per lui troppo grande e irraggiungibile e quindi meritevole di lode; un'opportunità che richiama la sussidiarietà e che si configura come un metodo tra i migliori per far sviluppare e crescere la ricerca.

Sempre tenendo conto peraltro delle principali difficoltà incontrate dai ricercatori.

5. *Le problematiche dei ricercatori, confronto con le esperienze straniere. Il caso ISPRA.*

Il problema dei ricercatori in Italia è noto, ed anche questo è stato un argomento sul quale si sono soffermati diversi fra i soggetti auditi. All'Italia, come evidenziato dal Presidente del CNR Luciano Maiani, nella seduta del 14 maggio 2009, partendo dal Programma quadro dei diversi Paesi, ritorna circa l'8,8 per cento dal Programma quadro, laddove l'Italia investe in Europa e nel Programma quadro il 12 per cento delle risorse. Il dato fornito è interessante, se incrociato al dato delle risorse *pro capite* per ricercatore italiano dal Programma quadro, ove si evince che l'Italia non è al di sotto di quelle degli altri Paesi; l'Italia ha infatti un numero di ricercatori per forza lavoro nettamente inferiore a quello degli altri Paesi. Tuttavia, come ha sottolineato il Presidente Maiani, i dati sono riferiti a ricercatori strutturati. È stato evidenziato infatti un errore sistematico: i ricercatori italiani

non sono più bravi di quelli inglesi o tedeschi, ma la situazione italiana, dove il fenomeno dei precari è di dimensioni maggiori rispetto ad altri paesi, tende a far salire il risultato italiano per ricercatore, perché dietro ogni ricercatore strutturato c'è un numero di precari superiore a quello presente in altri Paesi. I valori, indicanti la qualità dei ricercatori italiani, sempre non inferiore a quella degli altri Paesi, fa capire, ha evidenziato Maiani, che il problema dell'Italia consiste nell'averne un numero esiguo. Lo stesso Professor Maiani ha inoltre ricordato che è stato attivato, da CNR e regione Lombardia il programma *Mind in Italy*, consistente nella formazione temporanea di dottorati di ricerche, di post DOC e ricercatori, volto allo sviluppo di nuove tecnologie e strumenti per l'efficienza energetica; risorse biologiche innovative per lo sviluppo sostenibile del sistema agroalimentare; processi *high tech* e prodotti orientati al consumatore per il manifatturiero lombardo; nanoscienze per materiali e applicazioni biomediche. È stato anche ricordato, per quello che concerne i bandi europei a cui partecipano i ricercatori dei vari Paesi, che i risultati dei bandi dell'*European Research Council*, relativi ad attività di ricerca *curiosity driven*, evidenziano come i giovani ricercatori italiani partecipino con entusiasmo e siano spesso tra i vincitori. Il piazzamento dell'Italia indica ancora una volta, infatti, l'alta qualità delle ricerche: su circa 30 vincitori, 7 sono del CNR. Per quanto riguarda l'interazione con l'industria, nel bando « *Industria 2015* » il CNR ha partecipato ai bandi « *Efficienza energetica e Mobilità sostenibile* » con un buon posizionamento: per la *Mobilità sostenibile* l'ente partecipa a 9 dei 22 progetti selezionati, per l'*Efficienza energetica* a 12 dei 28 progetti, addirittura tra i primi posti. Questi indicatori testimoniano quindi come i ricercatori e gli istituti del CNR siano in grado di reggere alla concorrenza.

Per ciò che riguarda la situazione dei ricercatori dell'INAF, il Professor Maccaro ha denunciato un'anomalia: convivono infatti nell'Istituto, caso unico nel

panorama degli enti di ricerca, due distinti ordinamenti, quello degli astronomi, non contrattualizzati, che hanno lo stato giuridico universitario e sono circa 300, almeno fino al 31 dicembre del 2009 e quello degli altrettanto numerosi ricercatori contrattualizzati. Ciò pone l'esigenza di garantire pari opportunità di trattamento a tutto il personale di ricerca, che appartiene a profili professionali equivalenti e che, come tale, svolge omologhe mansioni. Lo stesso Bart Gordon, nella sua audizione, ha ricordato che spesso le idee più creative vengono dei giovani. Tuttavia, nell'ambito scientifico vige un sistema gerarchico che a volte blocca i giovani. Ciò tende ad accadere dovunque e per tale motivo negli Stati Uniti, ad esempio, le università danno dei fondi ai nuovi docenti universitari, i più giovani, consentendo anche l'accesso degli studenti e dei laureandi ai laboratori, per arrivare a svolgere delle ricerche preliminari che possano poi giustificare la richiesta di un finanziamento federale. In tal senso, ha sottolineato Gordon, sono previsti programmi di finanziamento per i giovani docenti e borse di studio per i laureandi e dottorati.

Il rettore Fabiani, nell'audizione del 27 ottobre 2009, dedicata ai rappresentanti della CRUI, in merito ai ricercatori, ha evidenziato che si stanno aspettando da qualche anno i concorsi per ricercatori, con il rischio di perdere tutta una leva di giovani, che sta andando all'estero, perché non vi è la possibilità di dare loro una prospettiva. Tale dato è stato ritenuto fondamentale da parte di quasi tutti gli auditi e la problematica, come è noto, ha investito il dibattito sulla riforma universitaria, nel corso del quale è stata individuata una delle carenze del funzionamento delle attività di ricerca, nelle entrate discontinue. Ci si trova così a dover far fronte ad una limitatissima internazionalizzazione, a pochi ingressi dall'estero e a scambi limitati soprattutto in entrata. Inoltre, si pone il problema dell'evidente anzianità del capitale umano, la quale però non è dovuta alle caratteristiche dell'università, ma proprio alla mancanza

di un flusso in entrata, di rinnovamento, che invece deve essere messo in atto. Il rettore Fabiani ha inoltre ricordato che l'Italia ha un numero di dottorati, cosiddetti *post DOC* e ricercatori, minore della Germania, dell'Inghilterra e della Francia, che hanno da tre a cinque volte il numero italiano di dottorandi per milione di abitanti. La stessa proporzione si ripete, all'incirca, per quanto riguarda i ricercatori. Per l'Italia, come è noto, le risorse sono limitatissime per i ricercatori e relativamente alla media europea a quindici Paesi, il Paese è decisamente al di sotto, mentre si è molto vicini alla media europea a ventisette Paesi. Secondo Fabiani però il confronto che deve interessare maggiormente è quello con Paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, ovvero con i Paesi che sono i nostri *partner* naturali.

Le contingenze economiche attuali e i loro riflessi sulla situazione dei ricercatori e dei dottori di ricerca in Italia sono state bene messe in luce anche dai rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI) nella seduta del 2 dicembre 2009 e dai rappresentanti dell'Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella successiva seduta del 15 dicembre 2009. Nel corso delle audizioni si è fatto riferimento più volte alla Carta europea dei ricercatori ed è stato fatto notare che il nostro sistema resta caratterizzato dalla figura del dottorando senza borsa, che interessa circa la metà dei dottorandi italiani. Si tratta di soggetti che non ricevono alcun sostegno economico per l'attività che svolgono. È stato sottolineato altresì come tale figura sia da superare, evitando però di incidere sul numero delle borse messe a disposizione; occorre cioè evitare che, per superare il problema del dottorato senza borsa, si finisca poi per limitare i posti messi a concorso. Si è fatto notare che i rilevanti tagli al bilancio complessivo in materia di università e ricerca hanno imposto una riduzione pesantissima dei concorsi banditi. Il dato è ricavabile facilmente confrontando il numero dei bandi degli anni passati con quelli attuali. Si è anche registrato un sensibile taglio alle

borse di dottorato per l'anno in corso. A questo proposito, il dottor Fernando D'Aniello, Segretario dell'ADI, ha sottolineato che, con tutta evidenza, non è possibile assicurare una buona qualità della ricerca per percorsi di dottorato ridotti a poche o pochissime unità. Il pericolo vero è la scomparsa del dottorato di ricerca, sia come terzo livello della formazione – espressione utilizzata in chiave comunitaria per definire il dottorato di ricerca – sia della scomparsa del dottorato come strumento di accesso alla ricerca stessa. Secondo i dati EUROSTAT, poi, l'Italia è attualmente il Paese in cui, rispetto alla popolazione complessiva, c'è il numero più basso di dottori di ricerca, contrariamente alla comune credenza. Su questi temi è intervenuto anche il dottor Massimiliano Bottaro, ricercatore non strutturato dell'ISPRA, il quale, nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2009, ha illustrato la gravissima situazione in cui versava l'Istituto e, più in generale, la ricerca ambientale pubblica, fornendo una fotografia reale del precariato legato alla ricerca scientifica in Italia. Bottaro ha ricordato che l'ISPRA, istituito con decreto legge nel giugno del 2008, doveva rappresentare il centro di eccellenza e di riferimento per tutte le tematiche ambientali del Paese. Esso ha accorpato, o per meglio dire ha fuso insieme, tre storici istituti e agenzie vigilate dal Ministero dell'ambiente: l'Istituto centrale per la ricerca sul mare, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Lo scopo di tale fusione era quello di avere una struttura, in materia ambientale, analoga all'Istituto superiore di sanità con il compito di dare pareri di competenza e supporto tecnico al legislatore, al fine di una tutela e di una conservazione ottimale del patrimonio ambientale italiano. Mentre nella pratica, ha rilevato Bottaro, si è proceduto, dopo solo un anno e mezzo, ad una forte burocratizzazione, che ha portato allo smantellamento di tutte quelle regolamentazioni snelle e dinamiche che ne rappresentavano la forza e che sono proprie di un istituto di ricerca; soprattutto, ha avuto inizio un

vero e proprio smantellamento di tutto il personale tecnico-scientifico non strutturato, ovvero precario. È stato fatto notare quindi che la maggior parte dei giovani ricercatori – che giovani in realtà non sono, in quanto si parla di persone che hanno in genere tra i trentacinque e i quarantacinque anni – non godono di posti di ruolo, ovvero lavorano con i cosiddetti contratti flessibili della ricerca. Si tratta, tuttavia, di persone che lavorano, con grande spirito di servizio, apportando enormi benefici al Paese. Bottaro ha ricordato che nel gennaio 2009 non sono stati rinnovati i contratti, in maniera del tutto estemporanea ed improvvisa, a una cinquantina di ricercatori precari, e che a giugno non sono stati rinnovati i contratti ad altri duecento ricercatori. È stata fatta notare l'incongruenza di tale modo di procedere; nonostante statutariamente l'ISPRA debba ancora far fronte alle missioni ereditate dai tre enti, dopo un anno e mezzo, non gode ancora di un proprio statuto e di un proprio regolamento. Inoltre, ha evidenziato Bottaro non si comprende secondo quale parametro di razionalizzazione delle risorse si possa continuare a far fronte agli alti compiti che ISPRA deve affrontare, se si riduce circa del 40 per cento il personale. Il problema è che lo Stato ha investito molto sulla loro formazione e che molti di questi ricercatori precari sono lusingati da diversi Paesi stranieri. La situazione dei ricercatori dell'ISPRA può essere esemplificativa e paradigmatica di analoghe situazioni italiane.

La ricerca accademica è d'altra parte un altro tema rilevante emerso nel corso dell'indagine.

6. La ricerca accademica.

Nell'audizione del 27 ottobre 2009 il Professor Giovanni Puglisi, Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e il Professor Fimiani, Rettore dell'Università degli studi Roma Tre, hanno affrontato diversi temi oggetto dell'indagine, incentrando il discorso sulle problematiche attuali della ricerca scien-

tifica universitaria. In particolare, sono stati evidenziati i punti riguardanti il ruolo della ricerca, le condizioni della ricerca nell'università, la valutazione e gli interventi. Il professor Puglisi ha avanzato una riflessione sulla centralità della ricerca nel mondo universitario, intesa come asse costitutivo di una erogazione di servizi didattici fondati sulla ricerca. È stato sottolineato il nodo inscindibile che unisce università e ricerca, in quanto non esiste università senza ricerca, ma anche il fatto che non esiste ricerca che non abbia una scuola a valle delle attività di laboratorio. Dagli indicati rettori è stato evidenziato che la ricerca italiana è di ottimo livello, pur soffrendo in termini di risorse e di personale. In particolare, per il sistema universitario sono stati individuati seri problemi in termini di valutazione dei percorsi, argomento ripreso anche in altre audizioni specifiche, e in termini di difficoltà di mantenimento gestionale del personale e delle strutture. È stata anche sottolineata la necessità della continuità della ricerca accademica e universitaria, ritenendo che la ricerca *spot* non giova e non dà risultati durevoli. Al contrario, occorre puntare verso un sistema di ricerca che valorizzi le realtà che fanno ricerca, ma che allo stesso tempo guardi ad un piano sistemico di sviluppo del Paese, nella sua attività di produzione e di ricerca. Il rettore Fabiani ha posto in particolare l'accento su alcune carenze strutturali del sistema italiano della ricerca, individuandole come carenze a carattere permanente, non riguardanti solo gli ultimi anni. Carenze che, è stato detto, riguardano tutto il sistema italiano della ricerca: l'assenza di un progetto nazionale della ricerca, il funzionamento del sistema ricerca all'interno dell'università e degli enti di ricerca, la scarsissima disponibilità di risorse e la mancanza di controlli efficaci sul merito e sui risultati. Deficienze del sistema, evidenziate d'altra parte anche in altre audizioni, dalla maggior parte dei soggetti auditi.

Analoghe considerazioni sono state emerse in merito alla ricerca di base e applicata, caratterizzate da un'apparente dicotomia.

7. Ricerca di base e applicata, in particolare la tematica degli spin off.

Il tema dell'apparente dicotomia tra ricerca di base e ricerca applicata, è stato affrontato in modo trasversale nel corso dell'indagine. Molti dei soggetti interessati hanno parlato della necessità di destinare una parte dei finanziamenti alla ricerca di base, soprattutto in ambito universitario e all'interno del sistema dei laboratori nazionali. Si è rilevata quindi l'esistenza di una preoccupazione diffusa, secondo cui gli enti preposti alla ricerca sarebbero troppo prudenti nei loro investimenti, privilegiando ricerche a basso rischio, piuttosto che ad alto, ma più innovative. A tal fine, il già ricordato Bart Gordon, Presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, nella sua audizione dell'11 novembre 2009 ha ricordato la creazione negli Stati Uniti dell'*Advanced Research Projects Agency-Energy* (ARPA-E), proprio per sviluppare la ricerca più innovativa in campo energetico con un rischio più elevato, sul modello della *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), l'ente di ricerca della Ministero della difesa, che ha finanziato i progetti che hanno portato allo sviluppo di Internet e del *Global Positioning System* (GPS). Sulla linea americana si è posta l'esperienza raccontata dal Professor Paolo Maria Rossini, Direttore del Centro integrato di ricerca (CIR) del Campus Bio Medico, nel corso del suo intervento nella seduta del 2 dicembre 2009, il quale nel descrivere le nove aree di ricerca – alcune trasversali, di cui una dedicata ai ricercatori giovanissimi – ha ricordato che tali esperienze hanno fatto riferimento ad Harvard ed ai grandi centri aereospaziali americani: in specie l'*Advanced Concept Team*, composto da un gruppo che deve puntare ad una ricerca di base molto alta,

cercando di intuire dove andrà la ricerca fra dieci o venti anni. Ciò, ha sottolineato il Professor Rossini, comporta un tasso di mortalità altissima dei progetti, ma basta un brevetto che trova applicazione industriale per consentire all'ente di vivere un enorme successo scientifico con un elevato rendimento economico.

Il Professor Maccacaro, nell'audizione del 20 ottobre 2009, ha ben sintetizzato il rapporto tra ricerca di base e applicata anche nell'ottica di una eventuale riforma volta ad una maggiore produttività ed efficienza della ricerca e della sua adeguatezza alle necessità del Paese, al suo ruolo in un contesto internazionale, al suo futuro. A tal proposito il presidente dell'INAF ha sottolineato che occorre salvaguardare tanto la capacità di innovazione e sviluppo tecnologico, quanto l'importanza della ricerca di base, che « sta alla ricerca applicata, come i ghiacciai stanno ai fiumi che irrigano il territorio, rendendolo fertile. Se smette di nevicare in montagna, non subito, ma dopo qualche anno, inesorabilmente, i fiumi seccano e le campagne inaridiscono ». Il Professor Maccacaro ha quindi portato all'attenzione dei commissari l'esempio concreto dell'INAF che, pur occupandosi di ricerca fondamentale di base, nel campo dell'astronomia, dell'astrofisica, ha una particolare attenzione alle ricadute tecnologiche per il Paese e per le sue industrie. Ad esempio, si utilizzano e studiano i nuovi materiali, come il carburo di silicio, per sviluppare nuove tecnologie che permettono, non solo, di costruire telescopi spaziali adatti allo studio dei buchi neri; i materiali innovativi sono d'altra parte messi a disposizione della comunità medica e dell'industria nazionale, così che lo stesso materiale biocompatibile, con delle proprietà estreme per leggerezza e per resistenza, può essere usato in protesi ortopediche, eliminando o riducendo la necessità di reimpianto. Inoltre, la focalizzazione della radiazione X è messa a disposizione della diagnostica medica, così che si possano fare radiografie con minori dosi, ma altrettanta qualità di immagini, a beneficio dei pazienti. Il dottor Mario

Zanone Poma, Presidente della Fondazione Filarete, nella seduta dell'11 marzo 2010, ha fatto riferimento alle nove piattaforme tecnologiche che sono coordinate e impersonate da nove professori universitari di altissimo livello, anche internazionale, che vi lavorano in modo integrato, essendo presenti competenze come la genomica, la proteomica, le cellule vegetali, le cellule animali, la micro e la nano tecnologia. Si tratta di ricerche avanzate, per esempio, sulla microfluidica tra la parte nanotecnologica e la parte più tipica del mondo cellulare, progetti che forse non sarebbero mai nati singolarmente se i vari ricercatori non avessero lavorato insieme in tale contesto. Peraltro, come è stato fatto rilevare nella seduta del 15 luglio 2009 da uno dei proponenti dell'indagine conoscitiva, l'onorevole Luigi Nicolais, vicepresidente della Commissione, la ricerca *curiosity-driven* ha un approccio diverso da quella orientata, di interesse dell'impresa, ma sempre più, rispetto al passato, queste due ricerche molto spesso vengono a coincidere. È stato sottolineato infatti che oggi il tempo di utilizzazione di un « risultato » della ricerca conoscitiva può diventare molto breve e quindi si può passare rapidamente da una ricerca che nasce come fondamentale ad una applicata, individuando in una ricerca applicata una serie di nuove informazioni, che si inseriscono in un settore teso a spostare la frontiera della conoscenza. D'altra parte, come è stato spesso ricordato, è proprio la ricerca di base che porta a scoperte rivoluzionarie per l'economia e per la società, dal momento che è da questa ricerca libera e di base che sono venuti i maggiori avanzamenti culturali, scientifici e tecnologici.

La tematica degli *spin-off* che vanno sostenuti è stato un altro argomento fortemente dibattuto, evidenziandosi che dove gli *spin-off* si creano senza il sostegno per lo sviluppo non vanno a buon fine perché manca la convinzione che da essi si possa arrivare al prodotto commerciabile. Lo stesso Professor Maiani, nella seduta del 14 maggio 2009, ha evidenziato che sotto la sua presidenza il CNR sta incoraggiando

la formazione di aziende di *spin off*, inducendo i ricercatori a portare le loro idee e ad aprire imprese industriali. La società Rete Ventures di proprietà del CNR ha il compito per esempio di stimolare all'interno dell'ente l'individuazione di progetti da immettere sul mercato. È stata ricordata inoltre la partecipazione del CNR nella società di gestione *Quantica*, che dovrebbe agire da *venture capital* per queste e altre idee innovative. È stato ribadito d'altro canto il fatto che una politica dei brevetti, dello *spin off*, delle partecipazioni industriali è assolutamente essenziale per un ente di ricerca moderno. Tra le tematiche interessanti presentate dal Professor Vincenzo Lorenzelli, Rettore del Campus Bio-medico, un posto di rilievo è stato dato al concetto di integrazione della ricerca, e facendo riferimento nello specifico, all'ospitalità data convenzionalmente ai laboratori industriali che si vogliono integrare con quelli del Campus e la realizzazione di aziende di *spin-off* industriale. In alcune realtà, come rilevato dal dottor Zanone Poma, Presidente della Fondazione Filarete, si sono verificati molti casi di *spin-off*, nei quali, purtroppo, dopo l'attività « scientifica » e magari d'impostazione dello *spin-off*, ci si è resi conto che altre idee erano più avanzate e lo *spin-off* stesso non aveva più valore. D'altra parte, come sottolineato dal professor Puglisi, le università italiane raggiungono ancora risultati eccellenti rappresentati dagli *spin-off* che emergono dalle attività svolte soprattutto delle grandi università, dedicate alla ricerca tecnologica e alla ricerca scientifica nelle scienze cosiddette « dure ».

Altri elementi di conoscenza e di valutazione interessanti sono quindi emersi in relazione alle problematiche connesse al sistema della valutazione, di frequente riproposto all'attenzione della Commissione

8. Le problematiche legate alla valutazione e ai controlli.

Il tema della valutazione e dei controlli è carsicamente affiorato in quasi tutte le

audizioni, nel corso delle quali la maggior parte delle personalità audite ha sostenuto che oggi l'investimento nella ricerca non deve essere solo misurato ai bisogni del sistema Paese, ma validato e certificato. Il Professor Maccacaro, presidente dell'INAF, ha parlato in questo senso di un sistema di valutazione da farsi *ex ante, in itinere* e *ex post* che dovrebbe essere effettuato da un'agenzia italiana – chiamata AIRS – configurabile come una struttura per il coordinamento della ricerca posta direttamente sotto la Presidenza del Consiglio. Maccacaro ha ricordato che l'AIRS è un progetto che un gruppo multidisciplinare di scienziati, il cosiddetto *Gruppo 2003*, sta sviluppando da anni e va raccogliendo consensi. È stato sottolineato che l'AIRS non sarebbe in competizione con l'Agenzia di valutazione del sistema universitario ANVUR, ma che si potrebbe avvalere della stessa per potenziare gli aspetti di valutazione della ricerca. Il professor Puglisi, nella medesima seduta del 27 ottobre 2009, ha ricordato poi che il punto più delicato è che la ricerca scientifica ha bisogno, più di qualunque altra cosa, di una valutazione, che deve essere effettuata da soggetti terzi. Occorre che, ad occuparsi della valutazione, vi sia un ente, come la nuova Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, l'ANVUR, che sia in grado di svolgere questa funzione con serietà, impegno e continuità. È stato sottolineato che deve comunque trattarsi di un ente terzo, che operi con costanza, al fine di misurare la ricerca scientifica sulla base delle capacità dei soggetti che fanno ricerca e dei bisogni del sistema Paese. Occorre che sia sicuramente garantito il livello minimo di funzionamento delle strutture, ma la ripartizione delle risorse, è stato rilevato, deve avvenire sulla base della qualità e della validazione dei risultati della ricerca che una struttura è riuscita a produrre. Guido Fiegna, componente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e Franco Cuccurullo, Presidente del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, auditi in qualità di esperti del

settore nella seduta del 26 gennaio 2010 hanno invece dedicato ampio spazio alla valutazione scientifica, ai vari metodi di rilevazione e alla comparazione con gli altri Paesi. Il Professor Fiegna ha ricordato in specie che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario – che prima si configurava come un Osservatorio dell'attività di ricerca delle università – ha cercato di costruire in tutti questi anni una base informativa che fosse di supporto alle decisioni non solo dei singoli atenei, ma anche a livello decisionale politico. Ha inoltre sottolineato che, per tradizione oramai decennale, nel mese di dicembre il comitato presenta presso il CNR, il rapporto annuale per l'anno precedente. È stato rammentato che tale strumento di valutazione raccoglie i dati, generalmente provenienti dai nuclei di valutazione, riguardanti la situazione delle singole università. Si tratta di dati relativi all'offerta formativa, agli studenti, al personale in servizio, all'attività di ricerca scientifica, agli esiti dei processi formativi.

Relativamente all'attività di ricerca scientifica, il professor Fiegna ha evidenziato che annualmente vengono censiti tutti i dati riguardanti il dottorato di ricerca che è il «percorso di formazione all'attività di ricerca scientifica». Inoltre dalla memoria presentata dal professor Franco Cuccurullo sono emersi spunti di interesse sulla valutazione della attività di ricerca, mirata a promuovere qualità, rilevanza, originalità, innovazione e internazionalizzazione della ricerca Italiana. Il lavoro del CIVR presentato ai commissari resoconta la Valutazione Quinquennale della ricerca (VQR), nel periodo 2004-2008 e segue i numeri relativi al 2001-2003 della Valutazione Triennale della Ricerca (VTR) su circa 18.000 prodotti scientifici selezionati, comprensivi di un 6 per cento di prodotti comuni a più strutture. Dai dati illustrati, si riscontra che l'Italia, come numero e qualità dei prodotti per i vari settori scientifici, si attesta intorno al settimo posto in graduatoria a livello internazionale, mentre per le Scienze mediche è al quinto. Il Professor Cuccurullo, illustrando i dati comparativi sulla valu-

tazione ha, in sostanza, fatto emergere chiaramente il fatto che l'Italia non è il « materasso della ricerca mondiale »: l'Italia, ottava per finanziamento, si posiziona come settima nel contesto mondiale della ricerca, superando Paesi che finanziano *stratosfericamente* di più la ricerca rispetto a quanto faccia il nostro Paese.

Ciò anche a riprova di una specifica eccellenza degli enti e degli istituti italiani, emersa anche nel corso dell'indagine.

9. *La specificità nell'eccellenza degli Enti e Istituti italiani auditi nel corso dell'indagine.*

Le audizioni dei maggiori Enti e Istituti di ricerca italiani, infine, hanno consentito ai componenti la Commissione di avere un ritorno concreto e verificabile rispetto ai vari temi individuati nell'enucleazione degli obiettivi dell'indagine stessa, come già evidenziato nei precedenti paragrafi. I rappresentanti dei diversi Istituti di ricerca hanno portato all'attenzione della Commissione la specificità del proprio ente, la stratificazione e la modifica della normativa di riferimento, la storia, i numeri e il ruolo che ogni istituto riveste sia in campo nazionale che internazionale. Nel presentare il ritratto di ciascun istituto sono stati affrontati molti temi, soprattutto da un punto di vista pratico, anche sollevati nel corso delle altre audizioni e presentati come criticità da risolvere. In molti hanno sottolineato la continua diminuzione dei fondi dedicati alla ricerca negli ultimi anni, sia per il funzionamento delle strutture, sia per lo sviluppo di progetti. È stata quindi messa in evidenza la situazione critica di cui soffre la ricerca di base che è strettamente legata alla possibilità di sviluppare gli altri stadi della ricerca sino all'applicazione nel mondo produttivo e alla possibilità di consolidare le competenze. In generale, è stato sottolineato che in presenza di finanziamenti scarsi, non stabili e discontinui, non è possibile una programmazione a medio periodo e ciò induce una parcellizzazione delle risorse e una insicurezza che non agevola ricerca e

innovazione. Lo stesso si verifica per la formazione di personale altamente specializzato. Alcuni dei soggetti auditi hanno sottolineato poi, come già evidenziato nel paragrafo 4, che alla generale, progressiva carenza di fondi nazionali è stata sostituita ed affiancata un'attività di individuazione di confinziamenti da altre fonti. Questa tendenza comunque comporta una situazione di elevata incertezza e variabilità dei programmi di ricerca, che talvolta impediscono di dare seguito a progetti interessanti, ma che necessitano di un finanziamento certo e non reperibile presso altre fonti. In generale, quasi tutti i soggetti auditi hanno sostenuto la necessità di superare la modalità di finanziamento indistinta, comunemente definita « finanziamento a pioggia », per favorire invece finanziamenti o cofinanziamenti mirati, volti a premiare settori di eccellenza e risultati universalmente riconosciuti. Si è affermato che sarebbe opportuno operare una distinzione fra i finanziamenti per le spese fisse, che dovrebbero venire dal ministero con un adeguamento triennale e i finanziamenti alla ricerca sia di base che finalizzata su base competitiva. Tuttavia l'articolazione del concetto di « finanziamenti mirati » e la sua traduzione in concreti atti di programmazione non è ancora immediata, ed anche a questo dovrebbe servire un fattivo e operativo Piano Nazionale di Ricerca. È chiaro che occorre comunque premiare chi è capace di autofinanziarsi o di procurarsi finanziamenti e chi ha una visione strategica dei propri obiettivi e del ruolo stesso che si riveste nell'ambito del panorama nazionale e internazionale. Da più parti è stato sottolineato poi come una saggia riforma possa portare a risparmi e razionalizzazioni, laddove vi siano sprechi e disordini. Seppure, come ha evidenziato l'indagine volta a cogliere le peculiarità dei vari enti, non tutta la ricerca si trova in condizioni perfettamente sovrapponibili. Al riguardo il Professor Maccacaro dell'INAF ha sottolineato che riforme e rordini vanno fatti *ad hoc*, analizzando, ente per ente, le caratteristiche, le specificità, i problemi della struttura in questione, poi-

ché difficilmente un'unica ricetta, applicata automaticamente a situazioni diverse, sortirà gli effetti benefici che possono derivare da interventi mirati e differenziati. I rappresentanti dei diversi enti e istituti italiani intervenuti hanno tenuto quindi ad evidenziare in modo pressoché condiviso, che la ricerca ha bisogno di programmazione e che attualmente la programmazione è continuamente impedita da varie debolezze del sistema, fra cui l'incertezza dell'entità e dei tempi dei finanziamenti (*vedi supra*), nonché le continue limitazioni alla gestione della spesa e del reclutamento, anche quando le condizioni richieste per procedere risultino pienamente soddisfatte. È stato segnalato con rilievo, inoltre, che nel corso degli ultimi anni necessarie normative di contenimento della spesa si sono abbattute in maniera « lineare » e indiscriminatamente sugli enti di ricerca, senza una razionale programmazione conseguente ad un attento e approfondito monitoraggio. Per un ente di ricerca, sarebbe opportuno quindi che vi fosse un solo vincolo, definito come una frazione convenuta, anche bassa, del suo *budget*, alla capacità di spesa per il personale.

Da più parti poi, si è fatto riferimento a controlli effettivi e rigorosi, che eviterebbero di sanare successivamente situazioni compromesse. È stato auspicato, quindi, come una volta istituiti dei limiti al controllo della spesa e degli equilibri indispensabili al buon funzionamento di un ente, bisognerebbe eliminare le ulteriori restrizioni che di fatto nulla aggiungono, se non ritardi nella capacità di reazione e di adattamento a progetti e programmi. Per ciò che riguarda il reclutamento del personale, gli enti auditi hanno richiesto d'altra parte maggiore semplificazione, con l'eliminazione delle tante autorizzazioni a bandire concorsi e ad assumere, privilegiando la possibilità per l'ente di assumere dall'esterno e dall'estero, in modo competitivo. Il discorso della valutazione è riemerso con frequenza nei discorsi degli auditi, rappresentanti l'eccellenza della ricerca in Italia, che hanno definito la valutazione un elemento indi-

spensabile, a patto che sia dotata di indipendenza, terzietà e non sia autoreferenziale. In conclusione, dai dati emersi dalle audizioni dei maggiori Enti e Istituti di ricerca italiani si delinea un quadro problematico in merito ai fattori che condizionano la capacità di produrre e di far circolare le conoscenze e di generare valore aggiunto da esse. La dotazione di capitale umano non risulta, nella maggioranza dei casi esposti, adeguata; inoltre il sistema pubblico di ricerca trova difficoltà nell'applicazione dei risultati ottenuti e ci si trova ancora di fronte ad una insufficiente collaborazione con le imprese. Per ciò che riguarda le modalità di valutazione della ricerca, queste non sembrano d'altra parte essere in linea con la prassi internazionale. È emerso, inoltre, che rispetto ad altri paesi della UE è basso il livello di incentivazione ad investire *in-house*, ma anche ad assegnare le commesse da parte delle imprese alle strutture pubbliche di ricerca.

Alcuni profili specifici consentiranno di meglio evidenziare alcune peculiarità emerse nel corso delle audizioni.

9.1 Brevi profili tipologici presentati dagli Enti e Istituti italiani auditi.

Il Presidente del CNR Luciano Maiani, nel presentare l'Ente ha sottolineato che vi sono state forti attenzioni del Governo per il ruolo rappresentato dal Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), e per il lavoro svolto negli anni. Il Governo, infatti, ha inteso non solo non bloccare le assunzioni, ma anche garantire un fondo più alto di quello dell'anno precedente, intendendo, per quel che concerne il CNR, la tendenza generale alla restrizione dei fondi. Del CNR, presentato come consulente principale del Governo in materia di ricerca, Maiani ha tracciato un profilo storico e attuale sulla base delle modifiche intercorse con il decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 che sostanzialmente ha trasformato l'Ente, una *funding agency*, nella terminologia europea, in una *research performing agency*. La qualifica di

Consiglio, come specificato da Maiani, consente tuttora al CNR di sedere al tavolo degli altri Consigli delle ricerche europee. Altri organismi europei che siedono allo stesso tavolo, hanno una situazione mista: alcuni sono agenzie di finanziamento, altri sono invece agenzie che fanno ricerca, come il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) spagnolo. Il CNR, è stato ricordato, ha dimensioni ragguardevoli, è organizzato in 107 istituti presenti su tutto il territorio nazionale e articolati in 11 dipartimenti. La riforma, come illustrato dal presidente, ha operato una drastica riduzione del numero di istituti, con l'abolizione di circa 200 strutture di ricerca. Inoltre, come ha ricordato Maiani, anche gli organi di governo del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono stati completamente rivisti. Storicamente, il sistema del CNR era un sistema *bottom up*, mentre adesso è mutato in un sistema completamente *top down*, articolato in un Consiglio di amministrazione, un consiglio scientifico generale e un organo di valutazione delle attività. È stato inoltre ricordato che, attualmente, è in corso un'operazione di valutazione degli istituti del CNR articolata con un *panel* centrale di alta qualità scientifica e dei *panel* di area con un'elevata internazionalizzazione. Su 150 valutatori che dovranno distribuirsi nei vari *panel*, 60 (cioè il 40 per cento) sono di nazionalità non italiana; le attività si articolano in 11 grandi aree di ricerca scientifica, i dipartimenti. Si tratta di un'organizzazione a matrice, in cui i dipartimenti fanno la programmazione e veicolano all'interno del CNR le esigenze provenienti dal Governo, dall'Europa, dalle istanze dello Stato e della società, e negli istituti la ricerca si svolge in modo orizzontale. Come evidenziato, gli istituti sono la sede della ricerca, delle competenze, delle attrezzature sperimentali, dell'eccellenza dei ricercatori. Per lo svolgimento di queste attività, il CNR ha stipulato molteplici accordi, convenzioni, consorzi, società con soggetti pubblici e privati. Il CNR partecipa attivamente a centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

Il dottor Giovanni Lelli, Commissario dell'Agenzia ENEA ha ricordato che l'ENEA affonda le radici della propria attività nel settore nucleare, da fissione innanzitutto. Negli anni successivi all'evento catastrofico di Chernobyl, l'ENEA si è trasformato e ha cambiato il proprio pacchetto di attività, concentrandosi su quelle aventi a che fare con l'energia, le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, la fusione nucleare – con ricadute tecnologiche del nucleare verso il campo medico, la diagnostica industriale e l'agroindustria – e, infine, con le tecnologie connesse all'ambiente e ai materiali in senso lato. Ultimamente, la legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 37 ha confermato il ruolo dell'ENEA come organizzazione pubblica deputata alla ricerca e allo sviluppo nel settore tecnologico dell'energia nelle sue varie forme e dello sviluppo economico sostenibile, ampliandone pertanto la sfera di azione per quanto riguarda gli obiettivi da perseguire e i settori nei quali agire. È stato infatti ricordato che, per quanto concerne l'energia, entra in campo in maniera determinante l'energia nucleare da fissione. Lo sviluppo economico sostenibile è un obiettivo più ampio dello sviluppo nel rispetto dell'ambiente in senso stretto. Soprattutto, ha sottolineato il dottor Lelli, trasformando l'ENEA in una Agenzia, la legge ne ha evidenziato il ruolo di *advisor* della pubblica amministrazione centrale e periferica. Lelli ha inoltre ricordato che il decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, sull'attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, affida all'ENEA anche le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Come è stato inoltre sottolineato, l'ENEA ha iniziato a muoversi in base agli indirizzi manifestati con la legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia con il ricordato decreto legislativo n. 115 del 2008 e in base alle direttive ministeriali, citate nel

decreto di commissariamento, e, in generale, agli indirizzi del Governo, dati nei settori di competenza dell'Agenzia.

Il professor Maccacaro, *Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)*, ha sottolineato che tra le varie aree di ricerca, l'astronomia e l'astrofisica sono indubbiamente un fiore all'occhiello della comunità italiana e sono riconosciute come aree di eccellenza, sia a livello nazionale, che internazionale. Il professor Maccacaro ha inoltre ricordato che il CIVR, Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, in un recente esercizio di valutazione nazionale – l'unico prodotto fino ad adesso –, ha promosso l'INAF come miglior istituto di ricerca per il suo settore, la fisica, davanti ad altri istituti, quali INFN, CNR ed Enea. Il professor Maccacaro ha quindi informato i commissari che, in base ad un'analisi della produttività scientifica internazionale, operata da organismi indipendenti, come la *Thomson-ISI*, una sorta di agenzia di rating della produttività scientifica degli istituti, l'astrofisica italiana è al quinto posto nel mondo, con una produttività che raggiunge livelli da primato: il 10,3 per cento della produzione mondiale di ricerca in astrofisica è opera di italiani. È stato sottolineato infatti che, se si guarda il livello aggregato, la scienza italiana in generale si colloca al settimo posto mondiale. Per tali motivi l'INAF valuta positivamente tutte le politiche governative volte alla valorizzazione del merito tramite sistemi di valutazione certi e scientificamente testati. L'INAF è quindi un istituto nazionale giovane che nasce di fatto nel 2001 – con un decreto istitutivo del 1999 – dalla fusione dei 12 osservatori astronomici e astrofisici professionali distribuiti sul territorio. L'INAF nel 2003, per effetto del decreto legislativo di riordino n. 138 del 4 giugno 2003, subisce quindi una profonda trasformazione, assorbendo 7 istituti che erano nel CNR e che si occupavano di radioastronomia, di fisica, dello spazio interplanetario e di astrofisica spaziale. Come evidenziato, tali istituti vengono incorporati e, contestualmente, l'INAF transita dal comparto università, in cui si

trovava, a quello degli enti di ricerca. Il suo organico passa da 900 a 1.300 persone. Tale riforma, ha evidenziato il professor Maccacaro, dichiarata a costo zero, ha posto nell'attuazione concreta diverse problematiche, sia dal punto di vista di acquisizione di risorse materiali che da quello della riorganizzazione interna.

Il professor Roberto Petronzio, *Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare*, nella seduta del 26 gennaio 2010, ha ricordato invece che l'INFN è un istituto creato circa una cinquantina di anni fa, organizzato in 20 sezioni, ognuna delle quali si trova presso un'università, e 11 gruppi collegati che sono altrettanti capisaldi nelle università e che, sin dall'inizio, ha operato in vari campi di attività. I filoni di azione evidenziati sono tre: quello tradizionale delle particelle, quello della fisica nucleare, il più antico, che ha dato il nome all'istituto e che quando venne creato era la fisica di frontiera; quello delle cosiddette « astro particelle ». L'Istituto è nato in una forma confederale; in altre parole, alcune università, inizialmente erano quattro e oggi sono molte di più, si sono aggregate cercando di creare un istituto nazionale con lo scopo di ottenere grosse infrastrutture di ricerca che, a livello universitario, era difficile coordinare e realizzare. Il professor Petronzio ha evidenziato quindi che l'elemento che ha caratterizzato l'istituto è stata l'internazionalizzazione, lavorando e operando unicamente in campo internazionale. Anche le attività italiane si inquadrano su programmi internazionali, di cui alcuni sono ben noti, come il CERN di Ginevra, nato sulla base di grosse iniziative italiane promosse da persone che operano nel settore, ed è strettamente collegato alla nascita dell'INFN. L'INFN oggi, ha un livello di competitività sia rispetto ai Paesi europei che non europei, come gli Stati Uniti e il Giappone, non inferiore rispetto ad istituti stranieri del settore. Il Professor Petronzio ha sottolineato a questo proposito che una testimonianza dell'eccellenza dell'istituto è data dal fatto che le due maggiori collaborazioni internazionali hanno *spokesman*,

cioè capi della collaborazione, che sono italiani. E poiché a queste collaborazioni partecipano ottanta Paesi, nominare un italiano significa riconoscere un'eccellenza specifica, fatto confermato dalla presenza di due condirettori italiani a capo del maggior esperimento americano.

Il professor Roberto Di Lauro, Presidente della Stazione zoologica Anton Dohrn, nella seduta dell'11 marzo 2010 ha quindi evidenziato come la Stazione, nata nel 1873 per iniziativa di un naturalista tedesco, sia forse il più famoso istituto di ricerca italiano, citato su tutti i libri di biologia; concettualmente importante essendo stato concepito come « infrastruttura ». Il concetto di infrastruttura è nato infatti con la Stazione Zoologica, un ente dedicato a fornire servizi per ricercatori che volessero utilizzarli. La Stazione Zoologica Anton Dohrn è anche il primo ente di ricerca autonomo, non dipendente da strutture accademiche, ed è il primo interamente dedicato alla ricerca; ha ospitato numerosi premi Nobel e ha contribuito a conseguire prestigiosi risultati scientifici. Nel corso dell'indagine è stato rilevato come l'Istituto sia dotato di un consiglio scientifico di assoluto prestigio, che comprende i direttori dei più importanti istituti di ricerca di biologia del mondo, inclusi naturalmente anche alcuni direttori di istituti di biologia marina e tre premi Nobel. La finalità scientifica dell'ente è lo studio della biologia marina, con un forte impegno ad approfondire, attraverso lo studio di organismi marini, le evoluzioni climatiche globali. L'unicità di questo ente è che esso si avvale della collaborazione di ricercatori di ecologia e di biologia, in modo da poter studiare i meccanismi importanti che sono alla base degli equilibri climatici globali. Il presidente Di Lauro ha evidenziato inoltre che la Stazione Zoologica svolge attività di ricerca e di alta formazione, con la gestione di un dottorato internazionale insieme alla *Open University* di Londra. La Stazione Zoologica costituisce d'altro canto un'opportunità per il Paese a livello europeo e globale: l'Unione europea ha avviato infatti l'*European Strategy Forum*

on Research Infrastructures (ESFRI), nel quale ha voluto identificare le infrastrutture necessarie per le attività di ricerca dell'intera comunità scientifica europea. In questo processo si è inserita la Stazione zoologica, che ha proposto di creare un'infrastruttura di ricerca europea, da essa coordinata, che offrirà accesso allo studio degli organismi marini all'intera comunità scientifica europea. I partecipanti a questa infrastruttura di ricerca guidata dalla Stazione sono 13 istituti di ricerca, che rappresentano dodici diverse nazioni. È evidente la grande opportunità per il mondo scientifico italiano di avere la sede di un'infrastruttura di ricerca europea, nell'ambito della quale sono coordinati 13 istituti di ricerca fra i più prestigiosi. A questo ambizioso progetto si è già avuta un'adesione di massima del Ministero della ricerca, ma nonostante i risultati raggiunti i finanziamenti per la Stazione Zoologica Anton Dohrn sono rimasti identici dal 2006 al 2010. Il presidente della Stazione zoologica ha quindi sottolineato, come già fatto da altri enti di ricerca, come sia fondamentale mantenerne l'autonomia.

La dottoressa Lucia Monaco, Direttore scientifico del Comitato *Telethon* Fondazione Onlus, nella seduta del 15 dicembre 2009 ha ricordato invece che *Telethon* nasce nel 1990 per volontà di un gruppo di pazienti dell'associazione per la lotta alla distrofia muscolare, i quali decisero di prendere a modello l'iniziativa statunitense lanciata dall'attore Jerry Lewis e di proporre anche in Italia una raccolta fondi pubblica per promuovere la ricerca sulle distrofie muscolari. Nel 1994 *Telethon* ha deciso di dotarsi anche di ricerche intramurali, lanciando l'iniziativa di istituti di ricerca interna. Il primo fra tali istituti è il TIGEM, Istituto per gli studi genetici e per la medicina molecolare, di Napoli; al quale è seguito il TIGET, nato da un'iniziativa di cofinanziamento con l'istituto scientifico San Raffaele di Milano per la terapia genica. Nel 1999 è nato un istituto virtuale intitolato al premio Nobel Renato Dulbecco che riunisce, sotto il nome prestigioso, i ricercatori del « Programma

Carriere» distribuiti su tutto il territorio nazionale. È stato ricordato a tale proposito che attraverso tutte queste iniziative *Telethon* affronta il tema della ricerca sulle malattie genetiche, nella coscienza di avere a disposizione un patrimonio che deriva dalla generosità degli italiani e di dover rispondere alla volontà dei pazienti. Per tale motivo, *Telethon* si è da subito dotato di un sistema di finanziamento basato sul criterio internazionalmente accettato del *peer review* e fonda sul concetto del merito la selezione dei progetti da finanziare. Grazie al sistema del *peer review*, fondato sui concetti della competenza di giudizio e dell'indipendenza, sono stati selezionati dei progetti eccellenti. La selezione di tali progetti è affidata ad una commissione di scienziati internazionali, tra i quali vi è una rappresentanza minima di scienziati italiani. Oggi, infatti, ha sottolineato la dottoressa Monaco, su 30 scienziati che siedono in commissione solo tre di essi sono italiani. La commissione è, inoltre, supportata dal lavoro di revisori esterni scelti di volta in volta per ogni singolo progetto, in base alla loro competenza. La scelta dei revisori e l'abbinamento tra progetto e membri della commissione è svolta dalla direzione scientifica di Milano, dove lavorano dei professionisti, i *research program manager*, che derivano la loro esperienza dalla ricerca diretta e hanno, quindi, la competenza per operare questo abbinamento. Quanto ai risultati della ricerca per *Telethon* come fondazione, il risultato ideale è costituito dalla terapia, quindi dalla cura delle malattie genetiche. Tale risultato è posto in cima alla «scala della ricerca».

Il professor Paolo Arullani, Presidente del Campus Bio-Medico, nella seduta del 2 dicembre 2009 ha presentato quindi il sistema duale del Campus che, per alcuni versi, precede il modello proposto dalla riforma universitaria e che si intende applicare in tutte le università, prevedendo la figura di un presidente e di un rettore, dualità che si conferma molto interessante anche nel governo della ricerca. Vincenzo Lorenzelli, Rettore del Campus Bio-Medico ha ribadito l'esperienza positiva ed

esemplare del Campus Bio-Medico che ha appunto compiuto la scelta, di tipo anglosassone, di separare la figura del presidente da quella del rettore, sottolineando il profilo vincente di tale scelta. Sicuramente, ha sottolineato Arullani, il fatto di distinguere i ruoli tra un presidente che governa il consiglio di amministrazione e si occupa del reperimento dei mezzi finanziari, e un rettore che si occupa della corretta gestione e dello sviluppo della ricerca e della didattica all'interno dell'università ha portato il Campus, in pochi anni, a risultati di grande rilievo. L'idea originaria, ha evidenziato il professor Arullani, è stata quella di voler creare in Italia, e a Roma in particolare, un'università vocazionale, proponendosi di trattare tutti i settori collegati con la vita. L'originalità del progetto è di aver previsto, fin dall'inizio, la realizzazione di un polo di ricerca distinto dalla sola ricerca universitaria. Il Campus viene contraddistinto da un lavoro di *equipe* che ha portato a successi di tipo mondiale, come quello della nanomeccanica, che è stato presentato alla stampa lo stesso giorno dell'audizione. Come sottolineato dai rappresentanti del Campus, la nanomeccanica è stata un esempio di un modo di condurre ricerca: un lavoro di *equipe* che si svolge in un unico edificio che ospita solo il Centro integrato di ricerca (CIR); il lavoro sinergico è portato avanti da un centinaio di docenti, ricercatori e 60 dottorandi.

Il Professor Paolo Maria Rossini, Ordinario di neurologia e direttore del Centro integrato di ricerca (CIR), ha evidenziato quindi ancor più le specificità della realtà del Campus formata da una realtà giovane che, partendo sostanzialmente da zero, ha potuto, quindi, proporsi un'idea di modello innovativo, basato anche sul fatto di avere due sole facoltà, entrambe ruotanti sotto il concetto di bio: bioingegneria e biomedicina. Il dottor Mario Zanone Poma, Presidente della Fondazione Filarete, nella seduta dell'11 marzo 2010, presentando la fondazione, ha rilevato poi che indubbiamente c'è bisogno di innovazione in tutti i settori ma che l'innovazione sembra oggi fare più fatica nella ricerca.

Nel presentare, quindi, il modello Filarete ne ha illustrato gli aspetti altamente innovativi. Filarete è una fondazione privata, nata soprattutto dalle esigenze di Fondazione e Università degli studi di Milano. L'idea, ha sottolineato Zanone Poma, nasce con il nome di «Acceleratore d'impresa» nel senso che un trasferimento tecnologico può avere uno sviluppo forse diverso se impostato in maniera innovativa e capace di trasferire la conoscenza in tempi brevi. L'idea nata quindi da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo e Università degli studi di Milano ha lo scopo di rendere il momento scientifico molto vicino al momento economico. Il dottor Zanone Poma ha inoltre evidenziato che la *mission* e gli obiettivi sono quelli di creare nuovi imprenditori provenienti dal mondo universitario, cercando di forzare la predisposizione di alcuni ricercatori che proprio nell'ambito universitario già hanno prodotto brevetti o comunque opportunità di trasformare il loro prodotto intellettuale in impresa, di favorirli nel momento della transizione dal mondo dell'università al mondo dell'impresa e di favorire i processi di ricerca e di sviluppo nelle imprese avanzate. La particolarità del modello si basa sul fatto che su seimila metri quadri, un terzo è per le piattaforme tecnologiche che devono integrarsi tra loro, un terzo per le aziende che entrano per poter vedere cosa si sviluppa all'interno del processo e un terzo per gli *spin-off* che possono nascere dal contesto sia universitario sia aziendale.

Questo patrimonio ampio e variegato di informazioni che hanno consentito alla Commissione di sviluppare alcune considerazioni conclusive.

10. Conclusioni.

Il quadro che emerge dall'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia mostra come la qualità della produzione scientifica nazionale sia valida e competitiva a livello internazionale, nonostante le tante ombre e difficoltà che l'aggreddiscono.

Le criticità derivano da una progressiva, e spesso ingiustificata, riduzione e insufficienza delle risorse, ma soprattutto dalla mancanza di una strategia complessiva per l'intero settore, strategia capace di coinvolgere tutti i potenziali attori, pubblici e privati, a livello nazionale e locale.

Del resto, gli interventi legislativi degli ultimi anni sebbene siano stati adottati al fine di innescare, favorevolmente, processi virtuosi di ottimizzazione, semplificazione e integrazione, spesso si sono mostrati inefficaci o deboli, probabilmente perché nascevano decontestualizzati da più ambiziosi, e necessari, progetti di riordino, semplificazione e razionalizzazione elaborati per l'intero sistema.

Difatti, gli interventi focalizzati su singoli enti di ricerca piuttosto che sull'università, nell'ottica di favorirne riordino, potenziamento e ammodernamento, non sono riusciti ad aggredire alcune delle problematiche strutturali dell'intero sistema così come riconfermato nel corso delle interviste effettuate.

Le criticità principali, quali separazione, ridondanza e sovrapposizione di competenze ed attività, inefficacia degli strumenti di *governance*, burocratizzazione, incertezza sui tempi e sulle risorse, immobilismo e ingessatura delle carriere e degli accessi, nanismo e frammentazione del tessuto produttivo, leggi e procedure disincentivanti, impediscono il decollo e l'attrattività dell'intero sistema.

Così, ad esempio, l'autonomia delle diverse istituzioni intervistate, sebbene abbia concorso ad accelerare i processi di verticalizzazione e specializzazione delle competenze, dall'altro, non ha favorito la nascita di una visione responsabile e sistemica, consolidando, in alcuni casi, derive isolazioniste e forme di autoreferenzialità che generano deflazione e impoverimento.

Appare quindi urgente ridefinire i termini e gli obiettivi dell'*autonomia responsabile* delle strutture di ricerca e di alta formazione e spingere verso forme federative, al fine di massimizzare la capacità

di penetrazione, di attrazione e di risposta, sia a livello locale sia a livello internazionale.

Analogamente, vale per i sistemi di accesso ai finanziamenti, regionali e nazionali. Il doppio livello piuttosto che agire in termini di complementarità e sussidiarietà ha amplificato la concorrenzialità, la sovrapposizione, nonché il ricorso a competenze esterne ed estranee alla comunità scientifica per la risposta a *call*, sempre più burocratizzate e disallineate rispetto ai bisogni e alle prospettive di sviluppo e crescita della ricerca. Tanto è che le procedure di accesso, invece di essere standardizzate, normalizzate e intelligentemente concentrate in periodi certi dell'anno, sono indipendenti e scollegate fra loro, generando sovrapposizioni con un aumento del numero delle esclusioni, a volte più per meri formalismi che per il valore scientifico delle proposte.

È opportuno, poi, superare i vincoli vigenti nell'erogazione dei finanziamenti, che in linea con l'attuale normativa, vengono liquidati successivamente allo svolgimento della ricerca, o in anticipazione per fasi intermedie previa apposita garanzia fidejussoria.

Quest'ultima criticità, come evidenziato nel corso delle audizioni, penalizza fortemente sia le realtà, scientificamente avanzate, ma prive di risorse autonome, sia l'esplorazione e l'approfondimento di nuovi settori disciplinari. Per cui, se da un lato sarebbe auspicabile una revisione della normativa contabile, dall'altro sarebbe opportuno disporre di fondi di garanzia misti, pubblici-privati, nazionali e regionali. Questi ultimi, oltre a disincentivare la richiesta di garanzie preventive, favorirebbero anche una maggiore apertura verso quella ricerca ideata e condotta da giovani non strutturati, altamente qualificati, ma marginalizzati o non compiutamente valorizzati.

È necessario, inoltre, intervenire sulla filiera dell'innovazione per incentivare ed agevolare l'investimento privato in ricerca,

favorire la nascita di nuova impresa hi-tech, la crescita occupazionale e la competitività economica del Paese.

Obiettivi perseguibili attraverso la razionalizzazione e semplificazione delle leggi vigenti, la concentrazione e il coordinamento dei programmi, degli interventi e delle risorse disponibili, a livello nazionale e regionale. È difatti emblematico come nel Paese, contrariamente agli indirizzi comunitari dei *frameworks* e delle Grandi Sfide (Grand Challenges) la frammentazione interministeriale delle azioni *R&D* sia replicata a livello regionale negli assessorati.

Per superare queste criticità va costruito un nuovo modello di *governance* multilivello del rapporto ricerca-sistema produttivo; ripensato il pacchetto degli strumenti fiscali agevolativi e incentivanti, proposto un insieme coerente di strumenti, finanziari, fiscali e normativi, specifici per gli *spin off*.

Infine, ma non da ultimo e trasversalmente per l'intero sistema della ricerca in tutte le sue declinazioni, va favorita la formazione di competenze amministrativo-gestionali specifiche, capaci di promuovere il cambiamento, stimolare l'innovazione e il miglioramento, e lo sviluppo strategico delle istituzioni di ricerca anche per liberare i ricercatori da compiti spuri, distanti dal focus principale delle loro attività. Su questo versante sarebbe opportuno coinvolgere direttamente sia la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sia le principali e più avanzate strutture di ricerca nazionali.

L'intero percorso di qualificazione ed ottimizzazione del sistema deve essere poi costantemente monitorato e valutato mutuando modalità e strumenti anche dalle migliori esperienze internazionali.

Del resto, una maggiore e sempre più raffinata e severa valutazione, rispondente a criteri internazionalmente accettati dalle comunità scientifiche, rappresenta il pre-requisito per rendere più dinamico, aperto e funzionale l'intero mondo della ricerca.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
INTERROGAZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	165
5-04185 Iannuzzi: Iniziative urgenti per consentire l'utilizzazione dei contributi pluriennali per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981	165
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	169
RISOLUZIONI:	
7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
COMITATO RISTRETTO:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	167
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, riferiti al provvedimento in oggetto trasmessi dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha comunicato il ritiro dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, preso atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo

Montagnoli 18.033 e tenuto conto dei rilievi avanzati nella seduta del 16 marzo scorso dal collega Tommaso Foti in ordine all'articolo aggiuntivo Gottardo 18.010, riformula la proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, illustrandone sinteticamente i contenuti (vedi allegato 1).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime il proprio rammarico per l'avvenuto ritiro dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, che testimonia l'indisponibilità della maggioranza ad affrontare la questione della revisione della disciplina normativa in materia di gestione del servizio idrico integrato e che, di fatto, impedisce di riconoscere e di valorizzare le buone pratiche amministrative e gestionali realizzate da tanti comuni nelle diverse aree del Paese. Giudica peraltro che sia illusorio da parte della maggioranza ritenere di potersi sottrarre ad un confronto politico che il percorso referendario, avviato su iniziativa dell'Italia dei Valori, pone ormai al centro del dibattito pubblico. Conclude, quindi, annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD), dopo aver giudicato incomprensibili i motivi del parere contrario formulato dal relatore sull'articolo aggiuntivo Miotto 18.038, stigmatizza il fatto che il ritiro dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033 nega alla Commissione la possibilità di discutere su una questione delicata e importante come quella relativa alla gestione del servizio idrico integrato. Al riguardo, dopo aver ricordato che i deputati del suo gruppo hanno più volte sollecitato il Governo e la maggioranza ad esprimersi con chiarezza in Commissione su tale questione, fa presente che è attualmente in corso, presso la I Commissione, la discussione di atti di indirizzo vertenti anche sulla disciplina del servizio idrico integrato. Chiede, pertanto, alla presidenza di valutare la possibilità di assumere iniziative formali, al fine di assicurare che la discussione di tali atti di indirizzo prosegua presso le Commissioni riunite I e VIII.

Conclude, annunciando il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI (LNP) si riserva di valutare attentamente la questione testè sollevata alla collega Mariani e di sottoporla quindi all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, come riformulata dal relatore.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruttili di quarta gamma.

C. 975-2513-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda anzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla XIII Commissione Agricoltura sulla proposta di legge C. 975-2513-B, già approvata all'unanimità dalla Camera, in prima lettura, il 9 febbraio 2010 e, successivamente, ancora all'unanimità, dal Senato, con l'introduzione di una sola modifica all'articolo 4.

Ricorda altresì che il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruttili cosiddetti « di quarta gamma » – definendo come tali « i prodotti ortofruttili destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati, pronti per il consumo » –, allo scopo di garantire sia la qualità alimentare e nu-

trizionale di tali prodotti, sia la sicurezza degli stessi in relazione ai requisiti igienico-sanitari.

Rileva, peraltro, che la proposta di legge viene esaminata oggi per la prima volta dalla VIII Commissione, dato che proprio la modifica introdotta al Senato contiene l'unica disposizione di diretto interesse della Commissione stessa.

Secondo quanto previsto, infatti, dal nuovo testo dell'articolo 4, il provvedimento attuativo ivi prescritto — recante norme relative alla definizione dei parametri igienico-sanitari delle diverse fasi del processo produttivo, nonché alla indicazione delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore che devono risultare sulle confezioni — dovrà individuare anche, con riferimento al confezionamento dei prodotti, le specifiche misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili.

Al riguardo, osserva che tale previsione normativa appare senz'altro in linea, sul piano normativo, con la disciplina comunitaria e nazionale vigente e, sul piano politico, con gli obiettivi di una moderna politica ambientale improntata ad una efficiente gestione dei rifiuti, anche sotto il profilo di una progressiva riduzione della produzione dei rifiuti stessi.

Nel caso specifico, infatti, la disposizione inserita al Senato estende anche a questa tipologia di prodotti le prescrizioni contenute nel Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), che, in coerenza con la normativa comunitaria, fissa regole ben precise in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il nuovo testo dell'articolo 4 rafforza, inoltre, sul piano normativo, gli obiettivi di politica ambientale diretti a rendere gli imballaggi più compatibili con l'ambiente, dando concretezza al concetto di prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e promuovendo il loro reimpiego, una volta utilizzati, nei processi di riciclo e di trasformazione dei rifiuti in nuovi materiali.

Rileva, infine, che, opportunamente, nel testo si fa espresso riferimento a misure da inserire « progressivamente », in modo

tale che l'uso graduale degli imballaggi ecocompatibili risulti pienamente compatibile con i vincoli di economici e con le esigenze produttive degli operatori del mercato.

Conclude, quindi, formulando una proposta di parere favorevole sulla proposta di legge in esame, esprimendo l'auspicio che essa possa essere accolta favorevolmente da tutti i gruppi già nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, facendo seguito ad una richiesta avanzata dal collega Iannuzzi, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di procedere inizialmente allo svolgimento dell'interrogazione per passare poi alla discussione della risoluzione in calendario.

La Commissione consente.

5-04185 Iannuzzi: Iniziative urgenti per consentire l'utilizzazione dei contributi pluriennali per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal viceministro Castelli, sottolinea la necessità che il Ministro delle infrastrutture proceda subito all'emanazione del prescritto decreto ministeriale, onde consentire l'immediata erogazione dei fondi disponibili. Nel prendere atto, inoltre, con soddisfazione, dell'avvenuta ricostituzione dei gruppi di lavoro, che, a suo avviso, rappresentano uno strumento essenziale per il completamento della ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata, formula l'auspicio che tali organismi possano essere potenziati ai fini del migliore svolgimento dei compiti loro assegnati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 1° marzo 2011.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda, anzitutto, che nella seduta del 1° marzo 2011, il viceministro Castelli aveva reso noto alla Commissione che il ministro Matteoli si

era reso disponibile ad incontrare i rappresentanti della regione Toscana, al fine di discutere del complesso delle questioni connesse all'ipotizzato pedaggiamento del raccordo autostradale Firenze-Siena. Ricorda, inoltre, che proprio in ragione dell'impegno assunto dal ministro Matteoli, i presentatori dell'atto di indirizzo in esame avevano accettato di rinviare ad altra seduta la votazione del medesimo atto.

Ciò detto, chiede al viceministro Castelli di confermare, contrariamente a quanto a lei risulta, che il citato incontro si sia tenuto e, in caso affermativo, quali siano i suoi esiti.

Il viceministro Roberto CASTELLI conferma che l'incontro fra il ministro Matteoli e i rappresentanti della regione Toscana si è svolto e che, in tale occasione, si è parlato anche delle problematiche oggetto dell'atto di indirizzo in titolo.

Franco CECCUZZI (PD) chiede di verificare se l'incontro a cui ha fatto riferimento il viceministro Castelli si sia svolto dopo la dichiarazione di disponibilità del Governo ad incontrare i rappresentanti della regione Toscana manifestata nella citata seduta del 1° marzo 2011. Qualora la verifica dia esito positivo, chiede di programmare un'audizione dei rappresentanti della regione Toscana e delle province di Siena e di Firenze per assumere elementi di informazione sull'incontro svolto.

Il viceministro Roberto CASTELLI, replicando all'onorevole Ceccuzzi, precisa che l'incontro del Ministro con rappresentanti della Regione Toscana si è svolto in data successiva al 1° marzo.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi alla richiesta avanzata dal collega Ceccuzzi, sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti regionali e provinciali interessati, e comunque di procedere al più presto alla votazione della risoluzione in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura i colleghi Mariani e Ceccuzzi che sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà a breve, la richiesta di procedere nuovamente all'audizione di rappresentanti della Regione Toscana e delle Province di Siena e di Firenze per acquisire elementi sull'incontro svoltosi con il Ministro Matteoli.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

COMITATO DEI NOVE

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.25 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti di propria competenza riferiti al disegno di legge n. 4059 (Legge comunitaria 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.5 del Governo, limitatamente ai profili di competenza, sugli articoli aggiuntivi Gottardo 18.013 e 18.014, Rainieri 18.026 e 18.048 del Governo, nonché:

sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.010 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo il comma 4 il seguente comma: «In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina re-

lativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.»;

sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.011 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma «1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69»,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Cimadoro 1.6, nonché sugli articoli aggiuntivi Gottardo 18.012 e Miotto 18.038.

ALLEGATO 2

5-04185 Iannuzzi: iniziative urgenti per consentire l'utilizzazione dei contributi pluriennali per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al primo quesito si informa che in data 16 marzo il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato a questo Ministero il nulla osta ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dall'articolo 1 comma 512 della legge n. 206 del 2006 che autorizzerà l'utilizzo dei contributi pluriennali per la Regione Campania. Il suin-

dicato decreto sarà predisposto in tempi brevi ed inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto.

In merito infine al secondo quesito si comunica che con il decreto direttoriale n. 1387 del 11 febbraio 2011 sono stati ricostituiti i Gruppi di lavoro per la ricostruzione nei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, tali Gruppi di lavoro si sono insediati il giorno 1° marzo 2011.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione di rappresentanti di ASSTRA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	171
INTERROGAZIONI:	
5-04219 Codurelli: Situazione di degrado delle stazioni lombarde al servizio dell'utenza pendolare e riduzione di risorse destinate al trasporto pubblico locale	172
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-04266 Rondini: Opportunità di sostituire i treni Frecciabianca che svolgono il servizio Eurostarcity sul territorio nazionale, in particolare sulla linea adriatica	173
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	177
5-04364 Bergamini: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Muratella del comune di Roma	173
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	178
AVVERTENZA	173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di ASSTRA.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marcello PANETTONI, *presidente di ASSTRA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo GAROFALO (PdL), Marco DESIDERATI (LNP), Antonio MEREU (UdC) e Sandro BIASOTTI (PdL).

Marcello PANETTONI, *presidente di ASSTRA*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il presidente di ASSTRA per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere, gli emendamenti 11.18 e 11.19 del relatore, riferiti al disegno di legge in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, fa presente che l'emendamento 11.18 del relatore, prevede l'inserimento della lettera

aggiuntiva *g-bis*) al comma 3 dell'articolo 11, concernente la delega per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche. In particolare, osserva che il nuovo principio direttivo prevede la ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso le opportune modificazioni della legge n. 481 del 1995, con riferimento alla disciplina della incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione. Ricorda, in proposito, che la legge n. 481 del 1995, istitutiva delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, reca all'articolo 2 norme sullo *status* e sulle cause di incompatibilità dei componenti delle Autorità, norme che sono applicate anche con riferimento ai membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base al rinvio operato dall'articolo 1 comma 5, della legge n. 249 del 1997. Rileva che tali disposizioni prevedono, tra l'altro, che i componenti delle Autorità, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. Segnala che si dispone inoltre che, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

Quanto all'emendamento 11.19 del relatore, fa presente che esso inserisce all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), dopo le parole « campi elettromagnetici » le parole « riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate ». Ricorda che il principio direttivo di

cui alla lettera *d*) prevede la possibilità di introdurre, in relazione alle gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, di cui alla precedente lettera *c*), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, in linea con quanto previsto nelle direttive *e*, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose. Rammenta inoltre che la stessa lettera *d*) prevede inoltre di proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; osserva quindi che l'emendamento in esame è volto a specificare che nell'ambito di tale protezione si proceda a un periodico riesame della necessità e della proporzionalità delle misure adottate. Ricorda, infine, che il riesame delle limitazioni adottate è previsto in via generale dall'articolo 9, comma 5, della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140, dal momento che tale norma dispone che gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle citate limitazioni e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

Tutto ciò considerato, propone quindi di esprimere parere favorevole su entrambi gli emendamenti in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo Giachino concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 11.18 e 11.19 del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.55.

5-04219 Codurelli: Situazione di degrado delle stazioni lombarde al servizio dell'utenza pendolare e riduzione di risorse destinate al trasporto pubblico locale.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele MARANTELLI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la puntualità con cui ha reso la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Pur comprendendo le diverse sfere di competenza della regione Lombardia e dello Stato, ritiene che si debba tenere in ampia considerazione la problematica dalla quale l'interrogazione ha preso le mosse, ossia il grave e costante disagio cui sono sottoposti quotidianamente i pendolari lombardi, testimoniato non soltanto dall'indagine effettuata dalla FILT-CIGL in Lombardia, ma anche dall'esperienza personale di molti consiglieri regionali. Osserva che lo stato delle infrastrutture e la qualità del servizio reso dalla società ferroviaria statale in Lombardia sia decisamente al di sotto di standard accettabili, dal momento che non vengono rese adeguate informazioni sui collegamenti, le stazioni spesso hanno servizi igienici insufficienti o del tutto assenti e vi è una grave e diffusa mancanza di collegamento tra le infrastrutture ferroviarie e la rete di trasporto extraurbano. Rileva che, nella risposta, il rappresentante del Governo ha auspicato che il federalismo fiscale possa contribuire al miglioramento dei servizi e allo sviluppo della mobilità sostenibile, mentre, a suo avviso, la regionalizzazione del trasporto pubblico non ne ha favorito lo sviluppo e la qualità, come dimostra il serrato confronto che le regioni stanno avendo in queste ore con il Governo per recuperare il taglio al trasporto pubblico locale operato con le recenti manovre finanziarie. Fa presente che da tale taglio è scaturito un aumento del 10 per cento del prezzo dei biglietti, che va ad aggiungersi all'esclu-

sione della detraibilità dell'abbonamento per il trasporto pubblico locale – prevista fino all'anno scorso nella misura del 19 per cento – che ha costituito un altro sensibile aggravio per i cittadini. Nell'osservare che sarebbero necessarie politiche concrete per favorire il trasporto pubblico locale, anche attraverso il biglietto unico e una maggiore collaborazione tra FS e le aziende regionali che esercitano il servizio pubblico, auspica che vengano affrontati e risolti i nodi critici di tale trasporto, al fine di renderlo efficiente e di qualità, anche in ragione del disincentivo all'uso del mezzo privato costituito dai recenti aumenti del prezzo del carburante e dei pedaggi autostradali.

5-04266 Rondini: Opportunità di sostituire i treni Frecciabianca che svolgono il servizio Eurostarcity sul territorio nazionale, in particolare sulla linea adriatica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNP), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata, sottolinea che l'asse ferroviario citato nell'atto di sindacato ispettivo è a suo giudizio assai rilevante, in ragione del forte flusso turistico che si registra soprattutto durante il periodo estivo. Ritiene che, pur se dalla risposta resa dal rappresentante del Governo emerge un gradimento crescente da parte dell'utenza dei treni Frecciabianca, sarebbe opportuno investire sulla linea sostituendo detti treni con treni più efficienti, anche per andare incontro alle esigenze degli operatori turistici della costa adriatica, che chiedono la messa in esercizio di treni Frecciargento o Frecciarossa per permettere di raggiungere con maggiore facilità importanti località come Ancona, Pescara o alcune località pugliesi.

5-04364 Bergamini: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Muratella del comune di Roma.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Deborah BERGAMINI (Pdl), replicando, nel prendere atto dei lavori di ripristino e restauro che sono stati effettuati per restituire un certo decoro alla stazione oggetto dell'interrogazione, osserva che si tratta, tuttavia, di interventi meno urgenti di altri, come ad esempio l'eliminazione delle barriere architettoniche per permettere l'accesso alla stazione ai passeggeri disabili. Nel manifestare la propria insoddisfazione rispetto alla mancata realizzazione di tali importanti interventi, auspica che venga attuata in futuro una programmazione più puntuale che tenga in adeguato conto le giuste priorità e che la fase progettuale di abbattimento delle barriere architettoniche possa trovare una rapida attuazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposte di nomina del comandante Cesare Arnaudo, del professor Michele Gasparetto e della professoressa Elda Turco Bulgherini a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Nomine n. 109, 110, 111.

ALLEGATO 1

5-04219 Codurelli: Situazione di degrado delle stazioni lombarde al servizio dell'utenza pendolare e riduzione di risorse destinate al trasporto pubblico locale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia S.p.A. sul territorio delle singole regioni ordinarie non rientrano più nelle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma delle regioni medesime a far data dal 1° gennaio 2000.

A queste ultime sono attribuiti in maniera esclusiva i compiti di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'individuazione delle soluzioni più idonee per assicurare un livello adeguato di servizi di trasporto in considerazione delle esigenze di mobilità della propria popolazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Tuttavia, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2008 sarà consentito verificare simili criticità a livello nazionale dando comunicazione a ciascun ente territoriale competente affinché vengano adottati i necessari provvedimenti per ovviarle.

Per quanto concerne i profili di competenza di Rete ferroviaria italiana sottolineo che la stessa società ha avviato da tempo numerosi programmi di riqualificazione su oltre 2.000 stazioni che gestisce direttamente volti a migliorare loro la fruizione degli spazi e dei servizi nonché la qualità architettonica e funzionale degli impianti.

Per quanto riguarda il caso specifico della Lombardia evidenzio che 185 località di servizio di Rete ferroviaria italiana sono oggetto di un Protocollo di intesa per la riqualificazione, sottoscritto il 22 febbraio 2011 con la Regione Lombardia e l'Anci in rappresentanza dei numerosi comuni interessati. Obiettivi di tale Protocollo di intesa sono la fruibilità, l'utilizzo e la riqualificazione delle stazioni. Azioni sinergiche messe in campo dai diversi attori e l'utilizzo di fabbricati di stazione da parte degli enti locali assicureranno un maggiore presidio degli spazi di stazione, una riqualificazione degli edifici, dei sottopassaggi e delle rampe e, inoltre, garantiranno una maggiore attenzione alle esigenze dei viaggiatori, in particolare dei diversamente abili, grazie alla presenza di servizi di accompagnamento ed assistenza.

Regione Lombardia, in accordo con gli altri firmatari del Protocollo, promuoverà manifestazioni di interesse agli enti locali per la presentazione di proposte gestionali. Valutati i progetti, Rete ferroviaria italiana stipulerà contratti di comodato d'uso delle stazioni: a titolo gratuito per le attività non profit, mentre per le attività commerciali i contratti saranno a titolo oneroso. La cessione d'uso avrà una durata di cinque anni.

Per una maggiore sostenibilità economica delle iniziative un unico soggetto potrà proporre attività comuni a più stazioni della stessa linea ferroviaria.

Le proposte gestionali di particolare rilevanza saranno valutate da un'apposita Commissione composta da rappresentanti di Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Rete ferroviaria italiana.

Inoltre segnalo che altre stazioni lombarde sono già oggetto di comodato d'uso (tra cui Milano Greco Pirelli, Piolitellico Limito, Caloziocorte-Olginate, Osnago, Cernusco-Merate) o in fase di stipula di comodato d'uso (tra cui Chiavenna).

A tale proposito, preciso che proprio in un'ottica di investimento e qualità Rete ferroviaria italiana ha studiato la possibilità di sottoscrivere contratti di comodato d'uso.

Le piccole stazioni a bassa frequentazione e scarso traffico sono oggetto di una progressiva introduzione di nuove tecnologie per il controllo a distanza in luogo di personale. Per evitare che l'assenza di operatori ferroviari possa determinare criticità in termini di sicurezza e decoro degli spazi, Rete ferroviaria italiana verifica, caso per caso, la possibilità di valorizzarne gli aspetti commerciali, cercando partner per l'apertura di bar, edicole, esercizi commerciali. Nei casi in cui ciò non sia possibile la società ferroviaria offre le stazioni in comodato d'uso a enti no profit o enti locali

Per le piccole stazioni a bassissima frequentazione, prive di possibilità di sviluppo commerciale, Rete ferroviaria italiana si attiva per stipulare contratti di comodato d'uso gratuito con Enti Locali o associazioni no profit. Tali contratti prevedono la cessione dei locali di stazione non più funzionali all'esercizio ferroviario per destinarli ad attività sociali, culturali, di assistenza.

In cambio è richiesto che l'ente o l'associazione si faccia carico della piccola manutenzione, della guardiania e della pulizia del fabbricato.

In questo modo la collettività viene arricchita di strutture di servizio e si garantisce un «presenziamento indotto» della stazione, con positivi effetti anche in termini di qualità e decoro.

Evidenzio poi che 18 stazioni lombarde sono gestite dalla Società Centostazioni, tra le quali Milano P. Garibaldi, Gallarate, Monza e Lecco sono state interessate da interventi di riqualificazione per oltre 22 milioni di euro. Nel corso del 2011 è previsto l'avvio di lavori negli impianti di Treviglio (800.000 euro) e Bergamo (3 milioni di euro), mentre per Varese è in corso la valutazione di un più ampio intervento di sviluppo dell'area ferroviaria.

Un intervento particolarmente significativo per la rete su ferro della Lombardia è rappresentato dalla nuova stazione di interscambio di Milano Affori che nei prossimi giorni (sabato 26 marzo) verrà inaugurata ed aperta all'esercizio. Tale opera costituisce un intervento fondamentale per il potenziamento e la razionalizzazione del sistema di trasporto su ferro dell'area metropolitana milanese, oltre che un primo significativo passo del programma di ammodernamento della linea ferroviaria Milano-Asso, in concessione alle Ferrovie Nord Milano Esercizio.

Con la nuova stazione ad Affori verrà creata una nuova maglia tra le infrastrutture portanti del trasporto pubblico milanese fondamentale per il rafforzamento dell'effetto rete, ed il progressivo spostamento di utenza dal mezzo privato al pubblico nell'ottica del «sistema integrato della mobilità», previsto nelle linee guida del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Milano.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha svolto un ruolo fondamentale in tale intervento, finanziando, attraverso la legge 211/92, sia l'intervento sulla nuova stazione ferroviaria e relativi piazzali che il prolungamento fino ad Affori della linea M3. I tecnici del Ministero hanno seguito le varie fasi di realizzazione degli interventi e stanno svolgendo in questi giorni le verifiche e prove funzionali ai fini della sicurezza, per poter consentire l'apertura all'esercizio nei termini programmati.

Tutto questo viene fatto attraverso un rapporto costante e sinergico con le amministrazioni e le aziende locali e regionali coinvolte nell'iniziativa.

L'auspicio per il futuro è che, anche grazie all'attuazione del federalismo fi-

scale e all'applicazione delle regole e dei meccanismi che con quest'ultimo si intende introdurre in tempi brevi, si possa avere un miglioramento dei servizi ed un pieno sviluppo della mobilità sostenibile.

ALLEGATO 2

5-04266 Rondini: Opportunità di sostituire i treni Frecciabianca che svolgono il servizio Eurostarcity sul territorio nazionale, in particolare sulla linea adriatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'Atto parlamentare sopra citato, riguardante i collegamenti della direttrice adriatica con Milano, si precisa che nell'attuale ripartizione commerciale dei prodotti di media/lunga percorrenza di Trenitalia, i servizi « Frecciarossa » sono destinati a collegamenti interamente effettuati su linee ad Alta Velocità, mentre il prodotto « Frecciargento » viene utilizzato su percorsi misti e non serve il bacino di Milano.

Anche l'organizzazione del personale di macchina e di bordo e delle attività di manutenzione è strutturata in funzione delle relazioni servite da ciascun segmento.

Pertanto (diversamente da quanto affermato dall'Interrogante) non sono previsti collegamenti « Frecciarossa » o « Frecciargento » tra Pescara, Ancona, Rimini e il Capoluogo lombardo.

La relazione Adriatica-Milano è, invece, servita dal prodotto « Freccia Bianca », che prevede l'utilizzo di carrozze completamente rinnovate (gli interni sono stati riprogettati in funzione delle esigenze dei viaggiatori: nuove poltrone dotate di prese elettriche, ampio spazio per i bagagli, un

nuovo sistema di climatizzazione) e prestazioni adeguate alle caratteristiche della linea adriatica.

Trattandosi di servizi che operano in regime di mercato (treni effettuati a rischio d'impresa che non usufruiscono di alcuna contribuzione pubblica), è evidente come le relative scelte si fondino su valutazioni di carattere commerciale.

Va, inoltre, considerato che, dalle indagini di *customer satisfaction* periodicamente effettuate (da un'azienda specializzata), emerge, per il prodotto « Freccia Bianca », una crescita progressiva del gradimento da parte della clientela (i dati complessivi disponibili dei primi nove mesi del 2010 registrano circa l'87 per cento dei viaggiatori soddisfatti), derivante anche dalle buone performance raggiunte nel corso dell'anno da questi treni, sia in termini di puntualità media che di regolarità.

Mi rendo disponibile, in conclusione, ad organizzare un incontro tra Trenitalia, l'onorevole interrogante e le rappresentanze degli operatori turistici al fine di prevenire alla soluzione delle questioni oggetto dell'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-04364 Bergamini: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Muratella del comune di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel mese di settembre 2010, in base al programma messo a punto da Rete ferroviaria italiana, è stata completata la riqualificazione della fermata di Muratella.

Interventi sul versante del decoro sono stati effettuati sull'intero complesso con verniciatura, stuccatura e riqualificazione di tutti gli spazi aperti al pubblico ivi compresi i sottopassi di collegamento.

Come noto Rete ferroviaria italiana non può assicurare su impianti di interesse metropolitano o di minori dimensioni, un presenziamento costante, né garantire il servizio di assistenza per le persone a ridotta mobilità, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1371/2007, su impianti che, come nel caso di Muratella, non rientrano tra i 252 del circuito dove è previsto tale servizio.

Ciò premesso Rete ferroviaria italiana sta potenziando l'attività ispettiva e di controllo dei livelli di decoro e pulizia di tutti gli impianti della rete e della qualità dei servizi offerti alla clientela.

Ai fini di una più incisiva attività di prevenzione di atti vandalici, in considerazione del contesto in cui è collocato il complesso, fondamentale resta comunque la collaborazione con le Forze dell'ordine e con le istituzioni in generale, sinergie indispensabili per assicurare il mantenimento costante del decoro e della sicurezza dei viaggiatori.

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, Rete ferroviaria italiana completati gli interventi sul versante del decoro, ha in programma progetti mirati

all'abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti e a semplificare la fruibilità dell'impianto da parte delle persone a ridotta mobilità.

Per quanto riguarda il servizio di vendita dei titoli di viaggio, va precisato che la programmazione e gestione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, compresi i servizi accessori, nei quali rientrano quelli di vendita dei titoli di viaggio.

Per l'acquisto dei biglietti ferroviari regionali, i viaggiatori in partenza dalla stazione di Roma Muratella, dispone di 4 punti vendita convenzionati, ubicati nelle vicinanze della stazione, di cui 2 nel raggio di circa 200 metri.

Va anche considerato che i biglietti ferroviari del servizio regionale, del tipo cosiddetto « a fasce chilometriche », non hanno scadenza né sono vincolati a specifiche stazioni di partenza o destinazione e, pertanto, possono essere acquistati con largo anticipo.

Infine, come noto, poiché la stazione di Roma Muratella è situata sulla linea Fr1 e ricade nell'ambito dell'area urbana di Roma (Zona A del Metrebus Roma), i viaggiatori diretti verso una qualsiasi stazione dell'area possono utilizzare quale titolo di viaggio il biglietto integrato a tempo, acquistabile nell'ampia rete di distribuzione cittadina.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	179
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	181
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in considerazione di successivi impegni parlamentari del deputato Torazzi, propone di passare immediatamente all'esame in sede consultiva del provvedimento C. 3548, di cui è relatore.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea che la finalità della proposta di legge in titolo, chiarita dall'articolo 1, è quella di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.

Tale intervento viene espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51/2001 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo).

L'articolo 2, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002; alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2002) 681, del 3 dicembre 2002; alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002. In proposito, ricorda che tali iniziative europee sono intervenute a seguito del naufragio della petroliera *Prestige*, avvenuto il 13 novembre 2002 al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna. In particolare, nella comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002, si fa riferimento ad una serie di misure destinate al rafforzamento della sicurezza marittima ed alla prevenzione dei rischi di inquinamento dei mari, nell'ambito dell'attuazione dei c.d. pacchetti Erika 1 e Erika 2.

Il comma 2 demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pro-

muovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi.

Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.

Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione). Tale norma prevede che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 457 del 1997, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2. Il comma 2 stabilisce che il fondo venga finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di individuare le modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo. Il comma 4 precisa che le risorse derivanti dal versamento dovuto dalle società di importazione di petrolio, valutate in 27 milioni di euro annui, vengano poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che lo stesso Ministero debba provvedere alle successive erogazioni al fondo.

In conclusione, restando comunque disponibile a recepire le osservazioni dei colleghi che emergeranno nel corso del dibattito, in considerazione della portata limitata delle disposizioni di competenza della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.40.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975-2513/B.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione ha espresso un parere sul testo unificato approvato in

prima lettura dalla Commissione di merito, in data 22 settembre 2009, e che il testo è stato successivamente modificato dal Senato.

Rispetto al testo già esaminato, segnala che le uniche modifiche riguardano l'articolo 4, recante le disposizioni di attuazione. Si specifica espressamente che il decreto del ministro delle politiche agricole, previsto per l'individuazione dei parametri del confezionamento degli imballaggi, dovrà anche individuare le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.

In considerazione del limitato impatto delle nuove disposizioni sulle competenze della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione agricoltura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato disponibilità per la richiesta audizione sul provvedimento in titolo.

Federico TESTA (PD) lamenta preliminarmente l'assenza di un rappresentante del Governo alla discussione di un provvedimento complesso e di notevole importanza per l'assetto del settore dell'energia italiana.

Nel merito del provvedimento osserva che, all'articolo 1, il comma 1 prevede che il ministro dello sviluppo economico adotti tutta una serie di provvedimenti per garantire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa ed altro. Sottolineato che l'apertura a logiche di mercato è di fondamentale importanza nel campo dell'energia, riterrebbe opportuno un richiamo alle logiche di mercato, in assenza del quale la sensazione è quella di un importante passo indietro sul fronte delle liberalizzazioni.

Con riferimento all'articolo 3, comma 7, rileva una incongruenza tra lo schema di decreto in esame e la direttiva europea. All'ultimo periodo del comma 7 si prevede, infatti, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) eserciti le proprie competenze in materia tariffaria in conformità con gli indirizzi stabiliti dal Governo. Sottolineato che la materia tariffaria è di esclusiva competenza dell'AEEG, rileva che la disposizione appare in contrasto anche con le prerogative riconosciute all'Autorità.

Osserva che l'articolo 10 presenta il modello scelto dal Paese relativamente alla separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. Ricorda che la direttiva prevede tre modelli: la separazione proprietaria, il modello del Gestore di trasporto indipendente (*Independent Transmission Operator* – ITO), ovvero un sistema secondo il quale, pur sotto il

controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, si persegue la « neutralità » dall'influenza della medesima impresa tramite regole atte a garantire l'indipendenza e la correttezza dell'operato; il modello del Gestore di sistema indipendente (*Independent System Operator* - ISO), ovvero un gestore della rete di trasporto separato societariamente dal soggetto che ha la proprietà della rete. Nello schema di decreto si stabilisce che entro il 3 marzo 2012 l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas è tenuta a conformarsi alla disciplina del Gestore di trasporto indipendente (ITO). A suo avviso, innanzitutto, sarebbe opportuno che nello schema di decreto si recepisce comunque la separazione proprietaria fatto salvo che, nei casi di imprese verticalmente integrate, si opti per il modello ITO. Ritiene infatti che la separazione proprietaria sia il modello più adatto a garantire che le infrastrutture di rete possano essere usate da molteplici operatori per una serie di motivi. In primo luogo, se l'infrastruttura è di proprietà di un unico soggetto vi è un rischio evidente per l'affermazione di un mercato concorrenziale. Qualcuno sostiene che una buona attività di regolazione possa impedire che il soggetto proprietario usi l'infrastruttura a suo unico vantaggio: tuttavia, osserva che l'attività di regolazione presenta aspetti problematici per il mercato del gas che è caratterizzato da contratti *take or pay*. In secondo luogo, il modello della separazione proprietaria appare più adatto a garantire lo sviluppo degli investimenti perché favorisce i soggetti che hanno interesse a far crescere il mercato e le infrastrutture. In questi ultimi anni, invece, si è assistito ad un limitato sviluppo delle infrastrutture e ad una insufficiente liberalizzazione del mercato del gas che ha inciso negativamente sul costo della bolletta. Ritiene che la scelta del modello ITO nel nostro Paese avvantaggi l'operatore dominante a scapito della concor-

renza e richieda altresì un'eccessiva pervasività di controlli da parte dell'Autorità di regolazione.

Osserva, che non sembra recepito dallo schema di decreto in esame l'articolo 23 della direttiva relativo ai poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di clienti industriali al sistema di trasporto. Invita, pertanto, il relatore a tenere conto di questo aspetto nella proposta di parere.

Con riferimento all'articolo 15, comma 5, sottolinea che il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata abbia ritardato gli investimenti previsti in base al piano decennale di sviluppo della rete, adotta le misure previste dall'articolo 16 che reca disposizioni concernenti lo sviluppo della rete. Osserva che la direttiva attribuisce questa competenza all'Autorità e non all'Esecutivo. Ma al di là del rispetto della direttiva, che va visto con attenzione al fine di evitare procedimenti di infrazione, all'articolo 16 si affronta poi il tema dello sviluppo della rete e dei poteri decisionali in materia di investimenti. Le disposizioni prevedono che gli operatori presentino un piano decennale di investimenti e che il MiSE ne valuti la coerenza. Ritiene che le competenze debbano essere duplici, nel senso che il Ministero debba valutare la coerenza con la strategia energetica nazionale e che l'Autorità debba invece intervenire per valutare la coerenza del piano decennale di investimenti con gli assetti concorrenziali del mercato. Quanto al comma 7, si prevede che il MiSE, sentita l'AEEG, controlli e valuti l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete: questa competenza, invece, andrebbe riservata esclusivamente all'AEEG. Con riferimento al comma 8, osserva che la disposizione non appare correttamente formulata laddove fa riferimento alla mancata realizzazione dell'investimento « per cause a lui (al Gestore) non imputabili ». Come si desume anche dalla direttiva occorre, al contrario, fare riferimento alle cause im-

putabili al Gestore, escludendo quindi dall'applicazione della norma i casi di forza maggiore.

L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 sulla materia del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale e, in particolare, sul valore di rimborso delle reti di distribuzione da corrispondere al Gestore uscente. Osserva che il nuovo Gestore è tenuto a corrispondere al distributore uscente il valore, ossia il valore di bilancio degli investimenti non ancora ammortizzati. Il valore in uscita è calcolato in base alla RAB (*Regulatory Asset Base*) e rappresenta il valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regole definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per le società di trasporto e rigassificazione al fine della determinazione dei ricavi di riferimento. Ritiene pertanto che sia necessario omogeneizzare i criteri relativi al valore di rimborso.

Con riferimento all'articolo 28, relativo alla semplificazione delle norme sull'attività di importazione del gas naturale, ritiene che l'autorizzazione del MiSE debba essere prevista solamente per importazioni provenienti da Paesi extraeuropei.

Per quanto riguarda il finanziamento della AEEG, ricorda che la direttiva prevede meccanismi connessi all'autonomia e che bisogna quindi rimuovere l'attuale meccanismo in base al quale di fatto viene istituita una cassa comune di finanziamento per le diverse Autorità che si traduce, visto che l'AEEG è finanziata attraverso le bollette energetiche, in una sorta di tassazione occulta a danno dei cittadini. Vanno inoltre consentiti alla medesima AEEG la reale autonomia di gestione delle proprie risorse, anche tramite compensazione delle diverse voci di spesa, nonché l'adeguamento della dotazione di personale ai nuovi compiti affidati (e da questo punto di vista l'ITO è – come detto in precedenza – destinato ad assumere una grandissima quantità di risorse).

Sottolinea infine che, di norma, la deducibilità degli interessi passivi è pari al

30 per cento del risultato operativo lordo. Tale previsione non vale per gli investimenti relativi alle infrastrutture dei servizi di pubblica utilità, purché di proprietà di soggetti il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, mentre ciò non vale per i soggetti a natura privata. Ciò crea una evidente disparità nei confronti degli investimenti privati in infrastrutture che invece dovrebbero essere fortemente sostenuti. Auspica quindi che

in questo provvedimento, che riguarda le reti, si trovi modo di introdurre una correzione a questa discriminazione, così come richiesto anche con un parere dell'Antitrust del settembre 2008.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
RISOLUZIONI:	
7-00470 Gatti: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.	
7-00509 Paladini: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.	
7-00511 Poli: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	185
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	189
Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00470 Gatti: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.

7-00509 Paladini: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.

7-00511 Poli: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 16 marzo 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato il peculiare andamento della discussione delle risoluzioni in titolo, giudica oppor-

tuno che il Governo fornisca da subito i necessari chiarimenti sull'argomento, al fine di porre la Commissione al corrente degli ultimi sviluppi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel fare presente di partecipare alla seduta in nome della Presidenza del Consiglio dei ministri, osserva che le risoluzioni in discussione coinvolgono tre amministrazioni (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento della funzione pubblica e dell'innovazione) e che, a seguito dell'*iter* istruttorio svolto, si è anche effettuata – lo scorso 21 marzo – una riunione di coordinamento con dette amministrazioni, presso la Presidenza del Consiglio. Fa notare che, nel corso di tale riunione, le varie amministrazioni hanno informato che le stesse stanno lavorando sinergicamente sulla materia, al fine di analizzare ed evidenziare eventuali, possibili, soluzioni. Ciò premesso, assicura che il Governo, come già sostenuto, sta analizzando con attenzione la questione trattata, che potrà – a breve e, comunque, prima della scadenza dei contratti in oggetto, fissata al 31 marzo prossimo – essere esplicitata, in quanto presso i dicasteri interessati sono in corso le verifiche degli eventuali percorsi possibili.

Maria Grazia GATTI (PD) manifesta forti perplessità sulla tempistica con cui il Governo intende affrontare la questione in esame, dal momento che una eventuale informativa resa nell'imminenza della scadenza dei contratti dei lavoratori interessati, anche se positiva, rischierebbe di non produrre alcun effetto nei loro confronti, non essendovi più, a quel punto, margini temporali per assumere ulteriori conseguenti iniziative. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo possa definire una posizione chiara – nella prospettiva dell'adozione delle misure (amministrative o normative) più opportune – ben prima della data del 31 marzo, atteso che è in gioco la sorte professionale di numerosi lavoratori, chiamati a svolgere mansioni importanti in vista dell'espletamento di essenziali servizi

alla collettività, così come riconosciuto, anche recentemente, dalle organizzazioni sindacali e dagli stessi istituti previdenziali. Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni per le quali la Commissione non possa procedere sin d'ora alla votazione delle risoluzioni in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel condividere le perplessità testé rappresentate, giudica importante che il Governo intervenga sulla questione e fornisca una precisa indicazione alla Commissione prima della data del 31 marzo, affinché vi sia concretamente spazio per l'assunzione di misure adeguate alla soluzione della problematica in oggetto. Si tratta, a suo avviso, sia di intervenire a tutela dei lavoratori interessati, a rischio di disoccupazione, sia di garantire la corretta erogazione di fondamentali servizi ai cittadini. Fa notare, infine, che gli oneri finanziari da sostenere per la conferma di tali lavoratori non sarebbero superiori a quelli a cui si andrebbe incontro per il versamento dei relativi trattamenti di disoccupazione nei loro confronti. Confida, da ultimo, nella capacità del Governo di affrontare la questione in tempi utili, al fine di evitare forti disagi sul versante occupazionale e dei servizi pubblici.

Giovanni PALADINI (IdV), considerato che il Governo continua a rinviare la formulazione di un preciso orientamento in materia, a fronte di ristretti margini temporali a disposizione per individuare una soluzione al problema, si domanda se esista una seria volontà dell'Esecutivo di affrontare la questione, facendo notare che, nel caso in cui tale intendimento non vi fosse, tanto varrebbe procedere da subito alla votazione delle risoluzioni in discussione. Auspica che su tale materia possa giungersi quanto prima all'assunzione di scelte concrete, sulle quali possa registrarsi la convergenza di maggioranza ed opposizione, a prescindere da logiche di schieramento, essendo in gioco il destino di numerosi lavoratori precari.

Paola PELINO (PdL) si dichiara convinta che il Governo – nonostante sia

impegnato su numerosi versanti, anche a seguito dei recenti accadimenti internazionali – stia studiando con attenzione la delicata vicenda in esame, in vista della elaborazione di soluzioni adeguate e condivise. Fa affidamento, pertanto, nella capacità dell'Esecutivo di fornire una risposta in tempi congrui, prima della scadenza dei contratti dei lavoratori in questione – presumibilmente nella giornata del 30 marzo 2011 – affinché si possa giungere in tempo utile ad un impegno condiviso, teso a soddisfare le aspettative di lavoratori qualificati, impegnati nello svolgimento di importanti compiti in favore della collettività.

Cesare DAMIANO (PD) si associa alle considerazioni espresse dai deputati della minoranza sinora intervenuti, osservando che una votazione delle risoluzioni in prossimità della scadenza dei contratti equivarrebbe a rinunciare ad intervenire concretamente, ponendosi in essere, in tal modo, una « beffarda farsa » alla quale il suo gruppo non intende partecipare. Dichiaro di ritenere preferibile, eventualmente, una votazione immediata degli atti di indirizzo in discussione, al fine di impegnare da subito il Governo ad assumere le iniziative più opportune.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che la richiesta del Governo di un ulteriore approfondimento in materia appare motivata esclusivamente dall'esigenza di concludere in tempi congrui i lavori a livello tecnico, nell'ottica di fornire una sollecita risposta al problema: pertanto, si dichiara convinto che l'Esecutivo non abbia alcuna intenzione di aggirare la questione, sulla quale, al contrario, chiede di poter continuare a lavorare con serietà e attenzione. Nel condividere l'esigenza di giungere ad una soluzione nel più breve tempo possibile, ritiene, quindi, che la data del 30 marzo 2011 possa essere ritenuta – conformemente a quanto già emerso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – quella più ragionevole per acquisire il definitivo orientamento del Go-

verno e procedere alla votazione delle risoluzioni in discussione.

Nel ringraziare, quindi, il rappresentante del Governo per la disponibilità alla sua presenza alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a rendere alla VI Commissione (Finanze) il parere di competenza – anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa da parte della Commissione di merito – sul testo unificato di una serie di proposte di legge, la prima delle quali è già stata approvata dal Senato, finalizzate a istituire un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

In proposito, osserva preliminarmente come l'iniziativa legislativa in questione nasca dall'esigenza di contrastare in maniera efficace le frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore (cosiddetta « RC auto »), le quali hanno un'incidenza media sui sinistri denunciati del 3 per cento e, in alcune regioni, anche del 16 per cento. Evidenzia, peraltro, che la risposta che le stesse compagnie assicuratrici hanno fornito rispetto a tale situa-

zione è stata, molto spesso, quella di un incremento dei premi – anziché di una vera lotta alle frodi – con la conseguenza che i prezzi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto hanno registrato in Italia una crescita che supera di molto la media europea, senza contare il significativo aumento del ricorso al « Fondo vittime della strada » da parte di cittadini che hanno avuto sinistri con veicoli non assicurati e la rilevanza delle cifre riferite ai falsi contrassegni assicurativi.

Giudica evidente, dunque, la ragione per la quale il Senato, prima, e la VI Commissione della Camera, ora, abbiano convenuto di adottare nuove misure di contrasto del « mercato del falso », sentendo il dovere di approfondire ogni sforzo per giungere – in un’ottica che risulta unanimemente condivisa presso la Commissione di merito – all’approvazione di un provvedimento che consenta di combattere ogni forma di aggiramento della legge, oltre che di abbattere i costi impropri sopportati dalle compagnie a causa delle frodi, determinando, conseguentemente, le condizioni per l’attesa diminuzione dei premi corrisposti dagli assicurati. In questo contesto, fa notare che la scelta fondamentale adottata dalla Commissione di merito – con l’articolo 1 del testo unificato – è quella di creare presso l’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) una struttura appositamente deputata alla prevenzione delle frodi nel settore assicurativo della « RC auto », alla quale vengono attribuite importanti funzioni di analisi, di acquisizione di informazioni e di proposta di interventi, oltre che di collaborazione con le forze di polizia e con l’autorità giudiziaria; inoltre, con gli articoli successivi viene disciplinato un innovativo meccanismo di sanzioni, di contrasto alle contraffazioni e di disciplina dello stato di rischio e di liquidazioni dei danni, che dovrebbe essere in grado di fornire i risultati sperati.

Tra le misure più innovative, evidenzia quella contenuta all’articolo 4, che – al fine di contrastare la contraffazione – definisce le modalità per la progressiva

dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici; al contempo, l’articolo 5 del testo unificato attribuisce alle imprese di assicurazione il compito di trasmettere all’ISVAP una relazione specifica su sinistri per i quali le compagnie hanno ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, in modo da assicurare all’Istituto di vigilanza una conoscenza capillare del fenomeno e, pertanto, facilitare lo stesso lavoro della struttura di prevenzione.

Per quanto concerne, più specificamente, le disposizioni di interesse della XI Commissione, segnala esclusivamente i profili legati alla composizione del « gruppo di lavoro » diretto a costituire – unitamente ad un archivio informatico integrato – la più volte richiamata struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo: il gruppo sarà formato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 1, da componenti nominati da diversi dicasteri, oltre che da rappresentanti delle forze dell’ordine e da membri designati dall’ANIA (imprese assicuratrici), per la cui partecipazione all’attività della struttura non è prevista alcun rimborso, indennità o emolumenti a qualsiasi titolo; inoltre, è previsto (articolo 1, comma 10) che l’organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione siano disciplinati con regolamento dell’ISVAP.

In questo senso, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili molto limitati di competenza della XI Commissione, ritiene che possa valutarsi positivamente lo scopo di dotare l’ordinamento di mezzi efficaci per contrastare le frodi nel settore assicurativo e che, pertanto, possa concludersi sin dalla seduta odierna l’esame in sede consultiva, anche ai fini di un possibile trasferimento del testo unificato alla sede legislativa da parte della Commissione di merito. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO (PD), pur prendendo atto dell’invito rivolto dal relatore, manifesta l’esigenza di procedere ai necessari

approfondimenti sul testo unificato in esame, chiedendo pertanto alla presidenza di concedere ai gruppi un certo margine temporale al fine di svolgere una discussione più consapevole e meditata: prospetta, a tal fine, l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame alla prossima settimana.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza testé manifestata e non essendovi obiezioni in merito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Marialuisa GNECCHI (PD), ad integrazione di quanto già sottolineato nella precedente seduta, giudica molto importante il provvedimento in esame, dal momento che favorisce il ricorso alla totalizzazione, prevedendo la facoltà per i lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione: si tratta, a suo avviso, di prestare una particolare attenzione soprattutto al futuro dei giovani, atteso l'alto grado di precarietà raggiunto dalle loro carriere professionali.

Osserva, altresì, che il provvedimento in esame consentirà di affrontare in modo

efficace le rilevanti criticità emerse con l'ultima manovra economica del Governo in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali, potendo contribuire a risolvere una problematica fortemente avvertita da numerosi soggetti (i lavoratori elettrici e telefonici, ad esempio, ma anche altri lavoratori), che hanno versato contributi presso fondi differenti. Giudica opportuno, al riguardo, che la Commissione svolga apposite audizioni delle organizzazioni sindacali di tali categorie di lavoratori, nonché di rappresentanti degli enti previdenziali più direttamente interessati (in particolare, INPS e INPDAP), al fine di definire con maggiore certezza lo stato attuale della situazione. Infine, pur riconoscendo che l'iter del provvedimento in esame è stato avviato proprio per dare seguito ad un atto d'indirizzo (a sua prima firma) presentato in Commissione sulla materia e non concluso, ritiene importante intraprendere – parallelamente all'esame del provvedimento in titolo – altre iniziative volte ad individuare soluzioni più specifiche a problemi urgenti determinati dall'azione del Governo in materia di finestre di uscita dal lavoro e di onerosità della ricongiunzione dei contributi.

Giovanni PALADINI (IdV) fa presente che la questione riguardante l'onerosità della ricongiunzione dei contributi rappresenta un effettivo ostacolo al riconoscimento di diritti previdenziali acquisiti e rischia di determinare significative disparità di trattamento tra lavoratori, alcuni dei quali, a suo avviso, potranno accedere al trattamento pensionistico pur in presenza di una contribuzione inferiore. Giudica pertanto urgente intervenire sulla materia, affinché si possa risolvere un problema che coinvolge numerose categorie di lavoratori.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che le modalità del seguito dell'esame del provvedimento potranno essere approfondite in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito della quale si potrà valutare anche l'opportunità di procedere,

come richiesto, ad un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nel mese di dicembre 2010 si è esaurito il ciclo di audizioni informali programmate con riferimento ai provvedimenti in titolo e che, alla luce degli elementi acquisiti nelle predette audizioni, si è convenuto di sospendere provvisoriamente l'esame dei progetti di legge, in modo da approfondire taluni dei principali aspetti problematici emersi. Essendo, nel frattempo, stati avviati anche contatti informali con i soggetti interessati dall'intervento normativo proposto, ritiene che possa ormai considerarsi concluso l'esame preliminare dei provve-

dimenti medesimi e che si possa procedere – anche al fine di verificare l'eventuale definizione di un testo unificato dei progetti di legge in esame – alla costituzione di un Comitato ristretto.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, manifesta la disponibilità ad approfondire nell'ambito di un Comitato ristretto le problematiche sinora emerse.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara di condividere la proposta della presidenza di nominare un Comitato ristretto.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 111, 719, 1632 e 1963.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Espressi rilievi</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale</i>)	197

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge n. 289/2002. Atto n. 338 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	192
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	195
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	195
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
AVVERTENZA	196

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a

statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Espressi rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per aver dato vita a un dibattito animato e ricco di spunti, dei quali ha cercato di tenere conto ai fini della predisposizione della sua proposta di rilievi, che illustra brevemente (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime apprezzamento per le considerazioni contenute nei punti 3, 5 e 6 della proposta di rilievi del relatore, sottolineando, in particolare, come la decorrenza delle misure a partire dal 2013, indicata al punto 5, corrisponde a una precisa richiesta del suo gruppo, accolta anche nella proposta di parere del relatore di maggioranza presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rileva, peraltro, che, al punto 1, vi è un'evidente contraddizione tra la prima parte, in cui si richiama la necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, e la seconda parte, in cui si fa prevalere il rispetto dei vincoli di finanza pubblica: a suo avviso, quest'ultimo richiamo è destinato, infatti, a vanificare la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Osserva, altresì, che la formulazione del punto 4 appare ambigua, in quanto non affronta apertamente l'esigenza di inserire, tra i criteri di riparto delle risorse, l'indice di deprivazione. Ritiene, tuttavia, che l'aspetto più grave consista nella mancata considerazione di tre aspetti assolutamente essenziali. Innanzitutto, la proposta del relatore non fa riferimento alla necessità dell'aggiornamento, nell'immediato e, poi, periodicamente, dei livelli essenziali di assistenza. Inoltre, non si fa riferimento all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda la spesa in conto capitale. Infine, la proposta del relatore non segnala l'assoluta necessità di ripristinare i fondi per le regioni tagliati dalle ultime manovre di finanza pubblica, il cui mancato ripristino determinerebbe, a suo avviso, un livello di servizi inferiore a quello attuale. Per le ragioni esposte, annuncia, anche a nome

del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di rilievi del relatore.

Paola BINETTI (UdC) concorda con la collega Miotto nel ritenere che il punto 1 della proposta di rilievi del relatore sia inficiato da una contraddizione interna tra la prima e la seconda parte, risultandone compromessa la garanzia effettiva dei livelli essenziali di assistenza. Osserva, altresì, che, al punto 2, non è chiarito come si intenda pervenire a un'appropriata distribuzione tra spesa territoriale e ospedaliera, di modo che questo rilievo si riduce, di fatto, a una mera petizione di principio. Inoltre, appare palesemente velleitaria la pretesa di individuare le regioni *benchmark* in modo che siano omogeneamente rappresentative delle ripartizioni territoriali nazionali, come suggerito al punto 3. Per tali ragioni, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di rilievi del relatore.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) annuncia l'astensione sulla proposta di rilievi del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 delle legge n. 289/2002.

Atto n. 338.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Il parere deve essere espresso entro il 27 marzo prossimo.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere al Governo, prevede la ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), istituita, presso il Ministero della salute, dall'articolo 57 della legge finanziaria per l'anno 2003, in qualità di organo consultivo e tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche, con l'indicazione del prezzo di riferimento. Successivamente, la legge finanziaria per l'anno 2006 (articolo 1, comma 290) e la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 796, lettera v)) ne hanno esteso le attribuzioni, affidandole compiti consultivi su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici e sul governo della spesa pubblica nel settore.

L'apporto tecnico della CUD all'attività del Ministero della salute è pertanto finalizzato a rendere trasparente il mercato dei dispositivi medici attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento di un repertorio, a elaborare valutazioni sul rapporto costo-beneficio e rischio-beneficio dei nuovi dispositivi medici, a effettuare una sorveglianza del mercato, dei consumi e dei prezzi applicati alle strutture del Servizio sanitario nazionale, a migliorare il sistema di vigilanza sugli incidenti e a favorire una ricerca sui dispositivi medici innovativa e di qualità.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2007, la Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro

della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'organo è presieduto dal Ministro della salute o dal vicepresidente da lui designato ed è composto da cinque membri nominati dal Ministro della salute, un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il direttore generale della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio dell'Istituto medesimo. I componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. I posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2007 ha previsto che la Commissione, come tutti gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, duri in carica tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, vale a dire fino al 21 luglio 2010, e che, tre mesi prima della scadenza, ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2010, ha prorogato di un biennio, ovvero fino al 21 luglio 2012, gli organismi collegiali del Ministero della salute, tra cui la CUD.

Fa presente che per quanto riguarda, invece, la composizione, la CUD è stata nominata da ultimo con il decreto ministeriale 7 febbraio 2008 e, come già ricordato, ha terminato il proprio mandato il 21 luglio 2010. Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede pertanto

alla ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici – che quindi rimarrà in carica fino al 21 luglio 2012 (come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e confermato dall'articolo 3 dello schema di decreto) –, individuandone i componenti, dei quali sono stati trasmessi i *curriculum*. In proposito, fa presente che i cinque componenti nominati dal Ministro della salute assicurano la presenza di competenze farmacologiche, economico-sanitarie, medico-chirurgiche e medico-igieniste, mentre tra i sette membri individuati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni figurano sei farmacisti e un ingegnere; il Ministero dell'economia ha confermato la designazione del componente della Commissione scaduta, la dottoressa Antonietta Cavallo.

L'articolo 2 prevede che la Commissione svolga i compiti ad essa affidati dalla normativa vigente, che formuli pareri all'amministrazione e che organizzi i propri lavori affidando le attività istruttorie a sottogruppi. Viene anche ribadita la disposizione per cui i componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. L'articolo 4 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento, precisando, comunque, che la partecipazione alla Commissione è onorifica e che per la partecipazione alle riunioni non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

In conclusione, valutate positivamente le esperienze professionali e le competenze dei membri designati per la ricostituzione della CUD, e condivise altresì le altre norme contenute nello schema di decreto, propone di esprimere un parere favorevole.

Luciana PEDOTO (PD) chiede se sia stata presentata la relazione della CUD al Ministro della salute, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2007, e, in caso affermativo, quale sia il regime di pubblicità di tale relazione. Chiede, inoltre, se e in che modo siano state superate le difficoltà di natura tecnica che, in passato, la CUD ha incontrato

nella determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici. Osserva, infine, che, pur essendo perfettamente comprensibili le ragioni di natura finanziaria che hanno indotto il Governo a inserire tale norma nello schema di decreto, non appare opportuno, nel caso della CUD, escludere ogni forma di compenso per i suoi membri, in considerazione della delicatezza delle funzioni ad essa assegnate e della mole di lavoro che gli stessi membri sono chiamati a sostenere.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, ritiene che la relazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2007 sia ostensibile, ma si riserva, in proposito, un ulteriore approfondimento. Quanto all'individuazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, ricorda come, tra gli scopi istituzionali della CUD, vi sia il contenimento della spesa farmaceutica e come proprio questo giustifichi la presenza di diversi farmacisti. Con riferimento, infine, al mancato compenso per i membri della CUD, ritiene che le personalità individuate siano perfettamente consapevoli del compito impegnativo cui sono chiamate e che lo assolveranno con competenza e professionalità.

Paola BINETTI (UdC) chiede se la CUD sia chiamata a definire una sorta di prezario dei dispositivi medici, consultabile, quantomeno, dagli operatori del settore, ritenendo che, attualmente, uno dei principali problemi in questo campo sia rappresentato dalla scarsa trasparenza dei meccanismi di determinazione dei prezzi.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Inter-

vengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi e C. 3491 Miglioli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce l'intenzione di presentare una proposta di legge sul tema in discussione e ricorda di aver già proposto lo svolgimento di un ciclo di audizioni, prima di procedere con l'esame del provvedimento.

Gero GRASSI, *presidente e relatore*, fa presente che, prima di procedere allo svolgimento di eventuali audizioni, è necessario concludere l'attuale fase di esame preliminare e che, sulla proposta dell'onorevole Di Virgilio di passare subito allo svolgimento di audizioni informali, si erano registrate alcune obiezioni, sollevate in particolare dalla collega Farina Coscioni. Ricorda, inoltre, che le determinazioni in ordine allo svolgimento di eventuali audizioni saranno assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Poiché, tuttavia, non risulta nessuno iscritto a parlare, dichiara concluso l'esame preliminare delle proposte di legge in titolo.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, illustra una nuova proposta di testo unificato, nella quale ha inserito, all'articolo 12, un nuovo comma 2, volto ad assicurare il rispetto delle competenze regionali previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione. Propone, quindi, di adottare tale nuovo testo come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 2*).

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime una valutazione decisamente positiva sulla proposta di testo unificato elaborata dal relatore, ritenendo che essa potrà, peraltro, essere ulteriormente migliorata nel seguito dell'esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede che il voto sull'adozione del testo base sia rinviato a domani, al fine di consentire ai componenti la Commissione di valutare gli effetti della nuova norma di cui il relatore ha testé proposto l'introduzione. Ricorda, infatti, come già nel corso del precedente esame in sede referente la Commissione parlamentare per le questioni regionali avesse espresso parere contrario; ciò, a suo avviso, rende necessario verificare se la modifica proposta dal relatore consenta di superare le criticità a suo tempo evidenziate da detta Commissione. Sottolinea, altresì, il perdurante dissenso del suo gruppo sulla nuova disciplina dell'attività libero-professionale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che non vi siano ragioni per rinviare a domani la votazione sull'adozione del testo base, anche in considerazione del

fatto che la modifica proposta va proprio nel senso di un maggiore rispetto delle competenze regionali e, comunque, potrà essere emendata nel prosieguo dell'esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si rammarica dell'atteggiamento di chiusura manifestato dal relatore, il quale conferma come, dopo la risoluzione in altra sede del problema dell'età pensionabile dei medici, l'unico vero obiettivo perseguito dalla maggioranza con il provvedimento in esame consista nella totale liberalizzazione dell'attività libero-professionale, con ciò contraddicendo a numerose dichiarazioni rilasciate dal ministro Fazio in seguito al verificarsi di gravi episodi di malasanità. Tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 8, infatti, non introducono alcuna novità nell'organizzazione del Servizio sanitario e non limitano in alcun modo le ingerenze politiche nella gestione della sanità.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato sulla base delle determinazioni che saranno assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, comunque assicurando un tempo congruo per l'approfondimento dei profili problematici evidenziati dall'onorevole Miotto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come

testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo unificato proposto dal relatore.

Gero GRASSI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto 317.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (Atto n. 317);

valutato positivamente lo schema di decreto in esame,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1) sia valutata l'opportunità di precisare, agli articoli 20 e 21, che la determinazione della quota di fabbisogno sanitario *standard* finanziabile, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria, deve tener conto della necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza e sulla base dei costi *standard*; è opportuno, infatti, chiarire che il fabbisogno finanziario *standard* di cui all'articolo 20 costituisce l'ammontare delle risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza: qualora il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imponga una rideterminazione delle risorse necessarie si riterrebbe importante garantire che, attraverso le procedure previste per il Patto per la salute, si adottino i provvedimenti organizzativi e finanziari che ri-

definiscano l'equilibrio tra risorse disponibili e tutela dei livelli di assistenza;

2) sia valutata l'opportunità di prevedere, al comma 3 dell'articolo 22, che i parametri fissati in percentuale tra i diversi comparti della spesa sanitaria possano essere soggetti a revisione, con cadenza triennale ed tramite Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, garantendo un sempre maggior rilievo a una appropriata distribuzione tra spesa territoriale e ospedaliera, incrementando a tal fine le politiche territoriali di prevenzione, in un'ottica di previsione delle aspettative di vita media della popolazione;

3) sia valutata l'opportunità di verificare la procedura di scelta delle regioni *benchmark*, così come prevista dal comma 5 dell'articolo 22, prevedendo quale riferimento le prime cinque regioni che risultano aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di equilibrio economico ovvero che ad esso maggiormente si siano avvicinate, garantendo qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati; è altresì opportuno introdurre il principio che l'indicazione di tali regioni, per quanto possibile, dovrebbe essere omogeneamente rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle dimensioni demografiche delle regioni;

4) sia valutata l'opportunità che, nella determinazione della media pro capite pesata, di cui al comma 6 dell'articolo 22,

al fine della definizione dei criteri di riparto delle risorse disponibili tra le diverse regioni, nonché ai fini della completa attuazione delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 119 della Costituzione, i criteri siano legati agli indicatori inequivocabilmente comprovati dall'esperienza internazionale e con particolare attenzione ai criteri epidemiologici e alle realtà territoriali particolari; la ponderazione dei vari fattori sarà determinata mediante Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

5) sia valutata l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 22, un chiarimento sul termine finale della fase transitoria, fissandolo al 31 dicembre 2018, in conformità con il termine finale

generale (concernente anche altri settori di spesa) di cui al comma 5 dell'articolo 11; si osserva, infatti, che, per il settore sanitario, la formulazione letterale del comma 10 dell'articolo 22 si limita a fare riferimento ad un periodo di « cinque anni », senza specificare se quest'ultimo decorra dal 2013 o dall'anno successivo;

6) sia valutata l'opportunità di prevedere un bilancio di previsione quale documento programmatico, possibilmente con cadenza triennale, delle politiche d'investimento in tecnologie e strutture, favorendo l'adozione di una strategia condivisa con le regioni per la determinazione degli obiettivi, delle procedure e delle risorse necessarie ai fini dell'ammodernamento del sistema.

ALLEGATO 2

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.**

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.

3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo

idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatiche. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti.

4. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 erogano prestazioni nel rispetto di *standard* di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della riservatezza, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, come previsto dalla Carta europea dei diritti del malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002.

5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Funzioni del Collegio di direzione).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2-*sexies*, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-*bis*) la composizione e le attività del Collegio di direzione di cui all'articolo 17; »;

b) all'articolo 3, comma 1-*quater*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono organi dell'azienda il direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale »;

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per le attività indicate all'articolo 17 »;

c) all'articolo 17, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi dell'azienda. La regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le competenze del Collegio di direzione in ordine alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione socio-sanitaria e sanitaria, all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, nonché al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.

2. La regione disciplina la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico. La regione prevede l'integrazione della composizione del

Collegio di direzione con la partecipazione di rappresentanze delle figure professionali presenti nell'azienda. ».

ART. 3.

(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: « 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio scaduto il quale si applica l'articolo 2, comma 2-*octies*, sulla base di una procedura selettiva disciplinata dalle regioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) pubblicità dell'attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

b) trasparenza delle procedure e dei criteri adottati per la valutazione degli aspiranti;

c) possesso da parte degli aspiranti di un diploma di laurea e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, in ambito sanitario, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure, nonché di ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni ».

b) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell'attività dei direttori generali e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio, anche alla luce degli

elementi e dei dati forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e al rispetto dei principi di cui al titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ».

2. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è abrogato.

ART. 4.

(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, e per l'attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico, per le parti di propria

competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dalle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi, sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nei siti istituzionali della regione e nel Bollettino ufficiale della regione, che riporta i requisiti curricolari e le competenze professionali richiesti in relazione alle attività da garantire, con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere. A tal fine il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale, redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una terna di candidati all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore. L'azienda assicura adeguate forme di pubblicità alla procedura seguita.

2-bis. L'incarico di direzione di struttura complessa ha una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

2-ter. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al dirigente responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o come articolazione interna di un dipartimento, sono attribuite le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura « .

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis ».

ART. 5.

(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).

1. I dirigenti medici sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni, nel rispetto dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla base di linee guida, approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e prevedono la valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse, nonché indici di soddisfazione degli utenti.

ART. 6.

(Dipartimenti).

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« ART. 17-bis. — *(Dipartimenti).* — 1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il Collegio di direzione, tra dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

3. Le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano le modalità secondo le quali le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti ».

ART. 7.

(Responsabilità dei direttori di dipartimento).

1. Al titolo V del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 17-ter. — *(Responsabilità dei direttori di dipartimento).* — 1. Il direttore di dipartimento è responsabile sul piano gestionale e organizzativo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di risultato. A tal fine, il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili, concordato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale.

2. Ai direttori di dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, sono attribuite responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

3. Al fine di una migliore utilizzazione dei posti letto, nel quadro delle attività di cui al comma 2, il direttore di dipartimento provvede a organizzare e a gestire, secondo criteri di flessibilità, i posti letto da distribuire tra le strutture semplici e complesse, sentito il Collegio di direzione ».

ART. 8.

(Limiti di età).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituiti dai seguenti:

« 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età ».

2. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ».

ART. 9.

(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

1. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata « intramuraria allargata »;

d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera c);

e) le aziende sanitarie locali e ospedaliere assicurano l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità e di equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'*équipe* e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature;

c) è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né

per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni della attività libero-professionale per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a); in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell'attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, intramuraria o intramuraria allargata; le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;

f) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;

g) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva; tale indennità non è revocabile, ad esclusione del caso di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo; in tale ipotesi, essa non è destinabile dalle aziende sanitarie ad altre funzioni e costituisce risparmio aziendale;

h) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera c) e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

i) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

3. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere e) ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.

ART. 10.

(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali od ospedaliere del Servizio sanitario nazionale possono attivare l'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; detti operatori esercitano l'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;

c) la libera professione intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali, fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra operatori delle professioni sanitarie non mediche dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) le regioni, anche avvalendosi dell'AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni dell'attività libero-professionale per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a).

3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo,

nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'uso delle tecnologie sanitarie nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.

ART. 12.

(Norma finale).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e agli IRCCS di diritto pubblico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, all'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c), capoverso 2, dalle parole: « , prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo » fino alla fine del capoverso, all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso lettera c), dalle parole: « almeno quinquennale » fino alla fine del capoverso, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo, terzo, quinto e sesto periodo, e lettera b), capoverso 2, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 9, comma 2, lettera c) e all'articolo 10, comma 2, lettera c) si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali dettati dalla presente legge.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana sementi (Assosementi) *(Svolgimento e conclusione)* 207

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione 208

Sulla missione di una delegazione della Commissione a Tokyo 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 208

AVVERTENZA 208

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO, indi del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana sementi (Assosementi).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Marco NARDI, *segretario dell'Associazione italiana sementi (Assosementi)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Teresio DELFINO (UdC), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Marco NARDI, *segretario dell'Associazione italiana sementi (Assosementi)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.20.**Sui lavori della Commissione.**

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, per l'avvicendamento oggi intervenuto alla guida del Dicastero agricolo, non sarà presente. La discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno è pertanto rinviata ad altra seduta.

Sulla missione di una delegazione della Commissione a Tokyo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione, composta dal deputato Sandro Brandolini e dal Presidente, si è recata in missione a Tokyo, dove dal 1° al 4 marzo si è svolta la manifestazione fieristica Foodex 2011, considerata la più importante dell'area asiatica per il settore agroalimentare e tra le più importanti a livello mondiale. La missione era finalizzata al rafforzamento della presenza italiana in Giappone, alla vigilia di appuntamenti importanti per le esportazioni agroalimentari in quel Paese, come il vertice Unione europea – Giappone, nonché in occasione delle iniziative di sostegno e di promozione del sistema agroalimentare italiano che si sono tenute nell'ambito della citata manifestazione.

Al riguardo, fa presente tuttavia che, in questo momento, dopo le gravissime calamità che hanno colpito il Giappone a pochi giorni dal rientro della delegazione

e con un sentimento di fortissima commozione per le innumerevoli vittime, per le eccezionali sofferenze umane e per lo sconvolgimento delle strutture economiche e civili dei territori colpiti, preferisce non soffermarsi sull'andamento della missione, ma rivolgere al popolo giapponese e alle sue istituzioni i sentimenti vivissimi di cordoglio e solidarietà della Commissione tutta.

La Commissione condivide.

La seduta termina alle 15.25.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00491 Servodio: Iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura.

7-00499 Delfino: Iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura.

7-00519 Fiorio: Iniziative da adottare a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto.

7-00524 Paolo Russo: Iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	209
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	217
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	243

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	215
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246

COMITATO DEI NOVE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-A	218
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda in primo luogo ai colleghi che l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2010 avrà inizio, con la discussione generale, lunedì 28 marzo.

Al più tardi entro domani la XIV Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame del provvedimento. Si procederà all'esame degli articoli e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti, votando quindi il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Avverte che, in particolare, la Commissione sarà chiamata ad esaminare gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura). Ricorda che questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compati-

bilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte inoltre che su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente alla XIV Commissione, si sono espresse le Commissioni di merito, e che la XIV Commissione prenderà in esame unicamente gli emendamenti ed articoli aggiuntivi sui quali le Commissioni di settore hanno dato parere favorevole. Tali emendamenti ed articoli aggiuntivi saranno pertanto posti in votazione e potranno anch'essi essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte infine che il relatore ha presentato l'emendamento 11.19 – ritenuto ammissibile dalla Presidenza e già trasmesso alla IX Commissione Trasporti – e gli articoli aggiuntivi 8.02, 18.050 e 18.051 che accolgono, rispettivamente, le condizioni formulate dalla VI Commissione Finanze sugli articoli aggiuntivi 8.01 Giacchino Alfano e 18.043 Zeller e le osservazioni formulate dalla XIII Commissione Agricoltura sull'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo.

È stato infine ritirato l'emendamento Montagnoli 18.033.

La Commissione Trasporti è convocata oggi stesso per esprimersi sugli emendamenti 11.18 e 11.19 del relatore, come anche la Commissione Ambiente, per esprimersi sui seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 1.5 Governo, 1.6 Cimatoro, 18.010, 18.011, 18.013 e 18.014 Gottardo, 18.026 Rainieri, 18.038 Miotto, 18.012 Gottardo e 18.048 Governo. La XIV Commissione dovrà pertanto attendere il parere di tali Commissioni per procedere all'esame delle citate proposte emendative.

Avverte altresì che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono raccolti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, segnala che nel pomeriggio odierno presenterà

alcuni ulteriori emendamenti, in virtù di alcune riflessioni da ultimo emerse. Riterrebbe peraltro opportuno, tenuto conto del fatto che alcune Commissioni di merito non si sono ancora espresse, rinviare alla seduta già convocata per domani la votazione di tutti gli emendamenti, al fine di procedere unitariamente nell'esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa, in ordine agli emendamenti preannunciati dal relatore, che la Presidenza, come è previsto, si riserva di valutarne l'ammissibilità ai fini della trasmissione alle Commissioni di settore.

Massimo POMPILI (PD) richiama il ruolo della XIV Commissione, cui l'esame del disegno di legge comunitaria è assegnata in sede referente, laddove le Commissioni di settore si esprimono in sede consultiva. Esprime quindi la preoccupazione che gli ulteriori emendamenti che saranno presentati possano essere ultronei rispetto all'oggetto proprio del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama i contenuti del comma 5 dell'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, che stabilisce che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Quanto alla rispondenza tra emendamenti presentati e contenuti propri del disegno di legge comunitaria, ricorda che il vaglio di ammissibilità svolto dalla Presidenza è rivolto, tra l'altro, a verificare tale congruità.

Sandro GOZI (PD) prende atto delle osservazioni del relatore, ma riterrebbe opportuno avviare sin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti, eventualmente accantonando l'esame di alcuni di questi.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, accoglie la richiesta formulata dal collega Gozi e

propone di procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 15.

La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati sull'articolo 1, rileva come occorra accantonarne l'esame, non essendosi ancora espressa la VIII Commissione.

Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 5.1 e del suo articolo aggiuntivo 5.01.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 5.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 5.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 5.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 5.1 e l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.02 del Governo.

Sandro GOZI (PD) dichiara la propria contrarietà sull'articolo aggiuntivo 6.02 del Governo, in ragione della necessità di garantire la massima informazione dei consumatori in materia di allergeni alimentari.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, chiarisce che la proposta emendativa è volta alla

semplificazione delle disposizioni richiamate; ritiene tuttavia che si possa accantonare l'esame di tale articolo aggiuntivo al fine di approfondirne i contenuti.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 6.02 del Governo.

La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.3.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 7.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 del Relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.5 Gioacchino Alfano.

Raccomanda quindi l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 8.02, volto a recepire il parere espresso dalla VI Commissione Finanze, che ha dato parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.01 Gioacchino Alfano, con le seguenti condizioni: 1) al comma 1, alinea, si provveda a sostituire le parole: « Al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/162/UE » con le seguenti: « Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario »; 2) al comma 1, lettera *d*), numero 2, si provveda a sostituire le parole: « da guerra » con le seguenti: « di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »; 3) al comma 1, lettera *d*), numero 6, si provveda a sostituire le parole: « le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera *c*) » con le seguenti: « le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui

alla lettera *e*)» ed a sostituire le parole: « delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*) e *c*)» con le seguenti: « delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *c*)»; 4) al comma 1, lettera *j*), capoverso lettera *f*), si provveda a sostituire le parole: « organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3)» con le seguenti: « organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera *c*)».

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.5 Gioacchino Alfano e sull'articolo aggiuntivo 8.02 del Relatore.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente l'emendamento 8.5, che ritiene migliorativo, inserendo un ulteriore criterio di delega, come anche l'articolo aggiuntivo 8.02 del Relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 8.5 Gioacchino Alfano e l'articolo aggiuntivo 8.02 del Relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.1 Abrignani, 9.3 Porcino e 9.4 del Governo. Dall'approvazioni di tali emendamenti risulterebbe precluso l'emendamento 9.2 Gozi, sul quale esprime pertanto parere contrario.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime un parere conforme a quello del relatore.

Massimo POMPILI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.2 Gozi, che reca anche la sua firma e chiede alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alla posizione assunta.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, osserva come l'obiettivo perseguito sia quello di mantenere gli attuali equilibri in ordine ai fondi comunitari assegnati all'area della Regione Lazio.

Massimo POMPILI (PD) sottolinea come, dalla riforma del Titolo V della Costituzione all'approvazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 – che reca l'ordinamento transitorio di Roma capitale – il Parlamento abbia seguito un percorso che riconosce a Roma lo *status* di capitale. Ciò significa, contrariamente a quanto detto dal Sottosegretario, che quella di Roma non è questione che concerne la sola Regione Lazio ma tutto il Paese.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, osserva che il percorso legislativo richiamato dall'onorevole Pompili concerne effettivamente lo *status* di Roma capitale, ma che nel caso in oggetto è in questione il tema della destinazione dei Fondi e dello sviluppo del territorio.

Massimo POMPILI (PD) ritiene che i fondi europei erogati a Roma capitale non debbano comportare una riduzione delle risorse destinate ai restanti territori della Regione Lazio. Richiama quindi i contenuti del comma 1-*ter* dell'emendamento 9.2, che prevede l'istituzione di un tavolo di concertazione e d'intesa fra gli enti territoriali della regione Lazio, qualificati come NUTS 2 e NUTS 3, destinatari delle risorse comunitarie erogate.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, invita i presentatori dell'emendamento 9.2 a presentare un ordine del giorno in Assemblea che indichi la necessità di un tavolo di concertazione ai fini dell'intesa tra gli enti territoriali interessati.

Gaetano PORCINO (IdV) esprime le medesime perplessità manifestate dal collega Pompili; riterrebbe opportuno comprendere se con il riconoscimento a Roma della qualifica di livello NUTS 2 i fondi destinati alla Capitale sarebbero aggiuntivi oppure andrebbero a detrimento di quelli destinati alla regione Lazio.

Mario PESCANTE, *presidente*, invita i colleghi a valutare la possibilità di accan-

tonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Massimo POMPILI (PD) ribadisce il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti soppressivi presentati, riservandosi di riaffrontare il tema nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea; sottolinea come la ripartizione dei fondi per il periodo 2007-2013 sia già definita e come occorra affrontare il problema dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ritiene opportuno procedere alla votazione degli emendamenti soppressivi e ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 9.2 Gozi che ritiene iniquo poiché considera Roma Capitale al pari di una nuova regione, beneficiaria di fondi aggiuntivi che allo stato non sono disponibili.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la posizione assunta dal relatore e ricorda che i fondi comunitari stanziati sono già fissati nella misura di 28,2 miliardi di euro, dei quali 21,5 sono destinati alle regioni meridionali e 6,7 alle regioni del centro e del nord del Paese. Eventuali fondi aggiuntivi per Roma Capitale non potrebbero certamente essere distratti da quelli destinati ad altre regioni.

La Commissione approva gli identici emendamenti 9.1 Abrignani, 9.3 Porcino e 9.4 del Governo, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 9.2 Gozi.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.6, volto a recepire una osservazione formulata dalla Commissione per le questioni regionali.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere contrario sull'emendamento 10.6 del relatore, ritenendo che non si debba prevedere l'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, bensì il parere della Conferenza medesima.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone di accantonare l'esame dell'emendamento 10.6.

La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11.9 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.5 Consiglio e 11.8 Crosio. I suoi emendamenti 11.19 e 11.18 non possono essere esaminati poiché su di questi non è ancora pervenuto il parere della IX Commissione Trasporti.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno un approfondimento sull'emendamento 11.9 del relatore. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 11.5 Consiglio e l'astensione sull'emendamento 11.8 Crosio.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 11.9 del relatore.

La Commissione concorda.

Gaetano PORCINO (IdV) esprime perplessità in ordine a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, preannunciando l'astensione del suo gruppo su tali proposte emendative.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 11.5 Consiglio e 11.8 Crosio.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 11.5 Consiglio e sull'emendamento 11.8 Crosio.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.5 Consiglio e 11.8 Crosio.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11.11 volto a recepire una condizione formulata dalla IX Commissione.

Sandro GOZI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 11.11 del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 11.11 del relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 11.11 del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 11.11 del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 11.11 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 11.11 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 della II Commissione.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 della II Commissione che migliorano la struttura delle sanzioni ivi previste.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 della II Commissione.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 della II Commissione.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 11.01 della II Commissione e il voto favorevole sugli articoli aggiuntivi 11.02 e 11.03 della II Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 11.01 della II Commissione e il voto favorevole sugli articoli aggiuntivi 11.02 e 11.03 della II Commissione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 della II Commissione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.4 volto a recepire un'osservazione formulata dalla Commissione bilancio; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 12.3 Gioacchino Alfano.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 12.4 del relatore; esprime invece parere contrario sull'emendamento 12.3 Gioacchino Alfano poiché ritiene che l'istituto della fiducia avrebbe meritato un esame autonomo e valuta improprio l'inserimento di una disciplina così rilevante nel disegno di legge comunitaria.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.4 del relatore e 12.3 Gioacchino Alfano.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, riterrebbe opportuno rimandare l'esame del proprio emendamento 14.2. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 15.03, volto a contrastare il fenomeno dell'indebito utilizzo di depositi IVA presso le dogane in occasione di importazione da paesi terzi.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri*, esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento 14.2 del relatore.

La Commissione concorda.

Sandro GOZI (PD) condivide l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo 15.03 del relatore e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 15.03 del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° marzo si è concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

Invita quindi il relatore, onorevole Fucci, a formulare una proposta di relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, che dovrà essere approvata al più tardi nella seduta di domani.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato 2*) predisposta alla luce del dibattito svolto presso la XIV Commissione e presso le Commissioni di settore. La proposta di relazione denuncia l'obsolescenza del documento al nostro esame e la sua non conformità alla nuova formulazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, che prevede la presentazione di due distinte relazioni, una

programmatica e l'altra di rendiconto. La proposta formulata si concentra su aspetti procedurali e metodologici, affinché le relazioni che saranno presentate dal Governo sin da quest'anno, non riproducano gli stessi aspetti problematici.

Auspica pertanto che la relazione e la risoluzione che la XIV Commissione presenterà in Aula possano ottenere il sostegno di tutti i gruppi, confermando l'approccio consensuale che ha caratterizzato anche l'esame della riforma della legge 11 del 2005.

Si riserva a questo scopo – una volta approvata la relazione – di trasmettere ai capigruppo una bozza di risoluzione per l'Assemblea, entro il prossimo venerdì 25 marzo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 marzo 2011 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*) che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione

e accoglie le osservazioni avanzate dal gruppo del PD.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto. Il parere all'esame della Commissione appare infatti completo e tiene conto delle varie sensibilità in materia di *governance*, anche accogliendo le osservazioni formulate dal suo gruppo. Si tratta di un parere a suo avviso particolarmente avanzato, il cui valore deve essere sottolineato anche al di fuori della sede parlamentare; particolarmente qualificante appare la compensazione del giusto sostegno ad esigenze di rigore con il richiamo a iniziative di crescita e di investimento, che appaiono indispensabili per meglio raggiungere l'obiettivo della stabilità e quanto indicato dalla Strategia 2020.

Marco MAGGIONI (LNP) ringrazia a sua volta il relatore e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, con l'auspicio che l'Unione europea non si limiti a introdurre misure di rigore ma individui forme di sostegno agli Stati, quale ad esempio, nel caso dell'Italia, misure di aiuto nella lotta all'emigrazione clandestina.

Marco BOTTA (Pdl) condivide l'apprezzamento espresso dai colleghi e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD), anche richiamando il dibattito odierno in Assemblea sulla riforma della legge n. 11 del 2005,

osserva come una unione di paesi viva contenendo i costi ma anche proiettandosi nel futuro, ovvero puntando sulla crescita. Solo in tal modo si potrà a suo avviso pervenire ad una vera e propria unione politica degli Stati europei.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento alla opportunità richiamata dall'onorevole Gozi di dare il massimo rilievo al parere della XIV Commissione, richiama il contenuto dell'ultimo capoverso della proposta di parere formulata dal relatore che rileva la necessità che il parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 marzo 2011.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.35 alle 16.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

Ai commi 1 e 3, Allegato A, dopo la direttiva 2010/60/UE, inserire le seguenti:

20100/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ».

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/53/UE, inserire le seguenti:

2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, rela-

tiva alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza;

2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farma-

covigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ».

All'articolo 1, comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ».

1. 5. Il Governo.

ART. 1.

Al comma 1, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2009/65/CE, inserire la seguente:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

1.1 La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/53/UE, inserire la seguente:

2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ».

1. 6. Cimadoro, Monai.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

5.1 Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Missioni connesse con gli impegni europei).

1. La disposizione di cui alla prima frase del quinto periodo del comma 12, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante « Attuazione della direttiva 89/395/

CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

1. All'articolo 7, dopo il comma 2-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

2.*ter*. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.

6. 02. Il Governo.

ART. 7.

Al comma 1, lettere c) e d), sostituire le parole: quanto prima, e al più entro trenta giorni con le seguenti: entro e non oltre trenta giorni.

7. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.

8. 5. Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART.8-*bis*.

1. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché

di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: « In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-*ter*, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quarter* e 7-*quinquies*, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. »;

b) all'articolo 7-*bis*, comma 3:

1) alinea, le parole « Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica » sono sostituite dalle seguenti: « Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento »;

2) lettera a), secondo periodo, le parole « di gas e di elettricità », sono sostituite dalle seguenti: « di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo »;

c) all'articolo 7-septies, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) la concessione dell'accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; »;

d) all'articolo 8-bis, primo comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera »;

2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;

4) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo »;

5) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:

5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c) »;

5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b) »;

6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico. »;

e) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole «di cui al terzo periodo del terzo

comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6 »;

f) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. »;

g) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: «valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis) »;

h) all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento

(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi in un altro Stato membro dell'Unione europea. ».

i) all'articolo 68, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente: « *g-bis*) le importazioni di gas mediante un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema, ovvero immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento. »;

j) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « 1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le seguenti operazioni sono non imponibili ed equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti

dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con detta Unione, nei limiti per questi ultimi della partecipazione dell'Unione stessa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle

stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto. ».

k) il numero 127-*octies*) della tabella A, parte III, è abrogato.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema. »;

2) la lettera c-*bis*) del comma 5 è sostituita dalla seguente: « c-*bis*) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ».

b) l'articolo 41, comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. ».

3. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da a) a c) e da e) a j), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. ».

Conseguentemente ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

8. 02. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Abrignani, Nicolucci.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **9. 3.** Porcino, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* 9. 4. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'attribuzione diretta al territorio di « Roma capitale » dei fondi strutturali europei erogati, in funzione del riconoscimento della qualifica di Livello NUTS 2, non comporta una riduzione della quota di risorse comunitarie da devolvere ai restanti territori della Regione Lazio.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Tavolo di concertazione e d'intesa fra gli enti territoriali della Regione Lazio, qualificati come NUTS 2 e NUTS 3, destinatari delle risorse comunitarie erogate ».

9. 2. Gozi, Pompili.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 6. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis) l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di con-

tenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale ».

11. 9. Il Relatore.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: campi elettromagnetici inserire le seguenti: riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate.

11. 19. Il relatore.

Al comma 3, inserire la seguente lettera:

g-bis) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge n. 481 del 1995 con riferimento alla disciplina della incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione.

11. 18. Il Relatore.

Al comma 3, alla lettera h) dopo le parole: nonché di protezione dei dati personali: aggiungere le seguenti: e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione su Internet od altre applicazioni.

11. 5. Consiglio.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso dispo-

sizioni che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili e che a tal fine siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.

11. 8. Crosio.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).

11. 11. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a) sono soppresse le parole: « , senza le prescritte autorizzazioni »;

b. alla lettera a), capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « senza le prescritte autorizzazioni »;

c. alla lettera a), capoverso 2), le parole: « , oppure produca o commercializza uova » sono sostituite con le seguenti: « senza la prescritta registrazione »;

d. alla lettera e), capoverso 1), sono soppresse le parole: al divieto di trattamenti per la conservazione »;

e. alla lettera e), capoverso 3), le parole: « articoli 6 e 11, relativi » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 6 relativo »;

f. alla lettera f) dopo le parole: « articoli 8, » è inserita la seguente: « 11, » e dopo le parole: « regolamento (CE) n. 589/2008 » sono inserite le seguenti: « e le disposizioni nazionali applicative »;

g. alla lettera g), sono soppresse le seguenti parole: « ai sensi della normativa vigente »;

h. alla lettera g), le parole: « agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative » sono sostituite dalle seguenti: « sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova ».

i. alla lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione ».

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 38, è abrogato.

3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: « dell'irrogazione delle sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'accertamento delle violazioni ».

11. 01. La II Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE) del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi

2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a. riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo dei claims nutrizionali;

b. armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;

c. razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera e) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlate al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

11. 02. La II Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva»).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Designazione dell'origine).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva-

composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini » e « dell'olio di sansa di oliva » in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli « oli extra vergini di oliva » e « oli di oliva vergini », non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini » previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 5. *Identificazione delle partite.*

1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite

dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trenta mila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti confezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: «inflazione» è sostituita con la parola: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle parole: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: «1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.

11. 03. La II Commissione.

(Approvato)

ART. 12.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili di carattere finanziario

12. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera q) dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «prestazione di servizi di investimento,»;

b) alla lettera r) dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «con la normativa in materia di società fiduciarie, nonché».

12. 3. Gioacchino Alfano.

(Approvato)

ART. 14.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e dopo le parole: fino alla fine del comma.

14. 2. Il Relatore.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contrasto all'evasione di IVA in importazione da Paesi Terzi).

1. Al fine di assicurare la piena ed effettiva riscossione delle risorse proprie dell'UE di cui alla decisione 2007/436/CE EURATOM, al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole « agli effetti dell'IVA » aggiungere le parole « iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti ».

15. 03. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *c-bis)*, è aggiunta la seguente:

« *c-ter)* in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza ».

18. 1. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.

18. 03. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato « regolamento », secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

18. 04. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

ART. 12.

(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interes-

sato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

5-bis. Possono essere introdotte specie alloctone che, se rilasciate in ambiente naturale, non trovano condizioni di riproduzione.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di

pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'ineadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.

7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

18. 051. Il relatore.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

ART. 12.

(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE)

n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'adeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.

7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

18. 09. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c)

e *d*) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere *o*), *p*) e *q*), agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera *f*), come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera *d*);

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Ammi-

nistrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 010. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente « Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche »).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.

In particolare il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri anche attraverso l'abrogazione o modificazione della normativa vigente:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione (Piano gestione del rischio idrogeologico,

Piano di gestione dei bacini idrografici, Piano di tutela) anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e approvazione degli stessi con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame ed aggiornamento degli stessi Piani;

b) riordino delle disposizioni in materia di Autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisandone l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;

c) riformulazione delle disposizioni inerenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;

d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;

e) riordino della normativa vigente in relazione al programma di misure, ai controlli e relativo riesame periodico nonché l'introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e successivi aggiornamenti;

f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

g) riordino, razionalizzazione e snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrappostesi negli anni creando situazioni frammentarie, sia per quanto riguarda la parte III del decreto legislativo n. 152/2006, che per la legislazione in materia non confluita nella stessa;

h) riordino ed aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 011. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e sono adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

18. 013. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di

cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

18. 014. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia sui prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, del Regolamento (CE) 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2009 e 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro della Salute, del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni comunitarie.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo

può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 017. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 gennaio 109/1992 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche» come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181 «Attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 è sostituito dal seguente:

ART. 6.

(Designazione degli aromi).

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi sono designati con i seguenti termini:

a. «aromi», o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)* ed *h)* del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti;

b. «aroma di affumicatura», o «aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettera *f)* del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma».

4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine «aromi», con la dicitura «incluso chinino» o «inclusa caffeina».

5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: «Tenore elevato di caffeina». Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine «caffè» o «tè».

18. 018. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Applicazione della direttiva 2010/75/UE alte emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.

18. 038. Miotto.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

d) All'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

e) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni »;

f) All'articolo 6 comma 10 dopo le parole « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

g) L'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente:

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro, il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni ».

h) L'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente « I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1 »;

i) All'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) All'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 12, » le parole « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole « commi 3 e 4 ».

k) All'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale.

l) All'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.

m) All'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole « valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, »;

n) All'articolo 16 comma 3 le parole « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le parole « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15. »;

o) All'articolo 17 comma 1 dopo le parole « prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e » la parola « successivamente » è sostituita con le seguenti parole « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » e alla fine dell'articolo dopo le parole « all'interno e all'esterno della struttura » è aggiunta la frase « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

18. 012. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria eu-

ropea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, il Governo è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal Regolamento UE n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal Regolamento UE n. 1094/

2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal Regolamento UE n. 1095/2010 (le « Autorità di vigilanza europee »), del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 dei medesimi Regolamenti, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal Regolamento UE n. 1092/2010;

b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;

c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;

d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1905/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;

e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;

f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;

g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 039. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 ex articolo 258 TFUE in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una

università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 050. Il relatore.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni »;

f) all'articolo 6 comma 10 dopo le parole « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

g) l'articolo 8 comma 1 è sostituito del seguente:

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del proce-

dimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni »;

h) l'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente: « I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1 »;

i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) all'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 12, » le parole « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole « commi 3 e 4 »;

k) all'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole

« Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore »;

l) all'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti »;

m) all'articolo 13 comma 1, lettera *a)* dopo le parole « valutare la probabilità che si produca percolato da rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole

« anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti »;

n) all'articolo 16 comma 3 le parole « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le parole « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15 »;

o) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole « prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e » la parola « successivamente » è sostituita con le seguenti parole « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » e alla fine dell'articolo dopo le parole « all'interno e all'esterno della struttura » è aggiunta la frase « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

18. 048. Il Governo.

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).****PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunge, come purtroppo già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camera con un ritardo tale da renderne di scarsa utilità l'esame nel merito.

L'esame del documento presso la XIV Commissione e le Commissioni di merito ha pertanto costituito l'occasione per approfondire essenzialmente alcuni aspetti procedurali e di metodo.

In primo luogo, va sottolineato come l'obsolescenza della Relazione discenda quest'anno non soltanto dal ritardo nella sua presentazione dalle Camere e dalla lentezza dell'*iter* parlamentare del disegno di legge comunitaria 2010 cui essa è abbinata ma anche e soprattutto dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.

La Relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte Relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la Relazione « programmatica » va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orientamenti e le priorità che il Governo in-

tende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale Relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.

La Relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del ddl comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'UE.

Il nuovo testo dell'articolo 15 sopra richiamato è stato introdotto per effetto dell'approvazione alla Camera di un emendamento frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle Relazioni per il 2007 e per il 2008 poi confluita nelle due risoluzioni – a prima firma dell'On. Centemero – approvate in Assemblea.

L'obiettivo dell'innovazione introdotta era proprio quello di evitare che la Relazione annuale continuasse a configurarsi come un documento obsoleto, pletorico e quindi sostanzialmente di scarsa utilità. Si è inteso, in altri termini, assicurare, per un verso, che la predisposizione delle Relazioni da parte delle amministrazioni competenti non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le Relazioni presentate secondo la normativa previgente e, per altro verso, che le Camere di possano avvalersene per esaminare in modo tempestivo ed approfondito sia le priorità del Governo per il futuro sia l'attività svolta nell'anno precedente.

A questo scopo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la Relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la Relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.

È auspicabile, pertanto, che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la Relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre.

La Camera potrà svolgere in tal modo una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale potremo definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo. Valutazione ed indirizzi che assumono un valore estremamente significativo in questa fase del processo di integrazione, caratterizzata da grandi rischi e potenzialità.

Fatte queste premesse di carattere generale, si può richiamare in estrema la struttura della Relazione per il 2009.

Il documento è strutturato in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento ana-

lizzando in tre distinte sezioni i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.

In senso positivo, va anzitutto sottolineato che la seconda parte della Relazione, come avvenuto dall'inizio di questa legislatura, reca una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente. Ciò conferma la grande attenzione riservata dal Governo all'attività delle Camere, anche a fronte della crescita esponenziale dell'intervento parlamentare in fase ascendente.

Al tempo stesso, non si può non rilevare come i capitoli della Relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche non diano se non occasionalmente conto in modo specifico e circostanziato del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dalla legge n. 11 del 2005.

Si tratta di una lacuna da segnalare affinché a partire dalla predisposizione delle prossime Relazioni il Governo provveda a dare piena attuazione al dettato della legge.

Altro elemento innovativo e positivo della Relazione è costituito dalla presenza di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa. Viene data così attuazione ad uno specifico impegno contenuto nelle richiamate risoluzioni approvate dalla Camera in

esito all'esame delle Relazioni per il 2007 ed il 2008, che andrà ulteriormente sviluppato nei prossimi anni.

In senso negativo, va invece sottolineato che il documento appare anche quest'anno – nonostante gli impegni espressamente contenuti nelle Relazioni sopra citate – pletorico, disomogeneo e di difficile lettura; le 387 pagine della relazione (che scendono a 309 senza gli allegati) oltre costituire per la loro stessa quantità un ostacolo ad una immediata individuazione degli elementi chiave, sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, denunciando un debole coordinamento redazionale.

Anche in questo caso si tratta di criticità che andranno risolte in sede di predisposizione delle prossime Relazioni, al fine di non vanificare all'atto pratico le innovazioni introdotte in via legislativa.

Alla luce degli elementi sinora richiamati è auspicabile che la risoluzione che la XIV Commissione approverà in esito all'esame in Assemblea tenga conto essenzialmente di questi aspetti di metodo relativi alla predisposizione delle Relazioni future nonché ad altri aspetti delle Relazioni tra Parlamento e Governo in materia europea.

È altresì auspicabile che, come sempre avvenuto negli anni passati, si raggiunga il consenso di tutti i gruppi in merito ai contenuti della Relazione e della risoluzione, in modo da valorizzare il contributo della Camera all'ammodernamento delle procedure per la partecipazione dell'Italia all'UE.

Ciò anche in considerazione del concomitante esame delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, che riprendono peraltro in ampia misura riflessioni di metodo svolte in occasione dell'esame delle precedenti Relazioni annuali.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la comunicazione della Commissione europea sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.);

premesso che:

l'analisi annuale della crescita è il primo atto della nuova procedura del « semestre europeo » per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e costituisce la base sulla quale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 definirà gli orientamenti generali per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza che gli Stati membri presenteranno entro aprile;

gli orientamenti in questione dovrebbero tenere in considerazione il più ampio riassetto del sistema europeo di *governance* economica, con particolare riferimento ai vincoli e alle procedure correttive e sanzionatorie che saranno introdotte dalle sei proposte di riforma della *governance* economica europea presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010, anche alla luce dell'orientamento generale concordato dal Consiglio ECOFIN del 15 maggio 2011;

la parte generale dell'analisi annuale della crescita – che indica, al fine di rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020 dieci azioni principali –

denuncia uno squilibrio tra l'attenzione posta sulla stabilità finanziaria e le riforme strutturali e l'assenza di un quadro organico e realistico di misure volte ad un'effettiva incentivazione della crescita e dell'occupazione;

la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020, allegata all'analisi, pone in evidenza numerosi elementi di criticità nei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi, che andranno risolti nella stesura dei programmi definitivi. Tali aspetti problematici appaiono tuttavia difficilmente superabili alla luce della rigidità dei vincoli derivanti dal nuovo Patto di stabilità e crescita, che rendono difficile il reperimento di risorse finanziarie adeguate al conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020;

l'analisi non contiene alcun riferimento al contributo finanziario dell'UE al conseguimento degli obiettivi della strategia 2020, che potrebbe invece produrre un notevole effetto leva rispetto agli investimenti pubblici e privati necessari allo scopo. Mancano altresì specifiche indicazioni in merito al coordinamento tra il bilancio europeo e i bilanci nazionali che consentirebbe di spendere in modo più efficace e coordinato le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione;

l'analisi annuale sulla crescita sembra pertanto confermare il difetto strut-

turale del nuovo sistema di *governance* economica europea, caratterizzato dal disallineamento tra vincoli e sanzioni rigorose per il rispetto della stabilità macroeconomica e un coordinamento debole delle misure per la crescita e l'occupazione;

tale disallineamento contraddice l'impianto e le finalità stessa della nuova *governance* in quanto la riduzione strutturale del debito pubblico e l'obiettivo del pareggio di bilancio a medio termine, sono perseguibili e socialmente sostenibili soltanto con un elevato tasso di crescita del PIL. Appare pertanto irrinunciabile l'introduzione di strumenti per il coordinamento delle politiche sociali e dell'occupazione aventi la stessa efficacia e portata di quelli prospettati per le politiche economiche e di bilancio;

il Consiglio europeo del 24-25 marzo dovrebbe inoltre approvare il « Patto per l'euro » concordato dai capi di Stato o di governo della zona euro, nel corso della riunione dell'11 marzo 2011, al fine di istituire un coordinamento più stretto delle politiche economiche per stimolare la competitività e l'occupazione, concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche, rafforzare la stabilità finanziaria e coordinare le politiche fiscali;

il Patto per l'euro – oltre a sovrapporsi agli obiettivi previsti dalla Strategia Europea 2020 e ai meccanismi di coordinamento previsti nell'ambito del semestre europeo – non appare adeguato, essendo ispirato ad una logica di breve termine;

per il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa occorre che l'Unione europea adotti, secondo le procedure decisionali previste dai Trattati, una nuova iniziativa per fronteggiare la crisi economica e finanziaria globale;

tale iniziativa dovrebbe mirare alla creazione di una *governance* economica federale nell'area euro e nell'intera UE, estesa anche alle politiche sociali e dell'occupazione e alla politica fiscale, com-

prendere, oltre alle misure già prospettate dal Patto per l'euro, un programma di investimenti pubblici e privati di durata decennale nonché misure per la stabilità del settore bancario;

tale programma, assicurando economie di scala e producendo un effetto leva per gli investimenti pubblici e privati nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'istruzione e della ricerca e sviluppo tecnologico, consentirebbe la modernizzazione dell'economia europea;

sottolineata l'importanza di sviluppare il dialogo sistematico tra Parlamento europeo e parlamento nazionale nell'ambito dell'intera procedura del semestre europeo nonché in relazione agli altri meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri;

rilevata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi affinché il Consiglio europeo del 24-25 marzo:

assicuri che gli orientamenti per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza garantiscano un equilibrio tra le misure a garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche e quelle volte a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione;

indichi in modo più puntuale e circostanziato rispetto all'analisi annuale della crescita le azioni prioritarie da perseguire per l'attuazione della Strategia UE 2020;

preveda e quantifichi espressamente il contributo finanziario dell'UE al conseguimento degli obiettivi della strategia 2020, sia attraverso stanziamento del bilancio dell'UE sia mediante strumenti innovativi, quali l'emissione di obbligazioni per progetti europei (*project bonds*);

valuti altresì l'emissione da parte della Commissione europea o della Banca europea per gli investimenti di vere e proprie obbligazioni europee volte al finanziamento di grandi progetti infrastrutturali di interesse europeo;

indichi, in coerenza con l'oggetto della procedura del semestre europeo, le misure necessarie ad assicurare una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE ai fini del conseguimento degli obiettivi di crescita, competitività ed occupazione;

valuti la possibilità di adottare, secondo le procedure decisionali previste dai Trattati, una nuova iniziativa volta alla creazione di una *governance* economica federale nell'area euro e nell'intera UE, estesa anche alle politiche sociali e dell'occupazione e alla politica fiscale. L'ini-

ziativa dovrebbe comprendere, oltre alle misure già prospettate dal Patto per l'euro, un programma di investimenti pubblici e privati di durata decennale e con una dotazione finanziaria non inferiore a quattro miliardi di euro nonché misure per la stabilità del settore bancario;

2) provveda altresì la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo:

assicuri la trasmissione dei progetti di programma nazionale di riforma e di programma di stabilità in tempo utile per l'espressione del parere parlamentare prima della trasmissione alle Istituzioni dell'Unione europea;

si adoperi affinché il negoziato sul quadro finanziario dell'UE post 2013 assicuri, anche mediante l'introduzione di vere e proprie risorse proprie dell'UE, risorse adeguate a sostenere strategie organiche di investimenti e sostegno alla crescita;

chieda la convocazione, ai fini della predisposizione del nuovo quadro finanziario, di una conferenza composta di rappresentanti delle Istituzioni dell'UE e dei parlamenti nazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354	249
Sui lavori della Commissione	249
Convocazione di un'ulteriore seduta	250

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 9.

Il PRESIDENTE, relatore sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti proroghe di termini all'ordine del giorno della Commissione, ricorda che il termine per l'espressione dei pareri scade il 26 marzo. Sottolinea il ruolo che questa fase parlamentare è chiamata a svolgere, consentendo di recuperare un coinvolgimento delle Camere nel procedimento di proroga, ancorché in tempi brevi. Manifesta l'intendimento di sollecitare tutti i componenti della Commissione a far pervenire, anche in via informale, eventuali osservazioni o rilievi ai fini della redazione delle proposte di parere; si riserva infine di valutare l'opportunità di convocare un'ulteriore seduta nella giornata di domani, giovedì 24 marzo.

L'onorevole LOVELLI (PD) ribadisce le ragioni di dissenso del suo Gruppo sulla

procedura delineata dal decreto legge n. 225 del 2010 per la proroga di termini di legge, che ha comportato una delegificazione anomala senza garantire al Parlamento tempi adeguati per valutare gli atti in questione.

La seduta termina alle 9.20.

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza del numero legale prescritto per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.25.

Il PRESIDENTE constata il perdurare dell'assenza del numero legale; avverte che la Commissione sarà convocata per un'ul-

teriore seduta domani, 24 marzo, per proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Convocazione di un'ulteriore seduta.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore se-

duta domani, giovedì 24 marzo, alle ore 14, per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo degli atti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	251
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	251

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente PALMIZIO.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che le domande aventi i numeri di protocollo 6564 e 6566, dell'Associazione di volontariato sociale e culturale « *Social Point* », risultano riferite ad iniziative avente carattere locale e che pertanto è opportuno indirizzare i richiedenti all'ambito delle trasmissioni dell'accesso regionale.

La Sottocommissione ne prende atto.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di ... » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 31 marzo al 12 maggio 2011, e per il mezzo radiofonico, relativamente al periodo dal 28 marzo al 18 aprile 2011.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	252
Seguito dell'audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Giuseppe Tavormina sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia <i>pro tempore</i>	252
Sui lavori della Commissione	252

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 15.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Giuseppe Tavormina sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia *pro tempore*.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del generale Tavormina.

Pongono domande l'onorevole GARAVINI, i senatori LAURO, CAROFIGLIO, LUMIA, SALTAMARTINI, CARUSO, GARRAFFA e COSTA.

Risponde con separati interventi il generale TAVORMINA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e informa che ha inviato richiesta di acquisizione al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dei pareri richiesti negli anni 1993-1994 alle forze dell'ordine per l'applicazione del regime detentivo di cui all'articolo 41-*bis*.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE annuncia che la Commissione si riunirà nuovamente martedì 29 marzo alle ore 12, per la programmata audizione dell'onorevole Violante.

La seduta termina alle 16.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati (<i>Deliberazione</i>)	253
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	255
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avvocato Paolo Crescimbeni e dottor Massimo Pianese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	253

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

(Deliberazione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, comunica che è pervenuta dai Presidenti della Camera e del Senato la prescritta intesa ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati sulla base del programma che era stato definito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di procedere all'in-

indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta formulata dal Presidente.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avvocato Paolo Crescimbeni e dottor Massimo Pianese.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore generale dell'INPDAP sono accompagnati

dall'avvocato Daniela Becchini, Direttore generale vicario, nonché dirigente della direzione centrale Patrimonio e investimenti.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), a più riprese, il deputato
Giorgio JANNONE, *presidente*, a più ri-
prese, la deputata Carmen MOTTA (PD), a
più riprese, i deputati Giuliano CAZZOLA
(PdL) e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

L'avvocato Paolo CRESCIMBENI, *Pre-
sidente dell'INPDAP*, e il dottor Massimo
PIANESE, *Direttore generale dell'INPDAP*,

replicano ai quesiti posti fornendo ul-
teriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presi-
dente*, nel ringraziare il Presidente e il
Direttore generale dell'INPDAP per la par-
tecipazione all'odierna seduta, dispone che
la documentazione prodotta sia pubblicata
in allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna. Nessun altro chiedendo di
intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva sulla gestione e dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti previdenziali ha lo scopo di effettuare una valutazione complessiva circa la validità delle modalità gestionali degli immobili detenuti dagli enti pubblici e privati in termini di efficienza, redditività e destinazione d'uso. In particolare, si intende effettuare, da un lato, una ricognizione circa gli esiti del processo di dismissione/cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e, dall'altro in merito al processo, tuttora in corso, di dismissione da parte degli enti privati.

L'indagine intende verificare, in particolare:

in riferimento agli enti di previdenza pubblici, gli esiti dell'operazione di cartolarizzazione SCIP 2 e la restituzione agli enti di parte degli immobili invenduti;

le modalità di gestione degli immobili da parte degli enti privati, con particolare riguardo ai rendimenti attesi e a quelli effettivi;

le modalità di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privati, secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge n. 122 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 che, anche al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria delle operazioni poste in essere dalle Casse, ha introdotto la preventiva autorizzazione al fine del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, delle operazioni di acquisto e vendita immobiliare, nonché di quelle concernenti il reimpiego delle somme derivanti da dette operazioni.

In questo senso, la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti: *a)* rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza pubblici e privati e loro organi di rappresentanza unitaria; *b)* rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore e rappresentanti delle organizzazioni sindacali; *c)* rappresentanti della Corte dei Conti; *d)* rappresentanti del Governo.

L'indagine dovrà concludersi nel termine di dodici mesi.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (*Svolgimento e conclusione*) 257

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Presidente della Corte dei Conti, dottor Luigi Giampaolino, che è accompagnato dal Presidente di Sezione, dottor Luigi Mazzillo, e dai consiglieri dottor Massimo Romano e dottor Paolo Peluffo. Introduce quindi il

tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor GIAMPAOLINO, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Candido DE ANGELIS (FLI) il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL), Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD), la senatrice Maria Ida GERMONTANI (FLI) e il deputato Maurizio FUGATTI (LNP).

Il dottor Luigi GIAMPAOLINO, il dottor Massimo ROMANO e il dottor Luigi MAZZILLO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione dell'ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Corrado Catenacci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	258
Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
Esame di una proposta di modifica del regolamento interno (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	259
ALLEGATO (<i>Modifica del regolamento interno approvata dalla Commissione</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259

Mercoledì 23 marzo 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Corrado Catenacci.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Corrado Catenacci, ricordandogli che, ai sensi dell'ar-

ticolo 12, comma 3, del regolamento interno, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Corrado CATENACCI, *ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Raffaele VOLPI (LNP), nonché i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Cosimo IZZO (PdL).

Corrado CATENACCI, *ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Catenacci per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini, ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento interno, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Gianfranco MASCAZZINI, *ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Daniela MELCHIORRE (Misto) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Genaro CORONELLA (PdL) e Gianpiero DE TONI (IdV).

Gianfranco MASCAZZINI, *ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Mascazzini per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 marzo 2011 è stata presentata la proposta di modifica del regolamento interno, approvata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 2 marzo 2011, consistente nella soppressione, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, delle parole: « Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, ». Avverte quindi che su questa proposta di modifica non sono stati presentati emendamenti. Pone pertanto in votazione la proposta di modifica.

La Commissione approva *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno.

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 9, comma 2, primo periodo,
sopprimere le parole: Fatto salvo il caso
dell'approvazione delle relazioni al Parla-
mento di cui all'articolo 18.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 261

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del dottor Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	262
Comunicazione del Presidente	262

Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del dottor Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Il dottor Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giuseppe GALATI (PdL), Giovanni SANGA (PD) e Ludovico VICO (PD).

Il dottor Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Catricalà per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazione del Presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, avverte che ha chiesto alla Camera di Commercio di Mantova di organizzare congiuntamente alla Commissione un convegno sulle tematiche, di particolare interesse per la Commissione medesima, dell'etichettatura e della tracciabilità della carne suina. Il convegno, che non avrà oneri di spesa per la Commissione, si terrà a Mantova in data giovedì 14 aprile. Il presidente rappresenterà la Commissione. I colleghi interessati sono invitati a partecipare.

(*Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Esame atto n. 317, Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati 14

AVVERTENZA 15

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Discussione sulle comunicazioni rese dal presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli) (*Seguito e conclusione*) 16

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) 21

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere*) 24

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere*) 27

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54-A Realacci 28

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

Audizione di rappresentanti di Sorgenia, Federutility, Cives, CEI-CIVES, I-Com e del professor Fabio Orecchini coordinatore del Gruppo Energia e Ambiente (*Svolgimento e conclusione*) 29

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura e C. 4068 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4119 Fedriga*) 30

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori del comitato permanente per i pareri	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	52

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Ernesto Lupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

42

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>) .	42
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato</i>)	57

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	45
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	60
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	45
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	61
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Emendamenti C. 2854-A Buttiglione ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	46
AVVERTENZA	46

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-03833 Contento e Carlucci: Sulla carenza di personale degli uffici giudiziari della Carnia	62
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	66

5-04298 Cassinelli: Sull'iter del concorso pubblico per educatore penitenziario.	
5-04314 Ferranti: Questioni relative all'assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	68
5-04285 Bernardini: In materia di trattamento di detenuti	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	70
5-04316 Palomba: Sui rimedi da adottare relativamente alla grave situazione nella quale si trovano gli uffici giudiziari di Nuoro	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	74
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	65
AVVERTENZA	65
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04425 Di Biagio: Sulla situazione del personale ministeriale evacuato dal territorio libico ...	78
ALLEGATO (Testo della risposta)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia e C. 4106 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>) .	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	86
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione del Presidente della CONSOB (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi C. 3137, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03111 Villecco Calipari: Sull'ammissione al finanziamento di tutti i progetti FIRB valutati meritevoli	114
ALLEGATO 1 (<i>testo della risposta</i>)	126
5-03591 De Pasquale: Chiarimenti sull'iniziativa « Allenati per la vita »	114
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-03800 Pedoto: Rappresentanza della categoria magistrale nell'INPDAP a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM)	115
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-03821 Coscia: Contributi al Museo della liberazione di via Tasso a Roma	115
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-03875 Gatti: Inserimento della clausola sociale nel capitolato d'appalto del bando di gara del polo museale fiorentino	115
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-03945 Bobba: Sulla disattivazione della facoltà di ingegneria di Vercelli, sede universitaria distaccata del Politecnico di Torino	115
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	134
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	116
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	116
ALLEGATO 7 (<i>Testo unificato della proposte di legge C. 1373, 1656, 2110, 2777 e 4085 elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione</i>)	136

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento e articolo aggiuntivo</i>)	140
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	118
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Sui lavori della Commissione	121
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri (<i>Esame e rinvio</i>)	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	125
ALLEGATO 9 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
INTERROGAZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	165
5-04185 Iannuzzi: Iniziative urgenti per consentire l'utilizzazione dei contributi pluriennali per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981	165
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	169
RISOLUZIONI:	
7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
COMITATO RISTRETTO:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	167

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A	167
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di ASSTRA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	171
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-04219 Codurelli: Situazione di degrado delle stazioni lombarde al servizio dell'utenza pendolare e riduzione di risorse destinate al trasporto pubblico locale	172
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	174
--	-----

5-04266 Rondini: Opportunità di sostituire i treni Frecciabianca che svolgono il servizio Eurostarcity sul territorio nazionale, in particolare sulla linea adriatica	173
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	177
--	-----

5-04364 Bergamini: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Muratella del comune di Roma	173
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	178
--	-----

AVVERTENZA	173
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	179
------------------------------	-----

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
---	-----

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	181
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00470 Gatti: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.

7-00509 Paladini: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali.

7-00511 Poli: Lavoratori impiegati presso gli enti previdenziali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	185
--	-----

SEDE CONSULTIVA:Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	189
Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	190
XII Affari sociali	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione. - Espressi rilievi</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale</i>)	197
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 delle legge n. 289/2002. Atto n. 338 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	192
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	195
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i>)	195
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
AVVERTENZA	196
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana sementi (Assosementi) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione	208
Sulla missione di una delegazione della Commissione a Tokyo	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
AVVERTENZA	208
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	209
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	217

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	243
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	215
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246
COMITATO DEI NOVE:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-A	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354	249
Sui lavori della Commissione	249
Convocazione di un'ulteriore seduta	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	
Comunicazioni del Presidente	251
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	252
Seguito dell'audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Giuseppe Tavormina sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia <i>pro tempore</i>	252
Sui lavori della Commissione	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati (<i>Deliberazione</i>)	253
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	255
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avvocato Paolo Crescimbeni e dottor Massimo Pianese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	253
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione dell'ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Corrado Catenacci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	258
Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
Esame di una proposta di modifica del regolamento interno (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	259
ALLEGATO (<i>Modifica del regolamento interno approvata dalla Commissione</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	261
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Audizione del dottor Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	262
Comunicazione del Presidente	262

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

*Mercoledì 23 marzo 2011. — Presidenza
del presidente DE GREGORIO.*

La seduta comincia alle 14.05.

INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE ITALIANA, ANCHE IN RELAZIONE AGLI EVENTI DEL NORD AFRICA

In apertura, il presidente DE GREGORIO dà conto delle attività svolte all'estero dai membri della Delegazione Nato negli ultimi due mesi:

dal 31 gennaio al 4 febbraio la Commissione difesa e sicurezza si è recata a Washington DC e San Diego, con la partecipazione del senatore Cabras e dell'onorevole La Malfa;

dal 20 al 22 febbraio, a Bruxelles, hanno partecipato alle riunioni congiunte delle Commissioni i senatori Cabras, Torri, Dini, Gamba, Marini e Bianco e i deputati La Malfa e Parisi; a seguire il senatore Dini e l'onorevole Verneti si sono recati alle annuali riunioni presso l'OCSE a Parigi;

dal 1° al 2 marzo, ad Atene, hanno partecipato al Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) i senatori Bianco, Cabras, Gamba, Lannutti e Torri e i deputati Parisi e Verneti;

dal 14 al 16 marzo la Sottocommissione relazioni transatlantiche si è recata

ad Ankara, con la partecipazione del Presidente stesso e dei senatori Gamba e Marini;

sono attualmente a Tbilisi, in Georgia, i senatori Dini e Malan e l'onorevole Parisi.

Il Presidente informa che la Commissione permanente, di cui fa parte insieme al senatore Cabras, si riunirà sabato 2 aprile in Portogallo; fra i punti all'ordine del giorno un'iniziativa italiana che mira a includere l'esame e il voto della relazione del GSM nell'agenda delle sessioni plenarie, valorizzandone il lavoro. Sembra finalmente invertirsi la tendenza dell'Assemblea Nato alla marginalizzazione delle tematiche del Mediterraneo in favore di altre priorità politiche, scelta rivelatasi del tutto sbagliata, come l'attualità delle rivolte e delle crisi politiche del Nord Africa e del Medio Oriente ha drammaticamente dimostrato. Saranno anche esaminati programmi di assistenza ai parlamenti dei paesi dell'area nordafricana che ne facciano richiesta, secondo l'esperienza già maturata dall'Assemblea Nato con i paesi dell'ex patto di Varsavia dopo la caduta del Muro. Ma sarebbe ancor più urgente – e in questo senso si svolgerà l'azione della Delegazione italiana – che l'Assemblea promuovesse, con finanziamenti e adeguate iniziative politiche, l'incremento dei rapporti con la classe politica di quei paesi. La prima occasione utile potrà essere rappresentata dall'annuale Seminario del GSM che si svolgerà in Italia, a La

Maddalena, all'inizio di luglio di quest'anno. Al riguardo, invita i colleghi a formulare proposte anche in merito ai temi da trattare e ai relatori da inviare al Seminario.

Quanto alle relazioni con la Delegazione russa, la Commissione permanente affronterà il processo di riammissione – a giudizio del Presidente troppo lento – di quella delegazione alla possibilità di partecipare in via ordinaria a tutte le attività dell'Assemblea Nato, dopo le restrizioni adottate in seguito alla crisi russo-georgiana del 2008.

Informa poi brevemente i colleghi circa il programma della visita al Quartier Generale delle Operazioni Speciali della Nato, prevista per lunedì 11 aprile a Bruxelles.

Il Presidente ricorda come nell'ultima riunione i membri della Delegazione avessero deciso di scambiarsi periodicamente esperienze e percezioni politiche maturate nel corso delle missioni. Per quanto concerne la recente visita compiuta ad Ankara dalla Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche, l'impressione è che la Turchia stia acquisendo con determinazione una funzione stabilizzatrice e di forte influenza a carattere regionale, e che guardi sempre più verso l'Asia, riducendo la tensione emotiva verso l'Europa. Impressionante è il dato della crescita economica e il dimezzamento del debito pubblico ottenuto in breve tempo dal paese. Sulle principali tematiche politiche, in attesa delle elezioni che si terranno a giugno, un atteggiamento di grande prudenza ha caratterizzato la posizione di tutti gli interlocutori, sia politici che militari, prudenza esibita soprattutto per quanto concerne lo sviluppo delle crisi nordafricane, in merito alle quali è stato sottolineato l'assoluto bisogno che la comunità internazionale si muova sempre in un quadro di piena legittimità. Quanto all'Iran, tutti i rappresentanti turchi incontrati hanno insistito sulla necessità di percorrere instancabilmente la via diplomatica, poiché

quella militare – è il giudizio espresso dal Sottosegretario agli esteri turco – non appare un'opzione, e le sanzioni, lungi dal funzionare, rinsaldano il potere di Ahmadinejad a danno dei fermenti di rivolta esistenti nel paese stesso. Sfumature leggermente differenti si colgono fra gli interlocutori politici e quelli militari quanto al rapporto Turchia-Israele: i militari, pur riconoscendo gli incidenti occorsi, li considerano alla stregua di episodi che, una volta superati nella sede politica, potranno restituire alla normalità le relazioni con Israele. In merito alla Georgia, paese confinante con la Turchia, c'è un forte impegno bilaterale turco e il Sottosegretario agli esteri ha negato che la Nato soffra di una *enlargement fatigue*; la Turchia inoltre ha proposto una piattaforma per la stabilità e la cooperazione nel Caucaso, della quale assumerebbe la *leadership* nel timore che i conflitti congelati possano improvvisamente acutizzarsi e sfociare in crisi aperte.

Terminata l'informativa, il Presidente apre la discussione.

Il senatore BIANCO (PD) prende la parola per sottolineare l'impegno attivo della Delegazione italiana nelle attività dell'Assemblea e il loro rilevante interesse culturale e politico. Vi è tuttavia, a suo giudizio, un grave *deficit* di considerazione del ruolo dell'Assemblea parlamentare da parte della Nato, aggravatosi sotto l'attuale Segretario Generale. Chiede quindi che anche in relazione a ciò la Delegazione italiana prepari una adeguata iniziativa politica, insieme ai necessari passi per riequilibrare il prestigio dell'Italia, a suo avviso penalizzata, sotto il profilo delle cariche ricoperte in seno all'Assemblea.

Il deputato BOSI (UdC) concorda con il senatore Bianco e ritiene che occorra un'iniziativa forte per restituire alla Delegazione italiana le cariche di prestigio delle quali godeva fino al 2006. Quanto al ruolo dell'Assemblea parlamentare, essa non può essere ridotta a mera cassa di risonanza della Nato; la sede parlamentare

è anzi capace di iniziative autonome e anticipatorie di processi politici interessanti.

Il deputato LA MALFA (MISTO-LD-MAIE), riferendo brevemente circa la visita negli Stati Uniti compiuta lo scorso febbraio dalla Commissione difesa e sicurezza, si sofferma innanzitutto sull'Afghanistan, sul quale le autorità Nato tendono ad accreditare un quadro più ottimistico di quello che si ricava dal confronto diretto con gli americani. Vi è poi, negli Stati Uniti, una forte pressione affinché i paesi europei accolgano e facciano proprio l'approccio strategico della difesa antimissile americana. Al di là dei costi del programma, l'interrogativo di fondo – osserva il deputato La Malfa – è se la difesa antimissile consoliderà effettivamente la sicurezza dell'Europa oppure se essa potrà determinare una nuova e vasta corsa agli armamenti. Infine, il terzo tema politico di rilievo emerso nella visita è il fatto che gli Stati Uniti investano molto sulla ripresa del dialogo con la Russia. Proprio in relazione a ciò la difesa antimissile resta un'incognita: potrebbe rivelarsi terreno di divisione come di intesa con la Russia. Infine, circa il tema delle cariche elettive in seno all'Assemblea sollevato dal senatore Bianco, si domanda se non possa effettivamente essere utile che i parlamentari italiani convergano massicciamente nel medesimo gruppo politico, in modo tale da aumentare la capacità di influenzarne le scelte.

Il senatore GAMBÀ (Pdl) si rimette, condividendola, alla sintesi della visita in Turchia offerta dal Presidente. In merito al grado di incisività delle attività dell'Assemblea parlamentare Nato, egli osserva che nel corso delle visite di commissione all'estero, al di là degli incontri politici, occorrerebbe riservare un momento di discussione finale ai soli membri della commissione per fare il punto della visita e approvare un breve documento politico conclusivo. In quella sede potrebbe essere valorizzato il lavoro di chi effettivamente partecipa in modo attivo alle missioni.

Occorrerebbe poi che nel corso delle sessioni vi fosse spazio per discutere le proposte delle delegazioni nazionali. Inoltre bisognerebbe incidere sui meccanismi regolamentari che presidiano l'elezione alle cariche dell'Assemblea, solo in apparenza legati alla ripartizione in gruppi politici, mentre di fatto prevale l'elemento della nazionalità su quello delle famiglie politiche di appartenenza. Egli è infine favorevole a segnalare al Ministero degli esteri e al Rappresentante Permanente italiano presso la Nato l'insoddisfazione della Delegazione italiana per la considerazione in cui è tenuto il ruolo dell'Assemblea da parte dei dirigenti Nato.

Il senatore TORRI (LNP) ribadisce l'opinione già espressa in precedenti riunioni, secondo la quale i membri della Delegazione dovrebbero attivare canali efficaci di informazione e di dialogo con i propri *leader* politici; la Delegazione dovrebbe essere riconosciuta anche dalle autorità di governo come un organo consultivo da interpellare nelle materie di sua competenza.

Il senatore CABRAS (PD) richiama i colleghi alla necessità di un approccio realistico. La natura dell'Assemblea Nato è quella di un organismo preposto al sostegno parlamentare delle istituzioni previste dal Trattato Nato; sfuggendo a questa premessa si rischia di elaborare tattiche sbagliate e di non cogliere i pur legittimi obiettivi di acquisizione di maggior peso politico in seno all'Assemblea. Quanto alle cariche elettive, sono i Gruppi politici a regolarne i processi di distribuzione. Accanto all'azione in seno ai Gruppi, occorre che la Delegazione italiana promuova occasioni di dialogo con le delegazioni degli altri grandi paesi nella consapevolezza di dover eventualmente riconoscere i propri limiti e insufficienze, specie del recente passato. Concorda con la necessità di legare le iniziative italiane a contenuti politici, a cominciare dalle tematiche mediterranee che saranno prossimamente discusse in seno alla Commissione permanente.

Il senatore MARINI (PD) desidera esprimere un giudizio positivo sulle attività svolte in seno alla Assemblea Nato, che danno vita a esperienze politiche e formative molto importanti per il lavoro politico nazionale. Quanto alla legittima aspirazione a contare di più in seno all'Assemblea, egli confida nel prudente apprezzamento del Presidente perché sappia indirizzare le iniziative della Delegazione verso obiettivi realistici.

Terminata la discussione, il presidente DE GREGORIO prende atto degli interventi e rassicura i colleghi che opportune iniziative saranno messe a punto in relazione alle esigenze rappresentate; sarà inoltre predisposto e distribuito un documento riepilogativo delle cariche elettive, che metta a raffronto il peso di tutte le delegazioni nazionali.

La seduta termina alle 15.25.

PAGINA BIANCA

€ 14,80



16SMC0004580